INDICE

L'asterisco (*) indica le tavole nuove o modificate; le tavole senza asterisco sono semplicemente aggiornate.

Per le più importanti serie statistiche di carattere economico, il lettore troverà i grafici corrispondenti nella Rivista: « La Vita Economica Italiana » - pubblicata trimestralmente a cura dell'Istituto di Statistica della R. Università di Roma - e nel « Barometro Economico Italiano », pubblicato mensilmente a cura del Dott. Giorgio Colombo (Roma, via delle Muratte, 25).

V. — **Prezzi di costo delle costruzioni.**

VI. — **Prezzi e numeri indici dei titoli pubblici e dei principali titoli azionari.**

VII. — **Salari e relativi numeri indici.**

VIII. — **Prezzi dei trasporti.**

A) TRASPORTI TERRESTRI.

Trasporti di persone.

Trasporti di merci.

B) TRASPORTI MARITTIMI.

IX. — **Raffronti internazionali.**

AVVERTENZE.

Nelle tavole della presente pubblicazione sono adoperati i seguenti **segni convenzionali**:

Linea (—): *a*) quando il fenomeno non esiste;
b) quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati;
c) quando il fenomeno esiste, ma non viene o non venne rilevato.

Punto interrogativo (?): quando i dati non si conoscono, perchè gli organi rilevatori non li hanno comunicati pur avendo eseguita la rilevazione, o perchè questa non è stata ancora eseguita.

Due puntini (. .): per i numeri relativi quando non raggiungano la cifra significativa nell'ordine minimo considerato (0,01, 0,001, ecc.).

NOTE RIASSUNTIVE.

GRANI NAZIONALI E FARINE.

I prezzi dei grani nazionali e delle farine, durante il periodo che va dal 21 luglio al 4 agosto 1934, **risultano** su **81** città delle **87** considerate (non essendo pervenuti i dati di **6** città), comprensive dei principali mercati del Regno, **in prevalenza diminuiti.**

Grano tenero: I prezzi alla data del 4 agosto 1934 variavano: per la qualità « *buono mercantile* » da un minimo di L. **75** al quintale (Pola), ad un massimo di L. **102** (Frosinone), in **57** città; per la qualità « *mercantile* » da un minimo di L. **75** al quintale (Vicenza), ad un massimo di L. **96** (Aosta), in **29** città; per la qualità « *fino* » da un minimo di L. **78** al quintale (Pola), ad un massimo di L. **101** (Reggio di Calabria), in **42** città e per la qualità « *corrente* » da un minimo di L. **83** al quintale (Bari) ad un massimo di L. **88** (Benevento), in **2** città.

Grano duro: I prezzi alla data del 4 agosto 1934 variavano: per la qualità « *buono mercantile* » da un minimo di L. **90** al quintale (Chieti, Pescara e Sassari) ad un massimo di L. **105** (Livorno) in **18** città; per la qualità « *mercantile* » da un minimo di L. **90** al quintale (Campobasso) ad un massimo di L. **98** (Foggia) in **3** città; per la qualità « *fino* » da un minimo di L. **94** al quintale (Campobasso) ad un massimo di L. **105** (Napoli e Bari) in **7** città e per la qualità « *corrente* » da un minimo di L. **92** al quintale (Taranto) ad un massimo di L. **100** (Bari) in **4** città.

Farine di grano: I prezzi alla data del 4 agosto 1934 variavano: per il tipo « *00* » da un minimo di L. **135** al quintale (Trieste) ad un massimo di L. **163** (Nuoro) in **3** città; per il tipo « *0* » da un minimo di L. **116** al quintale (Palermo) ad un massimo di L. **136** (Bolzano) in **19** città; per il tipo « *1* » da un minimo di L. **115** al quintale (Grosseto) ad un massimo di L. **136** (Aosta, Cuneo e Torino) in **45** città e per il tipo « *2* » da un minimo di L. **111** al quintale (Arezzo) ad un massimo di L. **124** (Trapani) in **10** città.

DERRATE ALIMENTARI.

I prezzi delle varie qualità di generi alimentari, durante il periodo che va dal 21 luglio al 4 agosto 1934, hanno avuto il seguente andamento:

Farina di granturco: I prezzi **risultano aumentati** a Venezia del 2.5 per cento, tanto per la « lusso speciale bianca » quanto per la « lusso speciale gialla » ed a Verona dell'1.2 per cento per la qualità « lusso ».

I prezzi delle altre piazze e qualità considerate **sono rimasti stazionari.**

Riso: I prezzi **risultano diminuiti** per tutte le qualità e piazze considerate, eccezion fatta per quelli dell'« Originario comune » e dell'« Originario brillato » che **sono rimasti stazionari** a Vercelli.

Pasta alimentare: I prezzi **sono rimasti stazionari** per tutte le qualità e piazze considerate, eccezion fatta per quelli della pasta di pura semola **aumentati** a Pisa del 2.5 e del 2.6 per cento, rispettivamente per la « napoletana superiore » e la « napoletana extra ».

Fagioli: I prezzi dei fagioli « colorati » **risultano diminuiti** dell'8.5 per cento a Milano, mentre quelli delle altre qualità e piazze considerate **sono rimasti stazionari.**

Bovini da macello: Buoi di 1ª qualità: su **17** città considerate i prezzi **risultano diminuiti** in **2, aumentati** in **4** e **rimasti stazionari** nelle altre **11**. Vacche di 1ª qualità: su **19** città considerate i prezzi **risultano diminuiti** in **2, aumentati** in **5** e **rimasti stazionari** nelle altre **12**. Vitelli di 1ª qualità: su **20** città considerate i prezzi **risultano diminuiti** in **3, aumentati** in **4** e **rimasti stazionari** nelle altre **13.**

Formaggio: I prezzi del « Gorgonzola » **risultano diminuiti** del 13.4 per cento a Milano, mentre quelli dell'« Emmenthal nazionale », praticati nella medesima città **risultano aumentati** del 2.1 per cento.

Risultano inoltre **diminuiti:** a Parma del 3.4 e 4.5 per cento rispettivamente, i prezzi del « grana parmigiano 1932 » e « grana parmigiano 1933 »; a Reggio nell'Emilia quelli del « grana reggiano 1931 », « 1932 » e « 1933 » rispettivamente del 6.1, 1.7 e 2.3 per cento; a Roma del 3.4 per cento quelli del « pecorino romano stagionato scelto ».

I prezzi delle altre qualità e piazze considerate **sono rimasti stazionari.**

Merluzzo: I prezzi della qualità « Labrador Style pressato » **risultano aumentati** a Livorno del 7.3 per cento mentre quelli del « Francese Lavé », praticati nella medesima città e quelli del « Labrador Style nuovo » quotati a Genova **sono rimasti stazionari.**

Olio di oliva: I prezzi del « superiore locale » **risultano diminuiti** a Genova del 0.9 per cento, mentre quelli della stessa qualità praticati a Bari **risultano aumentati** del 0.9 per cento.

Risultano altresì **aumentati** del 4.4 per cento e 6.3 per cento rispettivamente, i prezzi del « fino locale » e del « commestibile locale » a Perugia e dell'1.9 per cento quelli del « sopraffino locale » a Bari.

I prezzi del « superiore locale » ad Imperia e Lucca e quelli dell'olio di « prima » e di « seconda » qualità a Firenze **sono rimasti stazionari.**

Vino: I prezzi **risultano aumentati** a Reggio nell'Emilia del 6.2 e del 20.6 per cento rispettivamente per il « comune da gradi 10 » e per il « superiore da gradi 11 » ed a Roma del 2.6 per cento quelli del « Velletri (rosso) ».

I prezzi delle altre qualità e piazze considerate **sono rimasti stazionari.**

Uova: Su **17** città considerate i prezzi **risultano aumentati** in **11, diminuiti** in **2** e **rimasti stazionari** nelle altre **4.**

Burro: I prezzi del « burro emiliano » **risultano diminuiti** del 3.8 per cento a Bologna, mentre quelli del burro « di pura panna » praticati a Milano, tanto al netto, quanto al lordo dal premio pagato al produttore **sono rimasti stazionari.**

I prezzi della **« carne bovina congelata »**, dello **« stoccofisso »**, del **« tonno all'olio »**, del **« latte »**, dello **« zucchero »** del **« caffè crudo »**, del **« lardo »**, dello **« strutto »**, del **« cioccolato »**, delle **« caramelle »** e dei **« biscotti » sono rimasti stazionari.**

COMBUSTIBILI.

Legna da ardere: Su 9 città considerate i **prezzi risultano diminuiti** in **una, aumentati** in **una** e **rimasti stazionari** nelle altre 7.

Carbone vegetale: Su 8 città considerate i prezzi **risultano diminuiti** in **una** e **rimasti stazionari** nelle altre 7.

FILATI E TESSUTI.

I prezzi dei **« filati di cotone » risultano diminuiti** e quelli dei **« tessuti di cotone » risultano aumentati,** mentre quelli dei **« tessuti di lana »** e dei **« filati di fibre artificiali** (rayon) **» sono rimasti stazionari.**

MERCI VARIE.

I prezzi dei **« cappelli »,** delle **« pelli e calzature »,** del **« vetro, ceramiche ed affini »,** dei **« prodotti chimici »** e dei **« materiali da costruzione », sono rimasti in prevalenza stazionari.**

Per i **« prodotti chimici »** fanno eccezione i prezzi del « sapone marmorato » della « glicerina bionda » del « solfato potassico » e del « salino potassico » che **risultano in aumento** e quelli dell'« olio di lino crudo », dell'« olio di lino cotto », del « sapone bianco tipo Marsiglia » e del « sapone tipo oleina » che **risultano diminuiti.**

Per i **« materiali da costruzione »** fanno eccezione i prezzi dei « mattoni forati 24 × 12 × 6 », **in diminuzione** a Milano e quelli delle « tegole marsigliesi » anch'essi **in diminuzione** in detta città ed a Firenze.

LEGNAME.

I prezzi **sono rimasti stazionari** per tutte le qualità e piazze considerate.

NUMERI INDICI DEI PREZZI ALL'INGROSSO
(base 1913=100).

(Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano).

L'indice generale dei prezzi all'ingrosso della quarta settimana di luglio 1934 **risulta aumentato** rispetto a quello della settimana precedente di punti **0.22,** essendo passato da **272.49** a **272.71.**

PREZZI DEL PANE.

Per le forme da grammi 200 a 500, usate nella maggior parte dei Comuni Capiluoghi di Provincia, i prezzi dei due tipi **« 1ª qualità »** e **« comune »** variavano, alla data del 4 agosto 1934, come segue:

per il pane di **« 1ª qualità »,** da un minimo di L. **1.15** per la città di Venezia ad un massimo di L. **1.60** per la città di Rieti;

per il pane **« comune »,** da un minimo di L. **1.05** per la città di Matera ad un massimo di L. **1.55** per la città di Verona.

In **61** Comuni, che, secondo le comunicazioni pervenute, confezionano pane di **« 1ª qualità »,** in forme da grammi **200** a **500,** i prezzi **risultano aumentati** del **3.7** per cento in **uno, diminuiti** da un minimo del **3.7** per cento ad un massimo del **7.7** per cento in **3** e **rimasti stazionari** negli altri **57.**

In **40** Comuni, che, secondo le comunicazioni pervenute, confezionano pane **« comune »,** in forme da gr. **200** a **500,** i prezzi **sono rimasti stazionari.**

NUMERI INDICI DEL COSTO DELLA VITA
(base giugno 1927=100).

L'indice nazionale **« complessivo »** del costo della vita del mese di luglio 1934 **risulta aumentato** di punti **0.05** in confronto a quello del mese precedente essendo passato da **69.07** a **69.12,** mentre quello del **« Capitolo alimentazione » risulta diminuito,** nel periodo considerato, di punti **0.10** essendo passato da **65.10** a **65.00.** Gli indici complessivi, calcolati dai vari Uffici comunali, **risultano diminuiti** in **25** città ed **aumentati** in **24.**

NUMERI INDICI DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI
(base dicembre 1925=100).

(Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano).

L'indice medio generale dei 34 titoli azionari e quello delle obbligazioni nella quarta settimana di luglio **risultano diminuiti** rispetto a quello della terza settimana dello stesso mese.

I. — Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.

A) PREZZI ALL'INGROSSO.

TAV. I. — Prezzi all'ingrosso dei grani nazionali e delle farine in 87 Capiluoghi di Provincia (1).

I prezzi sono considerati tutti al netto dalle spese per l'imballaggio e franco stazione partenza.

(Prezzi al q. in lire).

PIAZZE	Prezzi medi mensili (2)						Prezzi praticati al	
	Febbr. 1934	Marzo 1934	Aprile 1934	Maggio 1934	Giugno 1934	Luglio 1934	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934
Grano tenero buono mercantile.								
Alessandria	88	88	90	87	86	83	85-86	84-85
Aosta	88	88	90	92	92	* 98	* 98-100	* 98-100
Novara	86	85	87	84	83	81	80-81	80-81
Torino	84	83	88	87	86	84	84-86	84-86
Vercelli	84	82	84	84	83	82	80-82	80-82
Genova	87	86	87	85	84	88	82-83	84-86
Imperia	?	87	87	85	84	?	?	?
Savona	87	91	90	85	84	85	85-86	?
Bergamo	85	83	85	83	83	82	81-83	81-83
Brescia	81	80	82	82	82	80	78-80	78-80
Como	87	87	90	87	84	88	82-84	82-84
Cremona	85	84	85	83	83	82	82-83	81-83
Mantova	85	85	88	86	84	81	81-83	80-82
Milano	84	84	87	83	81	80	79-81	79-81
Pavia	85	86	87	84	82	82	81-83	81-83
Sondrio	89	90	90	89	88	84	83-86	84-87
Varese	85	84	90	85	83	81	81-83	81-83
Belluno	83	81	84	81	81	81	80-82	80-82
Padova	83	83	85	83	81	80	80-81	79-80
Rovigo	85	84	86	84	84	81	81-82	81-82
Udine	* 86	* 85	* 86	* 85	* 83	* 82	* 81-83	* 82-83
Venezia	84	84	85	88	82	81	80-81	79-80
Verona	84	85	86	84	81	81	80-81	80-82
Vicenza	83	81	* 86	83	* 83	* 79	* 78-80	77-79
Pola	89	87	87	87	89	84	75-78	75-78
Trieste	88	87	86	86	86	84	82-84	82-84
Bologna	86	86	87	85	84	82	81-83	82-84
Ferrara	85	85	87	85	84	82	82-83	81-82
Modena	85	85	87	85	85	82	82-84	81-83
Parma	83	83	86	85	83	81	81-83	81-83
Piacenza	86	86	89	86	83	84	83-84	83-84
Ravenna	87	87	90	88	86	85	85-86	85-86
Arezzo	85	86	89	86	86	82	80-82	79-81
Carrara	88	90	91	93	87	84	84	84
Firenze	87	86	88	86	86	84	82-83	82-83
Grosseto	86	86	88	87	86	82	80-82	80-82
Lucca	94	91	92	91	91	91	91	91
Pistoia	91	90	93	91	92	89	87-89	91-93
Siena	84	84	85	84	84	83	80-82	78-80
Ancona	87	88	89	88	85	83	83-84	82-83
Ascoli Piceno	87	87	88	87	86	84	82-83	82-83
Macerata	86	88	88	87	86	81	82-83	82-83
Perugia	83	84	85	83	81	80	80	78-80
Terni	86	86	88	89	86	83	80-82	81-82
Frosinone	91	91	91	91	91	91	90-91	100-102
Rieti	88	89	89	89	90	91	90-92	?
Roma	87	87	89	88	87	80	80-81	79-80
Viterbo	89	89	90	88	88	81	80-82	80-82
Aquila degli Abr.	85	87	87	87	85	86	80-88	83-86
Chieti	86	88	89	87	87	83	82-84	80-83
Pescara	86	87	89	88	86	83	81-84	80-83
Teramo	86	86	88	* 85	86	81	* 80-81	* 79-81
Benevento	84	84	87	84	86	88	89-90	88-89
Napoli	90	89	91	89	89	85	84-87	82-87
Taranto	95	94	97	95	96	91	88-92	86-90
Potenza	90	93	93	89	91	86	83-85	82-86
Catanzaro	90	92	91	90	89	88	90	90
Cosenza	87	89	90	87	87	87	83-86	84-85
Enna	92	91	91	92	(*a*) 96	81	80-81	?
Siracusa	93	93	96	93	92	88	86-88	86-88
Cagliari	92	91	91	90	88	82	83	83

PIAZZE	Prezzi medi mensili (2)						Prezzi praticati al	
	Febbr. 1934	Marzo 1934	Aprile 1934	Maggio 1934	Giugno 1934	Luglio 1934	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934
Grano tenero mercantile.								
Aosta	83	88	* 85	87	87	* 93	* 94-96	94-96
Cuneo	80	79	83	84	82	81	80-84	80-83
Novara	83	82	84	81	79	79	79-80	79-80
Torino	80	79	83	88	82	80	80-83	80-83
Savona	84	89	87	88	82	82	82-83	?
Bergamo	81	79	81	80	80	79	78-80	78-80
Brescia	78	77	79	79	80	78	77-78	77-78
Mantova	82	82	85	88	81	79	80-81	79-80
Sondrio	86	87	87	87	84	80	79-82	80-83
Rovigo	82	81	84	82	82	79	78-80	78-80
Treviso	82	82	84	81	82	79	78-79	77-79
Vicenza	79	79	84	81	* 81	* 77	* 76-78	75-77
Gorizia	* 84	* 84	* 83	85	90	77	77-78	77-78
Bologna	83	83	85	84	83	80	79-81	80-81
Ferrara	82	82	84	81	80	79	77-81	77-80
Modena	81	82	84	82	83	80	80-81	79-80
Piacenza	84	84	87	85	82	82	81-82	81-82
Ravenna	85	85	88	85	84	82	82-84	83-85
Reggio nell'Emilia	85	85	87	86	84	81	81-83	81-83
Arezzo	84	84	87	84	84	80	79-80	77-79
Firenze	84	84	86	84	84	82	80-81	80-81
Grosseto	84	84	86	84	84	79	78-80	78-80
Livorno	88	89	92	90	89	83	85-86	83-84
Carrara	85	87	88	?	84	81	81	81
Pisa	91	89	90	93	90	90	88-92	82-93
Pistoia	89	88	90	89	89	87	85-87	88-90
Pesaro	86	86	87	85	85	83	80-82	?
Perugia	80	81	82	81	78	* 77	* 76-78	?
Frosinone	89	89	89	89	89	89	88-90	?
Rieti	88	85	86	86	87	88	86-88	?
Campobasso	93	86	88	85	85	82	83-84	82-83
Foggia	89	91	94	92	92	87	85-87	85-86
Lecce	93	96	97	103	96	89	87-95	?
Taranto	93	91	93	92	92	87	83-87	82-85
Cosenza	85	87	88	86	85	83	79-82	81-83
Grano tenero fino.								
Novara	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	83	82-83	82-83
Torino	90	89	94	92	90	88	87-89	87-89
Vercelli	87	87	89	86	85	84	82-84	83-85
Savona	91	94	93	91	87	88	88-90	?
Bergamo	89	88	90	89	89	87	84-86	84-86
Cremona	87	87	89	86	86	84	83-85	83-85
Mantova	88	88	91	90	88	85	85-87	84-86
Pavia	89	88	91	89	86	86	84-87	83-86
Sondrio	96	97	96	94	93	90	87-92	88-92
Varese	88	87	91	88	89	86	84-89	84-88
Bolzano	88	90	93	94	93	91	90-92	90-92
Trento	86	87	89	89	89	84	83-85	83-85
Belluno	87	85	88	86	86	86	85-87	85-87
Padova	85	85	87	85	84	82	81-84	80-83
Rovigo	87	86	88	86	86	83	83-84	83-84
Treviso	84	84	87	84	84	81	80-82	80-81
Udine	* 87	* 88	* 88	* 87	* 85	84	* 84-85	* 84-85
Vicenza	86	84	88	85	85	* 82	* 81-83	81-83
Pola	91	89	89	89	91	87	78-80	* 78-80
Bologna	88	89	91	88	87	86	85-86	86-87
Ferrara	87	87	90	87	86	84	84-85	83-84
Forlì	89	89	91	90	88	86	87-89	87-88
Modena	88	88	90	88	88	85	85-87	84-86
Parma	87	86	90	87	85	85	84-86	84-86

(1) Nella presente tavola sono indicati i prezzi minimi ed i prezzi massimi dei grani teneri e duri nonchè delle farine comunicati dai Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa secondo le uniformi istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica.

(2) Le medie mensili si ottengono facendo la media aritmetica semplice dei prezzi medi del 1° e del 3° sabato del mese. A loro volta questi prezzi medi bimensili si ottengono facendo la media fra il minimo ed il massimo dei prezzi rilevati in ciascuno di detti giorni.

(*) Prezzi nominali in mancanza di effettive contrattazioni. — (*a*) Cifra rettificata. — (*b*) La rilevazione si è iniziata col 1° sabato del mese di luglio e non è possibile accertare i dati dei mesi precedenti.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) — PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV. I. — **Prezzi all'ingrosso dei grani nazionali e delle farine in 87 Capiluoghi di Provincia.**

PIAZZE	Prezzi medi mensili						Prezzi praticati al	
	Febbr. 1934	Marzo 1934	Aprile 1934	Maggio 1934	Giugno 1934	Luglio 1934	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934
(*Segue*) Grano tenero fino.								
Piacenza	88	88	92	89	86	86	85-86	85-86
Ravenna	89	89	92	90	88	86	86-87	87-88
Reggio nell'Emilia	87	87	90	89	87	84	86-88	85-87
Arezzo	87	87	90	87	88	?	82-83	81-82
Carrara	91	93	94	95	90	87	87	88
Firenze	89	89	91	89	88	86	84-85	84-85
Grosseto	89	89	91	89	88	84	82-85	82-85
Livorno	91	92	94	93	92	84	86-87	85-86
Lucca	96	94	95	94	94	94	94	94
Pistoia	93	93	96	94	94	91	89-91	87-89
Siena	88	87	88	86	86	86	83-87	80-82
Pesaro	88	88	90	89	89	*89	*89	?
Perugia	86	86	87	85	84	83	81-83	81-83
Campobasso	97	89	91	88	89	87	86-88	85-86
Avellino	89	87	94	96	96	95	95	86-88
Benevento	88	88	91	88	90	91	91-92	88-90
Bari	97	95	98	96	98	90	88-89	88-89
Foggia	93	94	96	94	93	91	89-92	87-89
Cosenza	*90	*91	*92	*90	90	89	84-88	84-87
Reggio di Calabria	106	105	105	102	103	101	100-101	100-101
Grano tenero corrente.								
Frosinone	87	87	87	87	87	87	86-88	?
Benevento	81	80	83	80	82	85	88-89	86-88
Bari	96	93	95	94	96	84	83-84	83-84
Grano duro buono mercantile.								
Genova	110	111	111	109	(*b*) 108	101	100-102	99-102
Savona	109	110	111	110	106	105	104-106	?
Grosseto	102	104	107	105	104	95	94-96	94-96
Livorno	109	110	114	114	114	103	103-105	100-105
Roma	105	107	109	106	104	93	93-94	94-95
Viterbo	103	107	107	106	104	94	90-95	93-95
Chieti	99	100	102	101	99	95	93-96	90-94
Pescara	99	100	101	99	96	94	91-95	90-94
Benevento	94	94	97	94	94	97	98-99	98
Potenza	98	100	101	101	103	100	95-100	96-98
Catanzaro	102	103	102	102	102	96	98-100	95-98
Cosenza	100	101	101	101	103	99	93-96	93-96
Agrigento	102	102	104	103	95	92	92-93	92-93
Caltanissetta	104	104	104	102	100	93	91-92	93-94
Enna	104	104	104	103	102	91	91-92	?
Palermo	104	106	108	106	104	90	98-99	98-99
Ragusa	104	105	105	104	102	95	90-92	?
Siracusa	106	106	108	105	102	96	94-97	91-95
Trapani	102	105	108	108	107	93	91-99	92-98
Cagliari	106	108	109	105	99	93	93	95
Sassari	99	107	107	106	103	91	89-93	90-93
Grano duro mercantile.								
Savona	106	107	108	107	104	102	101-102	?
Grosseto	99	101	104	103	102	93	92-94	92-94
Campobasso	94	95	96	94	93	91	93-94	90-92
Foggia	106	106	110	112	109	90	94-98	94-98
Lecce	104	106	105	109	107	103	95-105	?
Enna	104	104	103	103	102	91	91-92	?
Grano duro fino.								
Savona	111	112	114	113	110	106	105-107	[illegible]
Grosseto	105	107	110	106	107	97	96-98	96-98
Campobasso	97	100	99	98	97	95	96-97	94-95
Benevento	98	98	101	98	98	99	99-101	90-100
Napoli	104	105	111	110	111	99	99-105	99-105
Bari	117	113	114	113	115	104	105	105
Foggia	110	113	116	115	(*b*) 113	104	100-105	100-102
Taranto	106	105	107	106	106	100	98-100	95-98
Grano duro corrente.								
Avellino	98	99	103	103	104	102	102	96-988
Benevento	90	90	93	90	90	94	96-97	97-9
Bari	106	106	108	105	109	98	100	100
Taranto	100	102	102	101	101	97	95-97	92-94
Enna	102	102	102	102	100	89	89-90	?
Farina tipo 00.								
Fiume (*a*)	—	41	40	40	41	40	39-44	42-46
Pola	146	143	144	144	146	148	146-150	146-150
Trieste	140	134	131	131	136	140	137-140	135-138
Enna	147	146	146	140	140	144	144	?
Nuoro	168	163	163	163	166	168	168	163
Farina tipo 0.								
La Spezia	124	121	123	122	123	128	125-130	124-128
Bergamo	126	123	125	122	126	130	127-129	126-128
Brescia	123	121	122	121	124	126	124-125	122-124
Cremona	123	120	123	121	124	126	124-125	122-124
Bolzano	135	132	149	129	133	135	134-136	134-136
(*Segue*) Farina tipo 0.								
Trento	133	130	130	130	134	134	133-135	133-135
Udine	* 130	* 130	* 129	* 127	128	* 131	*131-133	*128-129
Gorizia	123	122	123	121	124	125	123-125	123-124
Reggio nell'Em.	123	120	121	121	124	125	124-126	124-125
Livorno	127	126	126	125	127	127	126-128	124-128
Pisa	128	126	126	128	128	129	128-129	127-128
Ascoli Piceno	121	119	120	120	122	124	123	123
Macerata	129	129	123	121	123	125	125	125
Frosinone	135	132	132	130	128	130	130	126
Roma	126	123	124	124	127	126	126	126
Viterbo	126	123	125	123	130	125	124-126	124-126
Chieti	123	122	124	122	124	128	126-128	122-124
Avellino	132	129	129	127	129	129	126	126-127
Palermo	125	122	121	120	119	121	119-120	116-118
Farina tipo 1.								
Alessandria	127	127	129	123	123	126	126	126
Aosta	134	134	* 136	137	135	134	*134-136	*134-136
Cuneo	126	125	129	130	130	135	133-136	133-136
Novara	123	121	122	120	123	125	122-124	121-123
Torino	126	125	129	130	130	135	133-136	133-136
Vercelli	125	121	122	121	125	125	122-123	121-122
Genova	118	119	122	120	122	124	121	121
Imperia	?	125	126	123	124	?	?	?
Savona	126	123	124	122	125	125	122-127	?
Brescia	119	117	118	117	120	123	121-122	119-121
Como	122	122	123	121	124	126	123-125	122 123
Mantova	119	119	120	118	121	123	121-124	121-124
Milano	121	121	122	120	124	123	121-122	120-122
Pavia	122	120	122	119	123	124	120-124	120-124
Sondrio	124	122	122	124	126	130	128-130	126-128
Varese	122	122	122	120	123	126	122-123	121-122
Belluno	122	122	124	123	125	127	126	125-126
Padova	* 117	*115	* 117	* 117	* 120	* 120	*119-120	*117-119
Rovigo	119	117	120	117	121	123	123	121
Treviso	122	119	120	116	120	124	123-124	123-124
Venezia	119	117	119	118	120	123	123	122
Verona	122	122	122	119	122	126	125-127	123-125
Vicenza	120	117	* 120	117	* 117	125	*123-125	*121-123
Zara (*a*)	37	35	36	35	34	37	36-40	35-38
Bologna	119	118	119	117	119	124	120-122	120-122
Ferrara	119	118	119	117	121	123	122-124	121-123
Forlì	120	117	119	118	120	123	121-123	121-123
Modena	119	117	118	117	120	121	120-122	118-120
Parma	118	116	120	117	119	124	123-124	123-124
Piacenza	117	116	118	116	121	122	121	119-120
Ravenna	116	115	116	113	116	119	117-119	116-118
Carrara	120	122	124	121	122	124	123	121
Grosseto	117	116	119	117	119	120	120	115
Siena	118	116	115	117	120	121	118-121	116-118
Ancona	112	113	115	115	115	(*b*) 117	116-117	116
Pesaro	120	118	117	117	120	121	120-125	?
Perugia	120	120	117	114	114	116	118	118
Aquila degli Abr.	124	125	126	124	125	126	125-126	125-126
Pescara	119	117	120	119	120	124	122-124	117-119
Benevento	127	126	126	122	122	127	127	127
Napoli	127	126	126	124	124	124	122-125	121-123
Foggia	130	130	128	125	127	130	130	129
Taranto	133	127	126	123	124	131	131	131
Potenza	131	129	125	121	123	123	120-126	120-124
Catanzaro	122	122	124	121	122	124	123	123
Cosenza	*131	*128	* 128	* 128	128	130	129-130	126-127
Reggio di Calabr.	129	126	129	128	126	129	128-129	129-130
Cagliari	126	126	126	124	126	128	128	126
Sassari	120	119	117	118	120	123	120-128	117-121
Farina tipo 2.								
Arezzo	118	117	119	117	116	116	114-118	111-115
Firenze	112	112	114	113	115	117	114-116	114-116
Lucca	122	120	120	118	120	122	122	122
Pistoia	118	113	118	116	118	120	119	117-119
Terni	116	113	114	114	113	116	115-116	115-116
Rieti	116	114	116	116	116	119	117-120	?
Campobasso	120	118	113	113	117	120	119-121	118
Teramo	114	113	113	113	114	* 114	*113-114	*113-114
Bari	122	120	119	118	123	123	123	123
Lecce	121	121	124	122	120	123	118-123	?
Ragusa	120	120	118	115	115	113	110	?
Siracusa	120	119	120	120	119	119	117-119	116-120
Trapani	120	126	126	124	123	123	122-124	122-124
Farina abburattata all'82 %.								
Agrigento (1)	112	112	118	118	118	118	118	118
Farina abburattata all'80 %.								
Caltanissetta (1)	118	118	118	119	118	118	118	118

(1) Per le città di Agrigento e Caltanissetta i prezzi sono riferiti alle qualità di farine abburattate non essendo ancora in vendita i nuovi tipi stabiliti dalla legge n. 368 del 17 marzo 1932.

(*a*) Per i Comuni di Fiume e Zara vige il regime extra-doganale stabilito col R. D. L. 17 marzo 1930, n. 139. — (*b*) Cifre rettificate.

(*) Prezzi nominali in mancanza di effettive contrattazioni.

N.B. — Per le farine sono indicate le quotazioni delle qualità maggiormente commerciate.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) — PREZZI ALL'INGROSSO.

TAV. II. — Prezzi all'ingrosso di alcune merci (1).

I prezzi sono considerati tutti al netto dall'imposta di consumo, dalla spesa per imballaggio e s'intendono tutti riferiti a merce franco stazione partenza (2).

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI Giugno 1934	PREZZI MEDI MENSILI Luglio 1934	PREZZI PRATICATI AL 21 Luglio 1934	PREZZI PRATICATI AL 4 Agosto 1934
A) DERRATE ALIMENTARI:						
1. GRANTURCO:						
Granturco Alto Milanese (**) (*c*)	Milano	q.	63	—	—	—
2. FARINA DI GRANTURCO:						
Semolata di granone abbur. 87-88 %	Torino	q.	77	82	81-83	81-83
Id. id. abbur. 65 %	»	»	84	88	87-89	87-89
Id. gialla (giallona tipo Verona)	Padova	»	*78	82	80-82	80-82
Bramata	Milano	»	80	83	79-83	79-83
Lusso speciale bianca	Venezia	»	69	77	79-80	81-82
Id. gialla	»	»	75	78	78-79	80-81
Lusso	Verona	»	81	83	82-83	83-84
Fina	»	»	71	73	71-73	?
3. RISO:						
Maratelli Camolino	Milano	q.	141	134	123-138	111-126
Id. id.	Verona	»	150	140	132-142	?
Vialone id.	Milano	»	188	176	156-186	146-176
Id. id.	Verona	»	189	171	155-170	140-155
Id. id.	Bologna	»	182	171	168-173	158-163
Orig. com. id.	Novara	»	105	105	103-105	100-101
Id. id.	Vercelli	»	105	105	100-107	100-107
Id. id.	Milano	»	103	102	99-105	95-100
Id. id.	Verona	»	106	104	101-106	?
Originario raffinato	Novara	»	104	104	102-104	99-100
Id. id.	Vercelli	»	103	104	100-106	94-100
Id. id.	Milano	»	101	101	99-102	94-98
Id. brillato	Vercelli	»	106	106	103-108	103-108
Id. id.	Milano	»	103	102	99-104	95-100
Id. id.	Bologna	»	112	111	107-110	101-106
4. PASTA ALIMENTARE (8):						
Pasta di pura semola:						
Napoletana superiore	Genova	q.	210	210	210	210
Nostrana	Reggio E.	»	190	195	195-200	195-200
Napoletana superiore	Pisa	»	200	200	200	205
Id. extra	»	»	190	190	190	195
Locale superiore	Chieti	»	198	198	190-205	190-205
Id. comune	»	»	160	160	160	160
Napoletana extra	Napoli	»	178	175	170-175	170-175
Locale 1ª qualità	Tripoli	»	100	100	100	100
Pasta comune:						
Comune (**) (*c*)	Milano	q.	183	—	—	—
Nostrana	Reggio E.	»	153	169	165-185	165-185
Locale raffinata	Perugia	»	180	180	180	180
Id. corrente	Napoli	»	160	159	155-160	155-160
Id. 2ª qualità	Tripoli	»	90	90	90	90
5. FAGIOLI:						
Colorati	Milano	q.	83	83	75-90	73-78
Id.	Bologna	»	78	78	75-80	75-80
Borlotti	Milano	»	171	171	158-183	* 158-183
Nostrani	Verona	»	70	70	60-80	?
Canelloni	»	»	68	71	70-80	?
Bianchi comuni	Aquila	»	60	63	60-65	60-65
Cannellini napoletani	Napoli	»	175	145	(*d*) 115	(*d*) 115

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI Giugno 1934	PREZZI MEDI MENSILI Luglio 1934	PREZZI PRATICATI AL 21 Luglio 1934	PREZZI PRATICATI AL 4 Agosto 1934
6. BOVINI DA MACELLO (4) (5) (peso vivo)						
Buoi di 1ª qualità	Novara (*a*)	q.	255	255	250-260	250-260
Id. id.	Milano (*a*)	»	270	* 260	* 260	270
Id. id.	Padova	»	200	198	185-210	185-210
Id. id.	Venezia	»	238	251	251	251
Id. id.	Bologna (*a*)	»	240	(6) 250	235-265	235-265
Id. id.	Ferrara	»	254	249	237-260	237-260
Id. id.	Parma (*a*)	»	220	218	180-230	180-230
Id. id.	Reggio E. (*a*)	»	225	225	210-240	210-240
Id. id.	Firenze	»	210	220	200-240	200-240
Id. id.	Livorno	»	205	218	220-230	230-240
Id. id.	Pisa (*a*)	»	193	210	200-220	200-220
Id. id.	Perugia (*a*)	»	223	220	210-230	220-240
Id. id.	Roma (*a*)	»	242	262	255	264
Id. id.	Chieti (*a*)	»	175	175	170-180	170-180
Id. id.	Napoli (*b*)	»	194	206	208	198
Id. id.	Bari (*a*)	»	242	253	264	238
Id. id.	Catania	»	196	217	216-231	216-231
Buoi di 2ª qualità	Novara (*a*)	q.	215	215	210-220	210-220
Id. id.	Milano (*a*)		240	235	230	240
Id. id.	Padova		175	170	160-180	160-180
Id. id.	Venezia		197	208	208	208
Id. id.	Bologna (*a*)		198	208	190-225	190-225
Id. id.	Ferrara	»	202	197	183-210	183-210
Id. id.	Parma (*a*)	»	180	168	130-180	130-180
Id. id.	Reggio E. (*a*)	»	185	185	170-200	170-200
Id. id.	Livorno	»	160	181	195-200	195-200
Id. id.	Pisa (*a*)	»	170	190	180-200	180-200
Id. id.	Perugia (*a*)	»	195	190	180-200	190-210
Id. id.	Roma (*a*)	»	207	220	210	222
Id. id.	Chieti (*a*)	»	155	155	150-160	150-160
Id. id.	Napoli (*b*)	»	194	206	208	198
Id. id.	Bari (*a*)	»	197	208	219	196
Id. id.	Catania	»	146	156	151-161	151-161
Id. id.	Tripoli (*a*)	»	290	285	270-300	260-290
Vacche di 1ª qualità	Novara (*a*)	q.	200	190	180-200	180-200
Id. id.	Milano (*a*)	»	245	245	* 240	250
Id. id.	Padova	»	195	188	175-200	175-200
Id. id.	Venezia	»	211	216	216	216
Id. id.	Bologna (*a*)	»	228	238	220-255	220-255
Id. id.	Ferrara	»	242	237	228-246	228-246
Id. id.	Parma (*a*)	»	160	160	130-190	130-190
Id. id.	Reggio E. (*a*)	»	190	190	180-200	180-200
Id. id.	Livorno	»	170	183	180-200	200-220
Id. id.	Lucca (*a*)	»	180	180	180	180
Id. id.	Pisa (*a*)	»	168	200	190-210	190-210
Id. id.	Perugia (*a*)	»	205	200	190-210	200-220
Id. id.	Roma (*a*)	»	224	236	230	225
Id. id.	Aquila	»	158	160	151-169	156-174
Id. id.	Chieti (*a*)	»	135	135	130-140	130-140
Id. id.	Napoli (*b*)	»	210	232	240	230
Id. id.	Bari (*a*)	»	242	253	264	238
Id. id.	Catania	»	211	232	231-246	231-246
Id. id.	Palermo	»	235	235	220-250	220-250

(*a*) e (*b*) Vedi le note (*b*) e (*c*) a pag. 210 del fascicolo n. 4 del 6 aprile 1933. — (*c*) Franco stazione Milano, escluso imballaggio — (*d*) Nuovo raccolto
(1) (2) (3) (4) Vedi le note (1) (2) (3) (4) a pag. 474 del fascicolo n. 8 del 10 agosto 1933.
(5) « Franco mercato bestiame » per le contrattazioni a peso vivo e qualora non esista mercato « Franco macello ». « Franco macello » per le contrattazioni a peso morto. — (6) Cifra rettificata. — (*) Prezzi nominali in mancanza di effettive contrattazioni.
(**) *I generi contrassegnati con doppio asterisco (**) sono quelli di cui all'Appendice del fascicolo n. 4 del 6 aprile 1933. Si fa notare che i prezzi mensili di tali merci sono ottenuti dalla media dei prezzi minimi e massimi praticati nelle singole settimane del mese considerato.*

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) A) — PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV. II. — **Prezzi all'ingrosso di alcune merci.**

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI Giugno 1934	PREZZI MEDI MENSILI Luglio 1934	PREZZI PRATICATI AL 21 Luglio 1934	PREZZI PRATICATI AL 4 Agosto 1934
(*Segue*) A) DERRATE ALIMENTARI:						
(*Segue*) 6. BOVINI DA MACELLO (Peso vivo):						
Vacche di 2ª qualità	Novara (*a*)	q.	140	140	130-150	130-150
Id. id.	Milano (*a*)	»	210	200	* 200	210
Id. id.	Padova	»	165	158	150-165	150 165
Id. id.	Venezia	»	169	173	173	173
Id. id.	Bologna (*a*)	»	180	190	175-205	175-205
Id. id.	Ferrara	»	197	193	179-206	179-206
Id. id.	Regg. E. (*a*)	»	150	150	140-160	130-160
Id. id.	Livorno	»	120	148	160-180	160-180
Id. id.	Pisa (*a*)	»	143	180	170-190	170 190
Id. id.	Perugia (*a*)	»	170	170	160-180	170-190
Id. id.	Roma (*a*)	»	194	203	197	201
Id. id.	Aquila	»	138	138	133-142	142-151
Id. id.	Chieti (*a*)	»	98	98	95-100	95-100
Id. id.	Napoli (*b*)	»	210	232	240	230
Id. id.	Bari (*a*)	»	197	208	219	196
Id id.	Catania	»	161	171	166-176	166 176
Id. id.	Tripoli (*a*)	»	265	260	240-280	240-270
Vitelli di 1ª qualità	Novara (*a*)	q.	405	450	430-460	430-460
Id. id.	Torino (*a*)	»	380	405	270-530	270-540
Id. id.	Milano (*a*)	»	465	475	470	480
Id. id.	Padova	»	340	350	300-380	300-380
Id. id.	Venezia	»	399	448	448	448
Id. id.	Bologna (*a*)	»	315	330	300-360	290-350
Id. id.	Ferrara (*a*)	»	308	313	300-340	300-340
Id. id.	Parma (*a*)	»	338	335	280-380	300-450
Id. id.	Regg. E. (*a*)	»	280	285	250-320	250-320
Id. id.	Firenze	»	285	290	265-315	265 315
Id id.	Livorno	»	305	325	320-330	320-330
Id. id.	Lucca (*a*)	»	260	260	260	260
Id. id.	Perugia (*a*)	»	245	250	240-260	240-260
Id. id.	Roma (*a*)	»	341	371	368	355
Id. id.	Aquila	»	222	223	* 213-233	218-238
Id. id.	Chieti (*a*)	»	220	225	220-240	220-240
Id. id.	Napoli (*b*)	»	283	290	294	293
Id. id.	Bari (*a*)	»	272	272	272	272
Id. id.	Catania	»	220	242	242-257	242-257
Id. id.	Palermo	»	235	235	220-250	220-250
(*Segue*) 6. BOVINI DA MACELLO (Peso vivo):						
Vitelli di 2ª qualità	Novara (*a*)	q.	355	390	370-400	370-400
Id. id.	Torino (*a*)	»	230	233	200-260	200-260
Id. id.	Milano (*a*)	»	410	430	430	420
Id. id.	Padova	»	260	265	230-290	230-290
Id. id.	Venezia	»	338	398	398	398
Id. id.	Bologna (*a*)	»	260	270	250-290	240-280
Id. id.	Ferrara (*a*)	»	240	245	230-280	230-280
Id. id.	Parma (*a*)	»	175	180	140-220	140-240
Id. id.	Regg. E. (*a*)	»	218	225	200-250	200-250
Id. id.	Livorno	»	265	290	280-300	280-300
Id. id.	Lucca (*a*)	»	230	230	230	230
Id. id.	Perugia (*a*)	»	223	228	220-235	220-235
Id. id.	Roma (*a*)	»	310	329	329	307
Id. id.	Aquila	»	196	196	188-203	188-203
Id. id.	Chieti (*a*)	»	175	180	180-190	180-190
Id. id.	Napoli (*b*)	»	283	290	294	293
Id. id.	Bari (*a*)	»	238	238	238	238
Id. id.	Tripoli (*a*)	»	310	305	290-320	280-320
7. CARNE BOVINA CONGELATA:						
Quarti anteriori	Genova (*d*)	q.	290	288	280-295	280-295
Id. posteriori	»	»	378	373	370-375	370-375
Quarti ant. e post. (*c*) ..	Trieste (*e*)	»	* 345	* 345	* 300-390	* 300-390
8. FORMAGGIO (1)						
Gorgonzola	Milano (2)	q.	240	243	235-250	200-220
Emmenthal Nazionale ..	»	»	350	360	350-375	355-385
Grana parmigiano 1932..	Parma (3)	»	635	595	570-620	550-600
Id. id. 1933..	»	»	480	440	420-460	400-440
Grana reggiano 1931	Reggio E. (4)	»	856	815	800-830	750-780
Id. id. 1932	»	»	650	595	560-610	550-600
Id. id. 1933	»	»	478	435	420-450	410-440
Pecor. rom. stag. scelto	Roma	»	644	590	575-605	555-585
Id. id. sottoscelto	»	»	513	450	425-475	425-475
Pecorino tipo rom. 1933..	Cagliari	»	675	675	650-700	650-700
Id. fiore sardo 1933	»	»	575	565	550-700	550-600
Id. id. 1934	»	»	—	413	400-425	400-425
Peo. sardo tipo rom. 1ª sc.	Sassari (5)	»	550	450	450	450
Id. 2ª sc.	»	»	450	400	400	400
Id. 3ª sc.	»	»	350	325	325	325
Pec. fiore sardo 1ª scelta	» (6)	»	513	450	450	450
Id. 2ª id.	»	»	463	400	400	400

(*a*) e (*b*) Vedi le note (*b*) e (*c*) a pag. 210 del fascicolo n. 4 del 6 aprile 1933. — (*c*) Del peso di circa kg. 60. — (*d*) Provenienza: Argentina e Uruguay. — (*e*) Provenienza: Argentina.

(*) Prezzi nominali in mancanza di effettive contrattazioni.

(1) Merce posta al caseificio di produzione.

(2) Buono mercantile.

(3) Partite di qualità «scelta mercantile». Tolleranza 10% di 0-1 merce posta caseificio, peso e pagamento alla levata.

(4) Partite di prima qualità «scelta mercantile».

(5) Partite destinate all'esportazione.

(6) Merce alla rinfusa al caseificio: produzione 1934.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) — PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV II. — **Prezzi all'ingrosso di alcune merci.**

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI Giugno 1934	PREZZI MEDI MENSILI Luglio 1934	PREZZI PRATICATI AL 21 Luglio 1934	PREZZI PRATICATI AL 4 Agosto 1934
(*Segue*) A) DERRATE ALIMENTARI:						
9. MERLUZZO:						
Labrador Style nuovo. .	Genova	q.	160	158	155-160	155-160
Id. id. pressato.	Livorno	»	145	138	135-140	145-150
Francese Lavè	»	»	138	133	130-135	130-135
10. STOCCOFISSO:						
Westre Lofoten I grande	Genova	q.	470	470	440-500	440-500
Hammerfest Finmarken .	Venezia	»	* 320	* 320	* 320	* 320
Bergen prima westre magro (extra ragnato). . .	»	»	* 620	* 620	* 570-670	* 570-670
11. TONNO ALL'OLIO (1):						
Produzione nazionale . .	Genova	q.	713	725	725-750	725-750
Id. locale	Palermo	»	775	781	775-800	775-800
12. OLIO D'OLIVA (2):						
Riviera ponen.verg.(*a*)(**)	Milano	q.	583	—	—	—
Superiore locale	Genova	»	555	538	530-540	525-535
Id.	Imperia	»	540	533	535	535
Id.	Lucca	»	580	580	580	580
Id.	Bari	»	550	550	550	555
Di prima qualità	Firenze	»	515	533	530-550	530-550
Di seconda qualità . . .	»	»	* 505	* 505	* 500-510	* 500-510
Fino locale	Perugia	»	505	515	500-530	525-550
Commestibile locale . . .	»	»	468	480	470-490	500-520
Sopraffino locale	Bari	»	525	525	525	535
13. VINO (2):						
Piemonte (Uvaggio Monferrato 9°-11°) (**) (*b*). .	Milano	hl.	80	—	—	—
Puglie (Barlettano 13°-15°) (**) (*b*)	»	»	71	—	—	—
Comune 9° (rosso)	Torino	»	63	63	55-70	55-70
Id. 10° (rosso) . . .	Reggio E.	»	62	65	60-70	65-73
Id. 11°-12°	Firenze	»	99	100	95-110	95-110
Id. 11°	Bari	»	53	53	50-55	50-55
Id. 14°	Palermo	»	60	68	65-70	65-70
Id. 11°-12°	Cagliari	»	70	75	70-90	70-90
Frascati, Grottaferrata, Marino 10°-12° (Vino bianco).	Roma	»	140	148	130-170	130-170
Velletri rosso 11°-12° . .	»	»	90	98	85-110	90-110
Superiore 11° (rosso) . .	Reggio E.	»	83	83	77-88	94-105

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI Giugno 1934	PREZZI MEDI MENSILI Luglio 1934	PREZZI PRATICATI AL 21 Luglio 1934	PREZZI PRATICATI AL 4 Agosto 1934
14. UOVA (3):						
Uova fresche di 1ª qualità	Novara	dozz.	3.03	3.10	3.00-3.20	3.10-3.30
Id.	Torino	»	3.18	3.18	3.00-3.30	3.80-3.90
Id.	Genova	»	3.43	3.33	3.25	3.55
Id.	Milano	»	3.33	3.24	3.23-3-28	3.83-3.93
Id.	Padova	»	2.94	2.84	2.75-2.80	3.30-3.50
Id.	Venezia	»	3.33	3.13	3.05-3.15	4.00-4.10
Id.	Trieste	»	3.06	3.12	3.00-3.24	3.00-3.84
Id.	Livorno	»	3.08	3.25	3.30-3.40	3.30-3.40
Id.	Lucca	»	3.10	2.95	3.20	3.90
Id.	Pisa	»	2.90	2.83	2.75-2.85	3.40-3.50
Id.	Perugia	»	2.85	3.33	3.35-3.60	2.70-2.90
Id.	Roma	»	3.18	3.18	3.12-3.24	3.12-3.48
Id.	Aquila	»	3.30	3.90	3.60-4.20	3.00-3.60
Id.	Bari	»	3.60	4.20	4.20	4.20
Id.	Catania	»	3.30	3.90	4.20	4.20
Id.	Palermo	»	3.00	3.50	4.00	4.00
Id.	Cagliari	»	2.75	3.18	3.00-3.20	3.20-3.60
Id.	Tripoli	»	1.80	1.70	1.65	1.74
15. LATTE DI MUCCA (4):						
Per uso alimentare . . .	Milano	hl.	100	100	100	100
Id. . . .	Bologna	»	55	55	55	55
Id. . . .	Firenze	»	58	58	58	58
Id. . . .	Roma	»	104	104	104	104
Id. . . .	Napoli	»	105	105	105	105
Id. . . .	Palermo	»	75	68	65-70	65-70
16. ZUCCHERO (5):						
Raffinato pilè	Genova	q.	631	631	631	631
Id.	Padova	»	625	625	625	625
Cristallino	Genova	»	611	611	611	611
Id.	Padova	»	605	605	605	605
Id.	Trieste	»	599	599	598-599	598-599
Id.	Bologna	»	606	606	605-607	605-607
Id.	Ferrara	»	604	604	604	604
Semolato F (fabbrica) . .	Bologna	»	621	621	620-022	620-622
Id. id. . .	Ferrara	»	614	614	614	614
Semolato	Trieste	»	607	607	606-607	606-607
Id. raffinato (**) (*c*) .	Milano	»	622	—	—	—
Id. id.	Padova	»	618	618	618	618

(*a*) Franco stazione Milano, escluso il fusto.
(*b*) Alla cantina del produttore.
(*c*) Franco vagone Milano, tela per merce.
(*) Prezzi nominali in mancanza di effettive contrattazioni.
(**) Vedere la nota (**) a pag. 413.
(1) Compreso recipiente.
(2) Escluso recipiente.
(3) Franco magazzino.
(4) Franco negozio, escluso recipiente.
(5) Nei prezzi dello zucchero è compresa l'imposta di fabbricazione di L. 400 al q.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) — PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV. II. — **Prezzi all'ingrosso di alcune merci.**

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI		PREZZI PRATICATI AL	
			Giugno 1934	Luglio 1934	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934
(*Segue*) A) DERRATE ALIMENTARI:						
17. CAFFE' CRUDO (1):						
Portorico fino	Genova	q.	2365	2315	2290-2330	2290-2330
Id. id.	Livorno	»	2625	2625	2600-2650	2600-2650
Santos superiore	Genova	»	1915	1890	1880-1890	1880-1890
Id. id.	Livorno	»	2015	2015	2000-2030	2000-2030
Id. buono	Trieste	»	1970	1970	1945-1995	1945-1995
18. BURRO NATURALE:						
Di pura panna qual. sup. di affioramento (2)	Milano	kg.	8.13	8.25	8.00	8.00
Id. (3)	»	»	8.38	8.56	8.00-8.75	8.00-8.75
Burro emiliano (4)	Bologna	»	6.50	6.50	6.50	6.25
19. LARDO:						
Americano (5)	Genova	q.	400	430	400-460	400-460
Nostrano (**) (*a*)	Milano	»	495	—	—	—
Id.	Bologna	»	465	460	430-490	430-490
Id.	Reggio E.	»	479	470	450-490	450-490
20. STRUTTO:						
Nostrano	Bologna	q.	385	385	380-390	380-390
Id.	Reggio E.	»	378	360	350-360	350-360
21. CIOCCOLATO (6):						
Al latte qualità comune	Torino	kg.	12.00	12.00	12.00	12.00
Tipo Santè per famiglia	»	»	8.25	8.00	8.00	8.00
22. CARAMELLE (6):						
Incartate (comuni)	Torino	kg.	7.00	6.80	6.80	6.80
23. BISCOTTI (6):						
Stampati	Torino	kg.	5.50	5.30	5.30	5.30
B) COMBUSTIBILI:						
1. LEGNA DA ARDERE:						
Essenza forte	Firenze	q.	6.25	6.25	6.00-6.50	6.00-6.50
Id. dolce	»	»	4.25	4.25	4.00-4.50	4.00-4.50
Id. forte	Roma	»	5.75	5.75	5.50-6.00	5.50-6.00
Quercia	Aquila	»	7.50	7.13	5.50-8.00	5.00-8.00
Quercia, essenza forte	Chieti	»	10.50	10.50	10.00-11.00	10.00-11.00
Essenza forte e dolce	Napoli	»	5.50	5.50	5.00-6.00	5.00-6.00
Essenza forte	Bari	»	10.00	10.00	10.00	10.00
Olivo	Catania	»	5.00	5.00	5.00	5.00
Agrumi e olivo	Palermo	»	8.00	7.00	7.00	7.00-7.50
Essenza forte	Cagliari	»	7.25	7.25	7.00-7.50	7.00-7.50
2. CARBONE VEGETALE:						
Quercia e faggio spacco	Firenze	q.	25.50	25.50	23-28	23-28
Essenza forte cannello	Lucca	»	40.00	40.00	40	40
Id. id.	Roma	»	26.00	26.00	25-27	25-27
Essenza forte spacco e ramo	»	»	20.00	20.00	19-21	19-21
Faggio, cannello e spacco	Aquila	»	27.75	26.25	25-28	25-27
Faggio, cannello	Chieti	»	32.50	32.50	30-35	30-35
Misto, cannello e spacco	Napoli	»	21.50	21.50	17-26	17-26
Faggio, spacco	Bari	»	40.00	40.00	40	40
Misto quercia ed altre essenze, spacco o ramo	Cagliari	»	25.00	25-00	24-26	24-26
C) MATERIE TESSILI:						
Canapa Bologna P.C. (**) *a*)	Milano	q.	305	—	—	—
Seta greggia, gialla classica per industria (**) (*b*)	»	kg.	40	—	—	—
Seta greggia gialla classica per esportaz. (**) (*b*)	»	»	32	—	—	—
Lane lavate merine d'Australia sup. in velli (**) (*a*)	»	q.	(*c*)	—	—	—
D) FILATI E TESSUTI:						
1. FILATI DI COTONE (7):						
America prima base 20 unico	Milano	kg.	6.28	6.29	6.37	6.36
2. TESSUTI DI COTONE (7):						
Madapolam candido 79/80, 26/26, 29/27	Milano	m.	1.59	1.59	1.59	1.60
Ghinea greg. cm. 75, 16/16, 25/25	»	»	1.45	1.45	1.46	1.47
Tovagliato cand. America primiss. alt. cm. 150, 16/14, 27.5/29	»	»	3.99	4.00	4.02	4.03
3. TESSUTI DI LANA (8):						
da uomo:						
Cardato	Biella ed altre	m.	11.75	11.75	11.75	11.75
Pettinato merino tinto in pezza	»	»	20.25	20.25	20.25	20.25
Pettinato incrociato misto fino	»	»	23.50	23.50	23.50	23.50
Pettinato incrociato ordinario tinto in pezza	»	»	11.90	11.90	11.90	11.90
Semipettinato fantasia	»	»	15.90	15.90	15.90	15.90
da donna:						
Granité alt. cm. 90/88	»	»	4.75	4.75	4.75	4.75
Popilina alt. cm. 90/88	»	»	5.15	5.15	5.15	5.15
Epingié alt. cm. 90/88	»	»	6.25	6.25	6.25	6.25
Saglia alt. cm. 130/27	»	»	9.95	9.95	9.95	9.95

(*a*) Franco stazione Milano. — (*b*) Merce stagionata, franco Milano, pagamento per contanti. — (*c*) Mancano contrattazioni.
(**) Vedere la nota (**) a pag. 413.
(1) Nei prezzi del caffè vi è compreso il diritto fisso di L. 1600 al q.
(2) Prezzi al caseificio di produzione. Prezzi di riferimento concordati dalla Commissione nominata dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti, al netto del *premio* pagato dal grossista al produttore.
(3) Prezzi del burro dei casoni milanesi (Milano, Pavia, Lodi). Prezzi «franco Milano» praticati dal grossista al dettagliante comprensivi del *premio* pagato al produttore.
(4) Prezzi al caseificio di produzione. Prezzi al netto del *premio* pagato dal grossista al produttore.
(5) Compreso il dazio doganale.
(6) Prezzi medi di fabbrica della prima e della seconda quindicina del mese netti da ogni spesa di trasporto e imballaggio, calcolati sulla base dei prezzi praticati dalle più importanti ditte del Regno, comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria Dolciaria.
(7) Prezzi medi calcolati sulla base dei prezzi praticati dalle più importanti ditte del Regno, comunicati dall'Associazione Italiana Fascista Industriali Cotonieri.
(8) Prezzi medi calcolati sulla base dei prezzi praticati dalle ditte fabbricanti nazionali alle ditte commercianti all'ingrosso nel Regno, comunicati dall'Associazione Fascista dell'Industria Laniera Italiana.

(Segue) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(Segue) A) — PREZZI ALL'INGROSSO.

(Segue) TAV II. — **Prezzi all'ingrosso di alcune merci.**

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI Giugno 1934	PREZZI MEDI MENSILI Luglio 1934	PREZZI PRATICATI AL 21 Luglio 1934	PREZZI PRATICATI AL 4 Agosto 1934
(*Segue*) D) FILATI E TESSUTI						
4. TESSUTI DI SETA (1):						
Crêpe de Chine alt. cm. 94.	Como	m.	8.50	8.00	8.00	?
Id. Georgette alt. c. 96.	»	»	9.75	9.20	9.20	?
Id. Marocain alt. cm. 96	»	»	12.70	12.30	12.30	?
Tela di seta comune alt. cm. 80	»	»	6.20	6.20	6.20	?
Taffetas seta per ombrelli alt. cm. 56	»	»	7.20	7.00	7.00	?
Velluto Chiffon tramato	»	»	13.00	13.00	13.00	?
Velluto trasparente (seta e rayon) alt. cm. 90 . .	»	»	15.00	14.75	14.75	?
Velo di seta per molino N. 10-XXX alt. cm. 100	»	»	43.00	43.00	43.00	?
5. FILATI DI FIBRE ARTIFICIALI (Rayon):						
Fibra artificiale Rayon titolo 150 1ª qualità (**)(c)	Milano	kg.	19.50	—	—	—
Titolo 75 1ª qualità . . .	Roma (2)	kg.	26.50	26.50	26.50	26.50
id. 120 id. . .	»	»	21.00	21.00	21.00	21.00
id. 150 id. . .	»	»	19.50	19.50	19.50	19.50
Titolo 75 2ª qualità. . .	»	»	24.00	24.00	24.00	24.00
Id. 120 id. . .	»	»	19.00	19.00	19.00	19.00
Id. 150 id. . .	»	»	18.00	18.00	18.00	18.00
Id. 200 id. . .	»	»	16.00	16.00	16.00	16.00
Id. 300 id. . .	»	»	13.50	13.50	13.50	13.50
E) CAPPELLI (8):						
Comune di lana	Alessandr. ed altre	ciascuno	6.00	6.00	6.00	6.00
Id. senza fod. (Capp. di pelo)	»	»	20.00	20.00	20.00	20.00
Superiore id. (Capp. di pelo)	»	»	28.00	28.00	28.00	28.00
Di lusso tipo unico (Capp. di pelo)	»	»	50.00	50.00	50.00	50.00
F) PELLI E CALZATURE:						
1. PELLI (4):						
per suola:						
Pelli di macello	Milano ed altre	kg.	8.50	8.75	8.75	8.75
Id. esotiche	»	»	7.50	8.00	8.00	8.00
al cromo per tomaia:						
Vacchette nere.	Milano ed altre	piede q.	2.73	2.70	2.70	2.70
Id. colorate. . . .	»	»	2.95	3.00	3.00	3.00
Id. verniciate . .	»	»	3.60	3.70	3.70	3.70
Vitellone macello nero. .	»	»	3.38	3.50	3.50	3.50
Id. macello colore .	»	»	3.63	3.80	3.80	3.80
Vitello macello nero. . .	»	»	3.70	3.80	3.80	3.80
Id. macello colore . .	»	»	4.10	4.20	4.20	4.20
Spalle cavallo nere . . .	»	»	2.90	3.10	3.10	3.10
Id. cavallo colore . .	»	»	3.40	3.40	3.40	3.40
2. CALZATURE (5):						
Polacco uomo vitellone nero naz. al guardolo .	Milano ed altre	paio	34	34	33-35	33-35
Scarponcino uomo vitellone nero al guardolo .	»	»	31	31	30-32	30-32
Id. donna vitellino nazionale tacco cuoio fondo Blacke.	»	»	27	27	26-28	26-28

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI Giugno 1934	PREZZI MEDI MENSILI Luglio 1934	PREZZI PRATICATI AL 21 Luglio 1934	PREZZI PRATICATI AL 4 Agosto 1934
G) VETRO, CERAMICHE ED AFFINI:						
1. ARTICOLI DI VETRO (6):						
Bicchieri alla pressa tipo com. 1/8 litro	Milano ed altre	100	16.00	16.25	16.25	16.25
Calamai imbuto mm. 50.	»	ciascuno	0.52	0.52	0.52	0.52
Bottiglie nere per vino .	(8) »	100	79.00	76.50	76.50	76.50
Damigiane nude da l. 25-27	(8) »	ciascuna	4.20	4.10	4.10	4.10
Id. nude da l. 50-55	(8) »	»	6.65	6.30	6.30	6.30
Specchi 60×45 (a)	»	ciascuno	25.00	25.00	25.00	25.00
Lastre di vetro tirato cm. 84 (b)	»	m²	6.95	6.95	6.95	6.95
Id. . . . . cm. 171	»	»	8.80	8.80	8.80	8.80
Id. uso Belgio » 84	»	»	9.50	9.50	9.50	9.50
Id. id. » 180	»	»	12.90	12.90	12.90	12.90
Id. semidoppie » 84	»	»	13.00	13.00	13.00	13.00
Id. id. » 180	»	»	19.00	19.00	19.00	19.00
Cristalli mm. 4 a 8 m². 0.27	»	»	68.00	68.00	68.00	68.00
Id. id. id. » 0.45	»	»	75.00	75.00	75.00	75.00
Id. id. id. » 0.66	»	»	82.00	82.00	82.00	82.00
Id. id. id. » 0.93	»	»	90.00	90.00	90.00	90.00
Id. id. id. » 1.41	»	»	97.00	97.00	97.00	97.00
Id. id. id. » 2.31	»	»	105.00	105.00	105.00	105.00
Vetri rigati martell. da tettoia mm. 4 a 6 . . .	»	»	18.45	18.45	18.45	18.45
Id. retinati larg. cm. 60 spess. 5-6 mm. .	»	»	26.15	26.15	26.15	26.15
Id. catt. bian. » 2/5 a 3	»	»	18.50	18.50	18.50	18.50
Id. id. col. » 2/5 a 3	»	»	21.00	21.00	21.00	21.00
Id. stam. bian. » 3 a 4	»	»	19.75	19.75	19.75	19.75
Id. id. col. » 3 a 4	»	»	22.35	22.35	22.35	22.35
Tegole piane di vetro tipo marsigliese	»	»	6.65	6.65	6.65	6.65
2. TERRAGLIE (7):						
Tondino inglese liscio poll. 71/2 diam. cm. 20	Milano ed altre	dozz.	6.25	6.00	6.00	6.00
Tazzina liscia forma Milano n. 4 diam. cm. 10.5	»	ciascun pezzo	0.50	0.47	0.47	0.47
Catino forma Spagna pollici 13. diam. cm. 34. .	»	»	7.15	7.00	7.00	7.00
Brocca forma Spagna n. 2 litri 2.20 alt. cm. 24 1/2 .	»	»	7.15	7.00	7.00	7.00
Servizio caffè 6 persone. 15 pezzi: 6 piatti con tazze comuni, una caffettiera, una zuccheriera, una lattiera.	»	15 pezzi	8.50	8.20	8.20	8.20
Servizio tavola forma inglese liscio per 6 pers. .	»	39 pezzi	60.90	60.00	60.00	60.00
3. PORCELLANE (7):						
Tondino cm. 28 scel. unica	Milano ed altre	ciascun pezzo	2.10	2.00	2.00	2.00
Servizio caffè 14 pezzi, 6 persone scelta corrente.	»	ciascun servizio	13.15	12.50	12.50	12.50

(a) I prezzi sono al netto dello sconto del 50 % concesso in media agli acquirenti grossisti. — (b) Le misure indicate per le varie qualità di lastre si riferiscono al semiperimetro, per i cristalli la prima misura in mm. si riferisce allo spessore, l'altra in m² alla superficie. — (c) Franco stazione destino, imballaggio gratis.

(**) Vedere la nota (**) a pag. 413.

(1) Prezzi della prima e della seconda quindicina del mese al netto delle spese di trasporto e d'imballaggio, comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria della Seta. — (2) Prezzi unici nazionali praticati alla fabbrica dalla S. A. Italrayon e comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista Produttori Fibre Tessili Artificiali. Detti prezzi non sono comprensivi delle spese per la binatura, la messa su rocchetti o bobine e simili. — (3) Prezzi medi calcolati sulla base dei prezzi praticati dalle più importanti ditte del Regno, comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria del Cappello. — (4) Prezzi medi calcolati sulla base dei prezzi praticati dalle più importanti ditte del Regno, comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria Conciaria. — (5) Prezzi medi calcolati sulla base dei prezzi praticati dalle più importanti ditte del Regno, comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria Italiana Calzature ed Affini. — (6) Prezzi medi della prima e della seconda quindicina del mese calcolati sulla base dei prezzi praticati dalle più importanti ditte del Regno, comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria del Vetro. — (7) Prezzi medi della prima e della seconda quindicina del mese calcolati sulla base dei prezzi praticati dalle più importanti ditte del Regno, comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista Industriali Ceramisti ed Affini. — (8) Prezzi franco stazione destino per una percorrenza massima di Km. 250.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) — PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV. II. — **Prezzi all'ingrosso di alcune merci.**

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI Giugno 1934	Luglio 1934	PREZZI PRATICATI AL 21 Luglio 1934	4 Agosto 1934
(*Segue*) G) VETRO, CERAMICHE ED AFFINI:						
4. MATERIALE IGIENICO (1):						
Vaso a cavalletto con effetto d'acqua tipo corr. (water-closet) 4822 centimetri 36×45×40 . . .	Milano ed altre	ciascun pezzo	38.00	37.00	37.00	37.00
Lavabo quadrilungo con sponde tipo corrente cm. 58×46	»	»	57.20	60.00	60.00	60.00
Bidet con doccia tipo corr. circa cm. 35×59×39	»	»	77.35	75.00	75.00	75.00
5. PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO (1):						
Piastrelle quadre da centimetri 14×14 bianche liscie, o smussate . . .	Milano ed altre	m	25.30	25.00	25.00	25.00
H) PRODOTTI CHIMICI ED AFFINI (2):						
Carburo di calcio	Milano	q.	91	91	90-92	90-92
Acido solforico 50-Bè . .	»	»	18	18	17-18	17-18
Olio di ricino extra fiore	»	»	320	320	280-360	280-360
Olio di lino crudo	»	»	180	183	180-185	175-180
Id. cotto	»	»	190	193	190-195	185-190
Soda caustica elettrolitica	»	»	108	108	106-110	106-110
Id. marca Solvay 96 %	»	»	110	109	106-110	106-110
Sapone bianco tipo Marsiglia 60 63% acidi gras.	»	»	111	106	100-105	*100
Sapone tipo oleina fresco 60 63 % acidi grassi . .	»	»	108	104	100	*98
Sapone marmorato fresco 50/52 % acidi grassi . .	»	»	101	96	90-95	*95
Candele steariche 1ª qual.	»	»	460	445	440-450	440-450
Id. id. 2ª qual.	»	»	365	335	330-340	330-340
Glicerina bionda di saponificazione	»	»	240	248	250	260-270
Glicerina bionda raf. 28-Bè	»	»	290	295	290-300	310-340
Perfosfati minerali 14/16 .	»	»	21	21	20	20
Id. id. 15/17 .	»	»	22	22	21	21
Id. id. 16/18 .	»	»	23	23	22	22
Id. id. 18/20 .	»	»	25	25	24	24
Nitrato di soda 15/16 . .	»	»	90	90	89-90	89-90
Solfato ammonico 20/21 .	»	»	79	76	71-74	71-74
Cloruro potass. 50/52 % (*a*)	»	»	55	55	55	55
Id. id. 40/42 % (*a*)	»	»	39	39	39	39
Solfato id. 48/50 % (*a*)	»	»	78	78	78	79
Salino id. 38 40 % (*a*)	»	»	41	41	41	42
Superfosfato di calce 14/16 (**) (6).	»	»	21			–
Zolfo doppio raffinato ventilato (**) (6)	»	»	72	—		—
I) MATERIALI DA COSTRUZIONE (3):						
1. LATERIZI:						
Mattoni pieni 24×12×6	Alessand.	1000	95	95	90-100	90-100
Id. forati 24×12×8½	»	»	73	70	70-75	70-75
Tegole marsigliesi	»	»	180	180	160-200	160-200
Mattoni grossoni forti (6½×11½×23½) (**) (7)	Milano	»	103	—	-	—
Mattoni pieni comuni 23×11½×5	»	»	83	83	80-85	80-85
Id. id. 23×11½×6½.	»	»	88	88	85-90	85-90
Id. forati 24×12×8½.	»	»	81	83	80-85	80-85
Id. id. 30×15×4½ .	»	»	88	91	90-95	90-95
Id. id. 24×12×6 . .	»	»	76	78	75-80	70-80
Tegole marsigliesi	»	»	185	195	190-200	180-190
Tegole curve comuni (5).	»	»	145	145	140-150	140-150
Tavelloni 60/90×26×6/8. .	»	m.²	3.40	3.55	3.50-3.80	3.50-3.80
Mattoni pieni 26×13×6.	Gorizia	1000	95	95	90-100	90-100
Mattoni pieni 27×13×6.	Firenze	»	100	100	95-105	95-105
Tegole marsigliesi	»	»	290	290	260-320	260-280
Matt. pieni 28×14×5.5.	Roma	»	108	108	105-110	105-110

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI Giugno 1934	Luglio 1934	PREZZI PRATICATI AL 21 Luglio 1934	4 Agosto 1934
2. LEGANTI IDRAULICI (4):						
Agglomerante cementizio kg. per cm² 300 di resistenza alla pressione dopo 28 giorni	Casale M.	q.	8.00	8.00	7.50- 8.50	7.50- 8.50
Id.	Torino	»	8.50	8.50	8.00- 9.00	8.00- 9.00
Id.	Genova	»	8.90	8.90	8.30- 9.50	8.30- 9.50
Id.	Bergamo	»	9.00	9.00	8.50- 9.50	8.50- 9.50
Id.	Como	»	9.50	9.50	9.00-10.00	9.00-10.00
Id.	Milano	»	9.00	9.00	8.50- 9.50	8.50- 9.50
Id.	Padova	»	11.00	11.00	10.50-11.50	10.50-11.50
Id.	Udine	»	12.50	12.50	12.00-13.00	12.00-13.00
Id.	Venezia	»	11.00	11.00	10.50-11.50	10.50-11.50
Id.	Trieste	»	12.00	12.00	11.50-12.50	11.50-12.50
Id.	Bologna	»	10.65	10.65	10.30-11.00	10.30-11.00
Id.	Arezzo	»	9.00	9.00	8.50- 9.50	8.50- 9.50
Id.	Firenze	»	9.00	9.00	8.50- 9.50	8.50- 9.50
Id.	Livorno	»	9.50	9.50	9.00-10.00	9.00-10.00
Id.	Pisa	»	9.50	9.50	9.00-10.00	9.00-10.00
Id.	Ancona	»	10.30	10.30	9.60-11.00	9.60-11.00
Id.	Roma	»	11.65	11.65	11.50-11.80	11.50-11.80
Id.	Napoli	»	11.50	11.50	11.00-12.00	11.00-12.00
Id.	Bari	»	9.00	9.00	8.50- 9.50	8.50- 9.50
Id.	Reggio C.	»	11.75	11.75	11.50-12.00	11.50-12.00
Id.	Messina	»	11.75	11.75	11.50-12.00	11.50-12.00
Id.	Palermo	»	11.75	11.75	11.50-12.00	11.50-12.00
Id.	Cagliari	»	11.00	11.00	10.50-11.50	10.50-11.50
Cemento kg. per cm² 450 di resistenza alla pressione dopo 28 giorni . .	Casale M.	q.	10.65	10.65	10.30-11.00	10.30-11.00
Id.	Torino	»	10.65	10.65	10.30-11.00	10.30-11.00
Id.	Genova	»	11.00	11.00	10.50-11.50	10.50-11.50
Id.	Bergamo	»	11.15	11.15	10.80-11.50	10.80-11.50
Id.	Como	»	11.90	11.90	11.80-12.00	11.80-12.00
Id.	Milano	»	11.15	11.15	10.80-11.50	10.80-11.50
Id.	Padova	»	13.40	13.40	13.00-13.80	13.00-13.80
Id.	Udine	»	14.90	14.90	14.50-15.30	14.50-15.30
Id.	Venezia	»	13.40	13.40	13.00-13.80	13.00-13.80
Id.	Trieste	»	14.40	14.40	14.00-14.80	14.00-14.80
Id.	Bologna	»	12.75	12.75	12.50-13.00	12.50-13.00
Id.	Arezzo	»	11.15	11.15	10.80-11.50	10.80-11.50
Id.	Firenze	»	11.15	11.15	10.80-11.50	10.80-11.50
Id.	Livorno	»	11.65	11.65	11.30-12.00	11.30-12.00
Id.	Pisa	»	11.65	11.65	11.30-12.00	11.30-12.00
Id.	Ancona	»	12.65	12.65	12.00-13.30	12.00-13.30
Id.	Roma	»	14.25	14.25	14.00-14.50	14.00-14.50
Id.	Napoli	»	13.90	13.90	13.50-14.30	13.50-14.30
Id.	Bari	»	12.00	12.00	11.50-12.50	11.50-12.50
Id.	Reggio C.	»	13.25	13.25	13.00-13.50	13.00-13.50
Id.	Messina	»	13.25	13.25	13.00-13.50	13.00-13.50
Id.	Palermo	»	13.25	13.25	13.00-13.50	13.00-13.50
Id.	Cagliari	»	12.50	12.50	12.00-13.00	12.00-13.00
3. CALCE (4):						
Calce idraulica in zolle .	Casale M.	q.	6.25	6.25	6.00- 6.50	6.00- 6.50
Id.	Torino	»	7.38	7.38	6.50- 8.25	6.50- 8.25
Id.	Genova	»	6.50	6.50	6.00- 7.00	6.00- 7.00
Id.	Bergamo	»	6.00	6.00	6.00	6.00
Id.	Como	»	6.00	6.00	6.00	6.00
Id.	Milano	»	6.00	6.00	6.00	6.00
Id.	Padova	»	7.00	7.00	6.50- 7.50	6.50- 7.50
Id.	Udine	»	7.25	7.25	7.00- 7.50	7.00- 7.50
Id.	Venezia	»	7.00	7.00	6.50- 7.50	6.50- 7.50
Id.	Bologna	»	6.50	6.50	6.00- 7.00	6.00- 7.00
Id.	Ancona	»	6.70	6.70	6.20- 7.20	6.20- 7.20
Calce idraulica in polvere	Torino	q.	5.50	5.50	5.00- 6.00	5.00- 6.00
Calce idrata in polvere .	Dronero	»	--	13.00	13.00	13.00
Id.	Genova (*b*)	»	—	12.80	12.80	12.80
Id.	Roma (*c*)	»	—	8.50	8.50	8.50
Fiore di calce idrata. . .	Roma (*c*)	»	—	10.50	10.50	10.50
4. GESSO (4):						
Da muro	Bergamo	q.	6.85	6.85	6.35- 7.35	6.35- 7.35
Da ornato	»	»	10.50	10.50	10.00-11.00	10.00-11.00

(*a*) Ossido K. — (*b*) Genova (Sestri). — (*c*) Roma (Segni - Paliano).

(*) Prezzi nominali in mancanza di effettive contrattazioni. — (**) Vedere la nota (**) a pag. 413.

(1) Prezzi franco fabbrica, imballo a fatturarsi, della prima e della seconda quindicina del mese comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista Industriali Ceramisti ed Affini. — (2) Prezzi comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista Industria Chimica ed Affini. — (3) Prezzi per consegna in fornace, rilevati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria dei Laterizi. — (4) Prezzi per merce posta su vagone o banchina arrivo, comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria del Cemento, Calce e Gesso. — (5) Spessore mm. 42 — (6) Franco stazione Milano. (7) Consegnati a piè d'opera.

(Segue) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(Segue) A) — PREZZI ALL'INGROSSO.

(Segue) TAV II. — **Prezzi all'ingrosso di alcune merci.**

GENERI	SCALI D'IMPORTAZIONE, ZONE DI PRODUZIONE E PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI Giugno 1934	Luglio 1934
L) LEGNAME (1):				
1. ABETE:				
Tavole 1ª scelta	Brennero (I)	m³	385	385
Id.	S. Candido (I)	»	385	385
Id.	Tarvisio (I)	»	345	345
Id.	Alto Adige (P)	»	385	385
Id.	Trentino (P)	»	390	390
Id	Pieve di Cadore (P)	»	365	365
Id.	Tolmezzo (P)	»	(2) 220	(2) 220
Id.	Gorizia(Aidussina)(P)	»	(2) 150	(2) 150
Id. ...	Milano (3)	»	440	440
Tavole 2ª scelta	Brennero (I)	»	205	205
Id.	S. Candido (I)	»	205	205
Id.	Tarvisio (I)	»	190	190
Id.	Alto Adige (P)	»	220	220
Id.	Trentino (P)	»	225	225
Id.	Pieve di Cadore (P)	»	225	225
Id.	Tolmezzo (P)	»	(2) 220	(2) 220
Id.	Vicenza (P)	»	200	200
Id.	Gorizia(Aidussina)(P)	»	(2) 150	(2) 150
Id.	Milano (4)	»	260	260
Tavole 3ª scelta	Brennero (I)	»	140	140
Id.	S. Candido (I)	»	135	135
Id.	Tarvisio (I)	»	130	130
Id. ...	Alto Adige (P)	»	140	140
Id.	Trentino (P)	»	140	140
Id.	Pieve di Cadore (P)	»	135	135
Id.	Tolmezzo (P)	»	125	125
Id.	Vicenza (P)	»	110	110
Id	Gorizia(Aidussina)(P)	»	(2) 150	(2) 150
Id	Milano (5)	»	185	185
Morali	Brennero (I)	»	160	160
Id.	S. Candido (I)	»	155	155
Id.	Tarvisio (I)	»	150	150
Id.	Alto Adige (P)	»	160	160
Id.	Trentino (P)	»	170	170
Id.	Pieve di Cadore (P)	»	145	145
Id.	Valtellina (P)	»	160	160
Id.	Gorizia(Aidussina)(P)	»	145	145
Id.	Milano (5)	»	210	210
Travi uso Trieste	Tarvisio (I)	»	100	100
Id.	Gorizia(Aidussina)(P)	»	95	95
Id.	Villa del Nevoso (P)	»	70	70
Id.	Milano (6)	»	160	160
2. LARICE:				
Tavole 1ª scelta	Tarvisio (I)	m³	460	460
Id.	Alto Adige (P)	»	470	470
Id.	Trentino (P)	»	(7) 310	(7) 310
Id.	Vicenza (P)	»	450	450
Id.	Milano (4)	»	520	520
Tavole 2ª scelta	Tarvisio (I)	m³	280	280
Id.	Alto Adige (P)	»	295	295
Id.	Trentino (P)	»	(7) 310	(7) 310
Id.	Vicenza (P)	»	270	270
Id.	Milano (4)	»	360	360
Tavole 3ª scelta	Tarvisio (I)	»	130	130
Id.	Alto Adige (P)	»	130	130
Id.	Trentino (P)	»	140	140
Id.	Milano (8)	»	210	210
3. LARICE D'AMERICA o PITCH-PINE:				
Tavole assor. mercantile.	Genova (I)	m³	440	440
Tavole « Genoa Prime »	Genova (I)	»	555	555
Id. ...	Milano (9)	»	615	615
Tavole « Prime » ...	Genova (I)	»	750	750
Tavole « Extra Prime »	Genova (I)	»	950	950
Travi.	Genova (I)	»	480	480
Id. ...	Milano (9)	»	530	530
Travi piccole	Genova (I)	»	370	370
Id.	Milano (9)	»	410	410
4. PIOPPO:				
Pioppo in tavole	Novara (P)	m³	130	130
Id.	Pavia (P)	»	125	125
Id.	Milano (10)	»	160	160
5. FAGGIO:				
Nostrano nat. in tavole .	Gorizia (Aidussina) (P)	m³	190	190
Id. id.	Milano (11)	»	(12) 340	(12) 340
6. ROVERE:				
Nostrano nat. in tavole .	Milano (10)	m³	430	430
7. CASTAGNO:				
Tavole	Valtellina (P)	m³	250	250
Id.	Milano (13)	»	290	290
8. NOCE:				
Tavole	Valtellina (P)	m³	730	730
Id.	Milano (10)	»	830	830
9. TAVOLETTE PER PAVIMENTO				
In faggio evaporato ...	Milano	m²	16	16
In rovere di Slavonia. . .	Milano	»	20	20
10. SERRAMENTI:				
Comuni per finestre ...	Milano	m²	145	145
11. PORTE INTERNE:				
Comuni di Abete	Milano	m²	70	70
12. ANTIPORTE:				
Comuni di Abete	Milano	m²	65	65

(1) Vedi la nota (1) alla pag. 315 del mese di giugno 1934. — (2) Per la piazza di Tolmezzo (Villa Santina) si ha, per l'abete, un prezzo unico per la 1ª e 2ª scelta e per quella di Gorizia (Aidussina) un prezzo unico per la 1ª, 2ª e 3ª scelta. — (3) Provenienza: Alto Adige. — (4) Provenienza: Alto Adige. — (5) Provenienza: Carinzia. — (6) Provenienza: Jugoslavia. — (7) Per la piazza del Trentino si ha, per il larice, un prezzo unico tanto per la 1ª che per la 2ª scelta. — (8) Provenienze: Varie. — (9) Provenienza: S. U. A. — (10) Provenienza: Valle Padana. — (11) Provenienza: Venezia Giulia. — (12) Merce di 1ª qualità. — (13) Provenienza: Valtellina.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) — PREZZI ALL'INGROSSO.

TAV. III. — Confronto tra i prezzi a peso vivo ed a peso morto dei bovini da macello (1).

(Prezzi in lire per q.)

PIAZZE	Prezzi a peso vivo		Prezzi a peso morto		Indici dei prezzi a peso morto (prezzi a peso vivo = 100)		Prezzi a peso vivo		Prezzi a peso morto		Indici dei prezzi a peso morto (prezzi a peso vivo = 100)	
	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934
	Buoi di 1ª qualità						**Buoi di 2ª qualità**					
Novara *	250-260	250-260	444-463	444-463	178	178	210-220	210-220	390-411	390-411	186-187	186-187
Milano *	(*a*) 260	270	475	494	183	183	230	240	443	461	193	192
Padova	185-210	185-210	380-420	380-420	205-200	205-200	160-180	160-180	325-375	325-375	203-208	203-208
Venezia	251	251	405	405	161	161	208	208	356	356	171	171
Bologna *	235-265	235-265	434-492	434-492	185-186	185-186	190-225	190-225	397-471	397-471	209	209
Ferrara	237-260	237-260	410-440	410-440	173-169	173-169	183-210	183-210	340-390	340-390	186	186
Parma *	180-230	180-230	281-379	281-379	156-165	156-165	130-180	130-180	183-281	183-281	141-156	141-156
Reggio nell'Emilia *	210-240	210-240	335-392	335-392	160-163	160-163	170-200	170-200	278-338	278-338	164-169	164-169
Firenze	200-240	200-240	390-450	390-450	195-188	195-188	—	—	—	—	—	—
Livorno	220-230	230-240	410-420	420-430	186-183	183-179	195-200	195-200	355-360	355-360	182-180	182-180
Pisa *	200-220	200-220	278-315	278-315	139-143	139-143	180-200	180-200	258-298	258-298	143-149	143-149
Perugia *	210-230	220-240	372-410	391-430	177-178	178-179	180-200	190-210	314-353	333-372	174-177	175-177
Roma *	255	264	438	454	172	172	210	222	383	407	182	183
Chieti *	170-180	170-180	298-317	298-317	175-176	175-176	150-160	150-160	284-304	284-304	189-190	189-190
Napoli	208	198	418	397	201	201	208	198	418	397	201	201
Bari *	264	238	494	438	187	184	219	196	398	349	182	178
Catania	216-231	216-231	500-530	500-530	231-229	231-229	151-161	151-161	370-390	370-390	245-242	245-242
Tripoli *	—	—	—	—	—	—	270-300	260-290	581-648	559-626	215-216	215-216
	Vacche di 1ª qualità						**Vacche di 2ª qualità**					
Novara *	180-200	180-200	327-367	327-367	182-184	182-184	130-150	130-150	252-295	252-295	194-197	194-197
Milano *	(*a*) 240	250	468	489	195	196	(*a*) 200	210	422	443	211	211
Padova	175-200	175-200	370-410	370-410	211-205	211-205	150-165	150-165	305-340	305-340	203-206	203-206
Venezia	216	216	349	349	162	162	173	173	294	294	170	170
Bologna *	220-255	220-255	403-470	403-470	183-184	183-184	175-205	175-205	361-425	361-425	206-207	206-207
Ferrara	228-246	228-246	400-420	400-420	175-171	175-171	179-206	179-206	330-380	330-380	184	184
Parma *	130-190	130-190	176-298	176-298	135-157	135-157	—	—	—	—	—	—
Reggio nell'Emilia *	180-200	180-200	320-362	320-362	178-181	178-181	140-160	130-160	266-314	243-314	190-196	187-196
Livorno	180-200	200-220	350-370	370-390	194-185	185-177	160-180	160-180	310-330	310-330	194-183	194-183
Lucca *	180	180	401	401	223	223	—	—	—	—	—	—
Pisa *	190-210	190-210	271-310	271-310	143-148	143-148	170-190	170-190	262-306	262-306	154-161	154-161
Perugia *	190-210	200-220	362-403	382-424	191-192	191-193	160-180	170-190	299-341	320-362	187-189	188-191
Roma *	230	235	415	424	180	180	197	201	373	381	189	190
Aquila degli Abruzzi	151-169	156-174	320-360	330-370	212-213	212-213	133-142	142-151	280-300	300-320	211	211-212
Chieti *	130-140	130-140	236-255	236-255	182	182	95-100	95-100	182-192	182-192	192	192
Napoli	240	230	492	471	205	205	240	230	492	471	205	205
Bari *	264	238	494	438	187	184	219	196	398	349	182	178
Catania	231-246	231-246	500-530	500-530	216-215	216-215	166-176	166-176	370-390	370-390	223-222	223-222
Palermo	220-250	220-250	405-455	405-455	184-182	184-182	—	—	—	—	—	—
Tripoli *	—	—	—	—	—	—	240-280	240-270	558-653	558-629	233	233
	Vitelli di 1ª qualità						**Vitelli di 2ª qualità**					
Novara *	430-460	430-460	644-694	644-694	150-151	150-151	370-400	370-400	572-625	572-625	155-156	155-156
Torino *	270-530	270-540	400-746	400-760	148-141	148-141	200-260	200-260	306-386	306-386	153-148	153-148
Milano *	470	480	643	653	137	136	430	420	624	607	145	145
Padova	300-380	300-380	430-470	430-470	143-124	143-124	230-290	230-290	340-380	340-380	148-131	148-131
Venezia	448	448	673	673	150	150	398	398	633	633	159	159
Bologna *	300-360	290-350	503-603	486-586	168	168-167	250-290	240-280	419-486	403-469	168	168
Ferrara *	300-340	300-340	446-491	446-491	149-144	149-144	230-280	230-280	348-424	348-424	151	151
Parma *	280-380	300-450	458-583	483-671	164-153	161-149	140-220	140-240	283-383	283-408	202-174	202-170
Reggio nell'Emilia *	250-320	250-320	304-429	304-429	122-134	122-134	200-250	200-250	239-335	239-335	120-134	120-134
Firenze	265-315	265-315	470-530	470-530	177-168	177-168	—	—	—	—	—	—
Livorno	320-330	320-330	530-540	530-540	166-164	166-164	280-300	280-300	475-495	475-495	170-165	170-165
Lucca *	260	260	505	505	194	194	230	230	455	455	198	198
Perugia *	240-260	240-260	441-479	441-479	184	184	220-235	220-235	402-431	402-431	183	183
Roma *	368	355	567	545	154	154	329	307	538	499	164	163
Aquila degli Abruzzi	213-233	218-238	420-460	430-470	197	197	188-203	188-203	370-400	370-400	197	197
Chieti *	220-240	220-240	363-399	363-399	165-166	165-166	180-190	180-190	337-357	337-357	187-188	187-188
Napoli	294	293	544	542	185	185	294	293	544	542	185	185
Bari *	272	272	487	487	179	179	238	238	419	419	176	176
Catania	242-257	242-257	530-560	530-560	219-218	219-218	—	—	—	—	—	—
Palermo	220-250	220-250	515-540	530-565	234-216	241-226	—	—	—	—	—	—
Tripoli *	—	—	—	—	—	—	290-320	280-320	680-745	658-745	234-233	235-233

(1) Nelle piazze contrassegnate con asterisco (*) i prezzi a peso vivo sono quelli che risultano da effettive contrattazioni di mercato, mentre quelli a peso morto sono ricavati da quelli a peso vivo mediante l'applicazione di percentuali di riduzione tenendo conto del ricavato del quinto quarto (frattaglie, pelle, unghie, corna, ecc.) e dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dal macellaio per la mattazione dei bovini (tassa scambio, diritti fissi e tassa di macellazione, assicurazione, ecc.).

Nelle piazze non contrassegnate con asterisco i bovini da macello si trattano sia a peso vivo che a peso morto ed entrambi i prezzi risultano da effettive contrattazioni di mercato. Fanno eccezione le piazze di Ferrara (buoi e vacche), di Venezia, Aquila degli Abruzzi, Napoli e Catania (buoi vacche e vitelli) dove le contrattazioni effettive avvengono invece sulla base del prezzo a peso morto ed il prezzo a peso vivo è ottenuto mediante l'applicazione di percentuali di riduzione tenendo sempre conto del ricavato del quinto quarto e delle spese di macellazione.

Le percentuali di riduzione sono stabilite dai vari Uffici Provinciali dell'Economia Corporativa che comunicano i dati; la riduzione dei prezzi da peso vivo a peso morto e la trasformazione da peso morto a peso vivo viene fatta dagli Uffici stessi, secondo uniformi istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica. — (*a*) Prezzi nominali in mancanza di effettive contrattazioni.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) A) PREZZI ALL'INGROSSO.

TAV. IV — Prezzi medi *al produttore* dei principali prodotti agricoli, per Regioni Agrarie e Compartimenti (1).

Abbreviazioni convenzionali: M = montagna; C = collina; P = pianura; md = media (2).

(*Prezzi in lire per quintale*)

COMPARTIMENTI		Grano duro				Grano tenero				Granturco				Avena				Risone Vialone	Risone Originario
		M	C	P	md	M	C	P	md	M	C	P	md	M	C	P	md	P	P
Piemonte	giugno 1934	—	—	—	—	87	84	83	*84*	65	61	61	*62*	60	52	50	*52*	—	56
	id. 1933	—	—	—	—	90	86	83	*86*	52	50	50	*50*	59	54	53	*54*	—	53
Liguria	giugno 1934	—	—	—	—	88	86	—	*88*	64	—	—	*64*	56	—	—	*56*	—	—
	id. 1933	—	—	—	—	94	93	—	*93*	57	60	—	*56*	50	—	—	*50*	—	—
Lombardia	giugno 1934	—	—	—	—	84	88	82	*82*	50	60	61	*61*	52	52	52	*52*	85	64
	id. 1933	—	—	—	—	90	84	86	*85*	50	49	48	*49*	70	70	53	*53*	121	55
Venezia Tridentina	giugno 1934	—	—	—	—	88	93	93	*88*	61	—	—	*61*	55	60	60	*55*	—	—
	id. 1933	—	—	—	—	81	—	—	*81*	54	—	—	*54*	57	—	—	*57*	—	—
Veneto	giugno 1934	—	—	—	—	81	81	82	*82*	72	69	65	*66*	—	47	48	*48*	89	—
	id. 1933	—	—	—	—	90	82	83	*86*	59	52	49	*52*	53	56	52	*53*	123	60
Venezia Giulia e Zara	giugno 1934	—	—	—	—	—	—	81	*81*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	id. 1933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia	giugno 1934	—	—	—	—	85	85	85	*85*	62	64	62	*62*	57	54	55	*55*	—	57
	id. 1933	—	—	—	—	91	89	91	*90*	50	51	49	*50*	59	52	48	*51*	—	55
Toscana	giugno 1934	—	—	96	*96*	87	85	85	*86*	64	66	62	*64*	53	51	50	*51*	—	—
	id. 1933	—	—	100	*100*	93	90	89	*91*	50	48	44	*50*	43	44	40	*44*	—	—
Marche	giugno 1934	—	—	—	—	85	84	—	*85*	62	61	—	*61*	43	43	—	*43*	—	—
	id. 1933	—	—	—	—	87	88	—	*88*	44	46	—	*45*	46	47	—	*46*	—	—
Umbria	giugno 1934	—	—	—	—	83	83	—	*83*	62	62	—	*62*	45	45	—	*45*	—	—
	id. 1933	—	—	—	—	91	92	—	*92*	51	52	—	*52*	47	48	—	*48*	—	—
Lazio	giugno 1934	108	105	105	*105*	90	88	87	*89*	65	61	62	*62*	50	49	44	*48*	—	—
	id. 1933	100	100	100	*101*	96	93	92	*95*	51	44	45	*46*	45	36	38	*38*	—	—
Abruzzi e Molise	giugno 1934	93	95	—	*54*	83	84	—	*83*	60	57	—	*59*	51	47	—	*50*	—	—
	id. 1933	100	105	—	*102*	97	95	—	*97*	57	53	—	*57*	54	85	—	*50*	—	—
Campania	giugno 1934	94	95	93	*96*	85	85	85	*85*	58	59	57	*58*	44	44	45	*44*	—	—
	id. 1933	104	104	100	*104*	96	96	91	*94*	53	54	54	*53*	49	48	48	*48*	—	—
Puglie	giugno 1934	—	100	101	*101*	—	92	90	*91*	—	58	58	*58*	—	46	49	*47*	—	—
	id. 1933	—	102	106	*106*	—	100	99	*102*	—	68	—	*68*	—	44	44	*43*	—	—
Lucania	giugno 1934	95	100	98	*97*	90	89	91	*89*	—	—	—	—	45	53	50	*50*	—	—
	id. 1933	103	110	111	*108*	99	100	100	*100*	—	35	—	*35*	39	51	60	*48*	—	—
Calabrie	giugno 1934	—	100	—	*100*	90	85	—	*87*	65	64	—	*64*	60	55	—	*58*	—	—
	id. 1933	—	108	—	*108*	95	99	—	*97*	60	63	—	*62*	—	45	—	*45*	—	—
Sicilia	giugno 1934	100	99	98	*100*	91	87	87	*87*	56	40	—	*48*	45	49	44	*47*	—	—
	id. 1933	110	108	109	*109*	100	98	98	*100*	—	—	—	—	40	40	39	*40*	—	—
Sardegna	giugno 1934	94	96	92	*97*	88	81	81	*82*	—	—	—	—	34	34	34	*34*	—	—
	id. 1933	103	103	100	*103*	—	94	93	*94*	—	—	—	—	22	28	21	*28*	—	—
REGNO	giugno 1934	**97**	**99**	**98**	***98***	**87**	**86**	**86**	***85***	**62**	**60**	**61**	***61***	**50**	**49**	**48**	***49***	**87**	**59**
	id. 1933	**108**	**105**	**104**	***105***	**93**	**92**	**91**	***92***	**58**	**52**	**48**	***52***	**49**	**47**	**45**	***47***	**122**	**56**

COMPARTIMENTI		Patate				Canapa				Fieno				Paglia				Olio di oliva			
		M	C	P	md	M	C	P	md	M	C	P	md	M	C	P	md	M	C	P	md
Piemonte	giugno 1934	42	42	41	*40*	—	—	220	*220*	19	18	19	*19*	12	11	11	*11*	—	—	—	—
	id. 1933	43	40	35	*39*	—	—	210	*210*	19	19	21	*21*	14	11	10	*11*	—	—	—	—
Liguria	giugno 1934	40	20	—	*35*	—	—	—	—	23	19	—	*23*	14	—	—	*14*	568	600	—	*576*
	id. 1933	31	—	—	*31*	—	—	—	—	19	14	—	*19*	12	—	—	*12*	442	505	—	*458*
Lombardia	giugno 1934	35	33	33	*32*	—	—	—	—	17	19	20	*20*	10	9	9	*9*	630	—	—	*630*
	id. 1933	—	—	33	*33*	—	—	—	—	13	16	20	*19*	12	9	10	*10*	500	500	—	*500*
Venezia Tridentina	giugno 1934	—	—	—	*33*	—	—	—	—	17	17	17	*17*	11	14	14	*11*	—	—	—	—
	id. 1933	18	23	23	*18*	—	—	—	—	21	20	20	*22*	14	14	14	*14*	—	—	—	—
Veneto	giugno 1934	40	41	31	*33*	—	—	275	*275*	14	14	16	*15*	9	8	7	*7*	—	—	605	*605*
	id. 1933	24	29	24	*23*	—	—	260	*260*	18	18	16	*16*	8	8	8	*8*	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	giugno 1934	—	27	25	*26*	—	—	—	—	11	15	12	*13*	—	12	9	*12*	—	440	—	*440*
	id. 1933	—	—	23	*23*	—	—	—	—	14	16	13	*15*	8	10	8	*10*	—	425	—	*425*
Emilia	giugno 1934	36	34	29	*32*	—	—	272	*272*	15	15	15	*16*	9	10	9	*9*	—	—	—	—
	id. 1933	30	31	33	*33*	—	—	270	*270*	16	16	16	*16*	8	7	7	*7*	—	—	—	—
Toscana	giugno 1934	37	40	40	*40*	—	—	—	—	20	20	18	*21*	9	10	9	*10*	552	524	545	*540*
	id. 1933	30	35	39	*35*	—	—	—	—	24	23	22	*23*	9	8	9	*9*	446	432	430	*442*
Marche	giugno 1934	38	39	—	*38*	—	—	—	—	16	17	—	*17*	7	8	—	*8*	513	508	—	*508*
	id. 1933	48	49	—	*49*	—	—	—	—	15	18	—	*18*	8	9	—	*9*	425	415	—	*420*
Umbria	giugno 1934	34	34	—	*34*	—	—	—	—	18	18	—	*18*	8	8	—	*8*	500	500	—	*500*
	id. 1933	25	26	—	*25*	—	—	—	—	22	22	—	*22*	9	9	—	*9*	435	435	—	*435*
Lazio	giugno 1934	28	25	25	*26*	—	—	—	—	17	16	15	*16*	7	6	6	*6*	515	525	520	*523*
	id. 1933	—	—	—	—	—	—	—	—	28	22	23	*24*	7	0	5	*6*	383	383	350	*382*
Abruzzi e Molise	giugno 1934	26	29	—	*27*	—	—	—	—	21	22	—	*21*	7	7	—	*7*	484	503	—	*488*
	id. 1933	17	18	—	*18*	—	—	—	—	21	19	—	*21*	8	8	—	*8*	375	356	—	*385*
Campania	giugno 1934	25	26	26	*26*	—	350	350	*350*	17	17	19	*17*	6	6	6	*6*	489	500	467	*495*
	id. 1933	17	18	18	*18*	—	320	320	*320*	18	18	21	*18*	5	6	5	*6*	342	347	344	*347*
Puglie	giugno 1934	—	31	36	*34*	—	—	—	—	—	14	14	*14*	—	6	7	*7*	—	466	480	*473*
	id. 1933	—	25	29	*28*	—	—	—	—	—	17	17	*17*	—	8	8	*8*	—	376	384	*380*
Lucania	giugno 1934	25	30	—	*28*	—	—	—	—	18	20	—	*19*	5	7	—	*6*	468	510	425	*477*
	id. 1933	25	30	—	*28*	—	—	—	—	20	20	—	*20*	—	10	—	*10*	333	367	316	*342*
Calabrie	giugno 1934	25	30	—	*28*	—	—	—	—	25	18	—	*19*	5	4	—	*5*	465	478	—	*478*
	id. 1933	—	30	—	*30*	—	—	—	—	15	19	—	*18*	—	8	—	*8*	325	352	—	*354*
Sicilia	giugno 1934	25	38	45	*36*	—	—	—	—	17	16	15	*16*	8	8	8	*7*	458	450	470	*458*
	id. 1933	20	23	—	*22*	—	—	—	—	13	14	11	*15*	6	6	6	*6*	368	364	370	*365*
Sardegna	giugno 1934	40	45	40	*45*	—	—	—	—	18	19	18	*19*	7	9	7	*9*	515	485	425	*501*
	id. 1933	40	37	40	*37*	—	—	—	—	25	19	18	*23*	8	7	7	*7*	398	390	350	*375*
REGNO	giugno 1934	**33**	**33**	**34**	***33***	—	**350**	**279**	***279***	**18**	**17**	**17**	***18***	**8**	**8**	**9**	***8***	**513**	**499**	**492**	***51***
	id. 1933	**28**	**30**	**30**	***29***	—	**320**	**265**	***265***	**19**	**18**	**18**	***19***	**9**	**8**	**8**	***9***	**398**	**403**	**363**	***40***

(1) I dati contenuti nella presente tavola sono le medie per Compartimenti dei prezzi al produttore dei principali prodotti agricoli praticati nelle rispettive Provincie e pubblicati mensilmente nel « *Bollettino Mensile di Statistica Agraria e Forestale* » edito a cura delll'Istituto Centrale di Statistica. I prezzi sono stati forniti dalle Cattedre Ambulanti di Agricoltura, le quali li rilevano presso i mercati esistenti nelle singole Regioni Agrarie e sono quelli conseguiti dal produttore (agricoltore). I prezzi per Compartimento sono ottenuti facendo la media aritmetica semplice dei prezzi delle singole Provincie. — (2) Media aritmetica semplice dei prezzi rilevati nelle Regioni Agrarie.

(Segue) I — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(Segue) A) — PREZZI ALL'INGROSSO.

TAV. V. — Mercato a termine ed a contanti presso talune Borse Merci del Regno (1) (*a*).

A) Prezzi e quantitativi trattati a termine ed a contanti nella Borsa Merci di Milano (2).

GENERI	CONSEGNA (3)	Quantità corrispondente ad ogni lotto (unità di contratto)	Lotti contrattati — Numero dei lotti contrattati — Giugno 1934	Luglio 1934	Quantità di merce contrattata — Unità di misura	Quantità — Giugno 1934	Luglio 1934	Prezzi di chiusura — Giugno 1934 — 2	9	16	23	30	Luglio 1934 — 7	14	21	28
Bozzoli secchi.	Corrente	2000 kg.	—	8	kg.	—	16.000	—	—	—	—	—	* 6.15	* 6.05	—	—
	Luglio 1934	»	64	—	»	128.000	—	* 7.70	* 7.65	6.80	6.20	* 6.10	—	—	—	—
	Agosto »	»	48	29	»	96.000	58.000	* 8.05	* 8.05	7.05	* 6.60	* 6.50	6.40	* 6.35	* 6.30	6.15
	Settembre »	»	30	20	»	60.000	40.000	* 8.10	* 8.15	* 7.25	* 6.85	* 6.70	* 6.60	6.60	* 6.50	* 6.35
	Ottobre »	»	81	19	»	162.000	38.000	8.20	* 8.20	7.50	* 7.00	* 7.05	* 6.90	* 6.80	* 6.80	* 6.75
	Novembre »	»	112	56	»	224.000	112.000	* 8.30	* 8.25	* 7.65	* 7.10	* 7.10	* 7.00	* 7.00	* 6.95	6.85
	Dicembre »	»	—	49	»	—	98.000	—	—	—	—	—	7.00	* 7.00	* 6.95	6.85
Sete greggie titolo 13-15.	Luglio 1934	500 kg.	3	—	kg.	1.500	—	(*b*)	(*b*)	* 34.50	—	—	—	—	—	—
	Agosto »	»	6	2	»	3.000	1.000	(*b*)	37.50	* 34.50	* 32.50	* 33.50	(*b*)	*33.00	* 33.00	* 33.25
	Settembre »	»	13	3	»	6.500	1.500	(*b*)	37.00	* 35.00	* 34.00	* 33.25	*34.00	*33.25	* 32.50	* 33.50
	Ottobre »	»	—	—	»	—	—	*37.75	*37.50	* 34.75	* 33.25	* 34.25	*34*00	*33.25	* 33.00	* 33.75
	Novembre »	»	4	—	»	2.000	—	*38.00	*38.00	* 35.00	* 34.00	* 34.50	*34.50	*33.50	* 33.00	* 34.00
	Dicembre »	»	—	1	»	—	500	—	—	—	—	—	*34.75	*34.00	* 32.50	* 34.75
Sete greggie titolo 20-22	Corrente	500 kg.	2	1	kg.	1.000	500	*36.25	—	—	—	—	—	—	—	—
	Luglio 1934	»	6	—	»	3.000	—	*35.00	*33.75	* 31.50	* 29.50	* 30.75	—	—	—	—
	Agosto »	»	12	13	»	6.000	6.500	35.00	*34.50	* 32.50	* 30.50	* 30.25	*30.00	*29.75	* 29.50	—
	Settembre »	»	5	6	»	2.500	3.000	*35.25	*34.75	* 33.00	* 31.00	* 31.25	*31.25	*30.25	* 30.25	29.00
	Ottobre »	»	9	3	»	4.500	1.500	*35.50	*34.75	* 33.00	* 32.50	* 32.25	*31.75	*31.00	* 31.25	* 29.00
	Novembre »	»	8	5	»	1.500	2.500	*35.50	*35.25	* 33.00	* 32.00	* 32.75	*32.00	*31.50	* 31.75	* 30.00
	Dicembre »	»	—	10	»	—	5.000	—	—	—	—	—	*32.50	*31.75	* 31.25	* 30.00

B) Prezzi e quantitativi trattati a contanti nella Borsa Merci di Napoli (4).

Quantità di merce contrattata (6):

GENERI	Giugno 1934	Luglio 1934
Bestiame		
Buoi	N. 142	N. 132
Vacche	» 341	» 145
Vitelli (Annecchie)	» 1.700	» 1.305
Vitellini	» 431	» 288
Tori	» 46	» 24
Bufali	» 7	—
Annutoli	» 8	—
Agnelli	» 6.518	» 2.864
Agnellini	» 21	» 2
Pecore	» 24	» 20

Prezzi al kg. (5) — Giugno 1934:

GENERI	1ª Settimana Minimo	Massimo	Media ponderata	2ª Settimana Minimo	Massimo	Media ponderata	3ª Settimana Minimo	Massimo	Media ponderata	4ª Settimana Minimo	Massimo	Media ponderata	5ª Settimana Minimo	Massimo	Media ponderata
Bestiame															
Buoi	1.55	2.60	1.98	1.40	2.60	1.94	1.60	2.25	1.90	1.60	2.22	1.84	1.80	2.30	2.06
Vacche	1.65	2.60	2.12	1.60	2.45	2.05	1.65	2.55	2.07	1.60	2.35	2.03	1.65	2.50	2.19
Vitelli (Annecchie)	2.35	3.10	2.71	2.30	3.20	2.79	2.58	3.50	2.95	2.35	3.25	2.80	2.50	3.25	2.99
Vitellini	2.75	4.20	3.40	2.70	4.00	3.54	2.65	4.40	3.67	2.75	4.20	3.46	2.80	4.30	3.80
Tori	2.10	2.60	2.39	2.10	2.65	2.30	2.10	2.70	2.40	2.22	2.75	2.54	1.90	2.85	2.40
Bufali	3.00	3.00	3.00	*3.00	*3.00	*3.00	*3.00	*3.00	*3.00	*3.00	*3.00	*3.00	3.75	3.75	3.75
Annutoli	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	*3.75	*3.75	*3.75	*3.75	*3.75	*3.75	4.25	4.25	4.25
Agnelli	1.80	2.50	2.08	1.80	2.45	2.03	1.60	2.50	1.96	1.90	2.40	2.10	1.70	2.20	1.95
Agnellini	2.70	2.70	2.70	*2.70	*2.70	*2.70	*2.70	*2.70	*2.70	*2.70	*2.70	*2.70	2.70	*2.70	*2.70
Pecore	1.80	1.80	1.80	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	*1.50	*1.50	*1.50

Prezzi al kg. (5) — Luglio 1934:

GENERI	1ª Settimana Minimo	Massimo	Media ponderata	2ª Settimana Minimo	Massimo	Media ponderata	3ª Settimana Minimo	Massimo	Media ponderata	4ª Settimana Minimo	Massimo	Media ponderata
Bestiame												
Buoi	1.75	2.70	2.03	1.70	2.65	1.92	1.70	2.35	2.08	1.80	2.65	2.05
Vacche	1.75	2.60	2.23	1.70	2.60	2.18	1.75	2.55	2.40	1.85	2.70	2.14
Vitelli (Annecchie)	2.50	3.40	2.85	2.50	3.20	2.99	2.58	3.50	2.94	2.55	3.30	2.92
Vitellini	2.80	4.20	3.53	2.60	4.25	3.58	3.00	4.30	3.73	2.00	2.70	2.31
Tori	2.25	2.60	2.51	1.88	2.60	2.44	2.50	2.80	2.67	2.75	4.30	3.72
Bufali	*3.75	*3.75	*3.75	*3.75	*3.75	*3.75	*3.75	*3.75	*3.75	*3.75	*3.75	*3.75
Annutoli	*4.25	*4.25	*4.25	*4.25	*4.25	*4.25	*4.25	*4.25	*4.25	*4.25	*4.25	*4.25
Agnelli	1.50	2.10	1.93	1.50	2.00	1.78	1.60	2.00	1.88	1.60	2.50	2.14
Agnellini	2.70	2.70	2.70	*2.70	*2.70	*2.70	1.50	1.60	1.55	*1.50	*1.60	*1.55
Pecore	*1.50	*1.50	*1.50	1.10	1.10	1.10	1.30	1.30	1.30	1.50	1.60	1.53

(*a*) Si è sospesa la pubblicazione dei dati relativi al mercato a contanti dell'olio di lino crudo nazionale comunicati dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Trieste, non essendosi avute contrattazioni a decorrere dal mese di gennaio 1934. (*b*) Mancano contrattazioni.

(1) I dati contenuti nella presente tavola sono comunicati dai Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa di Milano e Napoli. — (2) Per le caratteristiche qualitative e condizioni di vendita, vedi le note del fascicolo n. 12 del 9 dicembre 1932 a pag. 784. — (3) Per le contrattazioni del mercato a termine, la consegna s'intende a fine mese. — (4) Le contrattazioni a contanti presso la Borsa Merci di Napoli hanno luogo per il bestiame bovino il giovedì di ogni settimana. — (5) I prezzi del bestiame bovino, suino ed ovino, si riferiscono a peso vivo, mentre quelli del bestiame bufalino vengono riferiti a peso morto. — (6) Il quantitativo del bestiame è indicato per numero dei capi contrattati.

(*) I prezzi contrassegnati con asterisco sono nominali e sono quelli ai quali non corrispondono effettive contrattazioni. L'asterisco è apposto in testa alla cifra.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

B) NUMERI INDICI DEI PREZZI ALL'INGROSSO.

TAV. VI. — Numeri indici dei prezzi all'ingrosso in Italia.

(base 1913 = 100)

***A*) Secondo le elaborazioni del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano (1).**

ANNI — MESI — SETTIMANE	PER CATEGORIE DI MERCI									SECONDO IL GRADO DI LAVORAZIONE (2)				SECONDO LE CORRENTI DEL TRAFFICO		
	Derrate alimentari vegetali	Derrate alimentari animali	Materie tessili	Prodotti chimici	Minerali e metalli	Materiali da costruzione	Prodotti vegetali vari	Materie industriali varie	MEDIA GENERALE	Materie prime industriali	Prodotti semi-lavorati (3)	Prodotti finiti	Prodotti agricoli nazionali	Prodotti nazionali	Prodotti di importazione	Prodotti di esportazione
Numero delle merci	21	16	18	20	23	8	7	12	125	31	49	12	27	86	45	23
Media 1930	414.92	477.26	311.73	400.08	402.16	515.85	407.07	476.53	411.04	388.51	403.70	439.92	418.39	406.88	424.39	356.10
» 1931	353.02	384.00	226.30	348.87	316.35	430.68	338.24	417.21	341.57	302.25	343.49	391.69	348.11	339.52	355.49	289.36
» 1932	349.90	341.35	183.07	315.77	307.36	393.23	361.95	374.28	309.91	257.69	309.23	361.63	339.63	310.02	320.82	246.27
» 1933	285.81	327.59	170.39	285.53	300.48	366.50	282.25	370.32	283.42	248.77	287.28	335.39	280.75	279.18	300.56	219.47
Gennaio 1933	324.09	336.60	172.59	301.08	299.08	374.71	333.01	369.65	296.49	248.53	294.78	354.97	314.67	295.68	307.42	235.25
Febbraio »	312.64	335.19	169.53	296.53	299.49	373.99	324.85	368.88	292.64	247.79	291.65	351.56	305.65	290.85	305.60	227.59
Marzo »	298.11	326.05	168.06	292.68	299.93	370.78	312.13	364.09	287.23	246.59	289.30	341.64	289.77	283.18	304.41	216.71
Aprile »	281.79	327.79	165.81	290.71	297.67	367.16	287.17	366.84	282.18	245.86	286.67	335.08	275.55	276.12	302.86	207.57
Maggio »	279.98	331.52	169.65	289.20	300.22	368.71	266.08	366.11	282.24	249.26	287.41	331.76	272.28	274.72	305.05	209.88
Giugno »	281.69	322.75	180.16	287.85	305.60	367 03	259.74	375.95	284.98	257.31	291.99	329.72	268.08	276.84	309.02	216.52
Luglio »	276.20	317.86	183.89	286.31	305.37	364.88	245.74	378.87	283.26	257.19	293.81	329.05	261.20	275.19	307.13	217.67
Agosto »	275.65	323.10	178.54	284 62	303.28	363.14	256.97	377.47	282.45	253.57	290.87	326.62	268.77	276.11	303.26	217.59
Settembre »	276.65	324.35	170.63	280.12	301.03	362.62	274.40	375.74	280.71	248.16	286.68	329.38	274.73	277.44	296.14	219.48
Ottobre »	272.35	326.89	165.60	273.95	298.63	361.64	268.55	372.20	277.01	244.56	281.59	331.40	272.46	274.47	291.23	218.80
Novembre »	272.66	327.11	161.07	273.02	297.76	361.65	271.97	364.64	275.33	242.65	277.89	332.41	276.74	273.54	287.90	222.23
Dicembre »	277.90	331.90	159.15	270.34	297.72	361.68	286.39	363.43	276.52	243.73	274.69	331.06	289.13	275.99	286.69	224.31
Gennaio 1934	283.67	317.55	166.70	278.17	297.58	336.28	295.41	355.76	277.63	235.34	284.14	325.79	288 15	272.87	296.82	225.52
Febbraio »	280.91	312.09	169.75	278.18	295.38	338.52	286.50	349.24	276.05	234.77	284.17	325.16	280.49	270.79	296.19	220.70
Marzo »	285.04	313.73	167.69	277.74	292.79	340.00	278.21	347.84	275.40	233.30	282.50	323.99	282.85	270.16	294.92	220.56
Aprile »	290.68	316.57	163.17	277.29	293.08	340.00	278.43	348.62	275.24	231.99	279.88	324.04	288.38	270.46	293.22	219.46
Maggio »	289.39	316.29	159.42	275.46	294.52	355.01	273.84	341.01	274.34	232.19	279.17	315.66	290.37	268.99	293.22	216.20
Giugno »	297.87	313.22	159.17	278.94	292.00	355.55	279.39	335.94	274.53	231.76	277.48	312.76	293.27	268.61	298.46	215.52
Luglio 1934																
1ª settimana	300.84	310.01	159.59	273.15	291.57	355.57	284.37	335.24	274.00	—	—	—	—	—	—	—
2ª »	296.10	306.84	155.27	269.25	291.78	355.57	284.17	333.91	271.87	—	—	—	—	—	—	—
3ª »	295.75	307.33	157.30	269.25	291.78	355.57	288.98	332.05	272.49	—	—	—	—	—	—	—
4ª »	296.13	310.36	155.98	269.25	292.10	355.57	291.51	331.69	272.71	—	—	—	—	—	—	—

***B*) Secondo le elaborazioni del prof. Riccardo Bachi.**

ANNI — MESI	PER CATEGORIE DI MERCI									SECONDO IL GRADO DI LAVORAZIONE				SECONDO LE CORRENTI DEL TRAFFICO		
	Derrate alimentari vegetali	Derrate alimentari animali	Materie tessili	Prodotti chimici	Minerali e metalli	Materiali da costruzione	Prodotti vegetali vari	Merci industriali varie	MEDIA GENERALE	Derrate alimentari	Merci greggie	Merci semi-greggie	Prodotti finiti	Merci prodotte e consumate in Italia	Merci importate	Merci esportate
Numero delle merci	29	18	24	17	23	10	9	20	150	47	40	42	21	102	53	34
Media 1930	384.7	406.7	337.2	360.0	386.2	484.2	331.1	440.0	383.0	390.4	[illegible]	366.4	437.6	379.4	408.2	319.6
» 1931	347.9	341.2	264.3	321.7	326.3	420.2	270.6	394.3	328.4	342.9	281.9	310.1	400.6	327.9	350.2	274.0
» 1932	347.1	296.5	225.1	300.4	286.9	373.0	301.2	370.9	303.7	324.9	255.9	272.0	396.2	307.9	[illegible]	241.3
» 1933	293.7	282.8	212.9	275.5	275.7	344.7	239.6	367.7	279.5	287.9	239.5	251.5	381.3	277.6	[illegible]	211.0
Gennaio 1933	324.4	293.5	217.0	293.2	276.1	349.9	279.1	369.6	292.0	310.4	245.6	259.3	392.5	295.5	308.1	232.2
Febbraio »	309.8	289.1	212.7	277.1	276.5	345.1	274.7	370.9	286.3	301.1	242.7	252.3	394.2	289.5	306.6	222.2
Marzo »	298.2	284.7	211.3	278.8	276.2	347.9	252.0	365.3	281.3	291.3	240.1	249.5	391.3	281.6	307.5	215.7
Aprile »	288.5	285.9	213.2	277.8	274.0	344.9	241.2	367.6	279.1	285.8	238.7	248.4	392.8	278.0	308.6	211.6
Maggio »	288.1	282.6	215.9	276.9	278.4	346.5	220.2	369.5	278.8	284.3	238.5	250.0	390.8	275.1	313.5	211.9
Giugno »	292.7	271.0	225.3	277.0	283.4	348.5	213.5	375.8	281.2	282.3	243.8	255.8	389.5	276.7	318.8	214.0
Luglio »	287.7	273.1	218.1	275.1	280.6	344.5	223.1	375.8	278 9	280.4	243.2	255.3	377.4	272.4	320.4	204.4
Agosto »	287.5	280.2	211.7	274.3	279.4	343.7	229.0	374.3	278.3	283.1	240.5	253.5	376.5	273.4	315.9	203.0
Settembre »	285.7	278.8	210.4	269.4	274.3	344.1	233.6	368.3	275.8	281.4	237.9	251.6	370.7	272.6	309.3	201.7
Ottobre »	282.0	284.8	207.5	269.0	271.3	340.3	237.5	362.5	274.1	281.5	236.0	248.6	368.5	271.9	305.2	203.1
Novembre »	285.2	282.5	205.2	268.8	268.7	338.6	233.0	359.3	272.9	282.5	232.2	247.2	367.8	270.6	304.0	205.0
Dicembre »	294.2	287.7	206.2	268.8	269.6	342.1	238.5	352.9	275.3	290.9	235.2	246.3	363.1	273.9	304.7	207.3
Gennaio 1934	299.5	271.3	208.3	272.9	270.0	342.3	245.4	354.0	275.7	286.8	241.1	246.4	359.6	274.7	306.4	205.7
Febbraio »	301.0	262.6	209.4	273.7	268.8	344.3	239.4	353.2	274.6	284.0	239.6	247.6	358.7	274.0	304.5	205.4
Marzo »	309.2	268.2	205.8	274.3	267.2	346.9	232.0	351.1	275.2	291.2	235.7	246.2	358.9	275.5	302.8	209.5
Aprile »	309.7	263.2	201.8	273.9	266.6	346.9	226.6	348.8	273.1	289.8	233.4	243.7	357.3	273.0	301.5	207.1
Maggio »	311.0	263.5	202.1	274.2	266.9	348.4	222.3	343.0	272.6	290.2	233.9	243.9	349.5	272.0	302.2	205.7
Giugno »	314.6	261.0	200.4	276.5	264.7	348.4	223.1	341.7	272.2	291.2	234.0	241.5	349.0	271.3	301.9	203.2

(1), (2) e (3). Vedi le note (1), (2)e (3) a pag. 212 del fascicolo n. 4 del 12 aprile 1934.

II. — Prezzi al minuto e relativi numeri indici.

TAV. VII. — Prezzi del pane praticati nei Comuni Capiluoghi di Provincia. (1)

a) 1ª qualità.

(Prezzi al kg. in lire).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	FORME DA GR. 500 A 1000				FORME DA GR. 200 A 500				FORME DA GR. 100 A 200				FORME FINO A GR. 100			
	(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al	
	Giugno 1934	Luglio 1934	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934	Giugno 1934	Luglio 1934	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934	Giugno 1934	Luglio 1934	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934	Giugno 1934	Luglio 1934	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934
Alessandria	—	—	—	—	1.45	1.45	1.45	1.45	—	—	—	—	1.55	1.55	1.55	1.55
Aosta	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
Cuneo	—	—	—	—	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.60	1.60	1.60	1.60
Novara	—	—	—	—	1.30	1.30	1.30	1.20	1.40	1.40	1.40	1.30	1.55	1.55	1.55	1.55
Torino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.60	1.60	1.60	1.60
Vercelli	—	—	—	—	1.35-1.40	1.35-1.40	1.35-1.40	? - 1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.55	1.55	1.55	1.60
Genova	—	—	—	—	—	—	—	—	1.50	1.55	1.55	1.55	1.70	1.75	1.75	1.75
Imperia	1.33	1.35	1.35	1.35	1.53	1.55	1.55	1.55	1.58	1.60	1.60	1.60	1.58	1.60	1.60	1.60
La Spezia	—	—	—	—	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Savona	—	—	—	—	1.45	1.45	1.45	1.45	1.50	1.50	1.50	1.50	1.55	1.55	1.55	1.60
Bergamo (*a*)	—	—	—	—	1.40	1.40	1.40	1.40	—	—	—	—	1.50	1.53	1.55	1.55
Brescia	—	—	—	—	1.25-1.30	1.25-1.35	1.25-1.35	1.25-1.30	—	—	—	—	1.50	1.55	1.55	1.55
Como	—	—	—	—	1.40	1.45	1.45	1.45	1.50	1.55	1.55	1.55	1.55	1.60	1.60	1.55
Cremona ed Uniti	—	—	—	—	1.40	1.40	1.40	1.40	—	—	—	—	1.55	1.60	1.60	1.60
Mantova	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.50	1.55	1.55	1.55
Milano	—	—	—	—	—	—	—	—	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
Pavia (*b*)	—	—	—	—	—	—	—	—	1.45	1.53	1.50	1.50	1.60	1.65	1.65	1.60
Sondrio (*b*)	—	—	—	—	—	—	—	—	1.45	1.40	1.40	?	1.55	1.50	1.50	?
Varese	—	—	—	—	1.40	1.40	1.40	1.40	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55
Bolzano	—	—	—	—	1.53	1.55	1.55	1.55	—	—	—	—	—	—	—	—
Trento	—	—	—	—	1.45	1.45	1.45	1.45	—	—	—	—	—	—	—	—
Belluno	—	—	—	—	1.55	1.55	1.55	1.55	—	—	—	—	1.70	1.70	1.70	1.70
Padova	—	—	—	—	—	—	—	—	1.55	1.55	1.55	1.55	—	—	—	—
Rovigo (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	1.50	1.50	1.50	1.50	—	—	—	—
Treviso	—	—	—	—	1.50	1.53	1.55	1.55	1.65	1.68	1.70	1.70	—	—	—	—
Udine	—	—	—	—	—	—	—	—	1.60	1.60	1.60	1.60	—	—	—	—
Venezia	—	—	—	—	1.10-1.40	1.15-1.45	1.15-1.45	1.15-1.45	—	—	—	—	1.80	1.90	1.95	1.85
Verona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.60	1.63	1.65	1.65
Vicenza	—	—	—	—	—	—	—	—	1.55	1.55	1.55	1.55	1.65	1.65	1.65	1.65
Fiume (3)	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	—	—	—	—	—	—	—	—
Gorizia	1.30	1.30	1.30	1.30	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	—	—	—	—
Pola	—	—	—	—	—	—	—	—	1.45	1.45	1.45	1.45	—	—	—	—
Trieste	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—
Zara (3)	0.70	0.70	0.70	0.70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bologna	—	—	—	—	1.45	1.45	1.45	1.45	—	—	—	—	—	—	—	—
Ferrara (3)	—	—	—	—	1.35	1.35	1.35	1.35	1.55	1.55	1.55	1.55	—	—	—	—
Forlì (3)	1.25	1.25	1.30	1.20	1.35	1.35	1.40	1.40	1.45	1.45	1.50	1.50	—	—	—	—
Modena	—	—	—	—	1.45-1.55	1.45-1.55	1.45-1.55	1.45-1.55	—	—	—	—	—	—	—	—
Parma	—	—	—	—	1.50	1.50	1.50	1.50	—	—	—	—	—	—	—	—
Piacenza	—	—	—	—	—	—	—	—	1.40	1.40	1.40	1.40	1.50	1.55	1.60	1.60
Ravenna	1.35	1.35	1.35	1.35	1.40-1.55	1.40-1.55	1.40-1.55	1.40-1.55	—	—	—	—	—	—	—	—
Reggio nell'Emilia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.50	1.50	1.50	1.50
Arezzo (3)	—	—	—	—	1.40	1.40	1.40	1.40	1.45	1.45	1.45	1.45	1.50	1.50	1.50	1.50
Firenze	1.40	1.40	1.40	1.40	1.50	1.50	1.50	1.50	—	—	—	—	—	—	—	—
Grosseto	1.33	1.30	1.30	1.30	1.43	1.40	1.40	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—
Livorno	1.38-1.43	1.40-1.45	1.40-1.45	1.40-1.45	1.53	1.55	1.55	1.55	—	—	—	—	—	—	—	—
Lucca	1.35	1.40	1.40	1.40	1.45	1.50	1.50	1.50	—	—	—	—	—	—	—	—
Massa (4) (*a*)	—	—	—	—	1.38	1.40	1.40	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—
Pisa	1.35	1.40	1.40	1.40	1.45	1.50	1.50	1.50	—	—	—	—	—	—	—	—
Pistoia (4)	1.40	1.40	1.40	1.40	1.50	1.50	1.50	1.50	1.60	1.60	1.60	1.60	—	—	—	—
Siena	1.50	1.50	1.50	1.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ancona	1.20	1.20	1.20	1.20	1.30	1.30	1.30	1.30	1.50	1.50	1.50	1.50	—	—	—	—
Ascoli Piceno (4)	—	—	—	—	1.35	1.35	1.35	1.40	1.50	1.50	1.50	1.55	—	—	—	—
Macerata	1.18	1.20	1.20	1.20	1.18	1.20	1.20	1.20	1.33	1.35	1.35	1.35	—	—	—	—
Pesaro	—	—	—	—	1.45	1.50	1.50	1.50	1.55	1.60	1.60	1.60	—	—	—	—
Perugia	—	—	—	—	1.35	1.35	1.35	1.35	1.70	1.70	1.70	1.70	—	—	—	—
Terni	—	—	—	—	1.45	1.45	1.45	1.45	—	—	—	—	—	—	—	—
Frosinone	—	—	—	—	1.35	1.35	1.35	1.35	—	—	—	—	—	—	—	—
Rieti	—	—	—	—	1.60	1.60	1.60	1.60	—	—	—	—	—	—	—	—
Roma	—	—	—	—	1.55	1.55	1.55	1.55	—	—	—	—	—	—	—	—
Viterbo	1.25	1.28	1.20	1.20	1.35	1.30	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—
Aquila degli Abruzzi	1.20	1.28	1.25	1.25	1.30	1.33	1.35	1.35	—	—	—	—	—	—	—	—
Campobasso (4)	1.40	1.50	1.50	1.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chieti	—	—	—	—	1.30	1.30	1.30	1.30	1.50	1.50	1.50	1.50	—	—	—	—
Pescara	—	—	—	—	1.25	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Teramo	—	—	—	—	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Avellino	1.25	1.25	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Benevento (4)	1.15	1.20	1.20	1.20	1.20	1.25	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—
Napoli	—	—	—	—	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Salerno	1.25	?	?	?	1.30	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—
Brindisi	—	—	—	—	1.30	1.35	1.35	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Foggia	1.25	1.28	1.30	1.30	1.40	1.45	1.50	1.50	1.60	1.65	1.70	1.70	-	—	—	—
Lecce	—	—	—	—	1.40	1.40	1.40	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—
Taranto	1.25	1.35	1.35	1.35	1.30	1.40	1.40	1.40	1.40	1.50	1.50	1.50	1.40	1.50	1.50	1.50
Matera	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—
Potenza	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catanzaro	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—
Cosenza (4)	1.25	1.25	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reggio di Calabria	—	—	—	—	1.45	1.45	1.45	1.45	1.55	1.55	1.55	1.55	—	—	—	—
Agrigento (4)	—	—	—	—	1.50	1.50	1.50	1.50	—	—	—	—	—	—	—	—
Caltanissetta (4)	—	—	—	—	1.55	1.60	1.60	1.60	—	—	—	—	—	—	—	—
Catania (4)	1.38	1.38	1.38	1.38	1.50	1.50	1.50	1.50	1.65	1.65	1.65	1.65	1.75	1.75	1.75	1.75
Enna	1.25	1.25	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Messina	1.40	1.40	1.40	1.40	1.50	1.50	1.50	1.50	1.55	1.55	1.55	1.55	—	—	—	—
Palermo	—	—	—	—	1.55	1.55	1.55	1.55	—	—	—	—	—	—	—	—
Ragusa	—	—	—	—	1.60	1.60	1.60	?	—	—	—	—	—	—	—	—
Siracusa	1.45	1.43	1.43	1.43	1.50	1.50	1.50	1.50	1.75	?	?	?	1.75	1.75	1.75	1.75
Cagliari	—	—	—	—	—	—	—	—	1.48	1.50	1.50	?	—	—	—	—
Nuoro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.53	1.55	1.55	1.50
Sassari	—	—	—	—	—	—	—	—	1.55	1.55	1.55	1.55	—	—	—	—

(1) (2) (3) e (4) Vedansi le note alle pagg. 151, 152, 153 e 154 del fascicolo n. 3 dell'8 marzo 1934.

(*a*) Non si indicano i prezzi delle forme da gr. 100 a 200 e da gr. 700 per il Comune di Bergamo nonchè quelli da gr. 1000 per il Comune di Massa, non essendo più in vendita le prime due forme dal 17 luglio 1934 e la terza dal precedente giorno 7.

(*b*) Non sono indicati per il Comune di Pavia i prezzi delle forme da gr. 450 e per il Comune di Sondrio i prezzi delle forme da gr. 500 non essendo più in vendita rispettivamente dal 18 e dal 16 giugno 1934.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(*Segue*) TAV. VII. — **Prezzi del pane praticati nei Comuni Capiluoghi di Provincia (1).**

***b*) Comune.**

(Prezzi al kg. in lire).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	FORME DA GR. 500 A 1000				FORME DA GR. 200 A 500				FORME DA GR. 100 A 200				FORME FINO A GR. 100			
	(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al	
	Giugno 1934	Luglio 1934	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934	Giugno 1934	Luglio 1934	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934	Giugno 1934	Luglio 1934	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934	Giugno 1934	Luglio 1934	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934
Alessandria	—	—	—	—	1.40	1.35	1.35	1.35	—	—	—	—	—	—	—	—
Aosta	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	1.45	1.40	1.40	1.40
Cuneo	—	—	—	—	1.30	1.30	1.30	1.30	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Torino	1.45	1.45	1.45	1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vercelli	1.25	1.25	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Genova	—	—	—	—	1.25	1.35	1.35	1.35	—	—	—	—	—	—	—	—
La Spezia	1.20	1.20	1.20	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Savona	—	—	—	—	1.25	1.25	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—
Bergamo (a)	—	—	—	—	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Como	—	—	—	—	1.25	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Cremona ed Uniti	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Mantova	—	—	—	—	—	—	—	—	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—
Milano	1.40	1.40	1.40	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	1.45	1.50	1.50	1.50
Pavia	—	—	—	—	—	1.40	1.40	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—
Sondrio	—	—	—	—	—	1.20	1.20	?	—	—	—	—	—	—	—	—
Varese	—	—	—	—	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Bolzano	1.33	1.35	1.35	1.35	1.38	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
Trento	—	—	—	—	1.25	1.25	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—
Belluno (a)	—	—	—	—	1.40-1.55	1.30-1.50	1.30-1.50	1.30-1.50	—	—	—	—	—	—	—	—
Padova	—	—	—	—	1.35	1.35	1.35	1.35	—	—	—	—	—	—	—	—
Rovigo	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	1.50	1.50	1.50	1.50	1.45	1.45	1.45	1.45
Treviso	—	—	—	—	1.25-1.35	1.25-1.38	1.25-1.40	1.25-1.40	—	—	—	—	—	—	—	—
Udine	—	—	—	—	1.25-1.35	1.25-1.35	1.25-1.35	1.25-1.35	—	—	—	—	—	—	—	—
Verona	—	—	—	—	1.50	1.53	1.55	1.55	—	—	—	—	—	—	—	—
Vicenza	—	—	—	—	1.35	1.35	1.35	1.35	—	—	—	—	—	—	—	—
Gorizia	—	—	—	—	1.25	1.25	1.25	1.25	1.50	1.50	1.50	1.50	1.60	1.60	1.60	1.60
Pola	1.25	1.25	1.25	1.25	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	—	—	—	—	1.35	1.35	1.35	1.35	—	—	—	—	—	—	—	—
Zara (3)	0.55	0.55	0.55	0.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bologna	1.25	1.25	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Forlì (3)	1.20	1.18	1.20	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Modena	1.30	1.30	1.30	1.30	1.35	1.35	1.35	1.35	—	—	—	—	—	—	—	—
Parma	—	—	—	—	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Piacenza	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—
Ravenna	1.25	1.25	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reggio nell'Emilia	—	—	—	—	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Arezzo (3)	1.15	1.15	1.15	1.15	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Firenze	1.20-1.30	1.20-1.30	1.20-1.30	1.20-1.30	1.40	1.40	1.40	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—
Grosseto	1.28	1.25	1.25	1.25	1.38	1.35	1.25	1.35	—	—	—	—	—	—	—	—
Livorno	1.23-1.33	1.25-1.35	1.25-1.35	1.25-1.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lucca	1.20	1.25	1.25	1.25	1.30	1.35	1.35	1.35	—	—	—	—	—	—	—	—
Massa (4)	1.10	1.15	1.15	1.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pisa	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—
Pistoia (4)	1.20	1.20	1.20	1.20	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Siena	1.25	1.25	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ascoli Piceno	1.15	1.15	1.15	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Macerata	1.13	1.15	1.15	1.15	1.13	1.15	1.15	1.15	—	—	—	—	—	—	—	—
Pesaro	1.15	1.20	1.20	1.20	1.25	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Perugia	1.20	1.20	1.20	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Terni	1.15	1.18	1.20	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frosinone	1.20	1.20	1.20	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rieti	1.20	1.20	1.20	1.20	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Roma	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Viterbo (a)	1.15	1.13	1.10	1.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aquila degli Abruzzi	1.10	1.13	1.15	1.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campobasso	1.20	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chieti	1.15	1.20	1.20	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pescara	1.15	1.20	1.20	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Teramo	1.20	1.20	1.20	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avellino	1.10	1.10	1.10	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Benevento	1.00	1.05	1.05	1.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Napoli	1.20	1.20	1.20	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Salerno	1.15	?	?	?	1.20	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—
Bari	1.20	1.25	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brindisi	1.20	1.25	1.25	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lecce	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Taranto	1.20	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Matera	1.10	1.05	1.05	1.05	1.10	1.05	1.05	1.05	—	—	—	—	—	—	—	—
Catanzaro	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	—	—	—	—	—	—	—	—
Cosenza	1.15	1.15	1.15	1.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reggio di Calabria	1.35	1.35	1.35	1.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agrigento (4)	1.15	1.15	1.15	1.15	1.25	1.25	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—
Caltanissetta (4)	1.20	1.20	1.20	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catania	—	1.25	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Enna	0.95	0.95	0.95	0.95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Messina	1.30	1.30	1.30	1.30	1.40	1.40	1.40	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	—	—	—	—	1.35	1.35	1.35	1.35	—	—	—	—	—	—	—	—
Ragusa	—	* — *	—	—	1.20	1.20	1.20	?	—	—	—	—	—	—	—	—
Siracusa	1.20-1.25	1.15-1.25	1.15-1.25	1.15-1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trapani	1.20	1.25	1.25	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	—	—	—	—	1.33	1.35	1.35	?	—	—	—	—	—	—	—	—
Nuoro	—	—	—	—	—	—	—	—	1.38	1.40	1.40	1.40	—	—	—	—
Sassari	—	—	—	—	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) (2) (3) e (4) Vedansi le note alle pagg. 151, 152, 153 e 154 del fascicolo n. 3 dell'8 marzo 1934.

(*a*) Non si indicano i prezzi delle forme di pane da gr. 60 a 200 per il Comune di Bergamo, quelli da gr. 100 per il Comune di Belluno e quelli da gr. 500 per il Comune di Viterbo, non essendo più in vendita rispettivamente dal 17 luglio 1934 dal 21 giugno precedente e dal 7 di detto mese di luglio.

(*) Oltre rettificate.

(*Segue*) II. — ***Prezzi al minuto e relativi numeri indici.***

TAV. VIII. — Prezzi del pane venduto dalle principali Cooperative del Regno. (1)

(Prezzi al kg. in lire).

CITTÀ	COOPERATIVE	FORME DA GR. 500 A 1000				FORME DA GR. 200 A 500				FORME DA GR. 100 A 200				FORME FINO A GR. 100			
		(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al	
		Giugno 1934	Luglio 1934	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934	Giugno 1934	Luglio 1934	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934	Giugno 1934	Luglio 1934	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934	Giugno 1934	Luglio 1934	21 Luglio 1934	4 Agosto 1934
								a) 1ª Qualità.									
Caramagna Piemonte (Cuneo)	Unione Cooperativa ..	—	—	—	—	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—
Novara	Alleanza Coo. Torinese	—	—	—	—	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	—	—	—	—
Torino	Alleanza Coo. Torinese	—	—	—	—	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
Genova	S.A. Coo. Pers. FF. SS.	—	—	—	—	—	—	—	—	1.45	1.50	1.50	1.50	1.63	1.70	1.70	1.70
La Spezia	Mag. C. La Concordia	—	—	—	—	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Sovona	S. A. Coo. Ag. FF. SS.	—	—	—	—	1.40	1.40	1.40	1.40	1.48	1.48	1.48	1.48	1.55	1.55	1.55	1.55
Bergamo	Cooperat. di Consumo	—	—	—	—	—	—	1.40	?	—	—	1.40	?	1.50	1.53	1.55	?
Brescia	Unione Coop. di Cons.	—	—	—	—	—	—	—	—	1.25	1.25	1.25	1.25	1.45	1.48	1.50	1.50
Como	Unificazione Circoli Famigliari e Coop.	—	—	—	—	1.35	1.40	1.40	1.40	1.45	1.50	1.50	1.50	1.55	1.60	1.60	1.60
Id.	S.A. Coop. Dopolavoro Concordia S. Martino	—	—	—	—	1.35	1.40	1.40	1.40	1.45	1.50	1.50	1.50	1.55	1.60	1.60	1.60
Cremona ed Uniti	Cooperativa di Consumo Ferrovieri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.45	1.50	1.50	1.50
Milano	Coop. Naviglio Grande	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.70	1.70	1.70	1.70
Id.	Unione Coop. di Cons.	—	—	—	—	1.30	1.30	1.30	1.30	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45
Udine	Coop. di Cons. Friulana	—	—	—	—	—	—	—	—	1.60	1.60	1.60	1.60	—	—	—	—
Trieste	Cooperative Operaie Trieste-Istria-Friuli	1.30	1.30	1.30	1.35	1.40	1.40	1.40	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—
Bologna	Ente Aut. dei Consumi	1.15	1.20	1.20	1.20	1.35	1.40	1.40	1.40	1.55	1.60	1.60	1.60	—	—	—	—
Ferrara	Ente Coop. Ferrarese dei Consumi	—	—	—	—	a) 1.35	a) 1.35	1.35	1.35	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Modena	Coop. di Cons. Camurri	—	—	—	—	1.45	1.45	1.45	?	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Azienda Consor. Mod.	—	—	—	—	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	—	—	—	—
Reggio nell'Em.	Ente Autonomo dei Consumi	—	—	—	—	—	—	—	—	1.60	1.60	1.60	?	—	—	—	—
Livorno	S. A. Cooperativa La Fratellanza	1.33	1.35	1.35	1.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	S. A. Coop. di Consumo La Cigna	1.33	1.35	1.35	1.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pisa	Coo. di Cons. Personale Stabil. Saint Gobain	1.20	1.25	1.25	1.25	1.20	1.25	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Prima Soc. C. di Cons.	1.25	1.25	1.25	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ancona	Coop. di Cons. Dorica	—	—	—	—	1.30	1.30	1.30	1.30	1.50	1.50	1.50	1.50	—	—	—	—
Id.	Coo. di Con. Ferrovieri	1.20	1.20	1.20	1.20	1.30	1.30	1.30	1.30	1.50	1.50	1.50	1.50	—	—	—	—
Roma	Coop. di Produzione e Cons. L'Alleanza	—	—	—	—	1.55	1.55	1.55	1.55	—	—	—	—	—	—	—	—
Id. Ostia An.	Coo. di Con. Ferrovieri	1.30	1.30	1.30	1.30	1.55	1.55	1.55	1.55	1.65	1.65	1.65	1.65	—	—	—	—
Napoli	S.A. Coop. di Consumo	—	—	—	—	a) 1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Reggio di Calabria	Vittorio Veneto	1.35	1.35	1.35	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
								b) Comune.									
Torino	Alleanza Coop. Torinese	1.45	1.45	1.45	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Spezia	Mag. Coo. La Concordia	1.20	1.20	1.20	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Savona	S. A. Coo. Ag. FF. SS.	—	—	—	—	1.25	1.25	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—
Bergamo	Coop. di Consumo .	—	—	—	—	1.40	1.35	1.30	?	—	—	—	—	—	—	—	—
Como	Unificazione Circoli Famigliari e Coop.	—	—	—	—	1.25	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Milano	Coop. Nav. Grande...	—	—	—	—	1.35	1.35	1.35	1.35	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45
Udine	Coo. di Con. Friulana	—	—	—	—	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	Coop. Operaie Trieste-Istria-Friuli	—	—	—	—	1.25	1.25	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—
Ferrara	Ente Coop. Ferrarese dei Consumi	—	—	—	—	a) 1.25	a) 1.25	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—
Modena	Coop. di Con. Camurri	1.30	1.30	1.30	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Azienda Cons. Mod.	—	—	—	—	1.30	a) 1.30	1.30	1.30	1.35	1.35	1.35	1.35	—	—	—	—
Reggio nell'Em.	Ente Aut. dei Cons.	—	—	—	—	1.30	1.30	1.30	?	1.50	1.50	1.50	?	—	—	—	—
Arezzo	S. A. Coo. fra Ferrov.	1.10	1.10	1.10	1.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livorno	S. A. Coo. La Fratell.	1.18	1.20	1.20	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	S. A. Cooperativa di Consumo La Cigna	1.13	1.15	1.15	1.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lucca	Coop. Oper. di Cons. Dip. Aziende Stat.	1.20	1.25	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pisa	Coop. di Cons. Pers. Stab. Saint. Gobain	1.10	1.20	1.20	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Roma	Coop. di Produzione e Consumo L'Alleanza	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Napoli	Coop. di Cons. Ferr.	a) 1.20	1.20	1.20	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) e (2) Vedansi le note (1) e (2) a pag. 215 del fascicolo n. 4 del 12 aprile 1934.
(*a*) Cifre rettificate.

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. IX. — Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia (1).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	PANE DI FRUMENTO (2)					FARINA DI FRUMENTO			FARINA DI GRANTURCO (4)		
	Tipi di farina adoperati per la panificazione	Qualità	Forme da grammi	1° giugno 1934	1° luglio 1934	Tipi della farina	1° giugno 1934	1° luglio 1934	Qualità	1° giugno 1934	1° luglio 1934
				Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.	
Alessandria	Tipo 1	1ª qualità	200 a 250	1.40	1.40	Tipo 1	1.50	1.50	semolata di 1ª qualità	0.70	0.75
Aosta	» 2	comune	200	1.30	1.30	» 1	1.40	1.50	seconda id.	0.75	0.85
Cuneo	» 2	id.	200 a 500	1.30	1.30	» 1	1.70	1.90	prima id.	0.80	0.80
Novara	» 1	1ª qualità	100 a 200	1.45	1.45	» 1	1.40	1.50	nostrana 1ª id.	0.80	0.80
Torino	» 1 e 2	1ª qualità e com.	da gr. 80 a 900	1.58	1.58	» 1	1.65	1.65	id. 2ª id.	0.90	0.93
Vercelli	» 1	1ª qualità	fino gr. 100	1.55	1.55	» 1	1.40	1.40	gialla di 1ª id.	1.00	1.00
Genova	» 1	id.	150 a 200	1.50	1.55	» 1	1.60	1.70	bramata, 1ª id.	0.90	0.90
Imperia	» 1	id.	oltre gr. 500	1.30	1.35	» 1	1.45	1.50	nostrana, 2ª id.	0.90	0.80
La Spezia	» 1	id.	300 a 500	1.30	1.30	» 0	1.60	1.60	seconda id.	0.85	0.85
Savona	» 1	id.	100 a 200	1.55	1.55	» 1	1.50	1.50	nostrana, 1ª id.	0.80	0.80
Bergamo	» 1	id.	500 a 600	1.40	1.40	» 1	1.50	1.50	fiore 1ª id.	0.80	0.80
Brescia	» 1	id.	80 a 100	1.50	1.50	» 1	1.45	1.50	nostrana, 1ª id.	0.80	0.80
Como	» 1	id.	500	1.35	1.35	» 1	1.50	1.50	fioretto, 1ª id.	0.85	0.85
Cremona ed Uniti	» 1	id.	fino gr. 100	1.50	1.60	» 1	1.60	1.60	nostrana, 1ª id.	0.75	0.75
Mantova	» 1	id.	100	1.50	1.55	» 1	1.50	1.55	locale 2ª id.	0.75	0.80
Milano	» 1	id.	80 a 170	1.55	1.53	» 1	1.76	1.76	seconda id.	1.04	1.03
Pavia	» 1	id.	150	1.45	1.45	» 1	1.55	1.60	semola 1ª id.	0.80	0.90
Sondrio	» 1	id.	200 a 400	1.40	1.40	» 1	1.60	1.60	seconda id.	0.80	0.80
Varese	» 1	id.	100 a 200	1.55	1.55	» 1	1.55	1.55	fioretto	0.85	0.85
Bolzano	» 2	comune	500 a 1000	1.30	1.35	» 1	1.30	1.45	semolata 1ª qualità	0.85	0.90
Trento	» 2	id.	fino gr. 500	1.25	1.25	» 1	1.59	1.60	bramata	0.85	0.89
Belluno	» 2	id.	350	1.50	1.50	» 1	1.35	1.35	nostrana 1ª qualità	0.80	0.85
Padova	» 1	1ª qualità	80 a 90	1.60	1.60	» 1	1.50	1.50	id. 2ª id.	0.70	0.80
Rovigo	» 1	id.	200	(a)1.50	1.50	» 1	1.40	1.40	id. 1ª id.	0.75	0.80
Treviso	» 2	comune	fino gr. 200	1.35	1.35	» 2	1.63	1.63	media granita e comune	0.66	0.73
Udine	» 2	id.	250	1.35	1.35	» 00	1.70	1.70	gialla nostrana 1ª qualità	0.75	0.80
Venezia	» 1	1ª qualità	250	1.40	1.45	» 1	1.50	1.50	gialla tipo lusso	0.85	0.90
Verona	» 1	id.	80 a 100	1.60	1.60	» 1	1.55	1.55	2ª qual. ½ id.	0.75	0.75
Vicenza	» 1	id.	200	1.55	1.55	» 1	1.40	1.50	nostrana 1ª qualità	0.75	0.80
Fiume (3)	» 00	lusso	gr. 500 e kg. 1	0.78	0.78	» 00	0.60	0.60	tipo lusso	0.00	0.63
Gorizia	» 2	comune	500	1.25	1.25	» 1	1.30	1.30	seconda qualità	0.70	0.75
Pola	» 1	1ª qualità	200	1.45	1.45	» 1	1.40	1.40	tipo lusso di Verona, 1ª q.	0.85	0.85
Trieste	» 2	comune	500	1.35	1.35	» 1	1.50	1.50	id. gialla 1ª qualità	0.85	0.85
Zara (3)	» 2	id.	500	0.55	0.55	» 00	0.60	0.80	giallona, 1ª qualità	0.70	0.70
Bologna	» 1	1ª qualità	500	1.45	1.45	» 0	1.50	1.50	nostrana, 1ª id.	0.85	0.85
Ferrara	» 1	id.	200	1.55	1.55	» 1	1.29	1.33	abb. 85 % gialla 1ª qual.	0.75	0.80
Forlì	» 1	id.	da gr. 500 a kg. 1	1.30	1.20	» 1	1.50	1.40	prima qualità	0.70	0.70
Modena	» 1	id.	125	1.45	1.45	» 1	1.40	1.40	fioretto, marca C, 1ª qual.	0.90	0.90
Parma	» 2	comune	200 a 250	1.30	1.30	» 0	1.35	1.35	integrale prima qualità	0.80	0.80
Piacenza	» 2	id.	250	1.27	1.27	» 0	1.60	1.60	nostrana, 1ª qualità	0.75	0.75
Ravenna	» 2	id.	kg. 1	1.25	1.25	» 2	1.40	1.40	prima id.	0.95	0.95
Reggio nell'Emilia	» 2	id.	500	1.80	1.30	» 0	1.55	1.55	nostrana, 1ª id.	0.80	0.80
Arezzo	» 2	id.	oltre kg. 1	1.10	1.10	» 2	1.35	1.35	id. 1ª id.	0.85	0.85
Firenze	» 2	id.	kg. 1	1.20	1.20	» 1	1.75	1.85	id. 1ª id.	0.90	0.90
Grosseto	» 2	id.	kg. 1	1.25	1.25	» 1 e 2	?	?	prima id.	0.90	0.90
Livorno	» 2	id.	kg. 1	1.20	1.25	» 0	1.85	1.85	id. id.	0.85	0.80
Lucca	» 2	id.	kg. 1	1.20	1.25	» 2	1.60	1.60	id. id.	0.90	0.90
Massa	» 1	1ª qualità	kg. 1	1.35	1.35	» 1	1.35	1.40	nostrana, 1ª id.	0.75	0.75
Pisa	» 2	comune	kg. 1	1.25	1.25	» 0	1.65	1.65	prima id.	0.90	0.90
Pistoia	» 2	id.	kg. 1	1.20	1.20	» 2	1.55	1.50	id. id.	0.85	0.85
Siena	» 2	id.	da gr. 700 a kg. 1	1.25	1.25	» 0	1.62	1.53	—	—	—
Ancona	» 1	1ª qualità	500	1.30	1.30	» 1	1.25	1.25	gialla 1ª qualità	0.75	0.75
Ascoli Piceno	» 2	comune	kg. 1	1.15	1.15	» 2	1.25	1.25	prima id.	0.80	0.80
Macerata	» 2	id.	fino a kg. 1	1.10	1.15	» 2	1.25	1.25	nostrana, 1ª id.	0.80	0.80
Pesaro	» 2	id.	500	1.25	1.20	» 1	1.30	1.30	id. 1ª id.	0.80	0.80
Perugia	» 2	id.	da oltre gr. 500 a kg. 1	1.20	1.20	» 00	(a)1.60	1.60	prima id.	0.85	0.85
Terni	» 2	id.	kg. 1	1.15	1.15	» 2	1.20	1.25	id. id.	0.90	0.90
Frosinone	» 2	id.	da gr. 500 a kg. 1	1.20	1.20	» 1	1.20	1.20	id. id.	0.80	0.80
Rieti	» 2	id.	kg. 1	1.20	1.20	» 1	1.35	1.35	semolino 1ª id.	0.70	0.70
Roma	» 2	id.	fino a gr. 600	1.30	1.30	» 0	1.85	1.85	prima id.	1.10	—
Viterbo	» 1	1ª qualità	kg. 1	1.15	1.15	» 1	1.35	1.35	—	—	—
Aquila degli Abruzzi	» 1	id.	oltre gr. 500	1.20	1.20	» 1	1.35	1.30	—	—	—
Campobasso	» 2	comune	da gr. 500 a kg. 2	1.20	1.30	» 2	1.35	1.40	prima qualità	0.05	0.65
Chieti	» 2	id.	kg. 1	1.15	1.20	» 00	1.60	1.60	seconda id.	0.80	0.80
Pescara	» 2	id.	kg. 1	1.20	1.20	» 2	1.40	1.40	id. id.	0.80	0.80
Teramo	» 2	id.	da gr. 501 a kg. 1	1.20	1.20	» 0	1.70	1.70	nostrana	0.80	0.80
Avellino	» 2	id.	kg. 1	1.10	1.10	» 1	1.30	1.30	prima qualità	0.65	0.65
Benevento	» 2	id.	da gr. 500 a kg. 2	1.00	1.05	» 2	1.20	1.80	id. id. locale	1.00	1.00
Napoli	» 2	id.	kg. 1	1.20	1.20	» 0	2.00	2.00	nostrana, 1ª qualità	1.20	1.20
Salerno	» 2	id.	500	1.20	1.20	» 0	1.40	1.40	rossa nostrana 1ª qualità	1.10	1.10
Bari	» —	—	kg. 1	1.20	1.25	» —	1.40	1.40	bianca gialla 1ª id.	1.20	1.20
Brindisi	» 2	comune	kg. 1	1.20	1.25	» 2	1.25	1.35	prima qualità	1.00	1.00
Foggia	» 1	1ª qualità	kg. 1	(a)1.25	1.25	» 1	1.40	1.40	—	—	—
Lecce	» 2	comune	kg. 1	1.80	1.30	» 2	1.40	1.40	gialla extra	1.10	1.10
Taranto	» 2	id.	kg. 1	1.20	1.30	» 2	1.23	1.30	1ª qualità ½ grana	1.10	1.15
Matera	» 2	id.	fino a kg. 1	1.10	1.10	» 2	1.35	1.35	—	—	—
Potenza	» 2	id.	kg. 2	0.95	0.95	» 1	1.50	1.50	nostrana, 1° fiore	0.80	0.80
Catanzaro	» 1	1ª qualità	kg. 1	1.40	1.40	» 1	1.50	1.50	prima qualità	1.40	1.40
Cosenza	» 2	comune	kg. 1	1.15	1.15	» 2	1.40	1.40	—	—	—
Reggio di Calabria	» 2	id.	da gr. 500 a kg. 1	1.35	1.35	» 00	2.00	2.00	prima qualità	1.45	1.45
Agrigento (5)	—	—	kg. 1	1.25	1.20	(5)	1.25	1.25	—	—	—
Caltanissetta (5)	—	—	215	1.55	1.55	(5)	1.30	1.30	prima qualità	1.60	1.60
Catania	Tipo 2	comune	kg. 1	—	—	Tipo 2	1.25	1.35	—	—	—
Enna	» 1	1ª qualità	da gr. 500 a kg. 1	1.25	1.25	Integrale	1.25	1.25	—	—	—
Messina	—	integrale	500	1.25	1.15	Tipo 2	1.50	1.40	seconda qualità	1.00	1.00
Palermo	Tipo 2	comune	500	(a)1.45	1.35	» 00	1.65	1.65	—	—	—
Ragusa	» 2	id.	500	1.20	1.20	» 2	1.25	1.25	—	—	—
Siracusa	» 1	1ª qualità	kg. 1	1.50	1.45	» 1	1.65	1.60	—	—	—
Trapani	» 2	comune	kg. 1	1.20	1.25	» 2	1.20	1.25	—	—	—
Cagliari	» 1	1ª qualità	inf. gr. 200	1.45	1.50	» 1	1.60	1.65	prima qualità	0.95	0.95
Nuoro	» 2	comune	200	1.35	1.40	» 00	2.00	2.00	id. id.	1.10	—
Sassari	» 1	1ª qualità	100 a 150	1.55	1.55	» 1	1.45	1.45	nostrana 1ª qualità	1.00	1.00
Tripoli	(6)	—	da gr. 500 a gr. 800	0.70	0.70	(6)	0.80	0.73	—	—	—

(1) I prezzi relativi al 1° del mese contenuti nella presente tavola vengono rilevati dagli Uffici Comunali dei singoli Capiluoghi di Provincia l'ultimo giorno del mese precedente. — (2) Tra i prezzi del pane contenuti nella presente tavola e quelli contenuti nella Tav. VII, può risultare qualche differenza in quanto questi ultimi vengono rilevati il primo e terzo sabato di ogni mese. — (3) Per i Comuni di Fiume e di Zara vige il regime extra doganale stabilito rispettivamente con R. D. L. 17 marzo 1930, n. 139 e R. D. L. 13 marzo 1921, n. 295. — (4) La mancata indicazione dei prezzi per i Comuni per i quali non sono segnati dipende dal non costituire per essi genere di consumo. — (5) Vedi la nota (4) a pag. 424. — (6) Mancano le indicazioni dei nuovi tipi di pane e di farine, non essendo applicabile nelle Colonie la legge n. 368 del 17 marzo 1932 relativa al disciplinamento delle farine e del pane.

(a) Cifre rettificate.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(*Segue*) TAV. IX. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia** (1).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	PASTA ALIMENTARE (4)			RISO			FAGIOLI SECCHI (3)		
	Qualità	1° giugno 1934	1° luglio 1934	Qualità	1° giugno 1934	1° luglio 1934	Qualità	1° giugno 1934	1° luglio 1934
		Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.	
Alessandria	med. pura sem. e com. Napoli e nostrana	2.53	2.53	maratelli	1.50	1.60	media Spagna e dall'occhio	1.35	1.20
Aosta	comune napoletana	2.30	2.30	ostigliato	1.25	1.35	cannellini nostrani	1.40	1.60
Cuneo	id. locale	1.95	1.95	originario comune	1.15	1.15	regina	1.25	1.25
Novara	id. id.	1.80	1.80	id. fino	1.20	1.20	bianchi 1ª qualità	1.80	1.75
Torino	pura semola locale secca	2.25	2.25	maratelli e ostigliato	1.62	1.63	id. e borlotti	2.48	2.48
Vercelli	comune nostrana secca	2.00	2.00	originario comune	1.25	1.25	borlotti	1.50	1.50
Genova	media pura semola e locale	2.35	2.40	id. camolino	1.30	1.40	bianchi bombonini	0.85	0.85
Imperia	pura semola locale	2.20	2.20	camolino	1.30	1.30	bianchi	1.20	1.30
La Spezia	comune locale secca	2.00	1.90	originario comune camol.	1.35	1.35	id.	1.10	1.10
Savona	pura semola di Genova	2.10	2.10	id. camolino	1.30	1.30	bombonini toscani	1.60	1.60
Bergamo	comune tipo Napoli locale	2.20	2.20	id. comune	1.30	1.30	borlotti di Vigevano	2.00	2.00
Brescia	comune locale secca	1.70	1.70	id. id.	1.25	1.25	varesotti comuni	1.15	1.00
Como	comune locale	2.10	2.10	id. fino camolino	1.20	1.20	borlotti di Vigevano	2.00	2.00
Cremona ed Uniti	comune locale secca	2.10	2.10	id. comune	1.20	1.20	borlotti di Aquila	1.20	1.20
Mantova	comune locale	1.90	2.00	id. id.	1.20	1.30	mandoloni	1.00	0.90
Milano	comune locale secca	2.30	2.32	id. id.	1.33	1.34	borlotti Vigevano e nostr.	2.01	2.05
Pavia (b)	id. id. id.	2.10	2.10	id. id.	1.10	1.10	varesi	0.90	—
Sondrio	comune locale	1.60	1.60	id. comune	1.15	1.15	borlotti	1.70	1.70
Varese	comune tipo Nap. locale	2.40	2.40	camolino puglione	1.20	1.20	tondini	1.00	1.10
Bolzano	comune tipo Napoli	2.00	2.00	camolino	1.25	1.30	id.	1.30	1.30
Trento	comune locale	2.14	2.15	camolino comune	1.25	1.27	spadoni nostrani	0.98	1.00
Belluno	id. id.	1.80	1.75	maratelli, 2ª qualità	1.60	1.60	borlotti id.	1.10	1.10
Padova	comune nostrana	1.95	1.95	originario camol. comune	1.30	1.20	verdoni id.	0.80	0.80
Rovigo	id. locale	2.00	2.00	id. com. 1ª qualità	1.20	1.30	id. 2ª qualità	0.85	0.85
Treviso	comune e pura sem. locale	1.98	2.15	id. camolino	1.15	1.30	—	—	—
Udine	comune tipo Nap. e Bol.	2.00	2.00	id. id. extra	1.30	1.30	comuni locali	1.00	1.00
Venezia	comune tipo Napoli secca	2.00	2.00	id. 1ª qualità	1.25	1.20	galiziani	1.00	1.00
Verona	id. locale secca	1.90	1.90	id. comune	1.30	1.30	cannelloni	0.90	0.90
Vicenza	id. id.	2.00	2.00	maratelli, 1ª qualità	1.70	1.65	scritti	1.00	0.95
Fiume (2)	id. napoletana extra	1.45	1.45	originario fino brillato	1.04	1.00	cocks	1.00	1.00
Gorizia	id. tipo Napoli locale	1.80	1.80	id. brillato	1.20	1.20	mandoloni	0.90	0.90
Pola	pura semola locale	2.30	2.30	brillato fino, 1ª qualità	(a) 1.30	1.30	cocks Stiria	1.00	1.00
Trieste	id. id. secca	3.00	3.00	brillato gigante	1.80	1.80	galiziani	1.30	1.30
Zara (2)	id. id. id.	1.60	1.60	originario comune	1.00	1.00	tondini	1.00	—
Bologna	id. id. fresca	2.15	2.15	id. brillato	1.35	1.35	nostr. tipo amer. 1ª qual.	1.00	0.90
Ferrara	id. id. secca	2.24	2.24	id. id.	1.30	1.30	ruviotti	0.70	0.70
Forlì	comune locale secca	2.25	2.20	orig. brillato comune	1.80	1.80	bianchi	1.00	1.00
Modena	pura semola locale id.	2.10	2.10	originario id.	1.30	1.30	tipo cannellini	1.40	1.40
Parma	id. id. locale	2.25	2.25	id. id.	1.25	1.25	bianchi	1.00	1.00
Piacenza	id. id. id.	2.20	2.20	id. id.	1.25	1.25	borlotti	2.17	2.13
Ravenna	comune locale secca	2.20	2.20	id. id.	1.40	1.40	bianchi	1.00	1.00
Reggio nell'Emilia	id. id. id.	1.95	1.95	id. id.	1.30	1.30	varesi	1.35	1.25
Arezzo	comune locale	1.90	1.90	id. brillato 1ª qual.	1.35	1.35	bianchi 1ª qualità	0.75	0.70
Firenze	pura semola locale	2.15	2.15	media orig. brill. e puglion.	1.45	1.45	tondini nostrani	0.85	0.85
Grosseto	media pura semola e com.	1.95	2.00	orig. com. fino brill. camol.	1.30	1.40	bianchi grossi	1.30	1.30
Livorno	comune locale	2.00	2.00	francesino	1.10	1.10	tondini	0.70	0.70
Lucca	pura semola locale	2.25	2.25	puglione	1.30	1.30	bianchi	1.80	1.80
Massa	pura semola locale secca	2.00	2.00	originario comune	1.20	1.20	tondini di Saluggia	1.10	—
Pisa	pura semola locale	2.20	2.20	puglione	1.30	1.30	bianchi tondini	0.75	0.75
Pistoia	id. nostrana	2.15	2.15	camolino	1.35	1.35	di S. Anna	0.95	0.95
Siena	comune locale	2.03	2.10	originario comune e franc.	1.58	1.58	bianchi papalini	0.73	0.70
Ancona	pura semola locale	2.40	2.10	puglione	1.25	1.25	id. comuni	0.60	0.60
Ascoli Piceno	id. id. secca	2.35	2.35	originario comune	1.30	1.30	id. id.	0.70	0.70
Macerata	comune id. id.	2.10	2.10	id. id.	1.35	1.35	bianchi	1.00	1.00
Pesaro	pura semola id. id.	2.40	2.40	id. brillato	1.40	1.40	gialli della Romagna	0.90	0.90
Perugia	comune id. id.	1.95	1.95	id. fino id.	1.35	1.35	bianchi comuni	0.80	0.80
Terni	pura semola id. extra	2.15	2.10	id. comune	1.25	1.40	id. 1ª qualità	1.00	0.90
Frosinone	id. locale	2.15	2.15	id. brillato fino	1.25	1.25	bianchi	1.10	1.00
Rieti	comune napoletana	1.85	1.85	camolino	1.35	1.35	tondini	0.90	0.90
Roma	pura semola tipo Nap.	2.20	2.20	orig. brillato fino e comune	1.35	1.35	media cann. color. e giganti	2.00	2.05
Viterbo	comune locale secca	2.05	?	originario comune	1.20	1.50	gialli tondini	0.90	0.90
Aquila degli Abruzzi	pura semola locale	2.10	2.10	id. brillato	1.30	1.30	bianchi	1.10	1.25
Campobasso	pura semola locale secca	2.10	2.10	id. comune	1.30	1.30	bianchi nostrani	0.60	0.60
Chieti	pura semola locale	2.00	2.00	id. brillato	1.40	1.40	id. tondini	0.70	0.70
Pescara	comune locale	2.30	2.30	id. comune e giap.	1.25	1.40	bianchi	0.60	0.60
Teramo	id. id.	2.00	2.00	id. brillato puro	1.30	1.30	bianchi piatti	0.80	0.80
Avellino	pura semola tipo Nap. loc.	1.80	1.80	brillato 1ª qualità	1.60	1.50	id. comuni	0.70	0.70
Benevento	comune locale secca	1.75	1.75	camolino brillato	1.30	1.30	id. nostrani	0.60	0.60
Napoli	comune della provincia	1.80	1.80	originario brillato comune	1.20	1.40	tondini esteri	0.45	0.50
Salerno	pura semola napol. fresca	1.75	1.75	brillato giapponese	1.30	1.30	colorati	0.70	0.70
Bari	pura semola locale	1.75	1.80	francesino comune	1.40	1.40	tondini	0.70	0.70
Brindisi	pura semola napoletana	2.10	2.10	originario camolino	1.30	1.30	bianchi	0.55	0.70
Foggia	comune locale secca	1.70	1.70	originario brillato	1.60	1.60	ungheresi	0.60	0.60
Lecce	pura sem. nap. extra lusso	2.50	2.50	brillato francesino	1.40	1.40	bianchi tondini	0.55	0.65
Taranto	comune napoletana	1.80	1.90	id. 1ª qualità	1.30	1.40	id. ungheresi	0.70	0.70
Matera	pura semola locale	1.85	1.85	originario fino	1.35	1.35	id. tondini	0.60	0.60
Potenza	pura semola napol. secca	2.00	2.00	puglione	1.50	1.50	id. nostrani	0.70	0.70
Catanzaro	pura semola napol. extra	2.20	2.20	originario brillato	1.40	1.40	id. tondini	0.70	0.70
Cosenza	pura semola napoletana	2.10	2.10	id. id. 1ª qualità	1.45	1.45	bianchi cannellini di Acri	1.40	1.40
Reggio di Calabria (c)	comune siciliana extra	1.80	1.80	id. comune	1.35	1.35	id. e cannellini	1.20	1.20
Agrigento	pura semola locale secca	1.80	1.80	media camolino e brillato	1.30	1.30	di Saluggia	0.90	0.90
Caltanissetta	id. id. id.	1.70	1.75	orig. comune puglione	1.30	1.30	pasta di Saluggia	1.00	1.00
Catania	id. id. id.	1.80	1.80	camolino	1.25	1.25	bian. ton. mand. e Saluggia	1.10	1.09
Enna	pura semola della provinc.	1.75	1.75	camolino brillato	1.25	1.25	pasta	1.30	1.30
Messina	pura semola locale secca	1.80	2.00	originario id.	1.20	1.40	tondini	0.60	0.65
Palermo	id. id. id.	1.70	1.70	id. comune	1.40	1.40	bianchi tondini	0.60	0.60
Ragusa	pura semola locale extra	1.65	1.65	id. fino	1.30	1.40	misti nostrani	0.60	0.60
Siracusa	comune locale secca	1.55	1.50	orig. camolino fino	1.35	1.25	misti	0.70	0.60
Trapani	pura semola locale	1.70	1.70	originario brillato comune	1.40	1.40	bianchi tondini	0.70	0.60
Cagliari	id. id.	2.00	2.00	id. brillato	1.15	1.15	bianchi	0.70	0.70
Nuoro	id. id.	2.10	2.10	id. brill. e camol.	1.45	1.45	media bianchi e colorati	1.80	1.80
Sassari	id. id.	2.00	2.00	id. brillato	1.40	1.40	verdoni	1.00	1.00
Tripoli	pura semola locale	1.15	1.15	carolina brillato	1.18	1.16	tondini jugoslavi	1.28	1.28

(1) (2) (3) e (4) Vedansi le note a pag. 377 del fascicolo n. 7 del 12 luglio 1934.

(*a*) Cifra rettificata. — (*b*) Per il Comune di Pavia si indicano i prezzi della qualità « originario comune » del riso in sostituzione di quelli della qualità « originario fino » in precedenza considerata, quest'ultima qualità non essendo più in vendita in detta città dal 1° maggio 1934. Alla prima di detta qualità debbono intendersi riferiti i prezzi segnati nel precedente fascicolo n. 7 per le date del 1° maggio e 1° giugno 1934. — (*c*) I prezzi del riso « originario comune » indicati per il Comune di Reggio di Calabria alle date del 1° maggio e 1° giugno 1934 in L. 1,20 nei precedenti fascicoli nn. 6 e 7, debbono intendersi rettificati in L. 1,35, giusta conformi comunicazioni fatte da quel Podestà.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(*Segue*) TAV. IX. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia** (1).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	PATATE			CARNE BOVINA (3)			CARNE SUINA (4)		
	Qualità	1° giugno 1934	1° luglio 1934	Qualità	1° giugno 1934	1° luglio 1934	Qualità	1° giugno 1934	1° luglio 1934
		Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.	
Alessandria	bianche nuova produz.	0.70	0.65	bue, vacca e toro	5.87	6.17	costolette	7.50	7.55
Aosta	produzione 1933	0.60	0.60	di vacca	4.67	4.67	lonza	10.00	10.00
Cuneo	nuova produzione	0.50	0.60	di vitello	8.00	7.85	1ª qualità con osso	8.00	8.00
Novara	nuova produzione	0.55	0.55	di bue parte anteriore	6.38	6.38	coscia e spalla	9.00	9.00
Torino	bianche nostr. nuova pr.	0.63	0.56	di vitello	9.45	9.48	id. senz'osso	9.83	9.50
Vercelli	nuova produz. nostrane	0.80	0.50	di bue e vitello	8.33	8.33	braciole	10.00	10.00
Genova	nuova produzione gialle	0.45	0.45	vit. manzo, bue, vacca toro	6.38	6.73	magro	9.00	9.00
Imperia	nuova produz. 2ª qualità	0.55	0.50	di bue, vacca e toro	6.20	6.20	braciole con osso	7.00	—
La Spezia	nuova produzione	0.50	0.50	id. id. id.	6.67	6.67	—	—	—
Savona	id. id.	0.40	0.40	id. id. id.	5.40	5.40	lonza, braciole senz'osso	9.00	9.00
Bergamo	biancone nostr. nuova pr.	0.40	0.40	manzo	6.00	6.00	id. prima qualità	9.00	9.00
Brescia	gialle nuova produzione	0.50	0.50	bue, vitellone e manzo	7.67	7.67	1ª qualità costolette	8.70	8.70
Como	nuova produzione	0.50	0.50	manzo e bue scel. tip. fam.	7.43	7.43	braciole di lombo senz'osso	8.50	8.50
Cremona ed Uniti	nuova produzione	0.60	0.50	di bue e manzo tipo fam.	6.32	6.75	braciole	8.40	8.40
Mantova	—	0.60	0.45	vitellone, vacca, bue, toro	4.50	4.83	scannello, costol. e brac.	7.65	7.65
Milano	—	0.63	0.58	parte media sc. e tipo fam.	6.66	6.79	polpa	10.75	10.80
Pavia	nuova produzione	0.60	0.65	bue, vacca e toro	6.60	6.97	lombo	8.10	8.50
Sondrio	nostrane	0.45	0.40	vacca e toro	5.50	6.50	lonza senz'osso	7.50	7.50
Varese	nostr. nuova produzione	0.80	0.60	di vitello	9.42	9.42	id. 1ª qualità	9.70	9.70
Bolzano	gialle nuova produzione	0.50	0.50	bue, vacca o toro	5.43	5.83	braciole media 1ª e 2ª qual.	6.75	6.75
Trento	nostrane nuova produz.	0.60	0.55	id. id. id.	7.69	7.95	braciole e coscia con osso	6.60	6.70
Belluno	id. nuova produz.	0.60	0.55	id. id. id.	5.45	5.45	braciole 1ª qualità	7.00	7.00
Padova	id. 2ª qualità	0.60	0.50	id. id. id.	6.33	6.38	coscia, spalla	7.00	7.00
Rovigo	nuova produzione	0.70	0.45	id. id. id.	6.67	6.67	braciole 1ª qualità	7.50	7.50
Treviso	id. id.	0.70	0.50	id. id. id.	6.05	6.75	lonza e braciole con osso	6.50	6.75
Udine	id. id.	0.80	0.65	id. id. id.	6.10	6.13	braciole	7.00	7.00
Venezia	—	0.50	0.50	bue e vacca	6.33	6.13	coscia senz'osso	9.80	9.80
Verona	bianche	0.50	0.50	bue, vacca o toro	6.58	6.58	braciole 1ª qualità	8.25	8.25
Vicenza	nuova produzione	0.50	0.40	di bue e vacca 1° taglio	7.75	7.75	primo taglio id.	8.50	7.50
Fiume (2)	nostrane nuova produz.	0.68	0.45	di bue, vacca o toro	3.57	3.80	polpa 1ª qualità senz'osso	6.50	6.50
Gorizia	id. id. id.	0.40	0.30	bue parte ant. e post.	6.33	6.33	braciole	6.80	6.80
Pola	id. id. id.	0.55	0.40	bue, vitello parte poster.	7.00	7.00	cost. ant. e post. con osso	6.00	6.00
Trieste	istriane e est. nuova prod.	0.40	0.35	di bue e vacca	8.47	8.47	costolette di lombo	7.20	7.20
Zara (2)	nuova produzione	0.80	0.70	di bue coscia e filetto	5.13	5.13	—	—	—
Bologna	nostrane nuova produz.	0.50	0.50	di bue	7.07	7.23	lonza brac. 1ª qual. senz'os.	8.50	8.00
Ferrara	nuova produzione	0.50	0.41	di bue e vacca	7.30	7.83	braciole	8.20	8.20
Forlì	gialle nuova produzione	0.50	0.40	vit. vitellone bue vac. toro	7.25	6.80	senz'osso 1ª qualità	9.00	9.00
Modena	nuova produzione	0.70	0.60	di manzo 1° e 2° taglio	7.75	7.75	per arrosto id.	7.50	7.50
Parma	gialle	0.50	0.50	di bue e vacca 1° e 2° taglio	4.50	5.00	lonza con osso id.	6.00	6.00
Piacenza	id.	0.55	0.59	bue e vacca	6.71	7.43	polpa	9.00	9.00
Ravenna	nuova produzione	0.60	0.45	vitell. bue, vacca e toro	7.87	8.17	lonza 1ª qualità	10.00	10.00
Reggio nell'Emilia	gialle nuova produzione	0.65	0.55	di bue, parte ant. e post.	6.67	6.67	braciole id.	8.25	8.25
Arezzo	bianche nuova produz.	0.70	0.55	di vitello 1° e 2° taglio	7.15	7.50	—	—	—
Firenze	id. id. id.	0.55	0.50	di vitello	6.75	7.50	—	—	—
Grosseto	nostr. bianc. nuova prod.	0.70	0.60	di bue, vacca e toro	5.25	5.75	—	—	—
Livorno	gialle nostr. nuova prod.	0.45	0.45	di vacca	5.67	5.67	—	—	—
Lucca	nuova produzione	0.75	0.70	vitellone e manzo	7.20	7.83	—	—	—
Massa	biancone nuova prod.	0.80	0.40	vitellone	6.80	6.40	braciole	8.50	—
Pisa	nuova produzione	0.75	0.60	bue e vacca	5.98	5.98	—	—	—
Pistoia	—	0.50	0.50	di vitello	7.27	6.87	—	—	—
Siena		0.95	0.73	manzo 1° taglio	6.50	7.00	—	—	—
Ancona	gialle nostr. produz. 1933	0.50	0.50	vacca o toro	6.67	6.67	—	—	—
Ascoli Piceno	nostrane nuova produz.	0.50	0.50	vitellone, manzo e gioven.	7.70	7.70	—	—	—
Macerata	nostr. bianc. nuova prod.	0.50	0.50	vitello e vitellone	7.60	7.60	—	—	—
Pesaro	nuova produzione	0.80	0.60	vitellone	8.00	8.00	—	—	—
Perugia	gialle nuova produzione	0.35	0.45	id.	10.50	10.50	—	—	—
Terni	bianc. nuova produzione	0.80	0.50	di bue	6.23	6.23	—	—	—
Frosinone	—	0.35	0.35	vitello, vitellone e manzo	6.67	6.67	—	—	—
Rieti	nuova produzione	0.80	0.70	vitellone	7.00	7.00	—	—	—
Roma	produzione 1933	0.67	0.49	bue e vacca tipo sc. e corr.	9.58	9.92	—	—	—
Viterbo	nuova produzione locale	0.55	0.35	di bue, vacca o toro	4.25	4.25	—	—	—
Aquila degli Abruzzi	nuova produzione locale	0.45	0.40	vitellone, bue, vacca o toro	4.60	4.60	—	—	—
Campobasso	nostrane produz. 1933	0.30	0.30	bue, vacca e toro	5.30	5.30	—	—	—
Chieti	id. nuova prod.	0.60	0.40	vitellone	6.57	6.57	—	—	—
Pescara	nostrane id.	0.35	0.35	vitello, bue e vacca	6.53	6.53	—	—	—
Teramo	nuova produzione locale	0.35	0.30	di vitello e vitellone	6.40	6.70	—	—	—
Avellino	id. id. id.	0.30	0.30	vitello, vacca e bue	5.97	5.97	—	—	—
Benevento	id. id. id.	0.30	0.30	bue, vacca, vitello, vitellone	3.97	3.97	—	—	—
Napoli	ricce nuova produz.	0.45	0.30	di vacca o toro	7.23	7.23	—	—	—
Salerno	ricce nostr. nuova prod.	0.40	0.40	di vitello	7.17	7.17	—	—	—
Bari	nuova produzione	0.60	0.40	vitel. vitellon. vac. bue, toro	8.04	8.04	—	—	—
Brindisi	bianc. e gialle nuova prod.	0.60	0.50	vacca o toro	(a) 6.00	6.00	—	—	—
Foggia	nuova produzione	0.50	0.45	bue e vacca	6.17	6.17	—	—	—
Lecce	nostrane nuova produz.	0.45	0.45	di vacca o toro	5.75	5.58	—	—	—
Taranto	gialle	0.70	0.60	di vitellone	7.50	8.00	—	—	—
Matera	nuova produzione	0.60	0.60	vitello e vitellone	7.67	7.67	—	—	—
Potenza	biancone vecchia produz.	0.25	0.25	di bue, vacca e toro	4.80	4.67	costate	6.30	6.30
Catanzaro	id. nuova id.	0.40	0.40	di bue e vacca	6.30	6.30	—	—	—
Cosenza	produzione 1933	0.50	0.50	id. o id.	4.80	4.80	—	—	—
Reggio di Calabria	nostrane id. id. bian.	0.45	0.40	di vitello	7.07	7.07	senz'osso 1ª qualità	6.50	—
Agrigento	biancone nuova produz.	0.40	0.40	bue, vacca e toro	8.50	8.50	braciole senz'osso	8.40	—
Caltanissetta	id. id. id.	0.60	0.50	vitel. vitellone, vacca o tor.	7.48	7.48	senz'osso 1ª qualità	7.40	—
Catania	nuova produzione	0.50	0.45	bue vacca o toro	6.67	7.00	—	—	—
Enna	nuova produzione	0.60	0.50	vacca e toro	6.00	6.00	—	—	—
Messina	biancone nuova produz.	0.40	0.40	di bue e vacca	6.00	6.50	—	—	—
Palermo	id. id. id.	0.50	0.50	vitellone	10.50	10.50	—	—	—
Ragusa	nuova produzione	0.50	0.45	bue, vacca e toro	6.08	6.28	polpa 1ª qualità senz'osso	6.50	—
Siracusa	nuova produzione	0.60	0.35	id. id. id.	6.20	6.50	—	—	—
Trapani	biancone o ricce	0.60	0.40	vitellone, vacca e gioven.	8.33	8.33	—	—	—
Cagliari	nostrane nuova produz.	0.60	0.50	di bue	6.50	6.50	polpa	9.00	9.00
Nuoro	id. id. id.	0.70	0.70	vacca, vit, bue, man, e toro	5.50	5.50	—	—	—
Sassari	id. id. id.	0.55	0.60	di bue	6.00	6.00	—	—	—
Tripoli	produz. loc. di stagione	0.75	0.55	di vacca	7.25	7.25	—	—	—

(1) Vedi l'annotazione (1) a pag. 427. — (2) Vedi l'annotazione (3) a pag. 427. — (3) Col R. D. L. 26 settembre 1930, n. 1458, è stata abolita la classificazione delle carni macellate fresche in carni di 1ª e 2ª qualità, stabilita dal precedente R. D. L. 19 maggio 1927, n. 868, e tale classificazione è stata sostituita colla classificazione in base alle varie specie di bovini indicate per ogni piazza. — (4) Vedi l'annotazione (4) a pag. 427.

(a) Cifra rettificata.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(*Segue*) TAV. IX. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia (1).**

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	SALAME			BACCALÀ O STOCCOFISSO (secco) (3)			UOVA		
	Qualità	1° giugno 1934	1° luglio 1934	Qualità	1° giugno 1934	1° luglio 1934	Qualità	1° giugno 1934	1° luglio 1934
		Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.			Prez. alla doz. in L.	
Alessandria	nostr. 1ª qual. crudo sacc.	12.90	12.60	Labrador	2.40	2.45	fresche	3.40	3.60
Aosta	crudo 1ª qualità	14.50	14.00	Francese Lavé	2.50	2.50	id.	3.20	3.50
Cuneo	crudo nostrano 1ª qual.	12.50	12.50	Labrador	2.10	2.10	id.	2.75	2.75
Novara	id. filzetta 1ª id.	14.00	14.00	Francese Lavé (medio)	1.90	1.90	id.	3.50	3.50
Torino	stag. nostrano crudo 1ª id.	16.00	16.00	Labrador	2.30	2.30	fresche nostrane	3.43	3.63
Vercelli	crudo 1ª qualità	12.50	12.50	id.	2.30	2.30	fresche	3.30	3.50
Genova	nostrano 1ª id.	14.00	13.00	tipo Labrador	2.50	2.50	fresche 1ª scelta	4.20	4.20
Imperia	crudo 2ª id.	11.00	11.00	Style	2.40	—	fresche del Piemonte	3.00	3.60
La Spezia	prima id.	14.80	14.70	Labrador	2.40	2.30	fresche	3.60	3.60
Savona	filzetta 1ª id.	13.50	13.50	id.	2.40	2.40	id.	3.00	3.00
Bergamo	nostrano prima qualità	15.00	15.00	Bergen	4.10	4.10	fresche nostrane	3.40	3.60
Brescia	1ª qual. filzetta stagionato	16.00	16.00	Finmarken 1ª qualità	3.90	3.90	fresche	3.60	3.45
Como	1ª id. crudo cresponetto	12.00	12.00	Labrador	2.40	2.40	fresche da bere (scelte)	3.80	3.80
Cremona ed Uniti	tipo Cremona 1ª qualità	17.00	17.00	Francese Lavé	2.20	2.20	fresche da bere	3.60	3.60
Mantova	nostrano 1ª qualità nuovo	12.50	12.50	Bergen	5.00	4.50	fresche	3.00	3.00
Milano	crudo (filzetta)	13.61	13.54	Francese Lavé	2.40	2.36	fresche 1ª qualità (scelte)	3.81	3.97
Pavia	nostrano crudo 1ª qualità	12.00	12.00	Labrador	2.20	—	fresche	3.50	3.60
Sondrio	seconda qualità	9.00	8.50	Francese Lavé	2.00	2.00	id.	4.80	4.80
Varese	filzetta	12.00	12.00	Labrador	1.90	1.90	fresche da bere	3.60	4.00
Bolzano	crespone milanese 1ª qual.	15.00	15.00	Hammerfest	3.50	3.50	fresche grosse e piccole	3.60	3.60
Trento	nostrano 2ª qualità	17.71	17.57	id.	4.10	4.10	fresche	3.00	3.30
Belluno	id. 1ª id.	13.00	12.50	id.	4.00	3.80	id.	3.00	3.00
Padova	da taglio nostrano	15.25	15.25	id.	2.80	2.80	id.	3.30	3.60
Rovigo	id. 1ª qualità	18.00	18.00	Hammerf. e Berg. 2ª qual.	4.00	4.00	id.	3.00	3.00
Treviso	nostrano 2ª id.	11.00	11.00	Hammerfest	2.80	2.80	id.	3.30	3.30
Udine	id. 1ª id.	13.50	13.50	—	—	—	id.	3.30	3.30
Venezia	da taglio 2ª id.	12.00	12.00	Hammerfest	4.25	—	id.	3.00	3.25
Verona	stag. nos. 1ª qual. nuovo	12.50	12.50	Bergen, 1ª qualità	5.80	5.80	id.	3.36	3.48
Vicenza	nostrano 1ª qualità	14.50	14.00	Bergen	6.50	6.00	id.	3.30	3.30
Fiume (2)	milanese 2ª id.	15.00	15.00	Hammerfest	3.00	3.00	id.	1.78	2.20
Gorizia	nostrano 1ª qualità	15.00	15.00	id.	3.40	3.40	id.	3.24	3.36
Pola	friulano 1ª qualità	15.00	15.00	id.	3.50	3.50	id.	2.70	3.30
Trieste	id. id.	17.00	17.00	id.	3.60	3.60	fresche friulane	3.60	3.60
Zara (2)	nostrano	14.00	14.00	id.	2.80	2.80	id. da bere	1.80	1.80
Bologna	rosa, 1ª qualità locale	13.00	12.50	Labrador 1ª qualità	2.50	2.50	fresche	3.30	3.60
Ferrara	ferr. all'aglio di 1ª qualità	16.13	16.13	Labrador	2.50	2.50	id.	3.16	3.18
Forlì	prima qualità	15.00	15.00	Labrador e Francese Lavé	2.90	2.90	id.	2.80	2.80
Modena	fiorentino 1ª qualità	14.00	14.00	Labrador	2.50	2.50	fresche da bere	3.00	3.30
Parma	stagion. nostrano 1ª qual.	18.00	18.00	Francese Lavé	2.00	2.00	fresche	3.00	3.60
Piacenza	nostrano cotto 1ª qualità	12.00	12.00	Style	2.10	2.00	id.	3.24	3.48
Ravenna	romagnolo di 1ª id.	17.50	17.50	—	—	—	id.	2.75	2.95
Reggio nell'Emilia	rosa 2ª qualità	10.50	10.00	Francese Lavé	2.10	2.00	id.	3.05	3.30
Arezzo	nostrano prod. loc. 1ª qual.	15.00	14.50	Labrador 1ª qualità	2.30	2.30	id.	3.30	3.30
Firenze	id. vecchio 1ª qualità	16.40	16.50	Style	2.53	2.65	id.	3.50	3.80
Grosseto	nostrano 1ª qualità	15.00	15.00	id.	2.30	2.30	id.	3.60	3.60
Livorno	toscano 1ª id.	13.00	13.00	Labrador	2.20	2.10	id.	3.30	3.60
Lucca	prima id.	14.00	14.00	Francese Lavé	2.50	2.50	id.	3.60	3.60
Massa	nostrano 1ª id.	14.00	16.00	id.	2.20	2.00	fresche da bere	4.20	4.20
Pisa	toscano 1ª id.	14.00	14.00	id.	2.25	2.25	fresche	3.30	3.90
Pistoia	nostr. puro suino, 1ª qual.	14.00	14.00	Style	3.00	3.00	id.	3.60	3.60
Siena	nostrano 1ª id.	15.00	15.00	Style primario	2.25	2.20	id.	3.00	3.45
Ancona	id. 1ª id.	17.00	18.00	S. Giovanni 1ª qualità	3.40	3.40	id.	3.24	3.60
Ascoli Piceno	nostrano 1ª id.	16.00	16.00	Gaspyr S. Pietro o S. Giov.	3.30	3.30	id.	3.00	3.60
Macerata	nostrano 1ª qualità	15.00	15.00	S. Giovanni	3.30	4.30	id.	3.30	3.00
Pesaro	id. 1ª id.	15.00	15.00	Francese Lavé	2.50	2.50	id.	3.00	3.60
Perugia	id. 1ª id.	14.00	14.00	id.	2.50	2.50	id.	3.30	3.30
Terni	id. 1ª id.	14.00	18.00	S. Giovanni	3.10	3.40	id.	3.60	3.60
Frosinone	id. 1ª id.	18.00	18.00	Gaspyr	4.00	4.00	id.	(a) 2.70	3.60
Rieti	nostrano di 1ª qual. cotto	14.00	14.00	S. Giovanni	3.30	3.30	id.	3.60	4.20
Roma	romano 1ª qualità	15.00	15.00	id.	4.25	4.25	id.	3.96	4.20
Viterbo	nostrano 1ª id.	14.00	14.00	S. Giovanni 1ª qualità	3.25	3.25	id.	3.60	4.20
Aquila degli Abruzzi	id. 1ª id.	18.00	18.00	id. id.	3.40	3.40	id.	3.60	4.20
Campobasso	id. 1ª id.	20.00	20.00	Labrador	2.40	2.40	id.	3.00	3.00
Chieti	id. 1ª id.	16.50	16.50	S. Giovanni	3.00	3.00	id.	3.60	3.00
Pescara	id. 1ª id.	14.00	14.00	id.	3.20	3.20	id.	3.00	3.00
Teramo	prosciutto nostrano stag.	18.00	18.00	S. Giovanni, 1ª qualità	3.50	3.50	id.	2.70	3.00
Avellino	napoletano 1ª qualità	16.00	16.00	Gaspyr 1ª qualità	3.60	3.20	fresche nostrane	3.60	3.60
Benevento	id. 1ª id.	15.00	15.00	Francese Lavé	2.20	2.20	fresche	3.00	3.00
Napoli	nostrano 1ª qualità	14.50	14.50	Salicato	3.50	3.50	fresche nostrane	3.60	4.00
Salerno	napoletano	15.00	15.00	Gaspyr	4.50	4.50	conservate	3.60	3.60
Bari	gentile 1ª qualità	14.00	14.00	S. Giovanni, 1ª qualità	3.75	3.65	conservate di Albania	3.00	3.00
Brindisi	gentile extra	12.00	12.00	S. Pietro	3.00	3.00	fresche	3.60	3.60
Foggia	sopressata	15.00	15.00	Gaspyr	5.00	5.00	id.	3.00	3.60
Lecce	prosciutto napol.	18.00	18.00	—	—	—	id.	3.60	3.60
Taranto	salsicce secche	13.00	13.00	S. Pietro	2.00	2.00	id.	3.60	3.60
Matera	prosciutto 1ª qualità	17.00	17.00	Gaspyr 1ª qualità	4.00	4.00	id.	3.00	3.00
Potenza	nostrano 1ª id.	16.00	15.00	Gaspyr	4.00	4.00	id.	3.00	3.00
Catanzaro	cremonese 1ª id.	20.00	20.00	S. Giovanni, 1ª qualità	2.80	2.80	id.	3.00	3.00
Cosenza	nostrano 1ª id.	16.00	16.00	Francese Lavé	3.60	3.60	id.	3.00	3.60
Reggio di Calabria	id. 1ª id.	20.00	20.00	S. Giovanni, 1ª qualità	3.80	3.80	id.	3.00	3.00
Agrigento	di Napoli 1ª id.	16.00	16.00	—	—	—	id.	3.00	3.60
Caltanissetta	tipo id. 1ª id.	14.40	15.00	Islanda	!	!	fresche grosse e piccole	3.30	3.90
Catania	gentile 1ª qualità	14.00	14.00	Gaspyr	5.00	5.00	fresche	3.00	4.20
Enna	di Napoli crespone 1ª qual.	18.00	18.00	id.	4.00	4.00	id.	3.00	3.00
Messina	nostrano 1ª qualità	14.00	14.50	S. Giovanni	2.50	3.00	conservate	3.00	3.00
Palermo	tipo Napoli 2ª id.	14.00	14.00	id.	4.00	4.00	id.	3.60	4.20
Ragusa	di id. 1ª id.	16.00	16.00	Gaspyr	3.00	3.00	fresche	3.00	3.60
Siracusa	di id. 1ª id.	17.00	16.50	—	—	—	id.	3.60	3.60
Trapani	tipo id. 1ª id.	17.00	16.00	Labrador	2.00	2.00	id.	3.00	3.00
Cagliari	nostrano	18.00	18.00	id.	2.45	2.45	id.	3.60	3.60
Nuoro	Cremonese 1ª qualità	22.00	22.00	—	—	—	id.	3.60	3.60
Sassari	filzetta 1ª id.	22.50	22.50	—	—	—	id.	3.30	4.10
Tripoli	Citterio 2ª qualità di Rho.	20.00	20.00	—	—	—	fresche	2.40	2.40

(1) Vedi l'annotazione (1) a pag. 427. — (2) Vedi l'annotazione (3) a pag. 427. — (3) Vedi l'annotazione (4) a pag. 427.
(a) Cifra rettificata.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(*Segue*) TAV. IX. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia** (1).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	LARDO			STRUTTO			FORMAGGIO PER CONDIRE			
	Qualità	1° giugno 1934	1° luglio 1934	Qualità	1° giugno 1934	1° luglio 1934	Qualità	Annata di produzione	1° giugno 1934	1° luglio 1934
		Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.				Prezzi al kg. in L.	
Alessandria	nostrano	6.65	6.60	nostrano	4.00	4.00	parmigiano	1931	13.65	13.80
Aosta	id.	6.25	6.25	id.	4.75	4.75	id.	1932	12.50	12.00
Cuneo	nostrano 1ª qualità	6.00	5.75	nostrano 1ª qualità	4.00	4.00	id.	1932	11.00	10.50
Novara	nostrano	6.00	6.00	nostrano	4.00	4.00	tipo reggiano	1932	10.50	10.50
Torino	id.	6.50	6.50	id.	4.89	4.89	parmig. e pecor. sardo	1932	10.68	10.50
Vercelli	id.	6.00	6.00	id.	4.50	4.50	reggiano	1932-33	10.00	10.00
Genova	id.	7.00	7.00	id.	6.00	6.00	reggiano e pecor. sardo	1932-33	11.50	11.00
Imperia	id.	7.00	7.00	id.	6.50	6.50	parmigiano	1933	12.00	12.50
La Spezia	id.	6.80	6.80	id.	6.00	6.00	parmig. e pecor. sardo	1932-33	9.20	8.80
Savona	id.	6.50	6.50	id.	5.00	5.00	id. id. id.	1932-33	9.75	9.75
Bergamo	nostrano 1ª qualità	6.50	6.50	nostrano 1ª qualità	4.10	4.10	id. id. romano	1932-33	10.75	10.75
Brescia	nostrano	6.45	6.45	nostrano	5.30	5.30	reg. e pec. tipo id.	1932	10.95	10.95
Como	id.	5.50	5.50	id.	5.50	6.00	reggiano	1933	10.00	10.00
Cremona	id.	6.00	6.00	id.	5.00	5.00	reggiano e pec. romano	1931-32	9.75	9.75
Mantova	id.	7.00	7.00	id.	5.50	5.50	parmigiano	1931	9.50	9.50
Milano	id.	6.86	6.88	id.	5.66	5.68	regg. tipo rom. e romano	1931-32-33	11.16	11.12
Pavia	nostrano stagionato	6.00	6.00	id.	3.50	4.00	reggiano	1932	10.00	10.00
Sondrio	nostrano	5.00	5.50	id.	5.00	5.00	parmigiano	1932	10.50	10.50
Varese	id.	6.00	6.00	id.	5.50	5.50	reggiano	1932	9.50	9.50
Bolzano	id.	6.50	6.50	id.	5.00	4.80	parmigiano	1932	10.25	10.00
Trento	id.	7.42	7.42	id.	6.14	6.02	parmig. e pec. tipo rom.	1933	11.59	11.97
Belluno	id.	7.00	6.50	id.	5.20	5.00	id. e pecor. sardo	1933	10.50	9.90
Padova	id.	7.25	7.25	id.	5.15	5.25	reggiano e tipo Asiago	1932-33	14.50	14.50
Rovigo	nostrano 1ª qualità	7.00	7.00	nostrano 1ª qualità	5.00	5.00	id. e pec. romano	1932	11.00	11.00
Treviso	nostrano fresco e stag.	6.70	6.70	nostrano	5.00	4.80	parmigiano e pec. Asiago	1931-33	11.00	11.00
Udine	nostrano stagionato	6.90	6.90	id.	5.50	5.50	reggiano e vacchino	1932	9.00	8.65
Venezia	nostrano	6.80	6.80	id.	5.50	5.50	reggiano e pec. Asiago	1933	10.00	11.75
Verona	id.	6.50	6.50	id.	4.50	4.60	id. e nostrano	1932	9.35	9.35
Vicenza	nostrano stagionato	7.50	7.50	id.	6.00	5.00	id. e pecor. Asiago	1930-31-32	12.50	11.00
Fiume (2) (*)	locale nostrano	5.40	5.40	id.	5.00	4.80	parmigiano	1932	15.13	15.13
Gorizia	nostrano salato	6.00	6.00	id.	5.00	5.00	reggiano e pec. romano	1932	9.50	9.50
Pola	id.	7.00	7.00	id.	5.30	5.30	parmig. id. sardo	1932-33	11.00	11.00
Trieste	nostrano 1ª qualità	7.00	7.00	id.	5.60	5.50	id. id. romano	1932	12.25	12.25
Zara (2)	americano	3.40	3.40	id.	4.80	4.80	id. id. di Novaglia	1933	15.00	15.00
Bologna	nostrano 1ª qualità	6.20	6.20	nostrano 1ª qualità	5.70	5.70	reggiano id. tipo romano	1932	11.50	11.50
Ferrara	nostrano	6.56	6.56	id.	5.38	5.38	parmig. e pec. romano	1932	10.19	10.75
Forlì	nostrano 1ª qualità	5.50	5.50	id.	5.50	5.50	id. id. nostrano	1932-33	10.50	10.50
Modena	nostrano	6.00	6.00	nostrano	5.00	5.00	tipo reggiano e pec. locale	1931-32	9.50	9.50
Parma	id.	6.00	6.50	id.	5.00	5.00	parmigiano	1932	10.00	10.00
Piacenza	id.	6.12	6.12	id.	5.25	5.25	id.	1932	11.60	11.40
Ravenna	id.	6.50	6.50	id.	5.50	5.50	parmig. e pec. tipo romano	1932-33	11.50	11.50
Reggio nell'Emilia	id.	6.30	6.20	id.	5.20	5.20	reggiano	1932	9.50	9.00
Arezzo	nostrano 1ª qualità	6.00	6.00	nostrano 1ª qualità	5.00	5.00	parmig. e pec. nostrano	1933	10.75	10.50
Firenze	id. (lardone)	7.30	7.60	nostrano in vescica	6.85	6.65	regg. pec. rom. sardo e tosc.	1931-33	10.63	10.65
Grosseto	nostrano	6.00	6.00	nostrano	4.50	4.50	reggiano e pec. nostrano	1930-32	12.50	11.50
Livorno	id.	6.50	6.00	id.	7.00	5.00	id. id. id.	1932	12.00	12.00
Lucca	id.	7.00	7.00	id.	5.00	5.00	parmigiano id. id.	1931-32	11.50	11.50
Massa	id.	6.90	6.90	id.	5.50	6.00	id. id. id.	1932-33	9.00	9.00
Pisa	id.	6.00	6.00	id.	5.00	5.00	reggiano id. tipo rom.	1932	11.00	11.00
Pistoia	id.	7.30	7.00	id.	5.70	5.70	id. id. romano	1932	11.25	11.25
Siena	id.	5.75	5.50	id.	4.50	4.50	reggiano sotto scelto	1933	9.15	8.00
Ancona	nostrano 1ª qualità	6.50	6.50	nostrano 1ª qualità	5.50	5.50	parmig. e pec. nostrano	1932-33	10.75	11.25
Ascoli Piceno	nostrano	7.00	7.00	nostrano	6.00	6.00	id. id. id.	1932-33	12.00	12.00
Macerata	id.	6.50	6.50	id.	5.30	5.30	id. id. id.	1931-32	12.00	12.00
Pesaro	id.	6.50	6.50	id.	6.50	6.00	reggiano id. id.	1932-33	9.50	9.50
Perugia	id.	6.50	6.50	id.	4.50	4.50	id. id. romano	1932	10.25	10.25
Terni	id.	6.70	6.70	id.	4.50	4.50	id. id. id.	1933	9.00	9.00
Frosinone	nostrano 1ª qualità	6.50	6.50	nostrano 1ª qualità	6.00	6.00	id. id. locale	1931	11.00	11.00
Rieti	nostrano	6.70	6.70	nostrano	5.50	5.00	id. id. romano	1932	10.00	9.50
Roma	nostrano 1ª qualità	7.00	7.00	nostrano raffinato	5.00	5.00	parmig. id. id.	1932-33	10.75	11.00
Viterbo	nostrano	6.00	6.00	nostrano	5.00	5.00	reggiano parm. e pec. nostr	1932-33	8.67	8.67
Aquila degli Abruzzi	id.	6.60	6.60	nostrano in vescica	6.40	6.40	parmig. e pecor. nostrano	1932-33	10.83	10.75
Campobasso	nostrano stag. 1ª qualità	7.00	7.00	nostrano 1ª qualità	6.80	6.80	regg. parm. e pec. romano	1930-31	14.00	14.00
Chieti	nostrano stagionato	6.50	6.50	nostrano	6.50	6.50	reggiano e pecor. nostrano	1933	11.00	11.00
Pescara	americano	7.00	7.00	id.	6.00	5.35	parmig. id. sardo	1932	10.15	10.15
Teramo	nostrano stagionato	8.00	8.00	id.	7.50	7.50	id. id. nostrano	1931-33	11.25	10.50
Avellino	nostrano	7.50	7.50	id.	7.50	7.00	id. id. id.	1931-32	11.00	11.00
Benevento	id.	7.00	7.00	id.	6.00	6.00	regg. e pec. loc. tipo rom.	1932-33	10.20	10.20
Napoli	id.	7.50	8.00	americano	5.00	5.00	reggiano e pec. romano	1932-33	14.00	14.00
Salerno	id.	7.50	7.50	nostrano in vescica	8.00	8.00	id. id. sardo	1933	7.50	7.50
Bari	nostrano salato	8.50	8.50	nostrano	6.50	6.50	parmigiano id. romano	1932-33	11.00	11.00
Brindisi	americano	7.00	7.00	americano 1ª qualità	7.00	7.00	reggiano id. id.	1932	10.50	10.50
Foggia	nostrano	7.50	7.50	nostrano	6.50	6.50	parmig. e id. nostrano	1932-33	10.00	10.00
Lecce	id.	7.00	7.00	id.	7.00	7.00	id. id. fiore sardo	1931-33	10.75	10.75
Taranto	id.	7.50	7.50	id.	6.50	6.50	id. id. nostrano	1932-33	11.25	11.25
Matera	id.	6.00	6.00	id.	6.00	6.00	parmigiano	1933	11.50	11.50
Potenza	nostrano stagionato	7.50	7.25	id.	7.00	6.50	parmigiano grana	1932	15.00	13.00
Catanzaro	nostrano	10.00	10.00	americano	6.50	6.50	id. e pec. locale	1933	11.00	11.00
Cosenza	nostrano stagionato	8.50	8.50	nostrano	6.30	6.30	id. e pec. di Crotone	1932-33	10.75	10.75
Reggio di Calabria	nostrano	8.00	8.00	id.	6.30	6.30	id. id. locale	1933	9.00	9.00
Agrigento	—	—	—	americano	6.00	6.00	id. id. id.	1933	10.00	10.00
Caltanissetta	nostrano	8.00	9.00	id.	6.30	6.60	parmigiano	1932	12.60	10.00
Catania	id.	8.00	8.00	id.	5.50	5.50	parmigiano e pec. nostr.	1932-33	10.25	10.25
Enna	id.	9.70	9.70	id.	6.30	6.30	parmigiano	1932	12.00	12.00
Messina	nostrano	7.00	8.00	id.	5.50	5.90	regg. parmig. e pec. locale	1933	9.33	9.50
Palermo	nostrano salato	10.00	10.00	id.	6.00	6.00	parmigiano id. id.	1932	10.25	10.00
Ragusa	nostrano	8.50	8.50	id.	6.00	6.00	id. id. nostr.	1933	11.00	11.00
Siracusa	americano	8.50	8.50	id.	6.50	6.50	regg. parmig. id. locale	1933	10.33	10.33
Trapani	nostrano	9.00	9.00	nostrano in vescica	7.50	7.50	parmigiano	1933	11.00	9.00
Cagliari	id.	6.50	6.50	id.	5.75	5.75	reggiano	1930	13.00	13.00
Nuoro	nostrano 1ª qualità	6.50	6.50	nostrano 1ª qualità	6.50	6.50	parmigiano 1ª qualità	1932	13.00	13.00
Sassari	nostrano stagionato	8.00	7.50	americano	7.15	7.35	parmig. e pec. fiore sardo	1932-33	11.00	10.50
Tripoli	nazionale	8.80	9.00	nazionale	9.00	9.00	reggiano e pec. siciliano	1932-33	13.50	13.40

(1) Vedi l'annotazione (1) a pag. 427. — (2) Vedi l'annotazione (3) a pag. 427. (*) Per il Comune di Fiume si indicano i prezzi del lardo denominato « locale nostrano » in luogo di quelli del lardo « nazionale salato alto », quest'ultima qualità non essendo più in vendita in detta città.

(Segue) II. — ***Prezzi al minuto e relativi numeri indici.***

(Segue) TAV. IX. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia** (1).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	BURRO NATURALE			OLIO DI OLIVA			ZUCCHERO		
	Qualità	1° giugno 1934	1° luglio 1934	Qualità	1° giugno 1934	1° luglio 1934	Qualità	1° giugno 1934	1° luglio 1934
		Prezzi al kg. in L.			Prezzi al l. in L.			Prezzi al kg. in L.	
Alessandria	emiliano 1ª qualità	10.00	10.00	puro di 1ª qualità	5.43	5.52	semolato	6.35	6.35
Aosta	seconda id.	8.00	8.00	seconda id.	5.34	5.34	id.	6.40	6.40
Cuneo	pura panna 2ª id.	9.25	9.25	prima id.	5.70	5.70	semolato raffinato	6.40	6.40
Novara	id. 1ª id.	9.50	9.50	id. id.	5.52	5.52	pilè	6.35	6.35
Torino	centrif. 1ª qualità	11.50	11.67	id. id.	5.45	5.63	semolato raffinato	6.35	6.35
Vercelli	di pura panna	10.50	10.50	id. id.	5.61	5.61	id. id.	6.40	6.40
Genova	di pura panna 2ª qualità	9.50	9.00	sopraffino, di 1ª qualità	5.50	5.80	cristallino	6.20	6.20
Imperia	pura panna	10.00	11.00	puro di 2ª id.	5.25	5.34	semolato raffinato	6.40	6.30
La Spezia	centrifugato 2ª qualità	9.50	9.10	di puro oliva 2ª id.	5.16	5.16	cristallino	6.25	6.25
Savona	di pura panna	9.50	9.50	prima qualità	5.16	5.34	semolato raffinato	6.40	6.40
Bergamo	di pura panna 2ª qualità	9.00	9.00	prima qualità extra	6.23	6.68	pilè	6.50	6.50
Brescia	2ª qual. pura panna locale	7.50	7.80	prima qualità	5.34	5.38	semolato	6.35	6.35
Como	id. reggiano	8.50	8.50	di riviera, 1ª id.	5.40	5.40	semolato raffinato	6.30	6.30
Cremona ed Uniti	di pura panna 1ª qualità	8.00	8.05	puro, 1ª id.	6.05	6.05	id. id.	6.40	6.40
Mantova	id. id.	8.00	8.00	prima id.	5.61	5.79	raffinato pilè	6.40	6.50
Milano	lombardo 1ª qualità	9.85	10.02	id. id.	(a)5.76	5.80	semolato	6.30	6.30
Pavia	prima id.	9.00	9.50	id. id.	5.34	5.34	pilè o semolato	6.40	6.40
Sondrio	pura panna 1ª id.	9.00	9.00	vergine, 1ª id.	6.20	6.50	cristallino	6.30	6.30
Varese	pura panna pastorizzato	11.20	11.20	superiore 1ª qual. vergine	5.34	5.79	id.	6.00	6.00
Bolzano	pura panna 2ª qualità	8.60	8.60	seconda qualità	5.52	5.52	id.	6.35	6.35
Trento	id. 1ª id.	8.43	8.99	raffinato, 1ª id.	5.51	5.66	id	6.27	6.28
Belluno	id id.	8.00	8.30	prima id.	5.40	6.00	semolato	6.50	6.50
Padova	seconda qualità	8.25	8.50	fino di 1ª id.	5.30	5.50	cristallino	6.20	6.20
Rovigo	id. id.	8.50	8.00	seconda id.	5.34	5.34	id.	6.30	6.30
Treviso	pura panna	8.50	8.00	id. id.	4.80	5.45	id.	6.15	6.15
Udine	friulano di pura panna	10.00	9.80	extra vergine	5.80	5.80	id.	6.20	6.20
Venezia	centrifugato id.	11.50	11.50	prima qualità extra	5.60	5.80	semolato	6.30	6.30
Verona	med. mont. e pian. 1ª q. pura panna	8.25	8.30	seconda qualità	5.03	5.03	semolato F.	6.20	6.20
Vicenza	1ª qualità pura panna	7.50	8.00	prima qualità sopraffino	6.20	6.50	cristallino	6.25	6.25
Fiume (2)	di Vipiteno prima qualità	15.50	15.00	Istria sopraffino, 1ª qual.	6.05	6.05	id.	1.90	1.90
Gorizia	seconda qualità	8.80	8.40	seconda qualità	4.80	4.80	id.	6.20	6.20
Pola	prima id.	12.00	12.00	Istria di 1ª id	4.80	5.40	id.	6.10	6.10
Trieste	id. id.	10.00	10.00	di Bari, 2ª id.	5.20	5.20	semolato	6.80	6.80
Zara (2)	di pura panna	10.00	10.00	seconda qualità	3.60	3.60	semolato	1.10	1.10
Bologna	centr. emiliano 2ª qual.	8.50	8.50	puro 2ª id.	5.40	5.40	cristallino	6.20	6.20
Ferrara	media 1ª e 2ª qualità	8.35	8.56	prima id.	5.34	5.61	semolato	6.50	6.50
Forlì	pura panna 1ª id.	10.00	8.50	id. id.	5.34	5.34	raffinato pilè	6.35	6.30
Modena	id. 1ª id.	7.50	7.50	vergine extra,	5.34	5.79	pilè	6.50	6.50
Parma	pura panna	7.50	8.00	prima qualità	5.34	5.52	semolato raffinato	6.40	6.40
Piacenza	pura panna 1ª qualità	7.90	8.20	puro di 1ª id.	5.50	5.50	id. id.	6.30	6.30
Ravenna	id. id.	10.00	10.00	prima id.	5.34	5.61	raffinato pilè	6.40	6.40
Reggio nell'Emilia	id. id.	7.50	7.70	seconda id.	5.07	5.07	media pilè e semolato	6.40	6.40
Arezzo	sciolto emiliano 1ª qualità	9.00	9.00	prima id.	5.16	5.16	pilè	6.50	6.50
Firenze	reggiano 2ª id.	8.90	9.00	media, 1ª e 2ª id.	4.81	5.23	media cristall. e sem. raff.	6.33	6.33
Grosseto	centrif. 2ª id.	9.00	9.50	prima id.	5.50	6.00	cristall. raff. e semol. pilè	6.42	6.42
Livorno	centrif. sciolto 1ª id.	8.50	8.50	id. id.	5.00	5.50	cristallino	6.30	6.30
Lucca	pura panna 1ª id.	10.00	10.00	id. id.	5.34	5.34	semolato	6.40	6.40
Massa	id. 1ª id.	12.50	12.00	locale 1ª id.	5.16	5.34	pilè	6.40	6.40
Pisa	di pura panna	10.00	9.00	seconda id.	4.90	5.34	semolato	6.40	6.40
Pistoia	seconda qualità	11.00	11.00	prima id.	5.70	5.70	id.	6.40	6.40
Siena	emiliano di 2ª qualità	9.67	9.33	id. id.	4.92	4.90	raffinato pilè	6.50	6.50
Ancona	di pura panna 1ª qualità	9.00	9.00	id. id.	6.00	6.00	id.	6.40	6.40
Ascoli Piceno	di pura panna	11.00	11.00	superiore, 1ª id.	5.70	5.70	semolato raffinato	6.50	6.50
Macerata	id. id.	9.50	9.50	prima id.	5.50	5.50	id. id.	6.50	6.50
Pesaro	pura panna emil. 1ª qual.	8.50	9.00	superiore, 1ª id.	5.16	5.34	semolato	6.30	6.30
Perugia	pura panna 1ª qualità	13.50	13.00	prima id.	5.12	5.12	semolato raffinato	6.50	6.50
Terni	id. 1ª id.	9.00	9.00	fino locale 1ª id.	5.10	5.10	raffinato pilè	6.50	6.50
Frosinone	id. 1ª id.	10.00	10.00	prima id.	4.25	5.00	id.	6.60	6.60
Rieti	centrifugato 1ª id.	13.00	13.00	id. id.	5.00	5.40	semolato	6.30	6.30
Roma	di pura panna centrifug.	11.75	12.00	superiore locale, 1ª id.	5.40	5.40	id.	6.40	6.40
Viterbo	pura panna	9.00	10.50	locale di 1ª id.	5.00	5.25	semolato raffinato	6.40	6.50
Aquila degli Abruzzi	pura panna 1ª qualità	11.00	11.00	fino di 1ª id.	5.40	5.40	raffinato pilè	6.60	6.60
Campobasso	id. id.	12.00	12.00	sopraffino, 1ª id.	5.00	5.00	id.	6.60	6.60
Chieti	prima id.	10.00	10.00	locale di 1ª id	4.50	5.00	semolato raffinato	6.30	6.40
Pescara	centrifugato 1ª id.	11.00	11.00	seconda id.	5.20	5.20	semolato	6.50	6.50
Teramo	centr. sup. extra pura pan.	16.00	16.00	prima id.	5.50	5.50	raffinato pilè e semolato	6.60	6.60
Avellino	di pura panna 1ª qualità	14.00	13.00	di puro oliva, 1ª id.	5.40	5.40	semolato	6.40	6.40
Benevento	id. 1ª id.	14.00	14.00	prima id.	5.20	5.20	id.	6.50	6.50
Napoli	tipo emiliano centrifugato	11.00	11.00	superiore, 2ª id.	4.50	4.80	cristallino	6.30	6.30
Salerno	seconda qualità	10.00	10.00	prima id.	5.00	5.00	semolato	6.35	6.35
Bari	pura panna 2ª qualità	12.00	12.00	seconda id.	5.25	5.25	cristallino	6.35	6.35
Brindisi	id. 1ª id.	10.00	10.00	prima id.	5.30	5.50	id.	6.25	6.25
Foggia	fino di 1ª id.	12.00	12.00	fino di prima id.	5.50	5.50	semolato	6.50	6.50
Lecce	centrif. 2ª id.	11.00	11.00	prima id.	5.25	5.25	cristallino	6.30	6.30
Taranto	centrifugato 2ª id.	9.50	9.50	id. id.	5.30	5.30	id.	6.30	6.30
Matera	pura panna 1ª id.	12.00	12.00	id. id.	5.00	5.00	raffinato pilè	6.60	6.60
Potenza	id. 1ª id.	11.00	11.00	locale di 1ª id.	5.00	5.50	semolato	6.60	6.60
Catanzaro	prima id.	11.50	11.50	prima qualità	5.00	5.00	raffinato pilè	6.60	6.60
Cosenza	centrifugato 1ª id.	13.00	13.00	puro raffinato, 1ª qualità	5.00	5.00	raffinato pilè e semolato	6.50	6.50
Reggio di Calabria	di pura panna	14.50	14.50	fino	5.50	5.50	raffinato pilè	6.40	6.50
Agrigento	seconda qualità	11.00	11.00	locale di 2ª qualità	4.70	4.70	pilè	6.50	6.50
Caltanissetta	centrifugato 2ª qualità	11.00	—	prima id.	4.70	5.20	semolato F. raffinato	6.45	6.45
Catania	seconda id.	11.50	11.00	puro 1ª id.	5.40	5.45	semolato pilè	6.45	6.50
Enna	prima id.	14.00	14.00	superiore 1ª id.	5.00	5.00	pilè	6.60	6.60
Messina	seconda id.	10.00	11.00	puro fino 1ª id.	5.40	5.50	cristallino	6.30	6.30
Palermo	id. id.	10.00	10.00	prima id.	5.00	5.00	semolato	6.40	6.40
Ragusa	prima id.	9.00	9.00	id. id.	5.00	5.00	pilè	6.50	6.50
Siracusa	di pura panna	11.00	11.00	seconda id.	4.60	5.00	id.	6.40	6.40
Trapani	prima qualità	13.00	13.00	fino di prima id.	5.50	5.50	semolato	6.40	6.40
Cagliari	di pura panna	11.50	11.50	prima id.	5.20	5.20	id.	6.50	6.50
Nuoro	locale id.	7.00	7.00	locale id. id.	5.50	5.50	pilè	6.60	6.60
Sassari	di pura panna	13.00	13.00	prima id.	5.45	5.30	raffinato semolato pilè	6.60	6.60
Tripoli	naz. 1ª qual. pura panna	12.40	12.00	locale di 1ª qualità	4.30	4.30	semolato	3.74	3.74

(1) Vedi l'annotazione (1) a pag. 427. — (2) Vedi l'annotazione (3) a pag. 427.
(a) Cifra rettificata.

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(Segue) TAV. IX. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia** (1)

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	CAFFÈ TOSTATO			LATTE			CARBONE VEGETALE		
	Qualità	1° giugno 1934	1° luglio 1934	Qualità	1° giugno 1934	1° luglio 1934	Qualità	1° giugno 1934	1° luglio 1934
		Prezzi al kg. in L.			Prezzi al l. in L.			Prezzi al q. in L.	
Alessandria	Santos superiore	28.65	28.80	intero di vacca	0.90	0.90	castagno misto	57.10	57.90
Aosta	Minas	27.00	27.00	id.	0.80	0.80	faggio e rovere cannello	50.00	50·00
Cuneo	Santos superiore	27.00	27.00	id.	0.60	0.60	faggio misto	40.00	40.00
Novara	Santos	27.00	27.00	id.	0.70	0.70	id. id.	60.00	60.00
Torino	id.	26.25	26.25	id.	0.80	0.80	id. id.	65.00	65.00
Vercelli	id.	29.00	29.00	id.	0.60	0.60	castagno spacco	50.00	50.00
Genova	Santos regular	25.00	26.00	id.	0.90	0.90	leccio e rovere misto	50.00	50.00
Imperia	Santos superiore	26.50	27.00	id.	1.00	1.00	rovere misto	40.00	40.00
La Spezia	id. id.	26.50	26.50	scremato di vacca	0.90	0.90	leccio cannello	55.00	50.00
Savona	id. id.	26.00	26.00	intero di id.	*)0.80	0.90	quercia e faggio cannello	41.50	41.50
Bergamo	id. id.	29.00	29.00	intero di vacca	0.70	0.70	faggio carpino spacco	45.00	45.00
Brescia	Santos	25.70	25.70	intero di vacca pastoriz.	1.00	1.00	rov. frassino e carp. cann.	50.00	50.00
Como	Santos superiore	28.00	28.00	intero di vacca	0.90	0.90	faggio ramo	*) 55.00	55.00
Cremona ed Uniti	id. id.	32.00	32.00	id.	0.85	0.85	quercia faggio e rov. cann.	*) 52.60	52.50
Mantova	Santos	28.00	28.00	id.	0.70	0.70	faggio cannello	*) 50.00	50.00
Milano	id.	28.87	28.94	pastorizzato in bottiglia	1.20	1.20	faggio spacco e ramo	*) 54.90	54.66
Pavia	Santos superiore	28.00	28.00	intero di vacca	0.70	0.70	faggio misto	50.00	50.00
Sondrio	Santos	27.00	27.00	id.	0.80	0.80	id. id.	75.00	65.00
Varese	id.	26.00	26.00	pastorizzato di vacca	1.20	1.20	id. cannello	50.00	50.00
Bolzano	Santos superiore	28.00	28.00	intero di vacca	0.80	0.80	—	—	—
Trento	Santos	27.24	27.31	id.	0.70	0.70	rovere misto	46.00	46.00
Belluno	Minas	27.00	27.00	pastorizzato di vacca	0.70	0.60	faggio cannello	45.00	45.00
Padova	Santos buono	27.00	27.00	intero di vacca	0.70	0.70	faggio spacco misto	40.00	40.00
Rovigo (**)	Minas di 2ª qualità	24.00	24.00	id.	0.70	0.70	castagno ramo e spacco	50.00	50.00
Treviso	id. id.	25.00	25.60	id.	0.60	0.60	faggio cannello	42.50	40.00
Udine	Santos id.	26.60	26.70	id.	0.70	0.70	rovere e faggio cannello	30.00	30.00
Venezia	id. id.	27.00	27.00	pastorizzato di vacca	1.00	1.00	faggio misto	45.00	43.00
Verona	id. buono	26.75	26.75	intero di vacca in bott.	0.85	0.85	id. cannello	50.00	50.00
Vicenza	Santos	27.50	27.50	pastorizzato di vacca	0.90	0.90	rov. faggio castagno spacco	45.00	45.00
Fiume (2)	Santos superiore	10.00	10.00	intero di vacca	0.98	0.98	rov. fag. misto spac. e can.	30.00	30.00
Gorizia	Santos	27.00	27.00	id.	0.70	0.70	faggio misto	35.00	35.00
Pola	Minas	26.00	26.00	id.	0.85	0.85	rovere id.	40.00	45.00
Trieste	Santos	29.60	29.60	id.	0.80	0.80	faggio id.	35.00	40.00
Zara (2)	Minas	9.00	8.00	id.	0.60	0.60	id id.	35.00	35.00
Bologna	Santos di 1ª qualità	30.50	30.00	id.	0.70	0.70	rovere spacco e ramo	45.00	45.00
Ferrara	Santos	27.50	27.50	id.	0.70	0.70	fag. leccio e noce sp. e cann.	45.50	45.50
Forlì	Santos superiore	29.00	28.00	id.	0.80	0.70	quercia misto	45.00	45.00
Modena	id. id.	28.00	28.00	id.	0.50	0.50	faggio cannello	45.00	45.00
Parma	id. comune	27.50	27.50	id.	0.90	0.80	id. misto	45.00	43.00
Piacenza	id. buono	25.00	25.00	id.	0.60	0.60	faggio cannello misto	40.00	40.00
Ravenna	Santos	26.50	26.50	id.	0.70	0.70	carp. e faggio cann.	44.00	43.50
Reggio nell'Emilia	Santos buono	28.00	28.00	id.	0.60	0.60	faggio spacco e ramo	42.00	42.50
Arezzo	Santos di 1ª qualità	29.00	29.00	id.	0.80	0.80	quercia spacco	35.00	35.00
Firenze	med. Santos sup. e buono	23.85	28.00	id.	0.80	0.80	faggio e quercia cannello	42.75	45.00
Grosseto	Santos buono	26.00	27.00	id.	0.95	0.95	albatro cannello	40.00	40.00
Livorno	Santos	28.00	28.00	id.	0.85	0.85	faggio e quercia misto	35.00	35.00
Lucca	id.	30.00	30.00	id.	0.80	0.80	leccio e quercia cannello	45.00	45.00
Massa	id.	25.50	25.50	id.	0.65	0.65	quercia e rovere cannello	45.00	45.00
Pisa	Santos buono	27.00	27.00	id.	0.70	0.70	quercia e leccio spacco	45.00	45.00
Pistoia	id. id.	28.00	28.00	id.	0.65	0.65	cerro e faggio misto	40.00	40.00
Siena	id. di 1ª qualità	29.00	29.67	id.	0.85	0.85	leccio cannello	38.83	40.00
Ancona	Santos	25.00	25.00	id.	0.60	0.60	faggio spacco	40.00	40.00
Ascoli Piceno	Santos superiore	29.00	29.00	id.	0.90	0.90	id. id.	32.00	32.00
Macerata	id. 1ª qualità	29.00	29.00	id.	0.80	0.80	quercia id.	38.00	38.00
Pesaro	med. Santos buono e sup.	27.00	27.00	id.	0.75	0.70	quercia spacco e cannello	38.00	38.00
Perugia	Santos comune	27.00	27.00	id.	0.65	0.65	elce misto e id.	35.00	32.50
Terni	Santos	26.00	26.00	id.	0.60	0.60	quercia spacco	35.00	35.00
Frosinone	Santos buono	29.00	29.00	id.	0.75	0.75	id. misto	28.00	27.00
Rieti	Santos	27.00	27.00	id.	0.70	0.70	id. spacco	38.00	35.00
Roma	Santos superiore e buono	27.00	27.00	intero di vacca in bott.	1.30	1.30	cerro cannello	45.00	45.00
Viterbo	Santos	27.00	27.00	intero di vacca	0.70	0.70	quercia id.	32.00	32.00
Aquila degli Abruzzi	Santos buono	27.20	27.20	id.	0.80	0.80	faggio misto spac. cann.	32.50	32.50
Campobasso	Santos	33.00	32.00	id.	0.75	0.75	quercia e faggio cannello	27.00	27.00
Chieti	id.	26.00	26.00	id.	1.00	1.00	quercia e cerro spacco	*) 40.00	40.00
Pescara	Santos di 1ª qualità	28.00	27.00	id.	1.40	1.40	quercia misto	35.00	35.00
Teramo	id. buono	33.00	33.00	id.	0.90	0.90	faggio id.	32.00	32.00
Avellino	id. di 1ª qualità	28.00	28.00	id.	0.95	1.00	querc. rov. e faggio misto	33.00	33.00
Benevento	San Domingo	27.00	27.00	intero di vacca o capra	1.20	1.20	quercia spacco	32.00	32.00
Napoli	Santos buono	28.00	28.00	pastorizzato di vacca	1.25	1.25	cerro misto	35.00	35.00
Salerno	id. superiore	28.00	28.00	intero di vacca	0.90	0.90	quercia e faggio cannello	35.00	35.00
Bari	Santos	29.00	29.00	id.	1.10	1.10	rovere cannello	45.00	45.00
Brindisi	id.	28.00	28.00	id.	1.30	1.30	faggio e querc. misto	65.00	65.00
Foggia	Portorico	*)34.00	34.00	id.	1.30	1.30	faggio cannello	40.00	40.00
Lecce	Santos	27.00	27.00	pastorizzato di vacca	1.50	1.50	elce id.	45.00	45.00
Taranto	id.	28.00	28.00	intero di capra	2.00	2.00	quercia e faggio misto	32.00	32.00
Matera	id.	32.00	32.00	id. di vacca	0.80	0.80	quercia cannello	36.00	36.00
Potenza	Minas di 1ª qualità	28.00	26.00	id. di capra	1.20	1.20	quercia spacco e ramo	20.00	22.50
Catanzaro	Santos	28.00	28.00	id. id.	2.50	2.30	faggio quercia rovere misto	22.00	22.00
Cosenza	media Rio e Minas	30.00	30.00	id. di vacca	1.00	1.00	faggio misto	23.00	23.00
Reggio di Calabria	Santos	27.00	27.00	id. di capra	1.80	1.90	elce e faggio misto	34.00	38.00
Agrigento	id.	27.00	27.00	int. di capra e vacca (med.)	1.60	1.60	faggio misto	40.00	40.00
Caltanissetta	id.	25.00	25.00	id. id.	1.40	1.40	querc. faggio ed elce misto	35.00	35.00
Catania	id.	26.00	26.00	intero di capra	1.80	1.70	elce e forteto cannello	45.00	45.00
Enna	id.	27.50	27.50	id. id.	1.60	1.60	quercia misto	40.00	40.00
Messina	id.	26.50	26.50	intero di vacca	1.50	1.60	rovere id.	35.00	35.00
Palermo	id.	27.00	27.00	id.	1.40	1.40	faggio spacco	45.00	45.00
Ragusa	id.	27.00	27.00	id.	0.90	1.00	quercia misto	30.00	33.00
Siracusa	Minas	25.00	25.50	id.	1.10	1.00	faggio id.	32.00	32.00
Trapani	Santos buono	27.40	27.40	id.	1.00	1.10	rovere cannello	40.00	40.00
Cagliari	Santos	27.00	27.00	intero di pecora	1.20	1.20	quercia faggio leccio misto	30.00	30.00
Nuoro	—	—	—	id di vacca	0.90	0.90	leccio e quercia spacco	25.00	25.00
Sassari	Santos	28.00	27.70	id. di pecora	1.00	1.00	leccio misto	35.00	35.00
Tripoli	Rio 5	13.00	13.00	intero di vacca	1.30	1.30	olivo spacco	39.00	38.50

(1) Vedi l'annotazione (1) a pag. 427. — (2) Vedi l'annotazione (3) a pag. 427.
(*) Cifre rettificate. — (**) I prezzi del latte del Comune di Rovigo alle date del 1° maggio e 1° giugno 1934 indicati nei fascicoli precedenti nn. 6 e 7 in L. 0,60 debbono intendersi rettificati in L. 0,70, giusta conformi comunicazioni fatte da quel Podestà.

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. X. — Prezzi al minuto di alcuni principali generi, al 1° gennaio 1934 e quantità medie settimanali consumate, per ogni abitante, in nove grandi città del Regno (1).

Nella seguente tavola vengono pubblicati i prezzi al minuto praticati in nove grandi città al 1° gennaio 1934 di alcuni generi di prima necessità e le quantità medie settimanali consumate per ogni abitante. La rilevazione di tali prezzi viene fatta al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Le differenze che si riscontrano fra i prezzi di alcuni generi considerati per le varie città nelle seguenti tavole in confronto ai prezzi degli stessi generi e per le stesse città considerati nella Tavola IX « Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia » dipendono da differenti qualità dei generi considerati e dalla diversa data di rilevazione.

I dati relativi alle quantità medie approssimative settimanali consumate per ogni abitante sono stati calcolati per i generi già soggetti al dazio comunale, in base ai consumi risultanti dalle statistiche relative al dazio stesso allora compilate.

Per i generi che non erano soggetti a dazio comunale e successivamente non assoggettati all'imposta di consumo, il consumo medio settimanale per abitante è stato calcolato od in base al quantitativo settimanale di consumo stabilito nel bilancio-tipo famigliare adottato per il calcolo degli indici del costo della vita, oppure in base ai risultati di indagini sul consumo di famiglie operaie.

Tali consumi medi sono stati calcolati per avere un indice, largamente approssimativo, del potere di acquisto, in rapporto alle merci considerate, dei salari effettivamente corrisposti nelle stesse nove grandi città riportati nella Tavola XXXI del presente fascicolo.

GENERI	Unità di misura	Qualità relative ai prezzi rilevati nelle sottoindicate città			Prezzi al minuto rilevati nelle sottoindicate città			Quantità media settimanale consumata per ogni abitante		
		Torino	Genova	Brescia	Torino	Genova	Brescia	Torino	Genova	Brescia
Pane di frumento	kg.	media farina tipo 1 e tipo 2; for. da 60 a 900 gr.	comune forma grossa	farina tipo 1 forme 80-100 gr.	1.58	1.55	1.55	3.429	3.428	2.429
Pane di segala o « nero »	»	integrale - forme da 80-250 gr.	id. id. id.	—	1.70	1.55	—	—	—	—
Farina di frumento	»	tipo 1	tipo « zero »	—	1.70	1.70	—	—	—	—
Farina o fiocchi d'avena	»	pacchetti da gr. 250	1ª qualità	—	8.80	8.80	—	—	—	—
Burro fresco	»	naturale pura panna 1ª qual. centrifug.	fresco di pura panna 1ª qualità extra	2ª qualità	12.66	14.04	8.50	0.114	0.028	0.114
Margarina	»	pura - sciolta	1ª qualità	—	5.00	4.75	—	—	—	—
Sugna	»	di animale suino	di animale suino	—	5.00	6.00	—	0.032	—	—
Carne di bue	»	qualità unica	1ª qualità	polpa	8.50	10.50	9.40	0.067	0.380	0.283
Id. id.	»	polpa senz'osso	2ª »			9.00				
Carne di bue congelata	»	qualità unica	1ª qualità	—	6.00	7.00	—		0.190	—
Id. id. id.	»	polpa senz'osso	2ª »	—		6.00	—			
Carne di montone	»	qualità unica	1ª qualità	—	8.00	10.00	—	0.012	—	—
Id. id.	»	parte posteriore	2ª »	—		9.00	—		—	—
Carne di maiale	»	qualità unica	1ª qualità	1ª qualità	10.00	10.00	8.45	0.078	—	0.117
Id. id.	»	coscia senz'osso	2ª »			9.00			—	
Carne di vitello	»	1ª q. - polpa senz'osso	1ª qualità	1ª e 2ª qualità, da latte, con osso	10.50	15.00	6.85	0.396	—	0.184
Id. id.	»	2ª q. - » »	2ª »		8.50	14.00			—	
Id. id. congelata	»	coscia senz'osso	—	—	8.00	—	—	0.042	—	—
Lardo	»	nostrano 1ª qualità	nostrano 1ª qualità	nostrano	6.92	7.98	6.70	0.032	0.057	0.100
Aringhe	»	seccate	seccate 1ª »	—	6.00	6.00	—	—	—	—
Patate	»	bianche Piem. nuov. pr.	comuni	nostrane	0.60	0.43	0.55	0.857	0.857	0.857
Zucchero	»	bianco semolato F	bianco granulato	bianco semolato	6.30	6.41	6.35	0.229	0.200	0.171
Caffè	»	tostato - media diverse qualità	tostato Salvador detto Guatemala	Santos	30.60	32.18	26.10	0.057	0.057	0.057
Cacao	»	1ª qualità in polvere	in polv. sciolto 1ª qual.	in polvere	12.00	12.00	10.00	—	—	0.002
Formaggio	»	parm. stag. 1ª qualità	grasso regg. 1932-33	grasso reggiano 1932	11.00	14.11	12.50	0.143	0.114	0.143
Latte	l.	intero di vacca	non scremato	non scremato di vacca pastorizzato	0.90	0.94	1.00	2.000	1.714	1.710
Uova	(2)	fresche nostrane	conservate	fresche	9.50	8.52	8.40	3	2.08	3
Riso	kg.	media ostigliato maratelli 1ª qualità	originario camolino senza mezza grana	originario, comune e fino	1.57	1.35	1.25	0.286	0.285	0.857
Pasta alimentare	»	secca, pura semola	di pura semola di grano duro 1ª qual.	tipo Napoli	2.33	2.28	2.40	0.857	1.000	0.571
Ceci secchi	»	—	—	—	1.56	—	—	—	—	—
Fagioli secchi	»	borlotti - 1ª qualità	bianchi tondini	varesotti	2.00	0.99	1.20	0.143	0.142	0.142
Prugne	»	secche - comuni	seccate-nazion. 1ª q.	—	5.00	5.00	—	—	—	—
Sale da cucina	»	comune grosso	grosso	comune	1.50	1.50	1.50	—	—	0.095
Olio d'oliva	l.	puro di 1ª qualità	1ª qualità extra	di Oneglia	5.07	5.15	4.81	0.100	0.214	0.086
Legna	q.	faggio-forte	pino	pino forte	20.00	21.00	13.65	—	—	—
Carbone	»	vegetale faggio	uso di casa	vegetale	65.00	50.00	53.35	—	—	—
Cok	»	di gas	1ª qualità	di gas	23.00	20.00	21.30	—	—	—
Elettricità	kWh.	—	—	—	1.64	1.70	2.00	—	—	—
Gas	m.³	—	—	—	0.720	0.770	0.725	—	—	—
Petrolio	l.	qualità unica	marca « Aureola » 1ª q.	comune	2.00	2.10	1.70	—	—	—
Sapone di casa	kg.	oleina-giallo-puro 1ª q.	giallo 1ª qualità	da bucato	2.35	1.75	1.75	—	—	0.210

(1) La rilevazione dei dati contenuti nella presente tavola viene eseguita ogni sei mesi dagli Uffici Comunali di Statistica delle nove città considerate.
(2) Per le uova il prezzo è espresso in dozzina, mentre la quantità media consumata è espressa in unità e frazione decimale di unità.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(*Segue*) **TAV. X — Prezzi al minuto di alcuni principali generi, al 1° gennaio 1934 e quantità medie settimanali consumate, per ogni abitante, in nove grandi città del Regno** (1).

GENERI	Unità di misura	Qualità relative ai prezzi rilevati nelle sottoindicate città			Prezzi al minuto rilevati nelle sottoindicate città			Quantità media settimanale consumata per ogni abitante		
		Milano	Venezia	Trieste	Milano	Venezia	Trieste	Milano	Venezia	Trieste
Pane di frumento	kg.	forme da 80 a 170 gr. farina tipo 1	filoni gr. 250 far. tipo 1	forme 500 gr. farina tipo n. 2	1.70	1.45	1.40	3.428	2.430	3.429
Pane di segala o « nero »	»	—	—	pagnot. da 200÷500 gr filoni da 500 a 1000 gr	—	—	1.90	—	—	
Farina di frumento	»	tipo 1	tipo n. 1	tipo n. 1	1.88	1.50	1.80	—	—	—
Farina o fiocchi d'avena	»	—	—	in pacchi da gr. 500	—	—	9.00	—	—	—
Burro fresco	»	fino da tavola	centrifug. pura panna	1ª qualità	13.14	10.00	12.00	0.114	0.028	0.057
Margarina	»	« Era »	tipo nazionale	tipo « Era »	6.00	3.80	6.00	—	0.010	—
Sugna	»	di grasso di maiale	di animali suini	di maiale	6.18	6.00	6.00	—	—	—
Carne di bue	»	1ª qual. polpa famiglia	1ª qualità senz'osso	parti post. senz'osso	7.68	8.70	8.00	0.392	0.428	0.822
Id. id.	»	2ª » » »	2ª » »		6.75	8.15				
Carne di bue congelata	»	parte scelta qualità unica	quarti post. con osso	—	5.50	5.20	—	0.005		—
Id. id. id.	»		» » » »	—		4.20	—			—
Carne di montone	»	—	coscio, spalla, lombo	—	—	7.50	—	—	0.050	—
Id. id.	»	—	» » »	—	—	6.50	—	—		—
Carne di maiale	»	filetto e lonza	1ª qualità coscia senz'osso	costolette, coscetto	10.95	5.90	8.40	0.265	0.050	(2) 0.076
Id. id.	»									
Carne di vitello	»	senza giunte parte media, spalle e petto	1ª qualità senz'osso	parti post. senz'osso	8.68	14.00	11.00	0.189	0.100	(3) 0.204
Id. id.	»									
Strutto	»	—	—	nostrano	—	—	6.40	—	—	0.050
Lardo	»	nostrano	nostrano	nostrano salato	7.22	7.40	8.00	(5) 0.029	0.071	0.041
Aringhe	»	—	seccate	—	—	4.00	—	—	—	—
Patate	»	nuova produzione	nuova produzione	nuova produzione	0.70	0.60	0.50	0.857	0.710	1.143
Zucchero	»	bianco semolato	bianco granulato	semolato	6.30	6.40	6.30	0.229	0.172	0.229
Caffè	»	tostato-Santos	tostato Santos	tostato Santos	29.36	28.00	30.00	0.065	0.057	0.043
Cacao	»	—	in polvere sciolto 1ª qualità	sciolto in polvere 1ª qualità	—	10.00	12.00	—	—	—
Formaggio	»	regg. parmig. produz. 1930-31-32	parmigiano annata precedente	grasso parmig. 1931	15.17	10.00	17.00	0.210	0.114	0.071
Latte	l.	pastorizzato in bottiglie	pastorizzato di mucca	di vacca intero	1.20	1.00	1.00	1.714	1.710	1.714
Uova	(4)	conservate	conservate	fresche	5.47	7.32	6.60	4.25	3	0.143
Riso	kg.	originario comune	camolino originario 1ª qualità	brillato	1.36	1.25	2.00	0.857	0.285	0.571
Pasta alimentare	»	comune secca	secca tipo Napoli extra	secca pura semola locale	2.42	2.10	3.20	0.571	0.457	0.571
Ceci secchi	»	—	—	—	—	1.40	—	—	—	—
Fagioli secchi	»	borlotti (media nostrani e Vigevano)	galiziani correnti	galiziani comuni	2.14	2.10	1.40	0.143	0.285	0.286
Prugne	»	—	seccate	seccate della Bosnia	—	4.00	3.60	—	—	—
Sale da cucina	»	grosso	—	—	1.50	1.50	1.50	—	0.150	0.189
Olio d'oliva	l.	fino di 1ª qualità	finissimo 1ª qualità	2ª qualità	5.32	5.00	4.80	0.140	0.214	0.200
Legna	q.	pino (essenza dolce)	essenza forte faggio	faggio e quercia	22.00	18.00	18.00	—	—	—
Carbone	»	di legna per uso di casa	vegetale misto essenza forte	vegetale (faggio, misto)	59.67	46.65	40.00	—	—	—
Cok	»	di gazometro	di gazometro	—	18.50	23.33	24.00	—	—	—
Elettricità	kWh.	—	—	—	1.85	1.80	1.90	—	—	—
Gas	m³.	—	—	—	0.582	0.805	0.800	—	—	—
Petrolio	l.	Splendor	americano	1ª qualità	1.89	1.80	2.00	—	—	—
Sapone di casa	kg.	oleina secco giallo	verde 1ª qualità	verde - marca Salvetti 1ª qualità	2.00	1.70	2.40	—	—	—

(1) Vedi la nota (1) alla pagina precedente.
(2) Nello stabilire la quantità media di consumo settimanale sono stati inclusi soltanto 12 kg. di carne congelata di maiale ed è stato compreso anche il consumo della sugna.
(3) Nello stabilire la quantità media di consumo settimanale sono stati inclusi soltanto 186 kg. di carne congelata di vitello.
(4) Vedi l'annotazione (2) alla pagina precedente.
(5) E' compreso anche il consumo della sugna.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(*Segue*) TAV. X — Prezzi al minuto di alcuni principali generi, al 1° gennaio 1934 e quantità medie settimanali consumate, per ogni abitante, in nove grandi città del Regno (1).

GENERI	Unità di misura	Qualità relative ai prezzi rilevati nelle sottoindicate città			Prezzi al minuto rilevati nelle sottoindicate città			Quantità media settimanale consumata per ogni abitante		
		Bologna	Firenze	Roma	Bologna	Firenze	Roma	Bologna	Firenze	Roma
Pane di frumento	kg.	forme grammi 500 farina tipo 1	forme grammi 1000	forme gr. 130-500 farina tipo n. 2 e 0	1.53	1.30	1.80	3.428	3.429	3.428
Farina di frumento	»	tipo 0	tipo 1	tipo 0	1.60	1.95	1.90	—	—	—
Burro fresco	»	centrifugato Emiliano 2ª qualità	naturale - prezzo medio tra il « comune » e il « centrifugato »	Centrifugato di pura panna	9.55	12.31	12.60	0.086	0.029	0.084
Margarina	»	1ª qualità	—	tipo comune	7.00	-	5.15	—	—	—
Sugna	»	—	—	di animale suino	—	—	5.90	—	—	—
Carne di bue	»	polpa	magro scelto senz'osso	1ª qualità senz'osso	9.04	8.50	10.25	0.584	0.471	0.375
Id. id.	»			2ª » »			9.75			
Carne di bue congelata	»	polpa	magro scelto senz'osso	1ª qualità senz'osso	8.00	7.00	8.75	0.084	0.243	
Id. id. id.	»			2ª » »			8.25			
Carne di maiale	»	lombo 1ª qualità	magro senz'osso	1ª qualità	9.00	9.50	9.75	—	—	0 152
Id. id.	»			2ª id.			9.15	—	—	
Carne di vitello	»	parte media	—	1ª qualità polpa	8.09	—	16.90	0.115	—	0.121
Id. id.	»		—	2ª qualità		—	14.70		—	
Strutto	»	—	nostrano	—	—	7.56	—	—	0.036	— (3)
Lardo	»	nostrano 1ª qualità	—	nostrano	7.20	—	7.55	0.041	—	0.024
Aringhe	»	seccate 1ª qualità	seccate o salate	—	4.50	4.50	—	—	—	—
Patate	»	nostrane	bianche e gialle	vecchia produzione	0.52	0.58	0.43	—	0.857	0.428
Zucchero	»	cristallino	cristall. natur. raff.	bianco granulato	6.20	6.44	6.25	—	0.200	0.211
Caffè	»	crudo Santos	tostato tipo famiglia	tostato Santos	28.50	30.75	28.00	—	0.057	0.059
Cacao	»	1ª qualità	—	—	8.00	—	9.50	—	—	0.004
Formaggio	»	reggiano 1931	grasso vero e uso regg.	parmigiano	15.94	13.99	14.40	—	0.114	0.177
Latte	l.	intero di vacca	intero di mucca	non scremato	0.80	0.90	1.45	1.714	1.429	1.382
Uova	(2)	fresche	fresche 1ª e 2ª qualità	conservate	8.42	6.24	6.36	2.900	2.860	0.284
Riso	kg.	orig. brillato 1ª qual.	comune	giappon. brill. origin.	1.45	1.73	1.40	0.285	0.286	0.286
Pasta alimentare	»	secca 1ª qualità	comune 1ª qualità	pura semola tipo Napoli	2.60	2.26	2.30	1.000	0.714	0.857
Ceci secchi	»	1ª qualità	nazionali	comuni	1.50	1.60	1.20	—	—	—
Fagioli secchi	»	bianchi	bianchi	bianchi o rossi	1.50	1.17	1.35	0.228	0.286	0.214
Sale da cucina	»	corrente	—	—	1.50	—	1.50	0.140	—	—
Olio d'oliva	l.	puro 2ª qualità	puro	locale superiore	5.68	4.94	4.75	—	0.200	0.320
Legna	q.	pino o pioppo	essenza forte segata e dolce	pino dolce	18.50	13.00	18.50	—	—	—
Carbone	»	ramo e spacco	vegetale	uso casa	50.00	48.50	43.00	—	—	1.429
Cok	»	—	—	—	19.75	—	22.00	—	—	0.203
Elettricità	kWh.	—	—	—	2.05	2.00	1.96	—	—	—
Gas	m.³	—	—	—	0.655	—	0.639	—	—	—
Petrolio	l.	marca « Splendor »	comune	1ª qual. «Splendor»	1.80	1.90	2.10	—	—	—
Sapone di casa	kg.	per bucato	—	1ª qual. «Marsigliese»	1.60	—	1.75	—	—	—

(1) Vedi l'annotazione (1) a pag. 434.
(2) Vedi l'annotazione (2) a pag. 434.
(3) È compreso anche il consumo della sugna.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. XI. — **Prezzi per unità di misura e per mille calorie dei principali generi alimentari.** (*a*)

GENERI E DERRATE	Unità di misura	Calorie per unità di misura	MILANO (*A*) 1° Giugno 1934 Prezzi per unità di misura	MILANO (*A*) 1° Giugno 1934 Prezzi per 1000 calorie	MILANO (*A*) 1° Luglio 1934 Prezzi per unità di misura	MILANO (*A*) 1° Luglio 1934 Prezzi per 1000 calorie	ROMA (*B*) 1° Giugno 1934 Prezzi per unità di misura	ROMA (*B*) 1° Giugno 1934 Prezzi per 1000 calorie	ROMA (*B*) 1° Luglio 1934 Prezzi per unità di misura	ROMA (*B*) 1° Luglio 1934 Prezzi per 1000 calorie
Pane di frumento	kg.	2706	1.55	*0.57*	1.53	*0.57*	1.30	*0.48*	1.30	*0.48*
Farina di frumento	»	3578	1.76	*0.49*	1.76	*0.49*	1.85	*0.52*	1.85	*0.52*
Id. di granturco	»	3600	1.04	*0.29*	1.03	*0.29*	1.10	*0.31*	(*b*)	(*b*)
Pasta alimentare	»	3561	2.30	*0.65*	2.32	*0.65*	2.20	*0.62*	2.20	*0.62*
Riso	»	3554	1.33	*0.37*	1.34	*0.38*	1.35	*0.38*	1.35	*0.38*
Fagioli secchi	»	3485	2.01	*0.58*	2.05	*0.59*	2.00	*0.57*	2.05	*0.59*
Patate	»	676	0.63	*0.93*	0.58	*0.86*	0.67	*0.99*	0.49	*0.72*
Carne bovina: con osso o giunta	»	967	3.96	*4.10*	4.08	*4.22*	5.25	*5.43*	5.25	*5.43*
senz'osso	»	2213	6.91	*3.12*	7.01	*3.17*	10.00	*4.52*	10.50	*4.74*
polpa	»	1639	9.11	*5.56*	9.29	*5.67*	13.50	*8.24*	14.00	*8.54*
Carne suina fresca	»	2858	10.75	*3.76*	10.80	*3.78*	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)
Salame	»	2270	13.61	*6.00*	13.54	*5.96*	15.00	*6.61*	15.00	*6.61*
Baccalà (secco)	»	1378	2.40	*1.74*	2.36	*1.71*	4.25	*3.08*	4.25	*3.08*
Uova	dozzina	853	3.81	*4.47*	3.97	*4.65*	3.96	*4.64*	4.20	*4.92*
Lardo	kg.	7274	6.86	*0.94*	6.88	*0.95*	7.00	*0.96*	7.00	*0.96*
Strutto	»	9026	5.66	*0.63*	5.68	*0.63*	5.00	*0.55*	5.00	*0.55*
Formaggio reggiano o parmigiano	»	3930	13.29	*3.38*	13.26	*3.37*	13.00	*3.31*	13.25	*3.37*
Formaggio pecorino	»	3874	9.03	*2.33*	8.97	*2.32*	8.50	*2.19*	8.75	*2.26*
Burro naturale	»	7761	9.85	*1.27*	10.02	*1.29*	11.75	*1.51*	12.00	*1.55*
Olio di oliva (*c*)	»	9300	6.47	*0.70*	6.52	*0.70*	5.40	*0.62*	5.40	*0.62*
Zucchero	»	4100	6.30	*1.54*	6.30	*1.54*	6.40	*1.56*	6.40	*1.56*
Latte	l.	697	1.20	*1.72*	1.20	*1.72*	1.30	*1.87*	1.30	*1.87*

(*a*) I prezzi per unità di misura dei generi contenuti nella presente tavola e le qualità dei generi stessi sono i medesimi di quelli indicati alla Tav. IX. Per il calcolo delle colorie sono state tenute presenti: le tabelle sulla composizione chimica degli alimenti compilate dalla Commissione Scientifica Interalleata per l'alimentazione, quelle del « Food Comittee » della Società Reale di Londra, quelle dei professori Thompson, Atwater, Bryant, Pugliese, ed i lavori sull'alimentazione di Albertoni, Novi e Settimj. — (*b*) Vedi la nota (4) a pag. 427. — (*c*) I prezzi relativi alla città di Roma e le calorie si riferiscono a litro anzichè a Kg. Il numero delle calorie di 1 litro di olio è di 8649.

(*A*) Prezzi per unità di misura forniti dal Comune di Milano. — (*B*) Prezzi per unità di misura forniti dal Governatorato di Roma.

TAV. XII. **Prezzi medi al minuto e numeri indici di 21 principali generi di consumo.** (1)

(Base 1913 = 100)

GENERI DI CONSUMO		Unità di misura	1° LUGLIO 1934 Prezzi	1° LUGLIO 1934 Indici	1° GIUGNO 1934 Prezzi	1° GIUGNO 1934 Indici	Differenza aritmetica degli indici tra luglio 1934 e giugno 1934	1° LUGLIO 1933 Prezzi	1° LUGLIO 1933 Indici	Differenza aritmetica degli indici tra luglio 1934 e luglio 1933	1° LUGLIO 1932 Prezzi	1° LUGLIO 1932 Indici	Differenza aritmetica degli indici tra luglio 1934 e luglio 1932
Pane di frumento		kg.	1.35	*326.9*	1.35	*326.9*	0.0	1.56	*377.7*	— 50.8	1.67	*404.4*	— 77.5
Farina di frumento		»	1.49	*356.5*	1.47	*351.7*	+ 4.8	1.70	*406.7*	— 50.2	1.79	*428.2*	— 71.7
Id. di granturco		»	0.90	*329.7*	0.89	*326.0*	+ 3.7	0.94	*344.3*	— 14.6	1.10	*402.9*	— 73.2
Riso		»	1.34	*268.5*	1.33	*266.5*	+ 2.0	1.46	*292.6*	— 24.1	1.59	*318.6*	— 50.1
Fagioli secchi		»	1.04	*238.5*	1.05	*240.8*	— 2.3	1.15	*263.8*	— 25.3	1.61	*369.3*	— 130.8
Pasta alimentare		»	2.03	*368.4*	2.03	*368.4*	0.0	2.25	*408.3*	— 39.9	2.31	*419.2*	— 50.8
Patate		»	0.48	*347.8*	0.54	*391.3*	— 43.5	0.49	*355.1*	— 7.3	0.64	*463.8*	— 116.0
Carne bovina		»	6.81	*432.1*	6.73	*427.0*	+ 5.1	7.02	*445.4*	— 13.3	7.36	*467.0*	— 34.9
Carne suina fresca		»	8.31	*395.0*	8.24	*391.6*	+ 3.4	8.90	*423.0*	— 28.0	8.42	*400.2*	— 5.2
Salame		»	14.76	*411.0*	14.81	*412.4*	— 1.4	16.20	*451.1*	— 40.1	16.71	*465.3*	— 54.3
Baccalà (secco)		»	3.00	*230.1*	2.97	*227.8*	+ 2.3	3.38	*259.2*	— 29.1	3.61	*276.8*	— 46.7
Uova		dozzina	3.53	*317.4*	3.36	*302.2*	+ 15.2	3.82	*343.5*	— 26.1	3.60	*323.7*	— 6.3
Lardo		kg.	6.84	*315.2*	6.79	*312.9*	+ 2.3	7.42	*341.9*	— 26.7	6.43	*296.3*	+ 18.9
Formaggio per condire		»	10.52	*401.8*	10.70	*408.7*	— 6.9	13.25	*506.1*	— 104.3	13.78	*526.4*	— 124.6
Strutto		»	5.58	*279.4*	5.59	*279.9*	— 0.5	6.25	*313.0*	— 33.6	5.59	*279.9*	— 0.5
Burro naturale		»	10.04	*299.5*	10.08	*300.7*	— 1.2	10.52	*313.8*	— 14.3	12.41	*370.2*	— 70.7
Olio di oliva		l.	5.44	*293.1*	5.30	*285.6*	+ 7.5	4.77	*257.0*	+ 36.1	5.61	*302.3*	— 9.2
Zucchero		kg.	6.40	*466.5*	6.39	*465.7*	+ 0.8	6.43	*468.7*	— 2.2	6.44	*469.4*	— 2.9
Caffè tostato		»	27.67	*750 5*	27.58	*748.0*	+ 2.5	28.89	*783.6*	— 33.1	29.22	*792.5*	— 42.0
Latte		l.	0.94	*284.0*	0.95	*287.0*	— 3.0	1.09	*329.3*	— 45.3	1.19	*359.5*	— 75.5
Carbone vegetale		Mg.	4.22	*522.9*	4.25	*526.6*	— 3.7	4.59	*568.8*	— 45.9	5.11	*633.2*	— 110.3
Indici medi			—	*363.6*	—	*364.2*	—	—	*393.0*	—	—	*417.6*	—
Differenza fra gli indici medi	assoluta		—	—	—	—	— 0.6	—	—	— 29.4	—	—	— 54.0
	percentuale		—	—	—	—	*0.16 %*	—	—	*7.48 %*	—	—	*12.93 %*
Indici di variabilità:													
Scostamento semplice medio	assoluto		—	79.9	—	82.1	—	—	88.1	—	—	86.4	—
	percentuale		—	*22 %*	—	*23 %*	—	—	*22 %*	—	—	*21 %*	—
Differenza media	assoluta		—	117.7	—	119.4	—	—	128.0	—	—	129.9	—
	percentuale		—	*32 %*	—	*33 %*	—	—	*33 %*	—	—	*31 %*	—

(1) Per i criteri seguiti per il calcolo dei suindicati numeri indici vedansi le note esplicative a pag. 332 del fascicolo di giugno 1934.

L'indice medio dei prezzi al minuto dei 21 principali generi di consumo nel mese di luglio 1934 è diminuito di punti 0.6 pari al 0.16 per cento in confronto all'indice medio del mese precedente. Tale diminuzione è dovuta al ribasso dei prezzi delle patate.

In confronto all'indice medio dello stesso mese dello scorso anno, l'indice medio del mese di luglio 1934 è diminuito di punti 29.4 pari al 7.48 per cento. Tale diminuzione è dovuta al ribasso dei prezzi di quasi tutti i generi.

L'indice medio del mese di luglio 1934 è diminuito di punti 54.0 pari al 12.93 per cento in confronto all'indice medio dello stesso mese dell'anno 1932.

L'indice di variabilità del mese di luglio 1934 è diminuito in confronto al mese precedente.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. XIII. — Prezzi medi al minuto e numeri indici di 21 principali generi di consumo dal 1920 al 1934 (*).

A) Prezzi medi al minuto di 21 principali generi di consumo.

GENERI DI CONSUMO	Unità di misura	Prezzi medi annui 1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	Prezzi medi al 1° di ciascun mese per l'anno 1934: Gennaio 1934	Febbraio 1934	Marzo 1934	Aprile 1934	Maggio 1934	Giugno 1934	Luglio 1934
Pane di frumento	kg.	0.83	1.41	1.60	1.47	1.52	2.18	2.50	2.06	1.81	1.79	1.83	1.57	1.61	1.56	1.40	1.42	1.42	1.41	1.35	1.35	1.35
Farina di frumento	»	0.80	1.49	1.66	1.57	1.62	2.40	2.69	2.18	1.92	1.05	1.98	1.71	1.75	1.70	1.56	1.56	1.55	1.55	1.49	1.47	1.49
Farina di granturco	»	0.80	1.16	1.38	1.31	1.31	1.63	1.73	1.40	1.41	1.44	1.25	0.99	1.06	0.96	0.92	0.92	0.92	0.92	0.89	0.89	0.90
Riso	»	1.47	2.05	2.12	2.28	2.30	2.31	2.97	2.06	1.87	1.91	1.66	1.33	1.56	1.47	1.40	1.42	1.43	1.43	1.34	1.33	1.34
Fagioli secchi	»	2.25	2.28	2.21	2.36	2.56	2.57	2.30	1.99	2.38	2.36	2.51	1.65	1.54	1.19	1.14	1.16	1.15	1.15	1.07	1.05	1.04
Pasta alimentare	»	1.24	2.14	2.33	2.19	2.26	3.04	3.42	3.03	2.62	2.61	2.60	2.33	2.30	2.24	2.16	2.17	2.16	2.15	2.04	2.03	2.03
Patate	»	0.64	0.81	0.94	0.83	0.79	0.85	0.96	0.93	0.90	0.95	0.69	0.79	0.71	0.46	0.52	0.55	0.57	0.59	0.62	0.54	0.48
Carne bovina	»	8.51	11.52	10.83	10.00	11.06	12.07	12.20	9.66	8.16	9.37	10.17	8.78	7.41	7.09	7.12	7.15	7.11	7.11	6.69	6.73	6.81
Carne suina fresca	»	11.11	11.57	10.59	10.78	12.38	13.07	12.09	10.87	10.80	11.44	11.24	8.99	8.27	8.67	8.52	8.60	8.50	8.56	8.28	8.24	8.31
Salame	»	18.32	20.78	19.89	19.79	20.46	21.85	21.64	20.24	20.73	21.66	21.52	18.56	16.93	16.31	15.96	15.84	15.83	15.83	15.00	14.81	14.76
Baccalà o stoc. (sec.)	»	6.19	6.54	5.92	5.28	5.50	6.73	6.67	5.16	4.49	5.12	4.86	4.10	3.66	3.41	3.36	3.35	3.30	3.29	3.03	2.97	3.00
Uova fresche	doz.	6.88	7.87	7.90	7.17	7.90	8.47	8.78	7.57	7.10	7.45	6.29	5.48	4.86	4.84	7.65	5.06	3.95	3.59	3.23	3.36	3.53
Lardo	kg.	11.07	11.61	8.97	9.77	11.15	12.56	11.58	9.38	9.28	10.24	9.27	6.99	6.63	7.42	7.23	7.22	7.23	7.24	6.80	6.79	6.84
Formaggio	»	12.86	19.15	22.92	22.42	18.24	17.82	20.54	20.52	18.46	18.85	17.18	14.06	13.77	13.33	12.69	12.45	12.26	12.13	10.97	10.70	10.52
Strutto	»	11.30	11.53	8.88	9.26	10.30	11.33	10.79	8.78	8.37	8.68	7.72	5.97	5.72	6.25	6.13	6.09	6.06	6.05	5.66	5.59	5.58
Burro naturale	»	16.76	20.32	20.60	19.03	19.92	21.37	21.46	18.92	17.56	17.75	16.34	13.96	12.73	11.25	11.21	11.00	11.13	11.26	10.48	10.08	10.04
Olio di oliva	l.	10.89	11.21	9.31	7.64	8.26	9.88	11.18	10.56	9.14	8.03	5.97	6.24	5.63	4.89	4.82	4.86	4.97	5.16	5.19	5.30	5.44
Zucchero	kg.	5.61	6.25	6.26	6.58	6.55	7.26	7.45	7.33	6.92	6.90	6.69	6.44	6.44	6.43	6.42	6.42	6.42	6.42	6.39	6.39	6.40
Caffè tostato	»	21.94	23.72	23.85	24.44	26.84	33.72	35.45	32.10	29.39	30.35	31.01	29.49	29.21	28.91	28.54	28.49	28.50	28.52	27.70	27.58	27.67
Latte	l.	1.33	1.64	1.70	1.57	1.52	1.60	1.77	1.58	1.42	1.50	1.44	1.25	1.20	1.11	1.07	1.06	1.06	1.05	0.96	0.95	0.94
Carbone vegetale	Mg.	4.87	6.29	6.12	5.78	5.97	6.62	7.11	6.89	6.43	6.59	6.40	5.70	5.15	4.65	4.53	4.56	4.50	4.48	4.28	4.25	4.22

B) Indici dei prezzi al minuto dei singoli generi per l'anno 1934 (**)

(*Prezzi medi dell'anno 1913 = 100*)

GENERI DI CONSUMO	Gennaio 1934	Febbraio 1934	Marzo 1934	Aprile 1934	Maggio 1934	Giugno 1934	Luglio 1934
Pane di frumento	339.0	343.8	343.8	341.4	326.9	326.9	326.9
Farina di frumento	373.2	373.2	370.8	370.8	356.5	351.7	356.5
Farina di granturco	337.0	337.0	337.0	337.0	326.0	326.0	329.7
Riso	280.6	284.6	286.6	286.6	268.5	266.5	268.5
Fagioli secchi	261.5	266.1	263.8	263.8	245.4	240.8	238.5
Pasta alimentare	392.0	393.8	392.0	390.2	370.2	368.4	368.4
Patate	376.8	398.6	413.0	427.5	449.3	391.3	347.8
Carne bovina	451.8	453.7	451.1	451.1	424.5	427.0	432.1
Carne suina fresca	404.9	404.0	404.0	406.8	393.5	391.6	395.0
Salame	444.4	441.1	440.8	440.8	417.7	412.4	411.0
Baccalà o stoc. (secco)	257.7	256.9	253.1	252.3	232.4	227.8	230.1
Uova fresche	687.9	455.0	355.2	322.8	290.5	302.2	317.4
Lardo	333.2	332.7	333.2	333.6	313.4	312.9	315.2
Formaggio	484.7	475.6	468.3	463.8	419.0	408.7	401.8
Strutto	307.0	305.0	303.5	303.0	283.4	279.9	279.4
Burro naturale	334.4	328.2	332.0	335.9	312.6	300.7	299.5
Olio di oliva	259.7	261.9	267.8	278.0	279.6	285.6	293.1
Zucchero	467.9	467.9	467.9	467.9	465.7	465.7	466.5
Caffè tostato	774.1	772.7	773.0	773.5	751.3	748.0	750.5
Latte	323.3	320.2	320.2	317.2	290.0	287.0	284.0
Carbone vegetale	561.3	565.1	557.6	555.1	530.4	526.6	522.9

C) Indici medi complessivi dei prezzi al minuto dei 21 generi dal 1920 al 1934 (**) — (*Base 1913 = 100*)

ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1920	383.8	392.9	401.3	415.5	435.4	445.1	451.7	464.3	479.6	507.4	533.3	543.2
1921	541.6	540.0	556.1	568.5	544.2	508.7	501.3	534.3	547.2	581.4	583.6	585.2
1922	576.5	559.6	545.9	524.1	530.5	530.2	527.3	531.4	536.8	555.0	561.5	557.0
1923	541.6	527.2	523.8	530.3	535.1	521.6	518.0	511.5	513.8	516.7	525.8	527.5
1924	527.3	529.0	523.2	526.7	529.5	542.5	538.1	534.3	538.0	555.6	583.0	600.5
1925	609.1	609.1	610.5	606.2	600.2	602.0	604.7	618.6	641.9	644.9	651.5	652.7
1926	658.3	648.9	635.5	633.3	642.8	647.0	645.2	647.6	655.8	661.7	654.7	641.0
1927	628.8	614.8	609.8	605.8	598.8	558.3	540.2	532.1	524.9	529.9	534.2	533.8
1928	531.2	529.4	522.1	521.6	528.7	532.9	516.1	519.8	526.0	536.2	555.3	563.9
1929	564.6	564.7	570.9	565.5	563.3	564.4	557.8	553.2	547.3	546.2	551.4	554.2
1930	547.7	535.7	525.3	522.0	509.7	508.7	506.6	505.8	507.5	512.6	512.5	482.1
1931	462.9	450.0	446.1	446.1	448.6	447.7	442.1	438.0	438.4	441.4	444.5	443.6
1932	440.9	435.8	434.0	435.2	434.3	429.8	417.6	407.4	406.5	411.9	419.0	423.0
1933	421.1	411.8	404.9	397.8	396.9	397.7	393.0	388.7	390.8	393.1	395.4	397.6
1934	402.5	392.2	387.4	386.6	368.9	364.2	363.6	—	—	—	—	—

(*) Calcolati dalla Direzione Generale del Lavoro, della Previdenza Sociale e del Credito (Ministero dell'Economia Nazionale) fino al mese di settembre 1927. Dal 1° ottobre 1927 sono calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica.

(**) Per i criteri seguiti per la costruzione e calcolo dei numeri indici vedansi le note esplificative a pag. 332 del fascicolo di giugno 1934.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. XIV. — **Prezzi a m.^{3} del Gas** (1).

CITTÀ	1° Giugno 1927	1° Dicem. 1933	1° Genn. 1934	1° Febbr. 1934	1° Marzo 1934	1° Aprile 1934	1° Maggio 1934	1° Giugno 1934	1° Luglio 1934			NUMERI INDICI DEI PREZZI COMPLESSIVI Base giugno 1927 = 100							
									Prezzo		Imposta								
	Prezzo complessivo	Prezzo complessivo	Prezzo complessivo	Prezzo complessivo	Prezzo complessivo	Prezzo complessivo	Prezzo complessivo	Prezzo complessivo	netto	complessivo	sul consumo	1° Dicem. 1933	1° Genn. 1934	1° Febbr. 1934	1° Marzo 1934	1° Aprile 1934	1° Maggio 1934	1° Giugno 1934	1° Luglio 1934
Alessandria (P)	1.220	0.825	0.825	0.825	0.825	0.825	0.825	0.810	0.755	0.810	0.030	*67.62*	*67.62*	*67.62*	*67.62*	*67.62*	*67.62*	*66.39*	*66.39*
Biella (P) . . .	1.125	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.825	0.800	0.825	—	*80.00*	*80.00*	*80.00*	*80.00*	*80.00*	*80.00*	*73.33*	*73.33*
Torino (P). . .	0.825	0.715	0.715	0.695	0.695	0.695	0.655	0.655	0.580	0.655	0.050	*86.67*	*86.67*	*84.24*	*84.24*	*84.24*	*79.39*	*79.39*	*79.39*
Genova (M) . .	1.150	0.770	0.770	0.770	0.770	0.770	0.700	0.700	0.625	0.700	0.050	*66.96*	*66.96*	*66.96*	*66.96*	*66.96*	*60.87*	*60.87*	*60.87*
La Spezia (M).	0.900	0.650	0.650	0.650	0.650	0.650	0.650	0.650	0.575	0.650	0.050	*72.22*	*72.22*	*72.22*	*72.22*	*72.22*	*72.22*	*72.22*	*72.22*
Savona (P) . .	0.805	0.695	0.695	0.695	0.695	0.695	0.685	0.675	0.600	0.675	0.050	*86.34*	*86.34*	*86.34*	*86.34*	*86.34*	*85.09*	*83.85*	*83.85*
Bergamo (P) .	0.975	0.760	0.760	0.760	0.760	0.760	0.760	0.760	?	?	?	*77.95*	*77.95*	*77.95*	*77.95*	*77.95*	*77.95*	*77.95*	?
Brescia (M) . .	1.045	0.725	0.725	0.725	0.725	0.725	0.725	0.725	0.650	0.725	0.050	*69.38*	*69.38*	*69.38*	*69.38*	*69.38*	*69.38*	*69.38*	*69.38*
Cremona ed Uniti (P) . . .	0.815	0.812	0.809	0.809	0.808	0.808	0.808	0.808	0.611	* 0.787	0.051	*99.63*	*99.26*	*99.26*	*99.14*	*99.14*	*99.14*	*99.14*	*96.56*
Mantova (M) .	1.050	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.800	0.800	0.725	0.800	0.050	*85.71*	*85.71*	*85.71*	*85.71*	*85.71*	*76.19*	*76.19*	*76.19*
Milano (P) . .	0.909	0.582	0.582	0.582	0.582	0.582	0.572	0.572	0.462	* 0.572	0.050	*64.03*	*64.03*	*64.03*	*64.03*	*64.03*	*62.93*	*62.93*	*62.93*
Padova (M) . .	0.860	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.675	0.675	0.600	0.675	0.050	*81.40*	*81.40*	*81.40*	*81.40*	*81.40*	*78.49*	*78.49*	*78.49*
Treviso (M) . .	0.800	0.775	0.775	0.765	0.765	0.765	0.715	0.715	0.610	* 0.715	0.050	*96.88*	*96.88*	*95.63*	*95.63*	*95.63*	*89.38*	*89.38*	*89.38*
Udine (M) . .	0.775	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.535	0.590	0.030	*82.58*	*82.58*	*82.58*	*82.58*	*82.58*	*82.58*	*82.58*	*76.13*
Vicenza (M). .	0.750	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0,750	0.750	0.675	0.750	0.050	*106.67*	*106.67*	*106.67*	*106.67*	*106.67*	*100.00*	*100.00*	*100.00*
Pola (P). . . .	1.001	0.850	0.850	0.850	0.850	0.850	0.800	0.800	0.725	0.800	0.050	*84.92*	*84.92*	*84.92*	*84.92*	*84.92*	*79.92*	*79.92*	*79.92*
Trieste (M) . .	0.850	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.700	0.700	0.625	0.700	0.050	*94.12*	*94.12*	*94.12*	*94.12*	*94.12*	*82.35*	*82.35*	*82.35*
Bologna (M) .	0.780	0.655	0.655	0.655	0.655	0.655	0.625	0.625	0.550	0.625	0.050	*83.97*	*83.97*	*83.97*	*83.97*	*83.97*	*80.13*	*80.13*	*80.13*
Cesena (M) . .	0.970	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.795	0.720	0.795	0.050	*90.21*	*90.21*	*90.21*	*90.21*	*90.21*	*90.21*	*81.96*	*81.96*
Ferrara (P) . .	1.100	0.785	0.785	0.785	0.775	0.775	0.775	0.775	0.675	* 0.775	0.050	*71.36*	*71.36*	*71.36*	*70.45*	*70.45*	*70.45*	*70.45*	*70.45*
Modena (M). .	1.000	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750	0.700	0.625	0.700	0.050	*75.00*	*75.00*	*75.00*	*75.00*	*75.00*	*75.00*	*70.00*	*70.00*
Piacenza (P) .	1.055	0.795	0.795	0.795	0.795	0.795	0.795	0.795	0.655	* 0.795	0.050	*75.36*	*75.36*	*75.36*	*75.36*	*75.36*	*75.36*	*75.36*	*75.36*
Ravenna (M) .	0.825	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.645	0.570	0.645	0.050	*84.85*	*84.85*	*84.85*	*84.85*	*84.85*	*84.85*	*78.18*	*78.18*
Livorno (P). .	0.770	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785	0.710	0.785	0.050	*101.95*	*101.95*	*101.95*	*101.95*	*101.95*	*101.95*	*101.95*	*101.95*
Pistoia (P) . .	1.000	0.835	0.835	0.835	0.855	0.855	0.855	0.855	0.765	0.840	0.050	*83.50*	*83.50*	*83.50*	*85.50*	*85.50*	*85.50*	*85.50*	*84.00*
Prato (P) . . .	1.048	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.550	0.625	0.050	*59.64*	*59.64*	*59.64*	*59.64*	*59.64*	*59.64*	*59.64*	*59.64*
Pesaro (M) . .	0.900	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.700	0.700	0.675	0.700	—	*86.67*	*86.67*	*86.67*	*86.67*	*86.67*	*77.78*	*77.78*	*77.78*
Roma (P). . .	0.771	0.639	0.639	0.635	0.635	0.635	0.595	0.595	0.520	0.595	0.050	*82.88*	*82.88*	*82.36*	*82.36*	*82.36*	*77.17*	*77.17*	*77.17*
Napoli (P). . .	0.949	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785	0.710	0.785	0.050	*82.72*	*82.72*	*82.72*	*82.72*	*82.72*	*82.72*	*82.72*	*82.72*

(1) Vedere le note (1), (2), (3) e (4) a pag. 334 del fascicolo del 7 giugno 1934 del « *Bollettino dei prezzi* ».
(*) Nei prezzi complessivi contrassegnati con asterisco, è compresa la compartecipazione del Comune nella misura di: L. 0.10 Cremona; L. 0.035 Milano L. 0.03 Treviso; L. 0.025 Ferrara; L. 0.065 Piacenza.

TAV. XV. — **Prezzi del gas per 1000 calorie** (1).

CITTÀ	PREZZI PER 1000 CALORIE									NUMERI INDICI Base giugno 1927 = 100							
	1° Giugno 1927	1° Dicem. 1933	1° Genn. 1934	1° Febbr. 1934	1° Marzo 1934	1° Aprile 1934	1° Maggio 1934	1° Giugno 1934	1° Luglio 1934	1° Dicem. 1933	1° Genn. 1934	1° Febbr. 1934	1° Marzo 1934	1° Aprile 1934	1° Maggio 1934	1° Giugno 1934	1° Luglio 1934
Alessandria	0.321	0.194	0.193	0.193	0.189	0.191	0.195	0.191	0.189	*60.44*	*60.12*	*60.12*	*58.88*	*59.50*	*60.75*	*59.50*	*58.88*
Biella.	0.245	0.191	0.196	0.196	0.196	0.196	0.196	0.179	0.179	*77.96*	*80.00*	*80.00*	*80.00*	*80.00*	*80.00*	*73.06*	*73.06*
Torino	0.193	0.165	0.165	0.160	0.160	0.160	0.151	0.151	0.151	*85.49*	*85.49*	*82.90*	*82.90*	*82.90*	*78.24*	*78.24*	*78.24*
Genova.	0.234	0.160	0.161	0.161	0.162	0.162	0.147	0.146	0.149	*68.38*	*68.80*	*68.80*	*69.23*	*69.23*	*62.82*	*62.39*	*63.68*
La Spezia.	0.205	0.153	0.153	0.153	0.153	0.157	0.153	0.163	0.155	*74.63*	*74.63*	*74.63*	*74.63*	*76.59*	*74.63*	*79.51*	*75.61*
Savona	0.192	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.163	0.161	0.161	*85.94*	*85.94*	*85.94*	*85.94*	*85.94*	*84.90*	*83.85*	*83.85*
Bergamo	0.243	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	?	*76.13*	*76.13*	*76.13*	*76.13*	*76.13*	*76.13*	*76.13*	?
Brescia.	0.255	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181	*70.98*	*70.98*	*70.98*	*70.98*	*70.98*	*70.98*	*70.98*	*70.98*
Cremona ed Uniti	0.204	0.193	0.192	0.192	0.192	0.183	0.191	0.191	0.186	*94.61*	*94.12*	*94.12*	*94.12*	*89.71*	*93.63*	*93.63*	*91.18*
Mantova	0.221	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.178	0.178	0.178	*90.50*	*90.50*	*90.50*	*90.50*	*90.50*	*80.54*	*80.54*	*80.54*
Milano	0.213	0.142	0.143	0.142	0.142	0.143	0.139	0.138	0.139	*66.67*	*67.14*	*66.67*	*66.67*	*67.14*	*65.26*	*64.79*	*65.26*
Padova.	0.199	0.162	0.162	0.160	0.163	0.162	0.154	0.155	0.157	*81.41*	*81.41*	*80.40*	*81.91*	*81.41*	*77.39*	*77.89*	*78.89*
Treviso.	0.195	0.182	0.183	0.181	0.181	0.182	0.170	0.169	0.169	*93.33*	*93.85*	*92.82*	*92.82*	*93.33*	*87.18*	*86.67*	*86.67*
Udine.	0.174	0.142	0.142	0.142	0.142	0.142	0.142	0.142	0.131	*81.61*	*81.61*	*81.61*	*81.61*	*81.61*	*81.61*	*81.61*	*75.29*
Vicenza.	0.176	0.189	0.189	0.188	0.189	0.189	0.176	0.177	0.177	*107.39*	*107.39*	*106.82*	*107.39*	*107.39*	*100.00*	*100.57*	*100.57*
Pola	0.236	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.188	0.188	0.188	*84.75*	*84.75*	*84.75*	*84.75*	*84.75*	*79.66*	*79.66*	*79.66*
Trieste	0.194	0.188	0.187	0.188	0.188	0.188	0.164	0.164	0.164	*96.91*	*96.39*	*96.91*	*96.91*	*96.91*	*84.54*	*84.54*	*84.54*
Bologna	0.171	0.137	0.138	0.137	0.138	0.136	0.132	0.132	0.132	*80.12*	*80.70*	*80.12*	*80.70*	*79.53*	*77.19*	*77.19*	*77.19*
Cesena	0.237	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.189	0.189	*87.76*	*87.76*	*87.76*	*87.76*	*87.76*	*87.76*	*79.75*	*79.75*
Ferrara.	0.314	0.196	0.196	0.196	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	*62.42*	*62.42*	*62.42*	*61.78*	*61.78*	*61.78*	*61.78*	*61.78*
Modena.	0.256	0.221	0.221	0.221	0.221	0.221	0.221	0.206	0.206	*86.33*	*86.33*	*86.33*	*86.33*	*86.33*	*86.33*	*80.47*	*80.47*
Piacenza	0.251	0.193	0.196	0.178	0.184	0.178	0.188	0.185	0.185	*76.89*	*78.09*	*70.92*	*73.31*	*70.92*	*74.90*	*73.71*	*73.71*
Ravenna	0.196	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.154	0.154	*85.20*	*85.20*	*85.20*	*85.20*	*85.20*	*85.20*	*78.57*	*78.57*
Livorno.	0.220	0.187	0.187	0.187	0.187	0.187	0.187	0.187	0.186	*85.00*	*85.00*	*85.00*	*85.00*	*85.00*	*85.00*	*85.00*	*84.55*
Pistoia	0.256	0.192	0.191	0.192	0.196	0.196	0.196	0.196	0.193	*75.00*	*74.61*	*75.00*	*76.56*	*76.56*	*76.56*	*76.56*	*75.39*
Prato	0.262	0.155	0.154	0.154	0.154	0.154	0.153	0.153	0.153	*59.16*	*58.78*	*58.78*	*58.78*	*58.78*	*58.40*	*58.40*	*58.40*
Pesaro	0.214	0.184	0.181	0.181	0.181	0.184	0.163	0.163	0.163	*85.98*	*84.58*	*84.58*	*84.58*	*85.98*	*76.17*	*76.17*	*76.17*
Roma.	0.188	0.151	0.151	0.149	0.149	0.148	0.140	0.140	0.140	*80.32*	*80.32*	*79.26*	*79.26*	*78.72*	*74.47*	*74.47*	*74.47*
Napoli	0.237	0.190	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186	0.185	0.185	*80.17*	*78.48*	*78.48*	*78.48*	*78.48*	*78.48*	*78.06*	*78.06*

(1) Vedere la nota (1) a pag. 335 del fascicolo del 7 giugno 1934 del « *Bollettino dei prezzi* ».

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. XVI. — Prezzi a kWh. dell'energia elettrica per illuminazione nelle abitazioni private. (1)

CITTÀ (2)	1° Giugno 1927 Prezzo complessivo (3)	1° Dicem. 1933 Prezzo complessivo (3)	1° Genn. 1934 Prezzo complessivo (3)	1° Febbr. 1934 Prezzo complessivo (3)	1° Marzo 1934 Prezzo complessivo (3)	1° Aprile 1934 Prezzo complessivo (3)	1° Magg. 1934 Prezzo complessivo (3)	1° Giug. 1934 Prezzo complessivo (3)	1° Luglio 1934 Prezzo netto (4)	1° Luglio 1934 Prezzo complessivo (3)	1° Luglio 1934 Imposta sul consumo	Numeri indici dei prezzi complessivi (Base giugno 1927 = 100) 1° Dicembre 1933	1° Gennaio 1934	1° Febbraio 1934	1° Marzo 1934	1° Aprile 1934	1° Maggio 1934	1° Giugno 1934	1° Luglio 1934
Alessandria (P)	1.72	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.65	1.15	*1.65	0.25	98.84	98.84	98.84	98.84	98.84	98.84	95.93	95.93
Biella (P)	1.15	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	0.81	1.26	0.25	109.57	109.57	109.57	109.57	109.57	109.57	109.57	109.57
Torino (M P)	1.22	1.629 (**)	1.635 (**)	1.635 (**)	1.635 (**)	1.635 (**)	1.635 (**)	1.635 (**)	0.985	1.635	0.45	133.52 (**)	134.02 (**)	134.02 (**)	134.02 (**)	134.02 (**)	134.02 (**)	134.02 (**)	134.02
Genova (P)	1.40	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.65	1.65	1.01	*1.65	0.40	121.43	121.43	121.43	121.43	121.43	117.86	117.86	117.86
La Spezia (P)	1.61	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.00	2.00	1.35	2.00	0.45	127.33	127.33	127.33	127.33	127.33	124.22	124.22	124.22
Savona (P)	1.80	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.85	1.85	1.20	1.85	0.45	105.56	105.56	105.56	105.56	105.56	102.78	102.78	102.78
Bergamo (P)	1.50	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	0.89	1.54	0.45	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67
Brescia (M)	1.60	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.95	1.95	1.30	1.95	0.45	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	121.88	121.88	121.88
Cremona ed Un. (M)	1.65	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.10	1.76	0.46	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67
Mantova (P)	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.95	1.95	1.30	1.95	0.45	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26	102.63	102.63	102.63
Milano (M)	1.45	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.75	1.75	1.10	1.75	0.45	127.59	127.59	127.59	127.59	127.59	120.69	120.69	120.69
Padova (P)	1.80	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.20	1.85	0.45	105.56	105.56	105.56	105.56	105.56	105.56	105.56	102.78
Treviso (P)	1.50	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.00	1.65	0.45	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
Udine (P)	1.65	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.05	1.50	0.25	93.94	93.94	93.94	93.94	93.94	93.94	93.94	90.91
Venezia (P)	1.50	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.90	1.80	0.55	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120,00
Verona (M P)	1.15	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.00	1.65	0.45	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48
Vicenza (M)	1.55	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.75	1.75	1.10	1.75	0.45	116.13	116.13	116.13	116.13	116.13	112.90	112.90	112.90
Fiume (M)	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.00	2.00	1.70	2.00	0.10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.24	95.24	95.24
Gorizia (M)	1.60	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.50	1.50	0.95	1.50	0.35	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	93.75	93.75	93.75
Pola (P)	2.12	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.05	2.05	1.40	2.05	0.45	99.06	99.06	99.06	99.06	99.06	96.70	96.70	96.70
Trieste (M)	2.00	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.25	1.90	0.45	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Bologna (P)	2.00	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.00	2.00	1.35	2.00	0.45	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	100.00	100.00	100.00
Cesena (P)	2.15	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.20	1.55	2.20	0.45	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65	102.33	102.33
Ferrara (P)	1.90	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.13	2.10	1.45	2.10	0.45	113.16	113.16	113.16	113.16	113.16	112.11	110.53	110.53
Modena (M)	1.75	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.00	1.35	2.00	0.45	117.14	117.14	117.14	117.14	117.14	117.14	114.29	114.29
Piacenza (P)	1.55	1.65	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.06	1,80	0.45	119.35	119.35	119.35	119.35	119.35	119.35	119.35	116.13
Ravenna (P)	2.15	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.20	2.20	1.55	2.20	0.45	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65	102.33	102.33	102.33
Rimini (P)	2.15	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.20	1.55	2.20	0.45	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65	102.33	102.33
Carrara (P)	1.80	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.80	1.35	1.80	0.25	102.78	102.78	102.78	102.78	102.78	102.78	100.00	100.00
Firenze (P)	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.95	1.95	1.30	1.95	0.45	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26	102.63	102.63	102.63
Livorno (P)	1.90	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	1.96	1.96	1.30	1.96	0.46	105.79	105.79	105.79	105.79	105.79	103.16	103.16	103.16
Lucca (P)	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.95	1.35	2.00	0.45	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26	102.63	105.26
Pisa (P)	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.95	1.95	1.30	1.95	0.45	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26	102.63	102.63	102.63
Pistoia (P)	2.00	2.05	2.05	2.05	2.10	2.10	2.05	2.05	1.40	2.05	0.45	102.50	102.50	102.50	105.00	105.00	102.50	102.50	102.50
Prato (P)	1.76	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.95	1.30	1.95	0.45	113.64	113.64	113.64	113.64	113.64	113.64	110.80	110.80
Siena (P)	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.95	1.95	1.30	1.95	0.45	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26	102.63	102.63	102.63
Ascoli Piceno (P)	2.05	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.50	2.15	0.45	104.88	104.88	104.88	104.88	104.88	104.88	104.88	104.88
Pesaro (P)	2.15	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.20	1.55	2.20	0.45	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65	102.33	102.33
Perugia (P)	1.70	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.25	1.60	2.25	0.45	138.24	138.24	138.24	138.24	138.24	138.24	132.35	132.35
Terni (P)	1.35	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.49	0.84	1.49	0.45	117.04	117.04	117.04	117.04	117.04	117.04	110.37	110.37
Roma (M)	1.62	1.956 (**)	1.956 (**)	1.956 (**)	1.956 (**)	1.956 (**)	1.841 (**)	1.841 (**)	1.035	*1.841	0.60	120.74	120.74	120.74	120.74	120.74	113.64 (**)	113.64 (**)	113.64
Aquila degli Ab. (P)	1.62	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.50	1.97	0.27	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60
Napoli (P)	1.55	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.80	1.15	1.80	0.45	119.35	119.35	119.35	119.35	119.35	119.35	116.13	116.13
Bari (P)	2.50	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.50	2.50	1.85	2.50	0.45	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	100.00	100.00	100.00
Taranto (P)	3.55	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.80	2.80	2.15	2.80	0.45	81.69	81.69	81.69	81.69	81.69	78.87	78.87	78.87
Potenza (P)	2.82	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.30	2.30	?	?		101.29	101.29	101.29	101.29	101.29	99.14	99.14	?
Catania (P)	2.20	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.50	2.15	0.45	97.73	97.73	97.73	97.73	97.73	97.73	97.73	97.73
Messina (P)	2.15	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.25	2.25	1.60	2.25	0.45	106.98	106.98	106.98	106.98	106.98	104.65	104.65	104.65
Palermo (P)	2.35	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	1.60	2.25	0.45	97.87	97.87	97.87	97.87	97.87	97.87	97.87	95.74
Cagliari (P)	1.61	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.10	1.45	2.10	0.45	133.54	133.54	133.54	133.54	133.54	133.54	130.43	130.43

(1) I prezzi riportati nella presente tavola sono stati rilevati dagli Uffici Comunali delle singole città secondo norme uniformi impartite dall'Istituto Centrale di Statistica per il calcolo dei numeri indici del costo della vita. Nel calcolo dei prezzi si tiene conto delle diverse tariffe in vigore per i diversi tipi di alloggio eventualmente considerati nel Capitolo « Affitti del bilancio famigliare ».

(2) Le lettere tra parentesi a fianco di ogni città stanno ad indicare che i prezzi sono stati forniti dall'Azienda municipalizzata (M) o da una Società privata (P), oppure che i prezzi rappresentano la media tra il prezzo dell'Azienda municipalizzata e quello di una Società privata (MP). Per la città di Pola l'Azienda elettrica è stata gestita fino al dicembre 1927 dal Comune, passando poi col gennaio 1928 ad una Società privata.

(3) Il prezzo complessivo è quello effettivamente a carico dell'utente.

(4) Per prezzo netto a kWh. s'intende il prezzo netto pel consumatore, che non comprende l'imposta sul consumo, la tassa governativa (L. 0,28 a kWh) e l'eventuale compartecipazione del Comune.

Il prezzo netto per le imprese fornitrici di energia corrisponde al prezzo netto suddetto diminuito di L. 0,10 a kWh., in seguito alla riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti all'imposta, disposta col R. D. L. 26 dicembre 1930, n. 1692.

(*) Nei prezzi complessivi [illegible] con asterisco, è compresa la compartecipazione del Comune nella misura di: L. 0.05 Alessandria; L. 0.04 Genova; L. 0,15 Venezia; L. 0,09 Piacenza; L. 0.006 Roma.

(**) Cifre rettificate.

(Segue) II. — Prezzi al minuto e relativi numeri indici.

TAV. XVII. — Numeri indici dei prezzi netti e complessivi del gas a m³., del gas per 1000 calorie e dell'energia elettrica per illuminazione nelle abitazioni private a kWh. (1)

(Base: anno 1913=100)

CITTÀ	PREZZI MEDI A m³ DEL GAS DELL'ANNO 1913		NUMERI INDICI DEI PREZZI DEL GAS						PREZZI MEDI DEL GAS PER 1000 CALORIE DELL'ANNO 1913		NUMERI INDICI DEI PREZZI DEL GAS PER 1000 CALORIE						PREZZI MEDI A KWH. DELLA ENERGIA ELETTRICA DELL'ANNO 1913		NUMERI INDICI DEI PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA					
			NETTI			COMPLESSIVI					NETTI			COMPLESSIVI					NETTI			COMPLESSIVI		
	netti	complessivi	1° maggio 1934	1° giugno 1934	1° luglio 1934	1° maggio 1934	1° giugno 1934	1° luglio 1934	netti	complessivi	1° maggio 1934	1° giugno 1934	1° luglio 1934	1° maggio 1934	1° giugno 1934	1° luglio 1934	netti	complessivi	1° maggio 1934	1° giugno 1934	1° luglio 1934	1° maggio 1934	1° giugno 1934	1° luglio 1934
Alessandria	0.210	0.250	366.67	359.52	359.52	330.00	324.00	324.00	0.034	0.040	535.29	523.53	517.65	487.50	477.50	472.50	0.64	0.75	187.50	179.69	179.69	226.67	220.00	220.00
Biella	0.250	0.280	350.00	320.00	320.00	321.43	294.64	294.64	0.054	0.061	351.85	322.22	322.22	321.31	293.44	293.44	0.50	0.66	162.00	162.00	162.00	213.56	213.56	213.56
Torino	0.140	0.188	414.29	414.29	414.29	348.40	348.40	348.40	0.027	0.036	496.30	496.30	496.30	419.44	419.44	419.44	0.60	0.72	164.17 (*)	164.17 (*)	164.17	227.08 (*)	227.08 (*)	227.08
Genova	0.200	0.220	312.50	312.50	312.50	318.18	318.18	318.18	0.042	0.046	311.90	311.90	316.67	319.57	317.39	323.91	0.53	0.70	190.57	190.57	190.57	235.71	235.71	235.71
La Spezia	0.180	0.200	319.44	319.44	319.44	325.00	325.00	325.00	0.045	0.050	300.00	320.00	304.44	306.00	326.00	310.00	0.47	0.60	287.23	287.23	287.23	333.33	333.33	333.33
Savona	0.178	0.213	342.70	337.08	337.08	321.60	316.90	316.90	0.036	0.043	402.78	397.22	397.22	379 07	374.42	374.42	0.60	0.69	200.00	200.00	200.00	268.12	268.12	268.12
Bergamo	0.190	0.230	360.53	360.53	?	330.43	330.43	?	0.038	0.046	439.47	439.47	?	402.17	402.17	?	0.50	0.62	178.00	178.00	178,00	248.39	248.39	248.39
Brescia	0.180	0.210	361.11	361.11	361.11	345.24	345,24	345.24	0.036	0.042	452.78	452.78	452.78	430.95	430.95	430.95	0.70	0.81	185.71	185.71	185.71	240.74	240.74	240.74
Cremona ed U.	0.200	0.250	316.00	316.00	305.50	323.20	323.20	314.80	—	—	—	—	—	—	—	—	0.58	0.70	189.66	189 66	189.66	251.43	251.43	251.43
Mantova	0.180	0.200	402.78	402.78	402.78	400.00	400.00	400.00	0.038	0.042	423.68	423.68	423.68	423.81	423.81	423.81	0.70	0.76	185.71	185.71	185.71	256.58	256.58	256.58
Milano	0.140	0.175	330.00	330.00	330.00	326 86	326.86	326.86	0.027	0.034	414.81	411.11	414.81	408.82	405.88	408.82	0.40	0.51	275.00	275.00	275.00	343.14	343.14	343.14
Padova	0.160	0.200	375.00	375.00	375.00	337.50	337.50	337.50	0.033	0.042	415.15	418.18	421.21	366.67	369.05	373.81	0.55	0.67	227.27	227.27	218.18	283.58	283.58	276.12
Treviso	0.200	0.240	305.00	305.00	305.00	297.92	297.92	297.92	0.038	0.046	381.58	378.95	378.95	369.57	367.39	367.39	0.50	0.61	200.00	200.00	200.00	270.49	270.49	270.49
Udine	0.186	0.217	314.52	314.52	287,63	294.93	294.93	271.89	0.036	0.043	361.11	361.11	330.56	330.23	330.23	304.65	0.58	0.69	189.66	189.66	181.03	224.64	224.64	217.39
Venezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50	0.56	180.00	180.00	180.00	321.43	321.43	321.43
Verona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.53	0.64	188.68	188.68	188.68	257.81	257.81	257.81
Vicenza	0.180	0.200	375.00	375.00	375,00	375.00	375.00	375.00	0.040	0.044	395.00	397.50	397.50	400.00	402.27	402.27	0.50	0.62	220.00	220.00	220.00	282.26	282.26	282.26
Fiume	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.80	0.80	212.50	212.50	212.50	250.00	250.00	250.00
Gorizia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.80	0.80	118.75	118.75	118.75	187.50	187.50	187.50
Pola	0.294	0.294	246.60	246.60	246.60	272.11	272.11	272.11	0.069	0.069	247.83	247.83	247.83	272.46	272.46	272.46	0.74	0.74	189.19	189.19	189.19	277.03	277.03	277.03
Trieste	0.147	0.147	425.17	425.17	425.17	476 19	476.19	476.19	0.026	0.026	565.38	565.38	565.38	630.77	630.77	630.77	0.65	0.68	183.82	183.82	183.82	279.41	279.41	279.41
Bologna	0.200	0.220	275.00	275.00	275.00	284.09	284.09	284.09	0.038	0.042	305.26	305.26	305.26	314.29	314.29	314.29	0.70	0.82	192.86	192.86	192.86	243.90	243.90	243.90
Cesena	0.210	0.250	380.95	342.86	342.86	350.00	318.00	318.00	0.053	0.063	358.49	322.64	322.64	330.16	300.00	300.00	0.74	0.86	216.22	209.46	209.46	261.63	255.81	255.81
Ferrara	0.180	0.240	375.00	375.00	375.00	322.92	322.92	322.92	0.036	0.048	469.44	469.44	469.44	404.17	404.17	404.17	0.80	0.91	185.00	181.25	181.25	234.07	230.77	230.77
Modena	0.160	0.190	421.88	390.63	390.63	394.74	368.42	368.42	0.048	0.057	414.58	383.33	383.33	387.72	361.40	361.40	0.45	0.66	311.11	300.00	300.00	310.61	303.03	303.03
Piacenza	0.166	0.206	433.73	433.73	394.58	385.92	385.92	385.92	—	—	—	—	—	—	—	—	0.60	0.66	181.67	181.67	176.67	280.30	280.30	272.73
Ravenna	0.200	0.245	312.50	285.00	285.00	285.71	263.27	263.27	0.040	0.049	372.50	340.00	340.00	340.82	314.29	314.29	0.60	0.72	258.33	258.33	258.33	305.56	305.56	305.56
Rimini	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.68	0.80	235.29	227.94	227.94	281.25	275.00	275.00
Carrara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.54	0.66	259.26	250.00	250.00	280.30	272.73 (*)	272,73
Firenze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.75	0.81	173.33	173.33	173.33	240.74	240.74	240.74
Livorno	0.180	0.215	394.44	394.44	394.44	365.12	365.12	365.12	0.039	0.046	433.33	433.33	433.33	406.52	406.52	404.35	0.65	0.79	200.00	200.00	200.00	248.10	248.10	248.10
Lucca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.70	0.84	192.86	185.71	192.86	238.10	232.14	238.10
Pisa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.74	0.87	175.68	175.68	175.68	224.14	224.14	224.14
Pistoia	0.250	0.280	312.00	312.00	306.00	305.36	305.36	300.00	0.060	0.067	298.33	298.33	291.67	292.54	292.54	288.06	0.90	1.08	155.56	155.56	155.56	189.81	189.81	189.81
Prato	0.195	0.240	282.05	282.05	282.05	260.42	260.42	260.42	0.041	0.050	326.83	326.83	326.83	306.00	306.00	306.00	0.75	0.89	180.00	173.33	173.33	224.72	219.10	219.10
Siena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.65	0.77	200.00	200.00	200.00	253.25	253.25	253.25
Ascoli Piceno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.60	0.66	250.00	250.00	250.00	325.76	325.76	325.76
Pesaro	0.200	0.240	337.50	337.50	337.50	291.67	291.67	291.67	0.050	0.060	314.00	314.00	314.00	271.67	271.67	271.67	0.70	0.82	228.57	221.43	221.43	274.39	268.29	268.29
Perugia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.06	170.00	160.00	160.00	221.70	212.26	212.26
Terni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50	0.60	185.00	168.00	168.00	263.33	248.33	248.33
Roma	0.140	0.160	371.43	371.43	371.43	371.88	371.88	371.88	0.030	0.034	406.67	410.00	406.67	411.76	411.76	411.76	0.50	0.56	207.00 (*)	207.00 (*)	207.00	328.75 (*)	328.75 (*)	328.75
Aquila degli A.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.70	0.76	214.29	214.29	214.29	259.21	259.21	259.21
Napoli	0.230	0.270	308.70	308.70	308.70	290.74	290.74	290.74	0.047	0.055	357.45	357.45	357.45	338.18	336.36	336.36	0.70	0.82	171.43	164.29	164.29	226.01	219.51	219.51
Bari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.60	0.69	308.33	308.33	308.33	362.32	362.32	362.32
Taranto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.80	0.98	268.75	268.75	268.75	285.71	285.71	285.71
Potenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.12	185.00	185.00	?	205.36	205.36	?
Catania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.60	0.71	250.00	250.00	250.00	302.82	302.82	302.82
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.65	0.71	246.15	246.15	246,15	316.90	316.90	316.90
Palermo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.64	0.82	257.81	257.81	250,00	280.49	280.49	274.39

(1) I numeri indici dei prezzi del gas a m³, dei prezzi del gas per 1000 calorie e dell'energia elettrica a kWh. contenuti nella presente tavola, vengono calcolati sui prezzi netti e complessivi rilevati dagli Uffici Comunali delle singole città secondo norme uniformi impartite dall'Istituto Centrale di Statistica (pubblicati mensilmente nelle tre tavole precedenti) prendendo come base, rispettivamente, i prezzi netti e quelli complessivi, dell'anno 1913, anch'essi rilevati dagli Uffici predetti e pubblicati nella presente tavola.

(*) Cifre rettificate.

III. — Confronto fra gli indici dei prezzi all'ingrosso e dei prezzi al minuto di alcuni generi alimentari.

TAV. XVIII. — Numeri indici dei prezzi all'ingrosso ed al minuto dei generi alimentari in Italia. in base alle qualità di più largo consumo.

(*Dati forniti dalla Confed. Naz. Fascista del Commercio. — Indici Veronese*).
(1ª quindicina Gennaio 1929 = 100).

AVVERTENZE. — La rilevazione dei prezzi dei generi alimentari per il calcolo dei numeri indici viene effettuata ogni quindici giorni a mezzo delle Federazioni Provinciali Fasciste del Commercio in 90 Comuni Capiluoghi di Provincia (escluse Enna e Nuoro).

In ogni Comune Capoluogo di Provincia è stato rilevato, per ogni genere considerato, il prezzo della qualità che risulta più consumata sul mercato. — I prezzi all'ingrosso sono stati rilevati tenendo conto delle condizioni e consuetudini di vendita esistenti su ciascuna piazza. Stabilita per ciascun genere la qualità più consumata e stabilite le condizioni di vendita d'uso locale, tanto per il mercato all'ingrosso che per quello al minuto (per es. *fusti a rendere, tela per merce, carne con osso, vino a 11 gradi*, ecc.), sono stati rilevati, per la stessa qualità, i prezzi tanto all'ingrosso quanto al minuto.

Il prezzo all'ingrosso si riferisce al prezzo praticato dal grossista al dettagliante, il prezzo al minuto si riferisce al prezzo praticato dal dettagliante al consumatore.

Per i generi, come la pasta, il pane, la farina di grano, ecc., il cui consumo è diffuso in tutti i Comuni Capiluoghi considerati, i prezzi sono stati rilevati in tutte le 90 città, tanto per l'ingrosso che per il minuto. Per alcuni generi, come la farina di granturco, il vino bianco, l'olio di semi, ecc., il cui consumo non è diffuso in tutti i Comuni Capiluoghi suddetti, la rilevazione si è limitata solo in quelle città dove il genere è risultato consumato, ma in ogni caso non meno di 60 città concorsero a fornire il prezzo del genere meno diffuso.

Sulle cifre assolute (prezzi) fornite per ogni città, sono stati calcolati, genere per genere, i numeri indici per ciascuna città facendo = 100 i prezzi rilevati nella prima quindicina del gennaio 1929.

Gli indici dei generi che figurano nella tabella *B*) sono stati ottenuti facendo la media aritmetica semplice degli indici dei prezzi di ogni genere per ciascuna città. La media aritmetica semplice degli indici dei prezzi dei 25 generi all'ingrosso da un lato e degli indici dei prezzi dei corrispondenti generi al minuto dall'altro, ha fornito le due serie, confrontabili fra loro, degli indici generali dei prezzi dei generi alimentari in Italia. Giova per altro osservare, che, per tener conto del maggior consumo del pane e delle carni in confronto agli altri generi, questi prodotti concorrono due volte alla formazione degli indici generali e precisamente per gli indici dei prezzi all'ingrosso, col frumento nazionale buono mercantile, con la farina di grano tenero, con i buoi da macello e con i vitelli da macello, e per gli indici dei prezzi al minuto rispettivamente col pane forme grosse e forme piccole e con la carne fresca di bue e di vitello. Lo stesso dicasi per il vino.

A) NUMERI INDICI COMPLESSIVI.

MESI	Numeri indici dei prezzi all'ingrosso									Numeri indici dei prezzi al minuto								
	1932			1933			1934			1932			1933			1934		
	I quind.	II quind.	Media mensile	I quind.	II quind.	Media mensile	I quind.	II quind.	Media mensile	I quind.	II quind.	Media mensile	I quind.	II quind.	Media mensile	I quind.	II quind.	Media mensile
Gennaio	73.86	73.74	73.80	68.68	68.31	68.50	64.94	64.43	64.69	76.13	75.73	75.93	72.16	71.88	72.02	68.83	68.40	68.62
Febbraio	73.69	72.60	73.15	67.59	66.53	67.06	64.18	63.90	64.04	75.38	75.17	75.28	71.26	70.68	70.97	68.11	67.90	68.01
Marzo	72.92	72.89	72.91	66.53	65.81	66.17	63.56	63.59	63.58	75.28	75.70	75.49	70.36	69.86	70.11	67.45	67.50	67.48
Aprile	72.86	73.25	73.06	65.47	65.31	65.39	63.71	62.75	63.23	75.16	75.34	75.25	69.39	69.30	69.35	67.42	63.68	65.55
Maggio	73.23	72.23	72.73	65.27	65.10	65.19	62.48	62.37	62.43	75.14	74.68	74.91	69.29	69.20	69.25	63.57	63.46	63.52
Giugno	71.04	70.16	70.60	64.92	64.67	64.80	62.69	62.73	62.71	74.04	73.35	73.70	68.93	68.78	68.86	63.76	63.84	63.80
Luglio	68.79	67.71	68.25	64.36	64.18	64.27	62.62	—	—	72.32	71.46	71.89	68.61	68.31	68.46	63.76	—	—
Agosto	67.52	67.52	67.52	64.18	64.30	64.24	—	—	—	71.29	71.13	71.21	68.46	68.62	68.54	—	—	—
Settembre	68.49	69.09	68.79	64.42	64.48	64.45	—	—	—	71.36	72.09	71.73	68.68	68.56	68.62	—	—	—
Ottobre	69.35	69.76	69.56	64.27	64.41	64.34	—	—	—	72.48	72.67	72.58	68.62	68.61	68.62	—	—	—
Novembre	70.16	70.30	70.23	64.51	64.53	64.52	—	—	—	73.08	73.03	73.06	68.63	68.73	68.68	—	—	—
Dicembre	70.06	69.51	69.79	64.59	65.12	64.86	—	—	—	72.97	72.81	72.89	68.75	68.98	68.87	—	—	—

B) NUMERI INDICI PER SINGOLI GENERI NEL MESE DI GIUGNO E NELLA Iª QUINDICINA DI LUGLIO 1934.

Numero delle città	GENERI	Numeri indici dei prezzi all'ingrosso — Giugno 1934 I quind.	Giugno 1934 II quind.	Luglio 1934 I quind.
62	Frumento naz. (tenero buono merc.)	67.13	66.54	65.87
90	Farina di grano tenero	73.85	74.42	74.06
61	Farina di granturco	58.53	59.66	60.38
90	Pasta	78.41	78.42	78.43
74	Riso	68.93	68.74	68.81
79	Fagioli	27.25	26.48	25.63
87	Patate	51.18	48.81	47.18
86	Olio d'oliva	66.90	66.98	67.19
67	Olio di semi	74.24	76.19	75.91
85	Lardo	66.07	65.52	66.04
85	Strutto	61.14	60.98	60.57
78	Burro	52.59	53.59	53.54
77	Latte	61.73	61.74	61.68
79	Uuva	36.81	36.58	36.72
88	Formaggio	54.05	53.25	53.04
79	Buoi da macello	59.65	60.01	59.75
82	Vitelli da macello	61.94	62.21	62.61
82	Mortadella	66.88	66.76	66.81
71	Salame	68.20	68.39	67.99
78	Pesce secco	57.42	57.13	56.80
77	Conserva di pomodoro	43.98	43.20	43.52
87	Caffè crudo	93.74	93.73	93.78
89	Zucchero	95.27	95.29	94.95
82	Vino rosso	59.64	60.69	60.79
69	Vino bianco	62.36	63.37	63.46
	Indice generale	62.69	62.73	62.62

Numero delle città	GENERI	Numeri indici dei prezzi al minuto — Giugno 1934 I quind.	Giugno 1934 II quind.	Luglio 1934 I quind.
90	Pane (forme grosse)	73.91	73.84	74.04
90	Pane (forme piccole)	76.31	76.18	76.33
61	Farina di granturco	58.04	58.53	59.63
90	Pasta	76.98	77.34	77.01
74	Riso	67.66	68.50	68.08
79	Fagioli	29.14	28.22	27.43
87	Patate	56.83	54.29	51.22
86	Olio d'oliva	61.70	62.94	63.51
67	Olio di semi	69.12	71.55	71.47
85	Lardo	65.86	65.95	65.94
85	Strutto	63.93	63.46	63.23
78	Burro	53.72	53.99	53.69
77	Latte	63.11	63.09	62.99
79	Uova	39.51	38.42	38.72
88	Formaggio	54.37	53.60	53.17
79	Carne fresca di bue	70.34	71.13	71.35
82	Carne fresca di vitello	72.90	73.19	74.47
82	Mortadella	66.75	67.20	66.95
71	Salame	67.65	67.80	67.45
78	Pesce secco	57.64	57.70	57.72
77	Conserva di pomodoro	45.90	45.93	45.72
87	Caffè tostato	87.94	87.95	88.17
89	Zucchero	91.49	91.50	91.64
82	Vino rosso	60.94	61.32	61.43
69	Vino bianco	62.35	62.40	62.57
	Indice generale	63.76	63.84	63.76

IV. — Numeri indici del costo della vita.

TAV. XIX. — Numeri indici complessivi del costo della vita in alcune città del Regno. (1)

Base 1° giugno 1927 (2).

(Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222).

CITTÀ	2° sem. 1927 — Indici medii (3)	1928 — Indici medii	1929 — Indici medii	1930 — Indici medii	1931 — Indici medii	1932 — Indici medi	ANNO 1933 1° Agosto	1° Settembre	1° Ottobre	1° Novembre	1° Dicembre	Media annuale	ANNO 1934 1° Gennaio	1° Febbraio	1° Marzo	1° Aprile	1° Maggio (4)	1° Giugno (4)	1° Luglio (4)
Alessandria	95.27	92.99	95.81	92.38	83.50	78.58	74.33	74.90	75.57	75.62	75.97	75.82	77.44	76.62	75.87	76.17	72.71	71.05	*70.94*
* Biella	91.73	85.13	87.82	87.85	78.38	74.24	72.49	72.88	72.81	73.20	72.11	73.52	73.17	71.97	70.66	71.08	67.14	66.40	66.46
Torino	93.59	91.76	95.04	93.84	84.29	76.68	73.40	73.21	73.34	73.41	73.45	73.67	73.95	73.20	72.82	72.56	68.80	68.58	68.49
Genova	92.65	92.03	94.02	92.19	84.11	80.12	74.87	74.68	74.30	73.87	74.28	75.99	75.85	75.00	73.82	73.77	68.43	68.17	68.73
La Spezia	95.30	93.20	92.73	90.84	82.68	79.92	76.02	75.90	75.14	74.54	74.72	76.18	74.97	75.77	75.16	75.15	70.31	70.30	*70.78*
Savona	92.01	88.85	87.65	82.89	75.42	72.33	69.23	69.51	69.17	69.98	69.80	70.50	70.62	69.10	69.14	68.60	64.44	63.67	63.69
Bergamo	95.52	92.07	95.39	91.76	83.19	80.84	76.69	76.72	76.52	76.61	76.61	77.86	77.77	77.73	77.96	76.22	70.74	*70.79*	*71.20*
Brescia	89.88	92.25	94.90	89.57	81.20	78.00	73.40	73.97	74.13	73.87	73.42	74.76	74.18	73.03	72.98	72.77	69.62	*69.08*	*68.30*
Cremona ed Uniti	92.23	92.07	94.42	89.39	77.13	73.76	69.30	70.33	70.77	70.91	71.40	71.02	72.03	71.51	71.35	70.65	67.51	66.44	66.72
Mantova	90.72	93.56	95.13	90.07	80.57	77.30	70.87	71.15	69.88	70.10	70.55	72.11	70.99	70.84	70.37	70.19	65.52	65.53	*65.13*
Milano	92.74	90.17	92.77	90.23	82.50	79.66	74.86	75.88	76.19	75.73	76.57	76.57	77.82	76.42	76.30	76.07	72.09	71.36	71.41
Padova	93.95	90.82	90.44	86.93	77.43	75.12	71.03	71.00	70.96	70.79	70.83	71.58	71.31	71.09	70.91	71.11	67.46	66.50	67.19
Treviso	94.22	94.91	95.46	90.24	80.48	76.37	71.53	71.97	71.65	71.24	71.84	72.57	72.62	71.74	71.58	71.36	68.16	66.65	66.66
Udine	94.14	94.06	94.68	89.67	80.33	75.56	69.96	70.68	70.85	70.98	71.33	71.79	72.08	71.21	71.17	71.60	66.92	64.81	*64.02*
Venezia	92.84	91.89	93.47	88.80	77.28	74.39	71.28	71.72	71.91	72.39	72.83	72.26	73.32	72.49	72.05	71.76	68.97	*67.72*	*67.74*
Verona	94.84	92.50	93.49	90.74	81.39	78.81	75.82	75.88	75.76	75.37	75.15	76.54	75.53	73.83	74 02	74.15	*71.25*	*70.31*	*70.17*
Vicenza	92.62	92.43	95.22	90.87	81.47	79.67	74.97	75.75	75.86	75.68	75.12	76.36	76.10	74.88	75.39	75.32	71.97	71.83	*71.27*
Fiume	97.10	96.69	98.43	88.52	77.27	70.73	64.16	64.82	64.97	65.12	64.92	66.12	65.32	65.52	64.66	65.02	*60.72*	** *59.13*	58.87
Gorizia	93.03	91.90	93.45	89.57	77.64	74.49	70.67	71.25	71.04	71.39	71.41	71.67	72.31	71.20	71.02	70.98	65.15	64.17	63.82
Pola	96.06	93.10	93.39	90.27	82.45	79.41	74.45	75.50	75.76	76.00	75.91	76.78	74.70	74.14	73.74	73.95	*70.47*	*68.39*	*68.02*
Trieste	98.08	98.74	99.22	94.93	85.92	81.56	76.93	76.98	77.10	77.24	77.41	78.37	77.97	77.46	76.76	76.54	** 71.88	71.39	*71.10*
Bologna	94.87	91.76	92.68	85.90	76.06	72.18	67.30	67.71	68.17	68.72	68.63	69.52	69.41	68.79	68.38	67.77	64.14	62.93	62.90
* Cesena	91.21	88.44	89.96	87.13	78.84	74.37	68.26	69.18	69.47	69.49	69.30	69.78	69.27	68.70	69.51	68.93	66.88	65.45	64.75
Ferrara	90.19	89.71	92.47	88.70	78.42	73.58	69.76	69.81	70.34	69.83	69.49	70.91	71.44	69.84	69.89	69.16	66.94	66.07	65.91
Modena	91.96	91.35	94.30	91.18	79.08	75.34	68.36	69.77	69.48	68.48	69.25	70.98	70.44	69.53	69.08	69.20	*6[illegible].74*	*67.31*	*65.40*
Piacenza	93.71	91.61	90.71	87.08	75.71	71.03	65.33	65.70	65.90	66.38	66.47	66.92	68.31	66.73	66 60	66.36	61.41	61.24	*60.85*
Ravenna	95.50	89.04	89.74	86.41	79.92	75.48	69.73	70.79	71.44	71.34	71.11	71.73	71.40	69.76	70.18	69.01	65.97	64.33	64.37
Rimini	93.68	92.85	94.40	90.73	80.43	76.99	71.75	72.08	71.50	71.25	71.44	72.33	71.15	70.30	70.44	70.80	66.87	66.15	66.66
Carrara	96.37	97.30	97.11	93.78	83.39	78.46	71.34	71.81	71.63	70.86	70.05	72.66	71.58	71.12	70.01	70.13	67.34	65.84	*64.10*
Firenze	93.43	92.55	93.02	88.40	81.88	76.86	71.59	71.52	71.85	71.97	71.67	72.67	72.09	71.97	71.41	71.81	68.19	*67.88*	*68.14*
Livorno	94.47	91.53	92.90	89.00	77.90	73.11	66.88	68.02	68.20	68.83	68.68	68.98	68.29	67.79	67.12	67.60	*64.89*	*63.54*	*63.26*
Lucca	93.01	93.63	94.09	90.52	80.08	74.95	67.59	68.24	68.38	68.57	67.96	69.28	68.23	67.39	67.76	67.43	65.79	*64.59*	*64.86*
Pisa	96.65	93.51	95.07	88.88	76.60	74.84	70.50	71.21	70.92	71.68	71.22	71.68	71.21	70.05	69.83	70.21	** 67.27	66.24	66.27
Pistoia	94.56	92.51	95.35	87.56	78.86	75.81	71.64	70.78	70.66	70.90	71.25	72.52	71.45	70.29	70.48	70.70	68.05	68.57	68.27
* Prato	92.41	91.82	93.24	89.12	80.57	75.59	70.63	69.97	69.88	70.40	69.73	71.62	70.39	70.26	69.86	70.30	*68.58*	*67.68*	*67.82*
Siena	94.39	93.13	95.02	91.19	85.15	79.99	72.78	72.97	72.78	73.31	73.38	74.83	73.86	72.68	72 08	71.80	*68.96*	*69.06*	*68.82*
Ascoli Piceno	93.08	94.55	95.10	91.84	80.46	77.14	72.80	72.78	72.54	72.26	72.55	73.72	71.70	72.62	72.57	72.64	69.64	70.69	70.89
Pesaro	97.31	97.17	96.38	91.87	80.85	75.65	71.14	71.10	70.71	70.68	70.83	72.16	71.51	71.66	71.92	71.45	67.96	66.87	67.77
Perugia	93.75	91.81	91.27	90.65	82.11	76.57	70.40	70.82	70.88	71.45	71.72	72.17	71.37	71.08	71.17	70.99	66.99	66.50	66.93
Terni	94.30	91.42	90.81	91.19	82.02	78.03	75.58	75.31	74.92	74.97	74.75	75.60	74.71	73.29	73.35	73.67	66.96	66.69	*68.25*
Roma	93.68	92.32	95.58	93.76	85.71	82.81	78.10	77.98	78.08	77.03	77.31	78.53	77.76	77.68	77.24	77.55	72.52	72.34	72.88
Aquila degli Abr	92.50	91.68	90.18	87.16	78.20	72.18	66.40	65.85	65.41	65.78	66.90	67.53	68.13	67.65	67.72	67.55	** 64.80	63.70	63.05
Napoli	96.88	95.77	96.57	93.63	82.74	81.67	80.84	82.05	81.59	80.13	80.61	81.64	81.44	81.26	81.52	82.09	77.10	*75.15*	*74.49*
Bari	94.20	92.76	88.45	86.42	80.98	79.40	73.40	73.44	73.58	73.58	74.36	74.42	74.55	74.45	74.96	73.91	70.32	69.66	*71.85*
Taranto	95.24	91.02	91.52	88.68	84.30	81.20	75.81	75.06	74.66	74.30	76.66	77.45	80.01	81.29	80.58	81.48	76.77	74.47	73.56
Potenza	96.02	93.90	93.24	91.43	84.61	78.75	74.53	73.07	71.55	71.86	73.93	73.58	73.30	72.81	71.54	71.85	67.64	*66.02*	?
Catania	89.59	88.08	89.02	86.54	79.73	74.15	68.67	68.53	68.20	69.00	68.99	70.10	69.35	68.18	68.08	68.40	65.14	64.64	64.60
Messina	96.50	93.51	97.43	91.14	82.59	76.90	67.93	67.86	67.97	68.10	68.73	70.84	69.64	69.14	68.31	68.33	65.00	64.50	*64.51*
Palermo	94.88	94.95	96.73	93.39	84.66	80.11	77.57	77.10	78.02	77.35	77.12	77.53	76.97	76.99	76 10	75.72	71.79	72.41	71.89
Cagliari	92.04	91.61	92.38	88.04	78.55	72.42	66.62	66.84	66.73	67.09	67.08	67.82	67.48	67.87	67.17	67.75	61.95	*61.98*	*62.74*
* Tripoli	—	—	89.85	86.59	76.18	71.12	67.01	67.32	67.67	68.29	68.85	68.39	70.39	70.27	70.80	69.13	*64.95*	*63.13*	?

(1) E' appena necessario avvertire, che questi indici servono soltanto per misurare le variazioni del costo della vita, in rapporto al giugno 1927, per le città alle quali si riferiscono, ma non si prestano a comparare le differenze nel costo della vita delle diverse città considerate.

(2) Gli indici riferiti al primo di ciascun mese sono ricavati dalla media dei prezzi praticatisi dal giorno 15 del mese precedente al giorno 14 del mese considerato.

(3) Media semestrale.

(4) Gli indici in *corsivo* hanno carattere provvisorio.

(*) Vedi il commento esplicativo a pag. 339 del fascicolo del 7 giugno 1934 del « *Bollettino dei prezzi* ».

(**) Cifre rettificate.

(*Segue*) IV. — *Numeri indici del costo della vita.*

TAV. XX. — Numeri indici delle principali categorie di consumi (1).

Base 1° giugno 1927.

CITTÀ	Numeri indici delle sottoindicate categorie di consumi 1° giugno 1927 = 100										Indici complessivi	
	Alimentazione		Vestiario		Abitazione		Riscaldamento		Varie			
	1° Luglio 1933	1° Luglio 1934	1° Luglio 1933	1° Luglio 1934	1° Luglio 1933	1° Luglio 1934	1° Luglio 1933	1° Luglio 1934	1° Luglio 1933	1° Luglio 1934	1° Luglio 1933	1° Luglio 1934
Alessandria	74.88	70.86	46.77	45.47	98.75	*89.38*	75.76	73.03	82.56	80.24	75.07	*70.94*
Biella	70.45	64.13	65.09	61.51	82.44	71.10	76.00	68.83	93.51	88.84	73.25	66.46
Torino	66.94	63.77	56.94	56.16	94.46	80.76	80.79	78.40	87.63	83.73	73.27	68.49
Genova	73.01	67.47	65.34	57.66	85.44	69.88	80.39	74.58	87.17	84.16	76.13	68.73
La Spezia	72.64	*66.18*	51.82	*49.85*	111.34	97.99	85.75	85.13	83.71	83.52	76.49	*70.78*
Savona	66.38	60.65	55.76	53.00	112.06	89.94	79.20	74.90	67.30	65.89	70.28	63.69
Bergamo	74.18	*67.01*	80.78	72.70	94.37	*85.10*	77.94	72.30	73.20	75.31	77.65	*71.20*
Brescia	70.68	64.54	68.11	66.38	83.90	*72.32*	78.71	76.53	84.21	82.36	74.11	*68.30*
Cremona ed Uniti	68.43	64.35	50.42	48.96	82.41	72.53	90.28	89.05	91.13	89.85	70.63	66.72
Mantova	68.65	65.03	65.40	53.12	78.89	*69.43*	82.78	76.07	79.11	76.34	71.16	*65.13*
Milano	72.07	68.69	52.52	49.92	110.88	97.63	66.01	64.15	86.34	83.01	76.04	71.41
Padova	67.89	65.06	55.44	53.14	93.21	82.04	70.09	68.50	82.50	82.43	70.31	67.19
Treviso	69.30	63.55	55,64	53.60	88.04	76.46	83.72	80.30	91.61	88.36	72.40	66.66
Udine	70.32	*63.00*	48.49	42.69	80.30	69.35	79.39	69.32	90.52	88.64	71.29	*64.02*
Venezia	67.19	63.54	57.26	58.30	99.65	*87.60*	79.87	78.02	70.81	69.47	71.60	*67.74*
Verona	74.62	68.53	53.65	51.43	91.32	*80.79*	81.07	77.06	86.48	86.34	75.65	*70.17*
Vicenza	70.09	*66.73*	54.95	51.05	94.69	83.39	94.36	88.73	106.93	103.34	75.83	*71.27*
Fiume	50.49	44.58	49.33	45.54	126.82	114.66	72.92	65.97	93.46	84.87	65.61	58.87
Gorizia	67.36	58.20	57.15	53.23	87.24	76.76	73.64	67.28	80.15	77.83	71.52	63.82
Pola	70.08	61.41	56.65	53.11	94.87	*84.30*	77.25	74.51	93.38	89.70	75.62	*68.02*
Trieste	66.81	60.94	61.52	57.35	116.24	*102.56*	84.81	78.25	91.45	90.42	77.50	*71.10*
Bologna	67.53	64.00	38.59	35.09	73.39	64.54	77.39	74.88	89.94	78.72	68.04	62.90
Cesena	68.92	64.65	49.29	49.90	76.02	66.19	83.76	77.15	81.69	81.37	69.13	64.75
Ferrara	69.95	63.87	54.13	54.02	71.50	65.34	73.81	72.31	88.60	84.21	70.89	65.91
Modena	65.79	60.58	53.22	51.99	76.84	*69.12*	82.14	79.31	94.06	92.13	69.90	*65.40*
Piacenza	66.05	60.08	50.98	*50.11*	76.52	66.60	69.71	68.25	73.37	71.75	66.12	*60.85*
Ravenna	71.03	64.66	54.85	50.43	83.05	71.41	74.32	68.97	83.68	80.65	70.71	64.37
Rimini	68.81	65.63	59.24	54.23	81.66	71.49	85.09	78.69	81.97	78.92	71.28	66.66
Carrara	69.91	*61.59*	46.97	45.58	91.34	73.25	75.47	70.46	93.72	90.72	71.91	*64.10*
Firenze	66.27	63.57	51.84	48.95	103.08	*89.45*	79.20	74.59	92.39	90.44	72.03	*68.14*
Livorno	61.34	57.13	58.44	53.22	112.95	*99.61*	103.39	102.42	82.77	79.92	67.98	*63.26*
Lucca	67.13	*64.71*	50.93	48.07	83.75	*72.17*	81.38	75.58	74.87	74.51	68.38	*64.86*
Pisa	65.71	60.16	63.93	66.16	104.74	92.19	76.97	73.39	80.64	78.63	71.27	66.27
Pistoia	69.93	64.64	49.49	49.68	98.97	86.32	91.63	91.91	86.30	85.83	73.07	68.27
Prato	71.20	*68.67*	53.21	52.35	87.52	*74.59*	72.37	73.80	68.79	67.12	71.12	*67.82*
Siena	68.86	63.64	57.39	52.27	145.33	*129.92*	83.90	78.27	76.36	72.05	74.81	*68.82*
Ascoli Piceno	70.47	71.28	58.57	53.82	86.85	76.42	83.28	76.03	83.64	82.79	73.10	70.89
Pesaro	69.05	66.73	60.07	53.55	85.38	73.39	78.68	74.53	85.85	78.57	72.35	67.77
Perugia	69.48	65.94	53.03	53.11	81.28	70.66	69.89	66.85	100.26	98.46	70.95	66.93
Terni	65.47	*58.77*	62.81	56.38	112.03	98.58	82.79	80.53	89.20	80.57	75.81	*68.25*
Roma	73.60	68.48	50.93	49.28	90.31	77.57	75.78	73.81	119.33	118.06	78.71	72.88
Aquila degli Abruzzi	69.32	63.05	48.51	50.49	71.27	62.23	62.54	62.54	90.65	90.65	67.91	63.05
Napoli	74.39	66.07	66.03	63.37	113.70	*97.39*	92.32	91.43	77.76	75.86	82.52	*74.49*
Bari	66.82	62.77	57.66	54.07	88.26	*88.17*	79.29	76.51	92.63	92.63	74.40	*71.85*
Taranto	63.05	59.37	52.07	46.24	117.72	114.09	73.19	70.11	88.57	88.61	77.00	73.56
Catania	62.23	57.38	56.05	54.32	95.07	83.51	79.55	73.41	92.41	91.41	69.83	64.60
Messina	63.22	58.93	58.71	*53.88*	114.96	101.16	71.29	70.83	89.25	80.83	69.90	*64.51*
Palermo	68.54	63.25	73.99	68.28	104.87	93.31	72.32	75.27	89.32	89.05	76.90	71.89
Cagliari	62.17	*57.83*	59.19	53.94	88.83	78.79	78.63	75.08	81.68	80.85	67.82	*62.74*

(1) Vedere le note (1), (2) e (4) a pagina precedente.

(*Segue*) IV. — *Numeri indici del costo della vita.*

TAV. XXI. — Numero indice nazionale complessivo del costo della vita e del capitolo «alimentazione» base giugno 1927 = 100 (*a*).

MESI	Numero indice nazionale complessivo del costo della vita								Numero indice nazionale del capitolo «alimentazione»							
	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934
Gennaio	—	91.96	94.16	93.23	84.20	78.88	76.96	74.77	—	92.84	96.85	94.31	82.60	74.99	73.47	70.77
Febbraio	—	91.84	94.63	92.30	83.64	78.94	76.40	74.05	—	92.83	97.54	92.67	*81.30	75.16	72.51	69.55
Marzo	—	91.79	95.89	91.69	83.56	79.65	75.76	73.79	—	92.85	99.78	91.63	81.17	76.47	71.45	69.18
Aprile	—	92.19	94.89	91.24	83.54	79.99	75.10	73.72	—	93.69	97.96	90.79	81.24	77.10	70.42	69.06
Maggio	—	92.60	94.23	90.45	82.95	79.28	74.49	* *69.81*	—	94.56	96.99	90.41	80.92	76.70	69.89	66.37
Giugno	100.00	92.81	94.19	90.54	82.55	78.86	74.63	*69.07*	100.00	95.03	96.92	90.73	80.82	75.94	70.20	*65.10*
Luglio	96.89	92.18	93.64	91.25	82.12	77.76	74.34	*69.12*	96.93	93.62	95.30	91.16	79.67	74.09	69.75	*65.00*
Agosto	95.01	91.60	92.58	90.46	81.09	76.20	73.48	—	94.58	92.57	93.38	89.64	77.80	71.44	68.29	—
Settembre	94.01	91.47	92.56	90.24	80.38	76.00	73.85	—	93.20	92.32	93.25	89.08	76.47	71.07	68.95	—
Ottobre	92.38	91.92	92.92	90.29	80.02	76.50	73.86	—	92.22	93.12	93.89	90.18	76.32	72.27	69.07	—
Novembre	92.35	93.00	93.31	90.21	79.79	77.15	73.66	—	92.47	94.99	94.78	90.19	76.13	73.43	68.69	—
Dicembre	92.03	93.56	93.50	86.58	79.08	77.43	74.00	—	92.71	95.97	95.02	86.39	75.23	74.16	69.89	—
Medie annue	(*b*) 93.78	92.24	93.88	90.71	81.91	78.05	74.71	—	(*b*) 93.68	93.70	95.97	90.60	79.10	74.40	70.17	—

(*a*) Riguardo al metodo seguito per la costruzione ed il calcolo dell'indice nazionale del costo della vita sia del «bilancio completo» che del «capitolo alimentazione» si rimanda alla pag. 339 del fascicolo del 7 giugno 1934 del «*Bollettino dei prezzi*». — (*b*) Medie semestrali. — (*) Cifra provvisoria rettificata.

TAV. XXII. — Numeri indici complessivi del costo della vita in un altro gruppo di città (1).

Base 1° giugno 1928.

CITTÀ	1929 — Indici medii	1930 — Indici medii	1931 — Indici medii	1932 — Indici medii	ANNO 1933 1° Luglio	1° Agosto	1° Settembre	1° Ottobre	1° Novembre	1° Dicembre	Media annuale	ANNO 1934 1° Gennaio	1° Febbraio	1° Marzo	1° Aprile	1° Maggio	1° Giugno	1° Luglio
Cuneo	99.45	95.39	85.01	79.70	75.34	75.32	75.28	75.50	75.87	76.17	76.32	76.68	75.27	74.74	74.94	72.01	71.12	70.51
Novara	100.62	96.12	83.55	78.49	74.49	74.59	75.28	74.90	74.63	74.08	75.51	74.71	74.18	74.03	74.66	70.15	69.85	*69.45*
Vercelli	99.19	96.42	86.04	82.61	79.01	78.77	79.70	79.50	79.53	77.78	79.92	79.69	78.13	77.34	77.00	73.18	71.69	*71.58*
Como	99.15	95.45	84.04	80.59	77.77	77.94	78.04	76.94	76.97	76.48	78.12	76.78	76.47	75.49	76.87	72.97	72.34	72.00
Varese	102.95	99.87	90.91	85.60	81.93	80.34	81.18	80.09	81.06	80.40	81.53	81.42	80.44	79.80	79.77	75.73	74.60	74.88
Bolzano	101.23	96.25	84.44	83.10	79.89	80.14	80.01	80.85	80.37	80.13	80.17	80.91	80.36	79.84	79.76	76.22	*74.82*	*74.76*
Trento	96.74	92.34	81.63	77.95	74.97	73.76	73.61	73.22	73.39	78.13	74.75	73.71	73.16	72.65	*72.64*	69.10	*69.26*	*68.53*
Faenza	102.08	96.11	84.23	82.27	78.34	77.21	78.26	78.27	78.60	78.48	79.10	77.86	77.26	77.22	77.85	*71.85*	?	?
Forlì	99.52	94.96	84.92	78.46	75.01	*72.56*	73.34	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Imola	99.54	93.84	84.56	80.34	76.60	75.94	76.23	76.45	76.07	76.47	77.18	77.89	76.45	76.36	76.20	71.66	70.98	*69.43*
Parma	100.58	94.88	82.84	78.18	75.14	75.29	75.53	75.06	74.70	75.83	75.52	75.81	74.48	74.27	74.16	68.98	69.70	69.81
Ancona	101.54	98.03	88.05	83.53	79.89	79.17	78.89	78.57	78.44	78.49	79.47	78.87	77.78	77.41	77.40	73.57	*73.07*	*73.34*
Viterbo	96.62	91.31	81.21	75.43	69.68	68.96	69.03	68.92	69.81	68.04	69.89	69.21	68.04	68.69	68.95	63.24	62.74	*62.84*
Chieti	99.99	95.51	85.07	81.59	76.44	75.42	75.38	75.25	75.60	73.70	76.77	72.80	71.65	71.63	72.16	69.97	68.50	67.74
Teramo	94.71	91.77	82.49	77.03	72.92	72.03	72.63	71.72	72.92	73.82	73.28	75.56	74.18	74.52	73.17	68.53	66.44	67.12
Salerno	96.43	92.65	85.86	83.59	81.46	79.90	79.28	78.53	78.43	79.12	80.11	79.33	78.68	78.09	78.15	72.76	72.74	72.48
Cerignola	97.63	95.07	85.72	82.20	77.34	76.50	74.00	74.02	74.24	74.47	76.73	74.15	73.97	73.34	73.05	67.64	66.94	67.12
Lecce	98.08	93.95	86.41	84.00	81.83	78.43	78.92	78.41	78.17	77.83	80.50	77.36	77.00	77.04	79.61	72.73	70.28	*70.32*
Matera	97.41	98.10	92.95	89.07	81.58	80.06	79.75	81.08	83.35	82.18	82.14	81.48	80.82	80.40	*80.29*	74.44	73.64	70.82
Reggio di Calab.	97.21	93.14	82.92	77.84	72.87	72.59	72.30	71.40	71.62	72.35	73.82	* 71.17	* 71.76	* 70.84	* 70.68	* 64.81	65.12	64.65
Agrigento	100.44	97.92	88.64	83.67	78.23	78.20	77.83	75.84	77.15	77.58	78.68	76.91	76.19	75.70	75.64	* 70.85	* 70.73	71.41
Caltagirone	94.35	89.73	80.78	78.44	66.35	67.33	66.04	66.61	66.56	67.34	68.88	67.52	66.84	66.26	67.28	64.76	64.35	*65.40*

(1) A partire dal gennaio 1929 l'Istituto Centrale di Statistica ha esteso, come risulta dalla presente tabella, la costruzione ed il calcolo degli indici del costo della vita ad altre città, oltre quelle che già calcolavano l'indice stesso, con base 1° giugno 1927. (Tav. XIX e XX).
(*) Cifre rettificate.

TAV. XXIII. — Numeri indici delle principali categorie di consumi (1).

Base 1° giugno 1928.

CITTÀ	NUMERI INDICI DELLE SOTTOINDICATE CATEGORIE DI CONSUMI: Alimentazione 1° Luglio 1933	Alimentazione 1° Luglio 1934	Vestiario 1° Luglio 1933	Vestiario 1° Luglio 1934	Abitazione 1° Luglio 1933	Abitazione 1° Luglio 1934	Riscaldamento 1° Luglio 1933	Riscaldamento 1° Luglio 1934	Varie 1° Luglio 1933	Varie 1° Luglio 1934	INDICI complessivi 1° Luglio 1933	INDICI complessivi 1° Luglio 1934
Cuneo	69.39	65.81	61.77	59.93	106.38	92.17	92.71	85.49	90.13	87.09	75.34	70.51
Novara	69.12	64.02	58.88	55.81	107.15	*94.02*	89.23	85.50	87.24	84.79	74.49	*69.45*
Vercelli	67.26	71.14	54.51	*52.89*	96.29	84.75	91.09	80.76	88.78	86.59	79.01	*71.58*
Como	73.78	69.75	53.27	46.27	106.20	91.01	84.13	77.05	93.76	93.67	77.77	72.00
Varese	80.11	73.94	55.34	53.88	105.63	85.85	93.80	88.26	83.32	82.50	81.93	74.88
Bolzano	71,23	66.49	64.20	63.45	123.35	*112.49*	98.94	90.65	87.47	84.38	79.89	*74.76*
Trento	74.87	67.44	57.97	*54.04*	84.08	73.99	84.19	81.35	81.29	*81.44*	74.97	*68.53*
Imola	74.87	*66.73*	53.08	49.24	97.19	84.66	96 36	92.06	87.63	80.51	76.60	*69.43*
Parma	67.63	62.48	60.3[illegible]	58.24	98.64	86.08	93.35	90.88	90.69	89.41	75.14	69.81
Ancona	74.57	68.40	48.1[illegible]	48.65	107.84	*98.69*	84.28	80.83	92.28	82.95	79.89	*73.34*
Viterbo	68.31	*62.12*	58.39	49.59	79.46	69.03	65.92	68.38	90.20	*83.09*	69.68	*62.84*
Chieti	72.58	65.27	49.02	47.53	98.12	86.37	91.85	67.[illegible]7	95.30	88.47	76.44	67.74
Teramo	69.77	65.35	59.64	55.53	85.54	72.78	83.94	81.77	81.08	75.67	72.92	67.12
Salerno	72.18	62.44	58.67	52.13	115.81	101.68	78.02	76.76	91.76	86.32	81.46	72.48
Cerignola	73.41	65.06	54.29	47.10	95.12	74.60	79.17	78.64	84.86	70.04	77.34	67.12
Lecce	76.28	*64.91*	69.99	58.54	106.35	89.66	78.77	70.08	82.04	80.77	81.83	*70.32*
Matera	71.58	60.66	70.01	63.08	106.61	93.88	90.26	73.46	99.82	97.50	81.58	70.82
Reggio di Calabria	67.10	59.16	54.84	49.81	120.56	90.06	74.42	72.52	82.81	82.50	72.87	64.65
Agrigento	76.78	71.04	55.15	46.96	99.44	87.46	77.68	78.37	80.49	78.69	78.23	71.41
Caltagirone	63.67	63.50	61.85	61.85	74.88	*69.66*	56.17	55.21	88.75	88.75	66.35	*65.40*

(1) Vedasi nota (1) in calce alla tavola immediatamente precedente.
AVVERTENZA. — Gli indici in *corsivo* hanno carattere provvisorio.

V. — Prezzi di costo delle costruzioni.

TAV. XXIV. — Prezzi di costo delle costruzioni dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (1).

CITTÀ	Tipi di costruzioni ai quali si riferiscono i costi di costruzione (2)	Costi di costruzione a m³ di volume utile (vuoto per pieno) esclusi i cortili, compresi i seminterrati e le cantine escluso il costo dell'area, le spese generali e gli interessi passivi.			
		1931	1932	1933	1° semestre 1934
Tenda (Cuneo)	* Due palazzine con impianto di riscaldamento a termosifone....	—	—	—	81.50
Novara	Un fabbricato intensivo (tipo economico) con impianto di riscaldamento a termosifone . .	110.00	—	—	—
Albenga (Savona)	Due palazzine (tipo economico) per ufficiali del Regio esercito.	99.00	—	—	—
Bergamo	Un fabbricato (tipo economico) con impianti di riscaldamento.	95.00	—	—	—
Brescia	Un fabbricato intensivo, con impianto di riscald. a termosifone	—	71.00	—	—
Cremona	Un fabbricato (tipo economico) con impianto di riscaldamento a termosifone . .	—	100.00	—	—
Mantova	Due fabbricati semintensivi (tipo economico) con impianto di riscaldamento a termosifone ..	116.00	—	—	—
Milano	Quattro fabbricati intensivi (tipo economico) con ascensori ed impianti di riscaldamento	102.00	—	—	—
Pavia	Un fabbricato (tipo economico) con impianto di riscaldamento a termosifone . .	—	86.00	—	—
Sondrio	Un fabbricato semintensivo (tipo economico) con impianto di riscaldamento a termosifone	92.00	—	—	—
Clana (Fiume)	Due fabbricati per ufficiali e sottufficiali del Regio esercito .	—	111.00	—	—
Villa del Nevoso (Fiume)	Tre fabbricati per ufficiali e sottufficiali del Regio esercito .	—	98.00	—	—
Gorizia	Una palazzina con impianto di riscaldamento a termosifone .	—	94.50	—	—
Circhina (Gorizia)	Due fabbricati per ufficiali e sottufficiali del Regio esercito .	—	106.00	—	—
Idria (Gorizia)	Due palazzine per ufficiali e sottufficiali del Regio esercito .	—	—	100.00	—
Postumia (Trieste)	Quattro palazzine (tipo economico) per ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, con impianto di riscaldamento a termosifone	91.00	—	—	—
S. Pietro del Carso (Trieste)	Un fabbricato per ufficiali del Regio esercito	—	113.00	—	—
Id.	Una palazzina con impianto di riscaldamento a termosifone....	—	—	—	87.00
Forlì	Un fabbricato semintensivo (tipo economico) con impianto di riscaldamento a termosifone	105.00	—	—	—
Id.	Un fabbricato semintensivo con impianto di riscald. a termosifone	—	—	104.00	—
Piacenza	Due fabbricati semintensivi (tipo economico) con impianto di riscaldamento a termosifone	103.00	—	—	—
Arezzo	Un fabbricato semintensivo (tipo economico) con impianto di riscaldamento a termosifone	97.00	—	—	—
Firenze	Un fabbricato intensivo (tipo economico) con impianto di riscaldamento a termosifone	118.00	—	—	—
Id.	Un fabbricato intensivo con impianto di riscaldamento a termosifone ed ascensore	—	102.00	—	—
Grosseto	Un fabbricato intensivo (tipo economico) con impianto di riscaldamento a termosifone	82.00	—	—	—
Livorno	Un fabbricato semintensivo (tipo economico) con impianto di riscaldamento a stufe	112.00	—	—	—
Id.	Un fabbricato (tipo economico)	—	109.00	—	—
Portoferraio (Livorno)	Due fabbricati per ufficiali e sottufficiali del Regio esercito..	—	—	88.00	—
Lucca	Un fabbricato (tipo econ.) con impianto di riscald. a termosifone	—	94.00	—	—
Massa	Due palazzine (tipo economico)	124.00	—	—	—
Pisa	Un fabbricato semintensivo con impianto di riscald. a termosifone	—	83.00	—	—
Siena	Un fabbricato intensivo	—	—	134.00	—
Ascoli Piceno	Un fabbricato semintensivo con impianto di riscald. a termosifone	—	81.00	—	—
Macerata	Due fabbricati semintensivi (tipo economico)	93.00	—	—	—
Frosinone	Tre palazzine (tipo econ.) con impianto di riscald. a termosifone	91.00	—	—	—
Roma	Cinque fabbricati semintensivi (tipo economico)	105.00	—	—	—
Id.	Quattordici palazzine (tipo economico)	101.00	—	—	—
Id.	Quattro palazzine (tipo economico)	123.00	—	—	—
Id.	Quattro palazzine	—	88.00	—	—
Id.	Tre fabbricati intensivi	—	86.00	—	—
Id.	Un fabbricato intensivo con ascensore		—	76.00	—
Id.	Un fabbricato intensivo con ascensore .	—	—	87.00	—
Id.	Due fabbricati semintensivi	—	—	88.00	—
Id.	Un fabbricato intensivo con impianto di riscald. ed ascensore.	—	—	—	82.00
Id	Quattro palazzine con impianto di riscaldamento ed ascensore.	—	—	—	79.00
Id.	Due fabbricati intensivi con ascensori	—	—	—	68.00
Roma (Lido)	Quattro palazzine	—	—	75.00	—
Viterbo	Una palazzina	—	91.00	—	—
Campobasso	Un fabbricato semintensivo (tipo economico) con impianto di riscaldamento a termosifone	124.00	—	—	—
Id.	Un fabbricato intensivo	—	—	118.00	—
Pescara	Un fabbricato intensivo (tipo economico) con impianto di riscaldamento elettrico ...	67.00	—	—	—
Napoli	Tre fabbricati semintensivi	—	—	79.00	—
Bari	Un fabbricato semintensivo con impianto di riscaldamento a termosifone ed ascensore	—	—	119.00	—
Id.	Una palazzina semintensiva con impianto di riscaldamento a termosifone ed ascensore	—	109.00	—	—
Brindisi	Un fabbricato semintensivo	—	91.00	—	—
Id.	Un fabbricato semintensivo	—	—	111.00	—
Foggia	Un fabbricato intensivo	—	—	—	92.50
Potenza	Un fabbricato (tipo econ.) con impianto di riscald. a termosifone	—	120.00	—	—
Cosenza	Un fabbricato semintensivo	—	—	97.00	—
Agrigento	Due fabbricati (tipo economico)	—	100.00	—	—
Caltanissetta	Un fabbricato intensivo	—	—	114.00	—
Messina	Due palazzine per ufficiali del Regio esercito	—	—	88.00	—
Ragusa	Due fabbricati semintensivi (tipo economico)	123.00	—	—	—
Barce	Tre villette	—	—	120.00	—
Tripoli	Otto palazzine	—		82.00	—
Asmara	Sette villette	—	—	120.00	—
Mogadiscio	Quattro villette (tipo economico)	—	85.00	—	—
Id.	Otto villette	—	—	100.00	—
Id.	Una villetta	—	—	87.00	—

(1) I dati contenuti nella presente tavola rappresentano i prezzi di costo delle costruzioni a m³, vuoto per pieno, e sono stati accertati dall'Istituto Nazionale per le Case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) in base alle spese effettivamente sostenute e liquidate dall'I.N.C.I.S. stesso per i propri fabbricati ultimati ed abitati. — (2) Le costruzioni dell'I.N.C.I.S., in maggioranza composte di appartamenti di quattro vani oltre la cucina, il bagno e gli altri accessori indispensabili, sono in genere di tipo economico. Le case di tipo economico si distinguono da quelle civili per la mancanza delle finiture e degli accessori, ascensore, ecc.

Per fabbricati *intensivi* s'intendono quelli che hanno almeno sei piani fuori terra, e che coprono almeno il 60 % dell'intera area disponibile. Tali tipi di costruzioni si trovano in genere nelle grandi città e comprendono un numero di alloggi che in media si può considerare di 75. Per fabbricati *semintensivi* s'intendono invece quelli che hanno quattro o cinque piani fuori terra. Tali tipi di costruzioni si trovano in genere nelle zone dove il materiale da costruzione è poco resistente.

VI. — Prezzi e numeri indici dei titoli pubblici e dei principali titoli azionari.

TAV. XXV. — Movimento degli affari a termine nelle Borse italiane.

(Confederazione Fascista Bancaria e Prof. Bachi).

Valore dei titoli trattati nel mese di giugno 1934 (1).

TITOLI	N. titoli considerati	VALORE IN LIRE DEI TITOLI TRATTATI (migliaia di lire) (5)										Proporzione % rappresentata dal valore dei titoli trattati rispetto ai titoli emessi (2)	Numeri indici delle variazioni nel movimento degli affari (mese precedente=100) (3)	
		Torino	Milano	Venezia	Trieste	Genova	Bologna	Firenze	Roma	Napoli	TOTALE		Variazioni di quantità	Variazioni di prezzo
Titoli perpetui di Stato	1	3 001	5 574	—	—	6 962	129	43	3 859	900	20 468	—	49.1	102.0
Buoni del Tesoro (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestiti redimibili	1	36 589	97 455	2 829	3 127	55 465	11 858	1 035	108 371	11 056	327 785	—	50.8	101.3
Prestiti esteri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligaz. fondiarie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligaz. varie	1	—	—	—	21	—	—	—	—	—	21	—	100.0	97.5
Totale titoli a reddito fisso	3	39 590	103 029	2 829	3 147	62 427	11 987	1 077	112 230	11 957	348 273	—	50.7	101.3
Azioni Bancarie	4	186	620	—	—	207	—	—	158	—	1 171	0.1	57.5	100.6
» Finanziarie	6	27	2 806	—	—	4 259	—	359	2 243	—	9 694	0.5	38.2	100.0
» Ex ferroviarie	2	452	2 765	—	—	3 306	—	14	233	—	6 770	2.0	59.8	102.2
» Trasporti terrestri	6	—	85	—	—	238	—	—	470	—	792	0.8	62.4	104.4
» Trasporti navali	5	5	1 058	—	10	1 534	—	—	388	—	2 994	1.9	123.0	106.2
» Cotoniere	14	97	3 670	—	—	40	—	—	6	40	3 853	0.6	83.3	98.8
» Lanerie	4	76	1 030	—	—	—	—	—	—	—	1 106	0.4	129.7	98.2
» Seriche	2	—	912	—	—	—	—	—	—	—	912	1.4	47.0	101.4
» Rayon	1	3 639	11 193	—	—	829	11	—	1 932	316	17 919	4.5	109.9	104.1
» Lino, canapa, juta	1	—	4 799	—	—	—	—	—	—	—	4 799	4.6	451.4	112.2
» Minerarie	4	1 859	7 412	41	—	1 040	46	12	3 052	138	13 101	1.8	57.7	100.8
» Siderurgiche	4	702	6 209	—	—	5 469	—	307	5 220	99	18 007	2.6	317.3	108.7
» Meccaniche	12	536	7 913	—	12	2 055	—	—	1 321	4	11 841	3.1	471.6	120.2
» Automobilistiche	3	9 876	19 303	—	—	8 483	147	43	8 162	135	41 148	7.8	69.9	104.0
» Elettriche	25	1 016	53 776	468	—	1 764	184	111	5 220	428	62 916	1.0	64.7	102.3
» Chimiche	8	1 258	21 974	—	—	305	—	2	337	—	23 876	3.3	141.2	105.5
» Saccarifere	6	—	5 516	—	—	8 992	—	—	1 502	—	16 010	2.5	49.6	101.2
» Alimentari	9	874	1 603	—	—	748	—	3	960	—	3 689	1.1	126.3	102.1
» Acquedotti	7	64	—	—	—	79	—	—	8 788	273	9 204	1.6	130.6	105.2
» Immobiliari	9	—	262	—	—	100	—	103	17 977	717	19 160	3.0	121,4	104.8
» Assicurative	7	—	—	—	2 874	—	18	391	35	—	2 817	0.3	62.7	99.2
» Diverse	13	1 264	1 756	—	6	1 111	—	9	2	—	4 148	0.8	94.2	100.5
Totali azioni	152	20 930	154 663	509	2 401	35 560	356	1 353	58 006	2 150	275 928	1.4	80.8	103.4
In complesso	155	60 520	257 692	3 338	5 548	97 987	12 343	2 431	170 236	14 107	624 201	—	60.6	102.2

(1) Il valore dei titoli si riferisce alle operazioni a termine fatte alla grida presso tutte le Borse del Regno, secondo le indicazioni contenute nei listini ufficiali. Il valore è computato secondo il prezzo mensile di compenso. Per un dato mese sono considerati gli affari avvenuti con scadenza a fine di tale mese. — (2) Per le sole Società per azioni rispetto a cui sono avvenute transazioni. — (3) I numeri indici delle variazioni di quantità e di prezzo di un dato mese rispetto al mese precedente, sono calcolati tenendo conto solamente di quei titoli che sono stati trattati sia nel mese considerato che in quello precedente. — (4) Buoni del Tesoro novennali. — (5) Tra le somme longitudinali e trasversali ed i totali riportati nella tavola vi sono lievi differenze causate dall'arrotondamento.

TAV. XXVI. — Mercato di alcuni dei principali titoli nelle Borse di Milano, Torino, Genova, Roma e Trieste.

PREZZI MASSIMI E MINIMI PRATICATI IN UNA DELLE CINQUE BORSE E MEDIA DEI PREZZI DI COMPENSO DELLE CINQUE BORSE.

(Istituto Centrale di Statistica).

SOCIETÀ INDUSTRIALI E COMMERCIALI	CAPITALE VERSATO (milioni)	VALORE NOMINALE DELLE AZIONI (Lire)	NUMERO DELLE AZIONI EMESSE (migliaia)	GODIMENTO	ULTIMA CEDOLA PAGATA		Giugno 1934				
					Data	Importo (Lire)	Prezzo massimo	Prezzo minimo	Media dei prezzi di compenso	NUMERO DEI TITOLI TRATTATI NEL MESE a contanti	a termine
Banca d'Italia (a)	500	1000 vers. 600	500	1-I	30-III-34	60,00	1 572	1 545	1 556	2 075	—
Banca Commerciale	700	500	1400	1-I	3-IV-34	25,00	968	966	966	—	225
Credito Italiano	500	500	1000	1-I	3-IV-34	25,00	621	620	620	—	2 000
Ferrovie Mediterranee	90	350	258	1-I	17-IV-34	27,00	404	394	400	—	1 000
Ferrovie Meridionali	219.6	500	439	1-I	1-I-34	30,00	570	539	540	—	10 025
Navigazione Generale Italiana	281	500	562	1-V	12-I-32	saldo 25,00	131½	118½	126	—	23 050
Cosulich	400	80	5000	1-I	29-IV-31	saldo 4,80	17½	13½	15	—	1 975
Cotonificio Olcese già Turati	50	200	250	1-I	20-III-34	12,00	205½	185½	190	—	9 775
Cotonificio Val d'Olona	24	200	120	1-I	31-III-31	saldo 20,00	88	74	74	—	75
Cotonificio Valle Seriana	11	5	2204	1-I	1-IV-27	saldo 40,00	7½	7	7	—	—
Manifattura Rossari e Varzi	37.5	250	150	1-IV	1-VI-34	20,00	288	275	277	—	925
S. N. I. A. Viscosa	350	200	1750	1-I	15-III-34	14,00	233	216½	225	—	86 975
Cascami Seta	63	300	210	1-I	23-III-32	saldo 20,00	297	262	270	—	10 475
Lanificio di Gavardo	7.5	100	75	1-I	27-III-34	50,00	895	885	895	—	250
Terni (elettr. e industr.)	500	200	2500	1-I	5-IV-34	8,00	149	137½	155	100	34 475
Montecatini	500	100	5000	1-I	3-IV-34	8,00	145	134½	138	—	111 950
Ilva	536	200	2680	1-I	26-III-34	8,00	135	122	132	—	68 500
Metallurgica Italiana	60	100	600	1-X	21-XII-33	9,00	172	158½	170	—	8 075
Breda	96	150	640	1-I	23-III-34	6,00	84	65	75	—	67 650
Fiat	400	200	2000	1-I	15-III-34	10,00	249½	233	244	—	176 175
Edison (elettr. ordin.)	1485	550	2700	1-I	9-IV-34	40,00	632	600	625	100	47 625
Italiana Industria Zucchero Indigeno	80	400	200	1-I	3-IV-34	50,00	1 086	1 060	1 080	—	550
Ligure-Lombarda Raffineria Zuccheri	7.8	25	135	1-I	5-III-34	11,00	387	368	374	—	6 875
Eridania	120	150	800	1-I	9-IV-34	20,00	316	298	310	50	33 650
Romana-Beni Stabili	260	200	1300	1-I	20-III-34	10,00	190½	181	184	—	4 475

(a) Dal 5 gennaio 1929 le trattazioni della Banca d'Italia sono esclusivamente fatte per contanti.

(Segue) VI. — *Prezzi e numeri indici dei titoli pubblici e dei principali titoli azionari.*

TAV. XXVII. — Andamento del corso dei titoli nelle Borse d'Italia (1).

(Base dicembre 1925 = 100)

DATE	INDICI DEI SOTTOINDICATI TITOLI AZIONARI								INDICI GENERALI DELLE OBBLIGAZIONI
	BANCARI	NAVIGAZIONE E TRASPORTI	TESSILI	MINERARI METAL-LURG. E MECC.	ELETTRICI	AGRICOLI E IMMOBIL.	ALIMENTARI E VARI	INDICE GENERALE AZIONI	
	3 Titoli	3 Titoli	(a) 6 Titoli	6 Titoli	7 Titoli	5 Titoli	4 Titoli	(b) 34 Titoli	14 Titoli
Media anno . . . 1926 (2)	93.99	88.42	65.61	85.13	85.67	85.37	87.71	83.72	—
» » . . . 1927 (2)	91.52	74.59	46.52	69.53	79.86	66.26	80.60	72.66	—
» » . . . 1928 (2)	105.70	81.70	45.60	84.74	101.00	80.50	94.46	85.52	102.53
» » . . . 1929 (2)	99.63	82.40	33.01	86.82	103.16	74.26	104.19	85.36	100.49
» » . . . 1930 (2)	98.41	76.36	23.48	72.02	92.94	61.93	92.05	77.52	101.76
» » . . . 1931 (2)	87.31	51.73	22.79	51.48	67.01	57.36	66.15	60.97	104.08
» » . . . 1932 (2)	76.58	31.58	12.67	34.94	45.30	63.99	59.03	46.65	105.72
» » . . . 1933 (2)	77.98	32.76	14.61	41.94	56.25	68.01	71.50	53.68	109.83
29 aprile 1933	76.10	30.10	14.99	38.95	52.00	68.95	64.45	50.67	109.02
3 giugno (c) . . . . . »	77.15	30.86	16.76	40.96	53.81	69.99	70.38	52.33	108.97
30 giugno . . . . »	77.08	31.27	15.48	41.21	54.73	71.02	70.42	52.80	109.00
28 luglio . . . . »	76.62	27.98	14.21	39.86	53.29	66.96	69.16	51.30	108.61
1 settembre (c) . . . »	77.11	30.08	15.12	41.19	56.80	65.62	72.00	53.33	109.06
29 settembre . . . . . »	78.23	32.88	15.14	43.74	59.00	67.31	76.67	55.40	110.81
27 ottobre . . . . . . »	78.90	34.29	14.65	43.78	59.66	66.68	78.77	55.94	111.88
2 dicembre (c). . . . »	79.18	35.34	15.24	45.73	66.45	68.50	79.48	59.17	112.01
30 dicembre . . . . . »	79.37	34.56	14.78	46.35	65.03	69.27	78.22	58.65	112.62
28 aprile 1934	74.55	28.53	15.26	46.59	64.73	60.23	76.85	57.07	113.48
2 giugno (c) . . . . . »	74.31	27.73	14.84	46.70	64.69	60.13	77.84	57.10	113.72
30 giugno. . . . . . . »	74.38	28.65	16.34	49.89	66.79	62.56	77.16 ex 3.58	58.68 ex 0.15	113.53
6 luglio 1934	74.40	28.67 ex 0.64	16.42	50.29	70.77	62.98	77.11	60.20 ex 0.06	113.69
13 » . . . . »	72.99	29.28	16.84	50.91	72.03	63.69	78.57	60.75	113.82
20 » . . . . »	75.01	30.36	17.20	51.64	72.09	64.31	79.36	61.58	113.63
27 » . . . . »	74.04	30.14	16.98	53.58	70.44	64.47	80.25	61.22	113.42

(1) Circa i criteri di calcolo seguiti dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano vedi la nota (1) a pag. 344 del fascicolo n. 6 del 7 giugno 1934. I titoli considerati rappresentano complessivamente un capitale di 9.737 milioni di lire.
(2) Le medie annue sono state calcolate sugli indici di fine mese.
(a) Fino al 1931 i titoli considerati erano 7. — (b) Fino al 1931 i titoli considerati erano 35. — (c) Data appartenente agli effetti del calcolo degli indici di Borsa, al mese precedente.
Avvertenza. — Per maggiori ragguagli sul calcolo degli indici, riportati nella presente tavola, vedansi le note in calce alla Tav. n. 1 del Bollettino degli «Indici Settimanali di Borsa» pubblicato a cura del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano.

TAV. XXVIII. — Numeri indici dei prezzi di Borsa delle azioni di Società anonime (1).

A) Calcolati dal prof. Riccardo Bachi.

(Base dicembre 1913 = 100)

FINE MESE	Banche	Ferrovie	Navigazione	Cotone	Lana	Seta	Miniere	Siderurgiche	Meccaniche	Automobili	Elettricità	Chimiche	Zuccheri	Immobiliari	Varie	Indice generale
	12 titoli	5 titoli	9 titoli	16 titoli	4 titoli	6 titoli	7 titoli	5 titoli	9 titoli	3 titoli	25 titoli	11 titoli	5 titoli	10 titoli	16 titoli	173 titoli (2)
Dicembre 1925	127.8	227.6	154.2	1391.9	442.6	1014.8	273.1	46.0	32.1	808.8	196.3	178.8	282.0	258.6	530.5	152.9
» 1926	104.2	201.7	117.5	682.9	331.8	327.8	208.5	30.9	17.2	476.2	145.7	107.0	248.4	181.2	357.3	104.5
» 1927	122.3	269.6	121.3	798.8	363.1	474.5	232.6	34.0	17.5	607.8	178.4	126.2	319.4	198.9	324.8	123.0
» 1928	139.4	301.8	115.3	834.5	414.1	427.2	311.0	33.0	22.9	897.3	215.2	153.7	362.5	239.7	369.1	141.3
» 1929	128.4	297.2	98.4	674.9	341.6	210.7	263.2	40.3	20.0	581.9	205.1	129.7	428.0	210.9	303.3	123.2
» 1930	121.5	229.1	84.4	457.7	243.9	149.2	208.0	28.4	15.6	342.5	166.7	76.4	390.5	93.2	100.3	96.8
» 1931	110.3	179.2	49.8	311.8	199.6	145.4	118.7	24.0	7.9	185.4	109.0	53.8	293.5	53.4	112.1	66.4
» 1932	105.9	168.0	19.3	263.2	193.0	110.4	112.7	16.4	6.6	234.0	93.3	48.8	409.2	59.0	84.8	57.8
» 1933	106.3	189.6	20.5	275.2	258.3	—	141.1	18.3	9.7	240.4	125.6	61.7	525.1	69.2	89.9	71.8
Febbraio 1933	107.3	177.7	20.1	261.0	201.9	—	130.7	19.7	8.2	264.5	103.0	55.4	403.8	61.8	83.7	62.9
Marzo »	104.0	176.6	19.5	252.1	197.1	—	126.5	15.7	7.9	248.2	102.3	53.4	402.6	62.3	82.2	60.9
Aprile »	103.2	167.7	15.5	260.6	203.4	—	120.7	15.5	7.3	276.8	102.5	54.0	405.8	62.7	78.7	59.9
Maggio »	103.9	171.2	17.3	275.5	212.4	—	121.4	16.6	8.1	292.2	107.3	55.4	430.1	65.0	78.8	62.5
Giugno »	104.3	177.8	16.9	298.3	248.6	—	127.6	17.2	8.0	289.1	107.2	60.1	451.1	66.2	81.7	63.6
Luglio »	103.9	181.4	16.0	282.9	240.8	—	122.9	16.4	8.0	278.3	103.2	60.0	452.8	65.6	78.8	61.8
Agosto »	104.3	185.3	17.2	290.8	230.6	—	126.9	17.5	8.7	298.6	107.0	60.1	462.4	65.3	82.7	64.0
Settembre »	104.3	189.2	19.5	293.4	252.3	—	128.2	18.0	9.7	308.8	116.3	60.6	485.4	65.6	88.9	67.4
Ottobre »	105.6	188.0	21.5	286.1	258.1	—	131.4	18.0	9.4	316.9	119.7	62.4	517.5	65.6	87.3	69.1
Novembre »	105.9	190.5	21.5	289.7	257.7	—	142.1	18.8	9.6	286.9	130.1	62.3	532.2	69.3	89.6	73.1
Dicembre »	106.3	189.6	20.5	275.2	258.3	—	141.1	18.8	9.7	240.4	125.6	61.7	525.1	69.2	89.9	71.8
Febbraio 1934	107.0	193.7	19.7	280.6	283.0	—	150.0	19.7	10.0	289.9	139.1	68.2	542.4	72.1	100.1	76.0
Marzo »	105.7	188.7	18.5	286.8	297.4	—	156.0	20.0	9.6	291.7	133.3	69.8	526.3	69.0	98.8	76.1
Aprile »	101.1	170.5	16.0	272.1	294.8	—	135.4	18.1	9.4	269.0	116.4	64.4	459.7	63.0	91.2	68.5
Maggio »	101.8	174.8	16.9	267.6	304.1	—	147.0	17.9	9.0	288.5	124.5	65.8	469.6	64.2	92.1	70.8
Giugno »	101.7	155.5	16.3	263.9	299.4	—	148.2	19.5	9.3	302.2	127.3	67.5	474.4	65.4	92.1	71.4

(1) Gruppi principali di società.
(2) Nel totale sono compresi, oltre i titoli di cui ai gruppi indicati nella tavola, n. 2 titoli delle Compagnie ex-ferroviarie, n. 1 titolo dell'industria lino e canapa, n. 14 titoli delle industrie alimentari diverse, n. 7 titoli di società per gli acquedotti e n. 6 titoli di società assicuratrici.

(*Segue*) VI. — *Prezzi e numeri indici dei titoli pubblici e dei principali titoli azionari.*

(*Segue*) TAV. XXVIII. — **Numeri indici dei prezzi di Borsa delle azioni di Società anonime.**

B) Calcolati dal prof. Felice Guarneri
(Base dicembre 1922 = 100)

I) Numeri indici.

FINE MESE		Banche	Assicurazioni	Industrie estrattive	Industrie metallurgiche	Industrie meccaniche	Industrie automobilistiche	Industrie chimiche	Industrie tessili	Manifatture diverse	Industrie agricole ed alimentari	Imprese elettriche	Imprese immobiliari	Acquedotti acque minerali, ecc.	Alberghi	Aziende commerciali	Trasporti	Indice generale
		6 titoli	3 titoli	4 titoli	3 titoli	8 titoli	3 titoli	4 titoli	20 titoli	6 titoli	10 titoli	16 titoli	5 titoli	5 titoli	1 titolo	3 titoli	10 titoli	107 titoli (1)
Dicembre	1929	125.7	204.8	129.1	131.8	67.9	121.5	98.2	86.8	124.0	137.3	150.7	178.6	138.0	76.9	69.8	138.7	129.8
»	1930	112.8	167.3	80.0	118.8	52.6	70.5	29.2	60.6	88.1	80.9	114.2	127.4	106.0	44.3	56.4	117.1	97.4
»	1931	93.6	142.9	50.2	72.1	31.1	43.0	14.6	47.0	65.2	62.4	78.0	130.4	97.6	30.3	32.8	73.1	69.4
»	1932	88.5	141.9	47.0	68.3	26.9	58.1	14.8	41.1	68.8	82.3	70.2	128.5	95.5	27.4	28.8	50.2	64.3
»	1933	89.3	188.3	59.4	86.3	37.0	73.0	17.3	48.9	85.9	85.8	94.3	136.8	122.4	42.0	19.3	55.8	77.3
Gennaio	1933	91.2	140.6	54.8	82.2	32.0	66.0	15.3	44.2	74.6	84.9	78.2	136.5	100.7	26.2	28.5	56.5	69.8
Febbraio	»	89.6	147.7	53.4	70.0	31.3	60.5	14.9	42.9	74.0	82.1	75.5	1 8.3	96.6	27.4	[illegible]	52.6	67.4
Marzo	»	87.4	146.8	51.7	72.1	30.9	58.8	14.4	41.2	72.8	69.3	75.9	129.5	98.1	33.5	23.4	52.2	66.3
Aprile	»	86.8	154.0	48.7	70.9	30.8	70.9	14.5	45.7	76.2	69.2	77.9	135.4	95.8	40.2	21.3	46.5	67.6
Maggio	»	87.1	154.3	50.4	75.8	32.8	71.7	16.3	47.9	79.3	73.4	81.4	137.1	101.4	42.5	22.9	46.9	70.2
Giugno	»	87.3	147.0	52.7	76.3	33.6	71.1	15.9	49.1	80.5	78.4	81.5	143.7	104.2	41.6	22.0	49.4	70.7
Luglio	»	87.0	162.0	50.4	75.9	33.1	67.5	15.1	46.8	80.7	73.8	79.6	142.4	102.9	36.4	20.4	46.0	69.5
Agosto	»	87.4	166.0	51.3	77.3	34.4	72.1	15.0	48.1	84.2	74.6	84.6	136.8	103.8	37.8	20.0	47.8	71.6
Settembre	»	88.2	178.8	54.5	81.5	36.5	79.1	15.8	48.5	85.8	78.5	89.4	139.1	109.9	43.7	19.5	52.4	74.7
Ottobre	»	88.9	185.5	55.0	81.9	36.3	79.7	15.1	48.3	87.8	80.8	89.4	141.2	114.1	44.2	18.8	55.2	75.3
Novembre	»	89.1	189.1	59.0	90.1	36.9	72.0	15.2	49.4	87.7	84.8	96.3	134.2	117.5	42.5	18.3	56.7	77.8
Dicembre	»	89.3	188.3	59.4	86.3	37.0	73.0	17.3	48.9	85.9	85.8	94.3	136.8	122.4	42.0	19.3	55.8	77.3
Gennaio	1934	90.5	208.0	61.6	91.0	40.0	75.6	17.3	51.1	90.7	92.4	100.6	142.3	131.0	46.3	20.2	55.4	80.7
Febbraio	»	89.2	208.3	63.1	95.0	40.0	75.6	17.3	53.5	99.1	88.7	105.9	139.8	131.5	50.3	20.9	55.7	83.1
Marzo	»	87.9	207.0	68.6	92.9	39.7	75.4	17.4	53.0	94.3	85.5	103.9	130.5	123.3	47.7	20.7	53.1	81.8
Aprile	»	84.8	191.4	61.5	86.5	37.4	70.8	16.2	50.4	90.9	81.3	92.7	121.6	117.1	41.0	19.6	47.4	77.7
Maggio	»	84.4	173.1	59.9	86.6	36.4	72.6	16.0	49.8	90.1	75.0	93.7	123.2	118.0	38.4	20.3	45.5	77.1
Giugno	»	84.4	189.8	63.1	92.0	38.5	77.4	15.7	51.4	86.3	77.9	95.4	128.8	122.7	37.8	22.1	46.6	79.02
Luglio	»	85.2	188.8	68.8	98.7	41.0	84.1	16.8	53.3	89.9	80.8	100.5	132.8	125.6	41.9	23.3	49.5	82.0

II) Quotazioni medie per ogni 100 lire versate.

FINE MESE		Banche	Assicurazioni	Industrie estrattive	Industrie metallurgiche	Industrie meccaniche	Industrie automobilistiche	Industrie chimiche	Industrie tessili	Manifatture diverse	Industrie agricole ed alimentari	Imprese elettriche	Imprese immobiliari	Acquedotti acque minerali, ecc.	Alberghi	Aziende commerciali	Trasporti	Indice generale
Dicembre	1929	199.52	627.68	242.94	130.22	87.03	157.53	176.19	144.18	147.28	232.84	142.77	321.34	176.57	132.00	99.51	114.24	(a)162.03
»	1930	185.98	512.30	175.40	117.41	71.43	91.10	52.31	102.97	109.84	136.16	109.48	129.58	92.25	76.00	64.89	101.81	120.59
»	1931	177.20	437.84	103.89	69.15	48.89	55.64	30.01	130.34	85.33	107.70	74.70	130.22	85.58	52.00	52.23	64.64	95.60
»	1932	172.66	435.36	97.15	65.49	42.25	75.17	93.59	106.19	90.84	144.12	65.45	132.79	83.76	47.00	80.66	47.79	89.75
»	1933	174.77	577.76	123.89	84.79	61.59	111.02	127.29	126.93	142.48	191.02	102.60	162.91	107.37	72.24	54.16	54.33	117.36
Gennaio	1933	177.91	458.96	113.30	78.83	50.35	86.70	96.82	114.88	98.58	148.75	73.52	141.11	88.81	45.00	79.66	55.02	97.96
Febbraio	»	174.83	453.12	110.48	67.11	49.20	92.14	94.03	108.03	97.80	143.75	71.20	132.59	87.41	47.00	78.43	51.25	94.93
Marzo	»	170.46	450.32	106.90	69.21	48.60	89.56	108.17	104.39	96.11	144.79	75.17	133.87	85.99	58.00	65.58	50.80	95.82
Aprile	»	169.80	472.32	100.68	67.97	48.71	107.96	103.71	115.60	100.60	144.67	77.81	139.92	84.02	69.00	59.50	45.32	97.88
Maggio	»	170.35	473.44	104.28	72.72	51.81	109.21	121.98	121.15	104.70	153.28	81.23	141.78	88.91	73.00	64.17	45.68	101.11
Giugno	»	170.80	450.88	109.02	73.10	53.18	108.83	118.54	124.18	106.76	153.37	79.94	148.55	91.32	71.50	61.67	48.06	101.71
Luglio	»	170.17	497.12	105.06	72.81	52.32	102.88	118.01	118.45	107.23	177.99	79.61	148.12	90.23	62.50	57.00	44.83	100.61
Agosto	»	170.95	509.36	106.99	74.15	56.45	109.83	112.00	121.76	139.40	179.94	84.24	142.29	91.01	64.88	56.00	46.54	104.16
Settembre	»	172.56	548.48	118.64	80.10	57.83	120.43	117.81	122.25	142.36	189.38	89.10	144.69	96.39	75.00	54.66	51.08	108.72
Ottobre	»	173.95	569.12	114.60	80.47	57.39	121.35	113.07	121.30	145.63	194.95	89.05	146.84	100.04	76.00	52.66	53.76	109.53
Novembre	»	174.31	580.32	122.96	88.54	58.39	109.55	113.80	124.49	145.43	190.04	104.72	159.75	108.05	73.00	51.19	55.30	121.47
Dicembre	»	174.77	577.76	123.89	84.79	61.59	111.02	127.29	126.93	142.43	191.02	102.60	162.91	107.37	72.24	54.16	54.33	117.36
Gennaio	1934	177.05	638.40	128.55	89.38	66.07	115.03	129.35	137.18	150.41	207.82	112.44	169.42	114.80	79.52	56.66	61.53	125.71
Febbraio	»	174.49	639.37	131.60	93.33	66.67	115.03	129.35	143.58	164.44	199.62	117.28	166.47	115.37	86.50	58.58	72.74	129.49
Marzo	»	171.93	635.36	143.25	91.31	66.12	114.72	130.11	138.06	156.53	192.53	116.17	155.88	108.13	81.58	58.00	59.07	127.12
Aprile	»	165.98	587.52	128.30	85.54	62.30	107.66	121.02	131.15	150.85	182.86	102.33	144.79	102.72	70.50	55.00	52.99	116.40
Maggio	»	165.18	531.36	125.02	85.69	60.67	110.43	119.16	129.64	149.47	168.79	103.45	146.67	103.54	66.00	56.83	50.64	115.56
Giugno	»	165.79	582.56	131.78	91.22	64.19	117.68	117.73	137.65	165.24	175.78	105.32	153.40	107.65	65.00	61.91	51.82	118.90
Luglio	»	167.31	564.16	143.86	97.67	65.48	127.21	122.61	142.80	172.14	181.79	110.96	158.16	110.18	72.00	65.53	55.07	129.16

(1) Fino al 1931 i titoli considerati erano 126.
(a) Cifra rettificata.

(Segue) VI. — *Prezzi e numeri indici dei titoli pubblici e dei principali titoli azionari.*

TAV. XXIX. — Corso medio ufficiale dei titoli di Stato.

(Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Tesoro)

ANNI — Mesi e giorni	RENDITA 3.50 % (1906)					RENDITA 3.50 % (1902)					CONSOL. 3 % LORDO (2.40 % NETTO)					CONSOLIDATO 5 % (NETTO) (1)				
	Corso medio dell'anno del mese o del giorno	Corso medio dell'ultimo giorno dell'anno o del mese — Corso medio giornaliero	Interessi maturati alla fine del periodo	Corso al netto degli interessi alla fine del periodo	Rendimento del corso a secco all'ultimo giorno dell'anno o del mese	Corso medio dell'anno del mese o del giorno	Corso medio dell'ultimo giorno dell'anno o del mese — Corso medio giornaliero	Interessi maturati alla fine del periodo	Corso al netto degli interessi alla fine del periodo	Rendimento del corso a secco all'ultimo giorno dell'anno o del mese	Corso medio dell'anno del mese o del giorno	Corso medio dell'ultimo giorno dell'anno o del mese — Corso medio giornaliero	Interessi maturati alla fine del periodo	Corso al netto degli interessi alla fine del periodo	Rendimento del corso a secco all'ultimo giorno dell'anno o del mese	Corso medio dell'anno del mese o del giorno	Corso medio dell'ultimo giorno dell'anno o del mese — Corso medio giornaliero	Interessi maturati alla fine del periodo	Corso al netto degli interessi alla fine del periodo	Rendimento del corso a secco all'ultimo giorno dell'anno o del mese
	(a)	(b)	(c)	(d=b–c)	(e)	(a)	(b)	(c)	(d=b–c)	(e)	(a)	(b)	(c)	(d=b–c)	(e)	(a)	(b)	(c)	(d=b–c)	(e)
Anno 1928 (2)	78.21	71.65	1.750	69.900	5.01	67.77	66.75	1.750	65.000	5.38	44.87	45.15	0.607	44.543	5.89	84.10	83.20	2.500	80.700	6.20
Anno 1929 (2)	69.06	68.20	1.750	66.450	5.27	63.77	62.00	1.750	60.250	5.81	41.99	39.65	0.607	39.043	6.15	80.50	81.325	2.500	78.825	6.84
Anno 1930 (2)	68.10	69.60	1.750	67.850	5.16	63.12	64.50	1.750	62.750	5.58	41.23	41.30	0.607	40.693	5.90	81.47	81.725	2.500	79.225	6.31
Anno 1931 (2)	72.25	74.00	1.750	72.250	4.84	67.25	68.75	1.750	67.000	5.22	43.25	43.675	0.607	43.068	5.57	82.08	82.55	2.500	80.050	6.25
Anno 1932 (2)	74.29	80.35	1.750	78.600	4.45	70.50	78.00	1.750	76.250	4.59	47.865	55.550	0.607	54.943	4.37	82.410	86.50	2.500	84.000	5.95
Anno 1933 (2)	81.55	93.825	1.740	92.085	3.80	79.97	92.35	1.740	90.610	3.86	57.575	66.875	0.600	66.275	3.62	88.65	98.90	2.486	96.414	5.19
Agosto 1933	79.025	79.50	0.590	78.910	4.44	77.525	78.05	0.590	77.460	4.52	54.975	55.45	1.003	54.447	4.41	87.400	88.00	0.842	87.158	5.74
Settembre »	81.950	84.325	0.865	83.460	4.19	80.350	82.625	0.865	81.760	4.28	57.700	59.575	1.193	58.382	4.11	89.650	91.00	1.236	89.764	5.57
Ottobre »	88.700	89.40	1.170	88.230	3.97	87.025	88.00	1.170	86.830	4.03	62.725	64.325	0.204	64.121	3.74	93.275	93.95	1.671	92.279	5.42
Novembre »	89.050	89.85	1.455	87.895	3.98	87.925	88.05	1.455	86.595	4.04	64.600	64.875	0.402	64.473	3.72	94.375	95.25	2.079	93.171	5.87
Dicembre »	91.750	93.825	1.740	92.085	3.80	90.475	92.35	1.740	90.610	3.86	66.050	66.875	0.600	66.275	3.62	97.200	98.90	2.486	96.414	5.19
Gennaio 1934	90.950	92.875	0.300	92.575	3.78	89.700	91.075	0.300	90.775	3.86	66.675	66.95	0.811	66.139	3.63	96.475	97.55	0.428	97.122	5.15
Febbraio ** »	91.800	86.750	0.570	86.180	4.06	90.750	86.00	0.570	85.430	4.10	67.150	65.575	0.996	64.579	3.72	* 94.300	91.55	—	—	—
Marzo »	86.950	84.575	0.860	83.715	4.18	85.675	82.625	0.860	81.765	4.28	64.700	62.825	1.193	61.632	3.89	91.775	89.15	—	—	—
Aprile »	81.975	83.125	1.160	81.965	4.27	80.950	81.65	1.160	80.490	4.35	60.975	60.175	0,197	59.978	4.00	84.875	82.10	—	—	—
Maggio »	83.500	84.425	1.450	82.975	4.22	82.150	83.20	1.450	81.750	4.28	61.900	62.525	0.393	62.132	3.86	82.850	83.40	—	—	—
Giugno »	85.425	85.975	1.750	84.225	4.16	83.950	84.65	1.750	82.900	4.22	62.550	62.975	0.597	62.378	3.85	84.250	84.85	—	—	—
Luglio »	85.425	86.225	0.295	85.930	4.07	83.900	84.50	0.295	84.205	4.16	63.350	64.325	0.800	63.525	3.78	85.250	86.925	—	—	—
Luglio 1934																				
Id. 2	84.225	84.225	0.019	84.206	4.16	82.975	82.975	0.019	82.956	4.22	62.925	62.925	0.610	62.315	3.85	83.225	83.225	—	—	—
Id. 3	84.275	84.275	0.029	84.246	4.15	82.90	82.90	0.029	82.871	4.22	62.975	62.975	0.616	62.359	3.85	83.325	83.325	—	—	—
Id. 4	84.225	84.225	0.038	84.187	4.16	82.90	82.90	0.038	82.862	4.22	62.975	62.975	0.623	62.352	3.85	83.325	83.325	—	—	—
Id. 5	84.325	84.325	0.048	84.277	4.15	82.85	82.85	0.048	82.802	4.23	62.975	62.975	0.630	62.345	3.85	83.30	83.30	—	—	—
Id. 6	84.35	84.35	0.057	84.293	4.15	82.85	82.85	0.057	82.793	4.23	62.975	62.975	0.636	62.339	3.85	83.40	83.40	—	—	—
Id. 9	84.40	84.40	0.086	84.314	4.15	82.90	82.90	0.086	82.814	4.23	63.025	63.025	0.656	62.369	3.85	83.50	83.50	—	—	—
Id. 10	84.65	84.65	0.095	84.555	4.14	83.175	83.175	0.095	83.080	4.21	63.075	63.075	0.662	62.413	3.85	83.875	83.875	—	—	—
Id. 11	84.80	84.80	0.105	84.695	4.13	83.25	83.25	0.105	83.145	4.21	63.075	63.075	0.669	62.406	3.85	84.175	84.175	—	—	—
Id. 12	84.875	84.875	0.114	84.761	4.13	83.50	83.50	0.114	83.386	4.20	63.075	63.075	0.675	62.400	3.85	84.325	84.325	—	—	—
Id. 13	84.875	84.875	0.124	84.751	4.13	83.675	83.675	0.124	83.551	4.19	63.125	63.125	0.682	62.443	3.84	84.875	84.875	—	—	—
Id. 16	85.75	85.75	0.152	85.598	4.09	83.925	83.925	0.152	83.773	4.18	63.125	63.125	0.702	62.423	3.84	85.325	85.325	—	—	—
Id. 17	85.75	85.75	0.162	85.588	4.09	84.475	84.475	0.162	84.313	4.15	63.25	63.25	0.708	62.542	3.84	85.50	85.50	—	—	—
Id. 18	86.10	86.10	0.171	85.929	4.07	84.60	84.60	0.171	84.429	4.15	63.425	63.425	0.715	62.710	3.83	86.025	86.025	—	—	—
Id. 19	86.35	86.35	0.181	86.169	4.06	84.65	84.65	0.181	84.469	4.14	63.625	63.625	0.721	62.904	3.82	86.50	86.50	—	—	—
Id 20	86.525	86.525	0.190	86.335	4.05	84.75	84.75	0.190	84.560	4.14	63.45	63.45	0.728	62.722	3.83	86.75	86.75	—	—	—
Id. 23	86.75	86.75	0.219	86.531	4.04	84.925	84.925	0.219	84.706	4.13	63.55	63.55	0.748	62.802	3.82	87.45	87.45	—	—	—
Id. 24	86.825	86.825	0.228	86.597	4.04	84.925	84.925	0.228	84.697	4.13	63.50	63.50	0.754	62.746	3.82	87.575	87.575	—	—	—
Id. 25	86.525	86.525	0.238	86.287	4.06	85.00	85.00	0.238	84.762	4.13	63.625	63.625	0.761	62.864	3.82	87.275	87.275	—	—	—
Id. 26	85.275	85.275	0.247	85.028	4.12	84.375	84.375	0.247	84.128	4.16	63.675	63.675	0.767	62.908	3.82	86.05	86.05	—	—	—
Id. 27	85.525	85.525	0.257	85.268	4.10	84.00	84.00	0.257	83.743	4.18	63.75	63.75	0.774	62.976	3.81	86.05	86.05	—	—	—
Id. 30	86.60	86.60	0.285	86.315	4.05	84.50	84.50	0.285	84.215	4.16	64.825	64.825	0.793	63.532	3.78	87.225	87.225	—	—	—
Id. 31	86.225	86.225	0.295	85.930	4.07	84.50	84.50	0.295	84.205	4.16	64.825	64.825	0.800	63.525	3.78	86.925	86.925	—	—	—
Media mensile	85.425	—	—	—	—	83.900	—	—	—	—	63.350	—	—	—	—	85.250	—	—	—	—

(1) Per effetto del R. D. L. 3 febbraio 1934, n. 60, il Consolidato 5 % è stato sostituito a decorrere dal successivo giorno 12, dal Prestito redimibile della Conversione 3,50 %.
(2) Media delle medie mensili.
(*) Media delle quotazioni del Prestito della Conversione dal 12 al 28 febbraio 1934.
(**) La media delle quotazioni del Consolidato 5 % dal 1° al 10 febbraio 1934 è stata di 97.175.

TAV. XXX. — Saggi di sconto, rendimento secco e saggio di riporti per i titoli di Stato.

(Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa e Istituto Centrale di Statistica).

MESI	SCONTO UFFICIALE	SCONTO PRIVATO (firme di prim'ordine scadenza entro 4 mesi) (3)		RENDIMENTO SECCO Titoli di Stato		SAGGIO DEI RIPORTI — GENOVA		MILANO				NAPOLI	ROMA		TORINO	
		Carta commerciale	Carta finanziaria	Rendita 3,50 % (1906)	Consolidato 5%	Rendita 3,50 %	Prestito redimibile conv. 3,50 %	Rendita 3,50 %	Prestito redimibile conv. 3,50 %	Titoli industriali di prim'ordine praticati in: Banca	Borsa	Titoli di Stato	Rendita 3,50 %	Prestito redimibile conv. 3,50 %	Rendita 3,50 %	Prestito redimibile conv. 3,50 %
1933																
Agosto	4.00	4.00-4.75	4.75-7.25	4.46	5.76	3.00-3.25	3.00-3.25	3.13	3.13	4.75-6.00	4.25-5.00	3.25	2.75-3.00	2.75-3.00	3.00	3.00
Settembre	(1) 3.50	3.50-4.50	4.75-7.25	4.31	5.64	3.00	3.00-3.25	3.00-3.25	3.00-3.25	4.75-6.00	4.00-4.75	3.00	3.00	3.00	2.75-3.00	2.75-3.00
Ottobre	3.50	3.50-4.00	4.50-6.75	3.99	5.45	3.00-3.25	3.00-3.25	3.25-4.50	3.25-4.25	4.75-5.50	4.25-4.75	3.00-4.25	3.25-4.50	3.25-4.50	3.00-3.50	3.00-3.50
Novembre	3.50	3.50-4.00	4.00-6.50	3.99	5.41	3.50	3.50	3.50-4.00	3.75-4.00	4.75-5.50	4.25-4.75	3.75-4.00	3.25-4.00	3.25-4.00	3.25-3.75	3.25-3.75
Dicembre	(2) 3.00	3.00-3.50	3.75-6.50	3.88	5.27	3.75	3.75	3.50-3.75	3.50 3.75	4.50-5.25	4.00-4.50	3.75-4.00	3.25-4.00	3.25-4.00	3.50-3.75	3.50-3.75
1934																
Gennaio	3.00	3.00-3.50	3.75-6.00	3.86	5.20	3.50	3.50-3.75	3.50-3.75	3.25-3.75	4.25-5.00	4.00-4.50	3.25	3.25-3.75	3.25-3.75	3.25-3.75	3.25-3.75
Febbraio	3.00	3.00-3.50	3.75-5.75	3.88	(a)	3.00-3.50	3.25-3.75	3.25	3.25	4.00-5.00	4.00-4.50	3.25-3.50	3.25	3.25	3.00-3.50	3.00-3.50
Marzo	3.00	3.00-3.50	3.75-5.50	4.06	(a)	3.25	3.25-3.50	3.50-3.75	3.50-3.75	4.00-4.75	4.00-4.50	3.50	3.25-3.75	3.25-3.75	3.25-3.50	3.25-3.50
Aprile	3.00	3.00-3.50	3.75-5.50	4.83	(a)	2.00-2.50	3.25-3.75	3.50	3.50	4.00-4.75	4.00-4.50	3.25	2.50-3.00	2.50-3.00	3.50-3.75	3.50-3.75
Maggio	3.00	3.00-3.50	3.75-5.50	4.26	(a)	0-1.00	2.50-3.00	2.50-3.25	3.00-3.50	3.75-4.75	3.75-4.25	3.25	2.50-3.00	2.50-3.00	1.00-2.00	2.75-3.00
Giugno	3.00	3.00-3.50	3.50-5.00	4.17	(a)	1-00-1.50	2.75-3.00	2.75-3.00	2.75-3.25	3.50-4.75	3.50-4.25	3.13	2.00-2.50	3.00	2.50-2.75	2.50-2.75
Luglio	3.00	3.00-3,50	3.50-5.00	4.10	(a)	2.50	2.75-3.00	2.88-3.00	2.88-3.00	3.50-4.50	3.25-4.25	3.13	2.75-3.00	2.75-3.00	2.50	2.75-3.00

(1) Il saggio dello sconto ufficiale è stato ridotto al 3,50% dal 4 settembre 1933. — (2) Dall'11 dicembre 1933 il saggio dello sconto ufficiale è passato al 3%. (3) Dati raccolti dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano.
(a) Per effetto del R. D. L. 3 febbraio 1934, n. 60, il Consolidato 5% è stato sostituito, a decorrere dal successivo giorno 12, dal Prestito redimibile della Conversione 3,50%.

VII. — Salari e relativi numeri indici.

TAV. XXXI. — Salari percepiti dagli operai adulti e numero dei giorni di vacanza pagati durante l'anno, distinti secondo le principali professioni in alcune categorie di industrie in nove grandi città del Regno. (*)

(1° gennaio 1934)

AVVERTENZE

A) - I salari contenuti nella seguente tavola sono *salari di tariffa*, quali risultano dai contratti collettivi di lavoro (eccezion fatta per quelli di cui al n. 30 di Torino, Genova, Brescia, Milano che risultano dai regolamenti comunali).
Sono *salari di fatto* quelli relativi alla città di Roma (per tutte le categorie considerate); quelli di cui ai nn. 13, 20 e 30 di Venezia; quelli di cui ai nn. dal 20 al 24, 28 e 30 di Trieste e quelli di cui al n. 13 di Firenze.
I salari di cui al n. 20 di Firenze sono stabiliti dalle consuetudini locali.

B) - Tutti i salari indicati sono minimi, nel senso che in pratica vengono superati dai salari effettivamente corrisposti, eccezion fatta per le seguenti categorie di prestatori d'opera delle sottoindicate città, per i quali i salari pubblicati sono da considerarsi come rappresentativi nel senso di salari generalmente applicati: *a*) n. 13 di Venezia e Firenze; *b*) nn. dal 15 al 19 di Firenze; *c*) n. 20 di Venezia, Trieste e Firenze; *d*) nn. 21 e 22 di Trieste; *e*) n. 23 di Genova (esclusi i conducenti di autobus); *f*) n. 24 di Genova (esclusi i fattorini di autobus), Venezia e Trieste; *g*) n. 28 di Genova e Trieste; *h*) n. 29 di Genova e Firenze; *i*) n. 30 di Torino, Genova, Brescia, Milano, Venezia e Trieste.

C) - Tutti i salari contenuti nella seguente tavola si riferiscono all'*orario normale di lavoro*. Le ore di lavoro sono previste dai contratti collettivi, eccezion fatta per i lavoratori di cui al n. 30 di Torino, Genova, Brescia, Milano e Trieste e per quelli di cui ai nn. 20, 21 e 22 di quest'ultima città, che sono previste dai regolamenti organici o comunali, nonchè per i lavoratori di cui ai nn. 13, 20 a 30 di Venezia, 28 di Torino e 13 e 20 di Firenze per i quali l'orario di lavoro è stabilito dalla legge 15 maggio 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro degli operai delle aziende industriali.

D) - *L'orario normale* settimanale (esclusi gli intervalli per i pasti), osservato generalmente è di 48 ore. Fanno eccezione: *a*) i lavoratori di cui ai nn. 25 e 26, che lavorano 60 ore nelle città di Torino, Genova, Brescia, Milano, Venezia, Trieste, Bologna e Firenze: *b*) quelli di cui al n. 23 che lavorano 52 ore nelle città di Torino, Genova e Firenze e 49 ore e mezza a Milano (i conducenti degli autobus a Genova lavorano soltanto 48 ore): *c*) quelli di cui al n. 27 che lavorano 60 ore nelle città di Torino, Milano, Venezia, Bologna e Firenze; *d*) quelli di cui al n. 24, che lavorano 52 ore a Genova, Venezia e Firenze, 50 ore a Torino e 49 ore e mezza a Milano (a Genova i fattorini degli autobus lavorano 48 ore); *e*) quelli di cui al n. 28, che lavorano 52 ore a Genova e Firenze; *f*) quelli di cui al n. 29, che lavorano 42 ore nelle città di Brescia e Firenze e 54 ore a Venezia; *g*) quelli di cui al n. 16 della città di Venezia ed ai nn. dall'1 al 7 della città di Milano, che lavorano pure 42 ore.

E) - In caso di *cottimo* i salari rappresentano minimi di garanzia per tutte le categorie considerate. Fanno eccezione: quelli di cui al n. 29 di Genova e quelli di cui ai nn. 8, 9, 11 di Milano che sono tassi indicativi, nel senso che rappresentano approssimativamente quanto può guadagnare, in media, lavorando a cottimo, un operaio di normale rendimento.

F) - I salari per le città di Torino, Genova e Venezia si riferiscono a *lavori in economia*. Fanno eccezione: per Torino i salari di cui ai nn. dal 23 al 28, che sono per lavori a tempo; per Genova quelli di cui ai nn. dal 23 al 29, che sono corrisposti tanto per lavori a tempo quanto per lavori in economia e quelli di cui al n. 30 che sono per lavori a tempo; per Venezia quelli di cui ai nn. 24, 25, 26 e 28 che si riferiscono pure a lavori a tempo. I salari per le città di Brescia, Trieste e Firenze si riferiscono a *lavori a tempo* ed in *economia*. Fanno eccezione: per Brescia quelli di cui ai nn. 3, 22 e 30, che si riferiscono solamente a lavori in economia; per Firenze quelli di cui ai nn. 12, 13 e 14 che sono a tempo e quelli di cui ai nn. dal 23 al 28 che sono in economia.
I salari per le città di Milano Bologna e Roma si riferiscono a *lavori a tempo*, eccezion fatta, quanto alla città di Bologna, per quelli di cui al n. 29, che si riferiscono tanto a lavori a tempo quanto a lavori in economia.

G) - Le *giornate di vacanza pagate* sia a titolo di ferie (giorni di congedo pagati) che di festività (solennità religiose o civili, pagate) sono previste dai contratti collettivi, tranne le stesse eccezioni di cui alla precedente lettera *C*) per quanto ha tratto alla fonte dalla quale risultano stabiliti gli orari di lavoro.
Per gli operai di cui ai nn. 13, 20 e 30 di Venezia, nn. 13 e 20 di Firenze e n. 28 di Torino valgono le consuetudini locali.

H) - Il pagamento dei giorni feriali nell'anno è subordinato al compimento di un anno di ininterrotto servizio presso la medesima Ditta. Fa eccezione, per le città di Torino e Venezia, il numero dei giorni indicato in corsivo per le categorie di lavoratori ai quali si riferiscono, per i quali il pagamento dei giorni stessi è proporzionato al numero dei mesi di lavoro prestato in ragione di un giorno ogni due mesi.

Categorie d'industria	SALARI ORARI				SALARI SETTIMANALI				Numero dei giorni di vacanza pagati durante l'anno							
									Ferie				Festività			
	Torino	Genova	Brescia	Milano	Torino	Genova	Brescia	Milano	Torino	Genova	Brescia	Milano	Torino	Genova	Brescia	Milano
Industria delle costruzioni.																
1. Posatori di mattoni e muratori	(*a*) 2.95	2.99	2.60	3.09	(*a*) 141.60	143.52	124.80	129.78	(*g*)	(*g*)	(*g*)	(*g*)	—	—	—	—
2. Carpentieri e falegn.	2.95	3.22	2.60	3.34	141.60	154.56	124.80	140.28	(*g*)	(*g*)	(*g*)	(*g*)	—	—	—	—
3. Stagnini (lattonieri idraulici)	2.30	2.67	2.35	?	110.40	128.16	112.80	?	(*g*)	(*g*)	(*g*)	?	—	—	—	?
4. Pittori (in genere)	2.95	3.17	3.15	3.58	141.60	152.35	151.20	150.36	(*g*)	(*g*)	(*g*)	(*g*)	—	—	—	—
5. Addetti alle costruzioni in ferro	2.15	3.13	2.60	?	103.20	150.24	124.80	?	(*g*)	(*g*)	(*g*)	?	—	—	—	?
6. Cementisti	3.10	2.58	5.00	3.39	148.80	123.65	240.00	142.38	(*g*)	(*g*)	(*g*)	(*g*)	—	—	—	—
7. Manovali (in genere)	2.00	(*d*) 2.30 (*e*) 2.07	1.80	1.95	96.00	(*d*) 110.40 (*e*) 99.36	86.40	81.90	(*g*)	(*g*)	(*g*)	(*g*)	—	—	—	—
Industria meccanica.																
8. Aggiustatori e tornitori	(*b*) 2.55 (*c*) 3.20	2.99	2.60	2.48	(*b*) 122.40 (*c*) 153.60	143.52	124.80	119.04	*6*	6	6	6	—	—	—	—
9. Modellatori	3.20	2.99	2.80	3.13	153.60	143.52	134.40	150.24	*6*	6	6	6	—	—	—	—
10. Disegnatori	(*f*)	(*f*)	(*f*)	?	(*f*)	(*f*)	(*f*)	?	10-30 (*h*)	10-30 (*h*)	?	?	13 (*l-m*)	13 (*l-m*)	?	?
11. Manovali non qualif.	2.05	1.93	1.84	2.02	98.40	92.74	88.32	96.96	*6*	6	6	6	—	—	—	—
Industria dei mobili.																
12. Ebanisti	2.85	3.22	2.65	3.22	136.80	154.56	127.20	154.56	*6*	6	6	6	—	—	—	—
13. Tappezzieri	2.90	(*i*)	2.50	?	139.20	(*i*)	120.00	?	*6*	—	6	?	—	—	—	?
14. Pulitori	2.85	3.22	2.50	2.45	136.80	154.56	120.00	117.60	*6*	6	6	6	—	—	—	—

(*) Dati rilevati ogni semestre a cura degli Uffici comunali delle nove città considerate.
(*a*) Muratori. — (*b*) Tornitori qualificati. — (*c*) Aggiustatori specializzati. — (*d*) Operai di 1ª categoria. — (*e*) Operai di 2ª categoria. — (*f*) Impiegati con stipendio mensile. — (*g*) Vengono concessi tre giorni a titolo di indennità di licenziamento. — (*h*) Il numero dei giorni varia a seconda l'anzianità da un minimo di 10 giorni per gli aventi 1 anno di servizio ad un massimo di 30 per quelli con 25 anni di servizio. — (*i*) Lavoratori a cottimo (paga giornaliera di L. 25 circa). — (*l*) Oltre il riposo settimanale festivo. — (*m*) 1° gennaio, 6 gennaio, San Giuseppe, 21 aprile, Corpus Domini, San Pietro, Ascensione, Assunzione, 28 ottobre, 1° novembre, 4 novembre, Immacolata Concezione, 25 dicembre.

(*Segue*) VII. — *Salari e relativi numeri indici.*

(*Segue*) Tav. XXXI. — **Salari percepiti dagli operai adulti e numero dei giorni di vacanza pagati durante l'anno, distinti secondo le principali professioni in alcune categorie di industrie in nove grandi città del Regno.**

Categorie d'industria	SALARI ORARI					SALARI SETTIMANALI					Numero dei giorni di vacanza pagati durante l'anno									
											Ferie					Festività				
	Venezia	Trieste	Bologna	Firenze	Roma	Venezia	Trieste	Bologna	Firenze	Roma	Venezia	Trieste	Bologna	Firenze	Roma	Venezia	Trieste	Bologna	Firenze	Roma
Industria delle costruzioni.																				
1. Posatori di mattoni e muratori	2.76	3.20	(*e*) 2.70	2.65	3.12	132.48	153.60	(*e*) 129.60	127.20	149.76	(*q*)	(*q*)	(*q*)	(*q*)	?	(*r*)1	—	—	—	?
2. Carpentieri e falegnami	2.76	(*b*) 3.20 (*c*) 3.25	(*c*) 2.60 (*b*) 2.83	2.60	3.15	132.48	(*b*) 153.60 (*c*) 156.00	(*c*) 124.80 (*b*) 135.84	124.80	151.20	(*q*)	(*q*)	(*q*)	(*q*)	?	(*r*)1	—	—	—	?
3. Stagnini (lattonieri idraulici)	2.76	4.00	2.60	2.85	3.35	132.48	192.00	124.80	136.80	160.80	(*q*)	6	(*q*)	(*q*)	?	(*r*)1	—	—	—	?
4. Pittori (in genere)	2.99	3.70	2.62	3.25	3.00	143.52	177.60	125.76	156.00	144.00	(*q*)	(*q*)	(*q*)	(*q*)	?	(*r*)1	—	—	—	?
5. Addetti alle costruz. in ferro	2.30	(*a*) 3.00	2.75	2.25	3.40	110.40	(*a*) 144.00	132.00	108.00	163.20	(*q*)	(*q*)	(*q*)	(*q*)	?	(*r*)1	—	—	—	?
6. Cementisti	2.76	(*a*) 3.00	2.55	2.75	3.40	132.48	(*a*) 144.00	122.40	132.00	163.20	(*q*)	(*q*)	(*q*)	(*q*)	?	(*r*)1	—	—	—	?
7. Manovali (in genere)	2.17	2.25	(*h*) 1.80	1.85	2.53	104.16	108.00	(*h*) 86.40	88.80	121.44	(*q*)	(*q*)	(*q*)	(*q*)	?	(*r*)1	—	—	—	?
Industria meccanica.																				
8. Aggiustatori e tornitori	2.10	2.96	(*f*) 2.20 (*g*) 2.95	2.25	3.20	100.80	142.08	(*f*) 105.60 (*g*) 141.60	108.00	153.60	6	6	6	6	6	—	—	—	—	—
9. Modellatori	2.67	2.38	(*f*) 2.20 (*g*) 2.95	2.25	2.90	128.16	114.24	(*f*) 105.60 (*g*) 141.60	108.00	139.20	6	6	6	6	6	—	—	—	—	—
10. Disegnatori	(*m*)	2.96	4.60	(*m*)	(*m*)	(*m*)	142.08	220.80	(*m*)	(*m*)	6	6	6	?	?	—	—	—	?	?
11. Manovali non qualificati	1.67	1.95	1.90	1.85	2.15	80.16	93.60	91.20	88.80	103.20	6	6	6	6	6	—	—	—	—	—
Industria dei mobili.																				
12. Ebanisti	3.24	4.00	(*h*) 2.65 (*i*) 2.30	2.75	3.43	155.52	192.00	(*h*) 127.20 (*i*) 110.40	132.00	164.64	6	6	6	6	6	—	—	—	—	—
13. Tapezzieri	2.88	2.80	3.20	2.75	4.20	138.24	134.40	153.60	132.00	201.60	6	6	6	6	6	—	—	—	—	—
14. Pulitori	2.76	2.30	(*h*) 2.65 (*i*) 2.30	(*h*) 2.50	3.43	132.48	110.40	(*h*) 127.20 (*i*) 110.40	(*h*) 120.00	164.64	6	6	6	6	6	—	—	—	—	—
Industria tipografica e rilegatura.																				
15. Compositori a mano	4.16	4.10	(*l*)(*h*) 3.65	3.31	3.51	199.68	196.80	(*l*)(*h*) 175.20	158.88	168.25	6	6	6	6	6	—	(*o*)5	—	(*p*)4	3
16. Compositori a macchina	5.14	(*d*) 4.50	(*l*)(*n*) 3.65	(*n*) 3.75	3.78	215.88	(*d*) 216.00	(*l*)(*n*) 175.20	(*n*) 180.00	181.60	6	6	6	6	6	—	(*o*)5	—	(*p*)4	3
17. Addetti alle macchine	4.16	(*i*) 3.81	(*l*) 3.65	(*h*) 3.50	3.51	199.68	(*i*) 183.00	(*l*) 175.20	(*h*) 168.00	168.25	6	6	6	6	6	—	(*o*)5	—	(*p*)4	3
18. Rilegatori	4.16	3.80	(*l*) 3.50	2.95	2.99	199.68	182.40	(*l*) 168.00	141.60	143.30	6	6	6	6	6	—	(*o*)5	—	(*p*)4	3
19. Manovali non qualificati	1.75	2.75	(*l*) 2.50	2.20	2.35	84.00	132.00	(*l*) 120.00	105.60	113.00	6	6	6	6	6	—	(*o*)5	—	(*p*)4	3

(*a*) A decorrere dal gennaio 1933 i lavoratori delle costruzioni in ferro ed i cementisti formano una sola categoria denominata « betonisti ». — (*b*) Carpentieri. — (*c*) Falegnami. — (*d*) Linotipisti. — (*e*) Posatori di mattoni. — (*f*) Qualificati. — (*g*) Specializzati. — (*h*) Operai di 1ª categoria. — (*i*) Operai di 2ª categoria. — (*l*) Addetti ai lavori commerciali. — (*m*) Impiegati con stipendio mensile. — (*n*) Monotipisti. — (*o*) 1° gennaio, 21 aprile, 15 agosto, 4 novembre, 25 dicembre. — (*p*) 1° gennaio, 21 aprile, 28 ottobre, 25 dicembre. — (*q*) Vengono concessi 3 giorni all'anno soltanto a titolo di indennità in caso di licenziamento. — (*r*) 21 aprile.

(*Segue*) VII. — *Salari e relativi numeri indici.*

(*Segue*) Tav. XXXI. — **Salari percepiti dagli operai adulti e numero dei giorni di vacanza pagati durante l'anno, distinti secondo le principali professioni in alcune categorie di industrie in nove grandi città del Regno.**

Categorie d'industria	SALARI ORARI				SALARI SETTIMANALI				Numero dei giorni di vacanza pagati durante l'anno							
									Ferie				Festività			
	Torino	Genova	Brescia	Milano	Torino	Genova	Brescia	Milano	Torino	Genova	Brescia	Milano	Torino	Genova	Brescia	Milano
Industria tipografica e rilegatura.																
15. Compositori a mano	4.08	3.83	3.87	4.06	195.90	184.00	185.76	195.00	6	6	6	6	(r) 3	(m-t) 3	(v) 4	(w) 4
16. Compositori a macchina	(1) 4.44	(a) 4.12	(a) 4.46	4.44	(1) 213.00	(a) 197.80	(a) 214.08	213.00	6	6	6	6	(r) 3	(m-t) 3	(v) 4	(w) 4
17. Addetti alle macchine	4.07	3.83	3.87	4.00	195.55	184.00	185.76	192.00	6	6	6	6	(r) 3	(m-t) 3	(v) 4	(w) 4
18. Rilegatori	4.05	3.83	3.75	3.75	194.40	184.00	180.00	180.00	6	6	6	6	(r) 3	(m-t) 3	(v) 4	(w) 4
19. Manovali non qualificati	2.30	2.30	2.37	(k) 3.13	110.20	110.40	113.76	(k) 150.00	6	6	6	6	(r) 3	(m-t) 3	(v) 4	(w) 4
Installazione elettrica.																
20. Elettromontatori (qualificati)	2.97	3.31	3.50	?	142.56	158.98	168.00	?	6	6	6-14 (p)	?	—	—	—	?
Distribuzione dell'energia elettrica.																
21. Elettromontatori (qualificati)	2.80	2.94	(d)	?	134.40	141.32	(d)	?	6	10-14 (o)	6	?	—	—	—	?
22. Manovali non qualificati	1.95	2.30	2.00	?	93.60	110.40	96.00	?	6	10-14 (o)	6	?	—	—	—	?
Trasporti.																
23. Conducenti di tramvai e di autobus	2.94 3.43	(b) 3.23 (c) 3.74	(d)	3.02	152.88 178.36	(b) 168.00 (c) 170.34	(d)	149.27	8-20 (g)	8-20 (g-h)	10	(i) 15	(s) 1	(n)	—	—
24. Fattorini di tramvai e di autobus	2.80 3.44	(b) 3.03 (c) 2.76	(d)	2.94	140.00 172.00	(b) 157.50 (c) 132.48	(d)	145.29	8-20 (g)	8-20 (g-h)	10	(i) 15	(s) 1	(n)	—	—
25. Conduttori di carri da trasporto ed autocarri	2.20 2.50	2.53	2.00	2.30 2.43	132.00 150.00	151.62	120.00	138.00 145.80	7	6	6	6	(s) 1	—	(s) 1	(s) 1
26. Cocchieri per il trasp. di merci con cavallo	1.93 2.00	2.07	1.77	(3)	115.80 120.00	124.20	106.20	(3)	7	6	6	—	(s) 1	—	(s) 1	—
27. Portatori di merci alla ferrovia (facchini)	1.93 2.00	2.88	(e)	2.08	115.80 120.00	138.00	(e)	124.80	7	6	—	6	—	—	—	(s) 1
28. Operai permanenti alle rotaie	2.07 3.22	3.16	1.80	2.20	99.36 154.56	164.43	86.40	105.60	6	6	6	6 10 (4)	—	(n)	—	(s) 1
Industria alimentare.																
29. Fornai	3.25	(y) 3.58	(y) 3.00	(2) 3.25	156.00	(y) 171.84	(y) 126.00	(2 156.00	6	6	6	6	—	—	—	(z) 5
Enti locali.																
30. Operai non qualificati	1.65 1.95	(f) 2.30	1.85	2.73	79.20 93.78	(f) 110.40	88.80	130.87	10	(q) 15	6	(l) 10	(x) 13	(u)	—	(j) 13

(1) Monotipisti e linotipisti. — (2) Impastatori. — (3) Retribuiti con percentuale (30 % sugli incassi). — (4) Il numero dei giorni varia da un minimo di 6 per gli operai con 1 anno di anzianità ad un massimo di 10 per gli operai con 11 anni di servizio.

(a) Linotipisti. — (b) Addetti ai tram. — (c) Addetti agli autobus. — (d) Stipendiati mensilmente. — (e) Lavoratori a cottimo (paga giornaliera di L. 16 circa). — (f) Oltre un'indennità mensile che varia da L. 123,30 a L. 439,35 secondo il numero delle persone a carico. — (g) Il numero dei giorni varia secondo l'anzianità da un minimo di 8 giorni per i lavoratori con paga giornaliera ad un massimo di 20 per i lavoratori con oltre 10 anni di servizio. — (h) Gli addetti agli autobus fruiscono di soli 8 giorni subordinati al compimento di un anno di servizio. — (i) Concessi agli operai con anzianità dal 5º al 10º anno di servizio. — (l) Concessi ad operai dal 3º all'11º anno di servizio. — (m) Concessi ai soli tipografi addetti ai giornali. — (n) Riposo settimanale pagato per i soli addetti ai trams. — (o) Il numero dei giorni varia secondo l'anzianità da un minimo di 10 giorni per i prestatori d'opera con 5 anni di servizio ad un massimo di 14 giorni per quelli con 15 anni. — (p) Secondo l'anzianità. — (q) Concessi agli operai in pianta stabile. — (r) Capo d'anno, S. Giuseppe, 25 dicembre. — (s) 21 aprile. — (t) 21 aprile, 15 agosto, 25 dicembre. — (u) Riposo settimanale pagato. — (v) Corpus Domini,, Patrono, Giornata dell'Angelo, 25 dicembre — (w) Corpus Domini, Giornata dell'Angelo, 4 novembre, 25 dicembre. — (z) 21 aprile, 28 ottobre, Giornata dell'Angelo, 15 agosto, 26 dicembre. — (k) Ausiliari grafici. — (y) Infornatori. -- (x) Vedi la nota (m) a pag. 451. — (j) Oltre 13 semimestività. Le 13 festività pagate sono le seguenti: 1º gennaio, 6 gennaio, San Giuseppe, 21 aprile, Ascensione, Corpus Domini, San Pietro, 15 agosto, 28 ottobre, 1º novembre, 4 novembre, Immacolata Concezione, 25 dicembre. Le 13 semifestività pagate sono: ultimo giorno di carnevale, 11 febbraio, data di fondazione dei Fasci, Giovedì Santo, 24 maggio, onomastico di S. M. la Regina, Genetliaco di S. A. Reale il Principe Ereditario, data della scoperta dell'America, 2 novembre, Genetliaco di S. M. il Re, 24 dicembre, 31 dicembre, Genetliaco di S. M. la Regina.

(Segue) VII. — *Salari e relativi numeri indici.*

(Segue) Tav. XXXI. — **Salari percepiti dagli operai adulti e numero dei giorni di vacanza pagati durante l'anno, distinti secondo le principali professioni in alcune categorie di industrie in nove grandi città del Regno.**

Categorie d'industria	Salari orari					Salari settimanali					Numero dei giorni di vacanza pagati durante l'anno — Ferie					Numero dei giorni di vacanza pagati durante l'anno — Festività				
	Venezia	Trieste	Bologna	Firenze	Roma	Venezia	Trieste	Bologna	Firenze	Roma	Venezia	Trieste	Bologna	Firenze	Roma	Venezia	Trieste	Bologna	Firenze	Roma
Installazione elettrica.																				
20. Elettromontatori (qualificati)	3.45	3.88	3.00	2.95 3.50	4.45	165.60	186.00	144.00	141.60 168.00	213.60	6	10-15 (c)	6	7-10 (i)	?	—	(t) 6 (e)	—	—	?
Distribuzione dell'energia elettrica.																				
21. Elettromontatori (qualificati)	(a)	3.63	3.10	(a)	(a)	(a)	174.00	148.80	(a)	(a)	15-30 (o)	10-5 (c)	6	8-15 (p)	?	e)q)	(t) 6 (e)	—	—	?
22. Manovali non qualificati	(a)	2.88	2.05	(a)	2.35	(a)	138.00	98.40	(a)	112.80	8-15 (p)	10-15 (c)	6	8-15 (p)	?	0	(t) 6 (e)	—	—	?
Trasporti.																				
23. Conducenti di tramvai e di autobus	(a)	2.76	(a)	2.20	(a)	(a)	132.70	(a)	114.40	(a)	8-20 (g-d)	8-20 (g)	8-20 (g)	10	6	3 e)r)	(f)	1 (e)	(u)2 (v)	(e)
24. Fattorini di tramvai e di autobus	1.91	2.65	(a)	1.93	(a)	99.32	126.98	(a)	100.36	(a)	8-20 (g-d)	8-20 (g)	8-20 (g)	10	6	3 e)r)	(f)	1 (e)	(u)2 (v)	(e)
25. Conduttori di carri da trasporto e di autocarri	2.00	2.76	1.67	2.20	3.12 3.75	120.00	165.60	100.20	132.00	150.00 180.00	6-8 (h)	6-8 (h)	6	6	?	—	—	—	1 (z)	—
26. Cocchieri per il trasporto di merci con cavallo	1.65	1.86	1.50	2.20	(m)	90.00	111.36	90.00	132.00	(m)	0	6	6	6	?	—	—	—	1 (z)	—
27. Portatori di merci alla ferrovia (facchini)	1.90	2.12	1.92	2.10	(n)	114.00	101.52	115.20	126.00	(n)	0	6	6	6	?	—	—	—	1 (z)	—
28. Operai permanenti alle rotaie	1.56	2.82	(a)	1.80	3.55	75.00	135.45	(a)	93.60	170.40	7	6-10 (l)	8-20 (g)	10	?	—	(f)	1 (e)	(u)2 (v)	?
Industria alimentare.																				
29. Fornai	2.90	(1) 3.30	(b) 3.15	(1) 3.35	3.35	156.60	(1) 158.40	(b) 151.20	(1) 140.70	160.80	6	6	6	6	6	—	—	—	—	?
Enti locali.																				
30. Operai non qualificati	1.98	2.53	2.40	1.85	2.45	95.04	121.35	115.20	88.80	117.60	6	14	6	3	6	(s) 3	(t) 6 (e)	—	—	—

(1) Infornatori.

(a) Stipendiati mensilmente. — (b) Media impastatori ed infornatori. — (c) Il numero dei giorni varia secondo l'anzianità da un minimo di 10 giorni per i prestatori d'opera con 1 anno di servizio ad un massimo di 15 per quelli con 5 anni di servizio. (d) Gli addetti agli autobus hanno diritto a 7 giorni all'anno. — (e) Riposo settimanale pagato. — (f) Mezza giornata di riposo settimanale pagata. — (g) Vedi la nota (g) a pag. 453. — (h) Il numero dei giorni varia secondo l'anzianità da un minimo di 6 giorni per i lavoratori con 1 anno di anzianità ad un massimo di 8 per quelli con oltre 8 anni di servizio. — (i) Fino al 10° anno di servizio, giorni 7; oltre il 10° anno di servizio, giorni 10. — (l) Il numero dei giorni varia da un minimo di 6 per i lavoratori con 1 anno di servizio, ad un massimo di 10 per quelli con 10 anni. — (m) Percepiscono una paga giornaliera di L. 6,50 oltre una percentuale sugli incassi che va dal 12 al 45 %. — (n) Lavoratori a cottimo. — (o) Il numero dei giorni varia da un minimo di 15 per gli aventi 1 anno di servizio, ad un massimo di 30 per quelli con 30 anni. — (p) Il numero dei giorni varia da un minimo di 8 per i lavoratori con 1 anno di servizio ad un massimo di 15 per quelli con 15 anni. — (q) Le festività pagate sono quelle stabilite nel calendario governativo, oltre la festa di S. Marco. — (r) 21 aprile, S. Marco, 28 ottobre, ai soli addetti ai trams. — (s) 23 marzo, 21 aprile, 28 ottobre. — (t) 1° gennaio, 21 aprile, 15 agosto 28 ottobre, 4 novembre, 25 dicembre. — (u) 21 aprile, 28 ottobre. — (v) Riposo settimanale pagato ai soli addetti ai trams. — (z) 21 aprile.

(*Segue*) VII. — *Salari e relativi numeri indici.*

TAV. XXXII. — Salari per *lavori ordinari* dei braccianti o giornalieri agricoli per Regioni Agrarie e Compartimenti (1).

Abbreviazioni convenzionali: *Salari massimi:* M (2); *minimi:* m (3); *medi per Regioni Agrarie:* md (4); *medi per Compartimenti:* Md (5).

COMPARTIMENTI		UOMINI										DONNE										RAGAZZI (6)									
		Montagna			Collina			Pianura			Md	Montagna			Collina			Pianura			Md	Montagna			Collina			Pianura			Md
		M	m	md	M	m	Md	M	m	md		M	m	md	M	m	md	M	m	md		M	m	md	M	m	md	M	m	md	
Piemonte	giugno 1934	1,30	1,00	1,13	1,30	1,00	1,15	1,35	1,00	1,14	1,14	0,90	0,50	0,70	0,85	0,50	0,68	0,90	0,50	0,67	0,66	0,90	0,90	0,90	0,95	0,85	0,90	0,95	0,70	0,85	0,84
	id. 1933	1,35	1,00	1,15	1,40	1,05	1,22	1,40	0,95	1,18	1,19	0,90	0,60	0,75	1,19	0,60	0,86	1,19	0,65	0,81	0,80	0,90	0,60	0,75	0,90	0,60	0,75	0,90	0,70	0,80	0,77
	id. 1932	1,20	0,95	1,08	1,35	0,90	1,15	1,35	1,05	1,17	1,16	0,90	0,60	0,75	1,35	0,70	1,03	1,35	0,65	0,88	0,91	0,80	0,60	0,72	0,90	0,60	0,77	1,00	0,60	0,80	0,76
Liguria	giugno 1934	1,78	1,20	1,54	1,40	1,40	1,40	—	—	—	1,56	1,05	0,50	0,87	0,65	0,65	0,65	—	—	—	0,89	1,20	0,75	0,95	1,05	1,05	1,05	—	—	—	1,00
	id. 1933	1,82	1,25	1,61	1,50	1,50	1,50	—	—	—	1,64	1,05	0,60	0,87	0,70	0,70	0,70	—	—	—	0,88	1,20	0,75	0,92	1,05	1,05	1,05	—	—	—	0,97
	id. 1932	1,80	1,15	1,43	1,50	1,50	1,50	1,75	1,75	1,75	1,48	1,00	0,60	0,78	1,00	0,70	0,85	1,25	1,25	1,25	0,81	1,00	0,75	0,85	1,05	1,00	1,03	1,25	1,25	1,25	0,93
Lombardia	giugno 1934	1,35	1,00	1,20	1,35	1,00	1,21	1,40	1,00	1,28	1,28	0,90	0,60	0,73	0,80	0,60	0,68	0,70	0,60	0,66	0,70	0,90	0,60	0,70	0,90	0,60	0,72	1,10	0,60	0,79	0,80
	id. 1933	1,35	0,90	1,17	1,40	1,00	1,26	1,40	1,00	1,30	1,29	0,95	0,60	0,75	0,75	0,60	0,67	0,75	0,60	0,68	0,72	0,90	0,60	0,70	1,20	0,60	0,78	1,20	0,60	0,81	0,80
	id. 1932	1,40	1,00	1,22	1,40	1,20	1,33	1,40	1,20	1,33	1,31	1,00	0,60	0,78	0,90	0,63	0,77	0,90	0,63	0,76	0,75	1,05	0,50	0,80	1,20	0,70	0,98	1,20	0,65	0,86	0,84
Venezia Tridentina	giugno 1934	1,19	1,13	1,16	1,10	1,10	1,10	1,25	1,25	1,25	1,18	0,75	0,69	0,72	0,80	0,80	0,80	0,88	0,88	0,88	0,75	0,87	0,75	0,81	0,80	0,80	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83
	id. 1933	1,25	1,20	1,23	1,25	1,25	1,25	1,50	1,50	1,50	1,27	0,90	0,69	0,80	0,90	0,90	0,90	1,10	1,10	1,10	0,83	0,85	0,60	0,73	0,90	0,90	0,90	0,95	0,95	0,95	0,75
	id. 1932	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,50	1,50	1,50	1,38	1,10	0,70	0,90	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	0,95	0,90	0,90	0,90	—	—	—	—	—	—	0,90
Veneto	giugno 1934	1,10	1,10	1,10	1,10	0,95	1,02	1,30	0,95	1,12	1,10	0,65	0,65	0,65	0,70	0,50	0,62	0,80	0,50	0,63	0,63	0,85	0,85	0,85	0,85	0,65	0,75	0,85	0,40	0,66	0,65
	id. 1933	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	1,05	1,30	1,00	1,12	1,11	0,65	0,65	0,65	0,65	0,50	0,58	0,80	0,50	0,66	0,66	0,85	0,85	0,85	0,85	0,40	0,63	0,85	0,40	0,64	0,64
	id. 1932	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	1,05	1,30	1,00	1,15	1,14	0,65	0,65	0,65	0,65	0,50	0,58	0,80	0,50	0,66	0,66	0,77	0,77	0,77	0,77	0,40	0,62	0,81	0,40	0,63	0,63
Venezia Giulia e Zara	giugno 1934	1,80	1,50	1,65	1,50	1,38	1,45	1,50	1,28	1,37	1,50	1,30	0,90	1,10	1,00	0,60	0,84	0,90	0,68	0,79	0,91	1,05	0,75	0,90	1,05	0,55	0,76	1,05	0,68	0,84	0,75
	id. 1933	1,90	1,50	1,70	1,50	1,38	1,45	1,50	1,40	1,45	1,54	1,50	0,90	1,20	1,00	0,60	0,84	0,90	0,90	0,90	0,98	1,05	0,75	0,90	1,05	0,55	0,78	1,05	0,80	0,93	0,78
	id. 1932	1,90	1,30	1,60	1,50	1,35	1,41	1,40	1,35	1,38	1,50	1,50	0,90	1,20	1,00	0,60	0,84	0,90	0,90	0,90	0,98	0,75	0,75	0,75	0,75	0,55	0,68	0,80	0,50	0,65	0,67
Emilia	giugno 1934	1,70	1,35	1,53	2,00	1,85	1,60	2,00	1,15	1,61	1,57	1,20	0,81	0,97	1,20	0,85	0,99	1,30	0,85	1,06	1,03	1,00	0,85	0,94	1,10	0,85	0,98	1,10	0,85	0,99	0,96
	id. 1933	1,70	1,35	1,53	2,00	1,35	1,60	2,00	1,25	1,63	1,59	1,20	0,81	0,97	1,20	0,85	0,99	1,30	0,85	1,06	1,03	1,09	0,85	0,96	1,10	0,85	0,98	1,10	0,85	0,99	0,97
	id. 1932	1,70	1,35	1,54	1,90	1,50	1,66	1,95	1,35	1,69	1,64	1,20	0,81	0,97	1,50	0,85	1,08	1,50	0,85	1,13	1,10	1,17	0,85	0,98	1,30	0,85	1,09	1,30	0,85	1,07	1,04
Toscana	giugno 1931	1,50	1,00	1,23	1,50	1,00	1,26	1,42	1,20	1,27	1,25	0,80	0,50	0,64	0,90	0,60	0,70	0,84	0,65	0,75	0,67	0,75	0,55	0,61	0,60	0,55	0,59	0,65	0,60	0,62	0,62
	id. 1933	1,50	1,13	1,27	1,50	1,15	1,30	1,40	1,20	1,31	1,29	0,80	0,50	0,66	0,90	0,60	0,72	0,84	0,70	0,76	0,69	0,75	0,50	0,61	0,70	0,50	0,60	0,70	0,60	0,63	0,63
	id. 1932	1,50	1,00	1,24	1,50	1,00	1,28	1,45	1,20	1,32	1,27	0,80	0,50	0,65	0,90	0,60	0,71	0,84	0,70	0,77	0,68	0,90	0,50	0,68	0,70	0,50	0,60	0,75	0,60	0,68	0,66
Marche	giugno 1934	1,20	0,95	1,05	1,20	0,85	1,03	—	—	—	1,04	0,80	0,40	0,66	0,80	0,45	0,66	—	—	—	0,66	0,80	0,20	0,58	0,80	0,35	0,64	—	—	—	0,61
	id. 1933	0,95	0,80	0,86	1,03	0,80	0,94	—	—	—	0,90	0,70	0,40	0,57	0,70	0,45	0,60	—	—	—	0,59	0,60	0,20	0,45	0,70	0,35	0,57	—	—	—	0,51
	id. 1932	0,95	0,55	0,77	1,13	0,50	0,88	—	—	—	0,82	0,60	0,50	0,55	0,68	0,55	0,62	—	—	—	0,59	0,60	0,20	0,40	0,68	0,35	0,52	—	—	—	0,46
Umbria	giugno 1931	1 04	0,90	0,97	1,04	0,90	0,97	0,90	0,90	0,90	0,97	0,65	0,63	0,64	0,65	0,63	0,64	0,63	0,63	0,63	0,64	0,63	0,55	0,59	0,63	0,55	0,59	0,63	0,63	0,63	0,59
	id. 1933	1,10	1,04	1,07	1,10	1,04	1,07	1,10	1,10	1,10	1,07	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	id. 1932	1,10	1,04	1,07	1,10	1,04	1,07	1,10	1,10	1,10	1,07	0,55	0,51	0,53	0,55	0,51	0,53	0,55	0,55	0,55	0,53	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Lazio	giugno 1934	1,60	0,70	1,07	1,60	0,70	1,15	1,60	0,70	1,22	1,15	0,60	0,40	0,50	0,60	0,40	0,52	0,60	0,40	0,50	0,51	0,60	0,35	0,47	0,60	0,35	0,48	0,60	0,35	0,48	0,48
	id. 1933	1,60	0,70	1,07	1,60	0,70	1,15	1,60	0,70	1,22	1,15	0,60	0,35	0,47	0,60	0,35	0,48	0,60	0,35	0,48	0,48	0,60	0,35	0,47	0,60	0,35	0,48	0,60	0,35	0,48	0,48
	id. 1932	1,60	0,80	1,17	1,60	0,80	1,21	1,60	1,35	1,48	1,22	0,60	0,40	0,50	0,60	0,40	0,53	0,60	0,60	0,60	0,52	0,60	0,40	0,48	0,60	0,40	0,50	0,60	0,60	0,60	0,49
Abruzzi e Molise	giugno 1931	1,00	0,60	0,92	1,20	0 60	0,90	—	—	—	0,91	0,90	0,30	0,61	1,00	0,80	0,56	—	—	—	0,59	1,00	0,80	0,57	0,65	0,30	0,50	—	—	—	0,54
	id. 1933	1,40	0,68	1,07	1,30	0,60	0,99	—	—	—	1,03	0,95	0,35	0 67	1,05	0,30	0,64	—	—	—	0,66	1,00	0,35	0,62	1,05	0,35	0,58	—	—	—	0,60
	id. 1932	1,35	0,40	1,03	1,30	0,55	0,96	1,20	1,20	1,20	1,00	1.00	0,25	0,72	1,05	0,35	0,67	1,00	1,00	1,00	0,70	1,00	0,25	0,59	1,10	0,35	0,63	0,70	0,70	0,70	0,60
Campania	giugno 1934	1,00	0,70	0,81	1,00	0,70	0,84	1,00	0,70	0,89	0,85	0,75	0,40	0,53	0,75	0,50	0,58	0,70	0,50	0,57	0,58	0,65	0,38	0,47	0,60	0,38	0,48	0,60	0,48	0,49	0,50
	id. 1933	0,88	0,65	0,80	0,93	0,65	0,81	0,95	0,65	0,83	0,81	0,50	0,40	0,46	0,53	0,40	0,47	0,58	0,45	0,49	0,48	0,40	0,35	0,38	0,40	0,35	0,38	0,43	0,35	0,39	0,39
	id. 1932	0,98	0,70	0,82	1,05	0,70	0,84	1,15	0,70	0,88	0,84	0,53	0,40	0,45	0,63	0,40	0,47	0,63	0,40	0,49	0,46	0,40	0,30	0,37	0,48	0,30	0,38	0,48	0,40	0,43	0,38
Puglie	giugno 1934	1,30	1,30	1,30	1,10	0,80	0,88	1,30	0,80	1,05	0,97	0,50	0,50	0,50	0,60	0,35	0,49	0,70	0,35	0,56	0,52	0,50	0,50	0,50	0,60	0,35	0,51	0,70	0,35	0,56	0,52
	id. 1933	1,00	1,00	1,00	1,10	0,80	0,92	1,30	0,95	1,10	1,00	0,50	0,50	0,50	0,60	0,35	0,49	0,65	0,35	0,54	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,35	0,49	0,70	0,35	0,55	0,51
	id. 1932	0,95	0,95	0,95	1,05	0,85	0,93	1,35	0,90	1,12	1,01	0,40	0,40	0,40	0,60	0,35	0,47	0,70	0,40	0,53	0,49	—	—	—	0,55	0,35	0,44	0,65	0,40	0,49	0,47
Lucania	giugno 1934	1,50	0,80	1,15	1,15	1,10	1,13	1,65	1,65	1,65	1,19	0,90	0,40	0,65	0,65	0,50	0,58	0,75	0,75	0,75	0,61	0,75	0,40	0,58	0,65	0,50	0,58	0,70	0,70	0,70	0,58
	id. 1933	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	—	—	—	0,90	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	—	—	—	0,45	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	—	—	—	0,45
	id. 1932	1,25	1,00	1,13	1,25	1,15	1,20	1,50	1,50	1,50	1,21	0,75	0,50	0,63	0,75	0,55	0,65	0,75	0,75	0,75	0,64	0,75	0,50	0,63	0,75	0,55	0,65	0,75	0,75	0,75	0,64
Calabrie	giugno 1934	0,90	0,88	0,89	1,00	0 88	0,96	—	—	—	0,92	0,48	0,34	0,42	0,50	0,38	0,45	—	—	—	0,44	0,53	0,40	0,47	0,53	0,45	0,49	—	—	—	0,48
	id. 1933	1,10	0,90	0,98	1,25	1,00	1,13	—	—	—	1,06	0,55	0,45	0,49	0,55	0,50	0,52	—	—	—	0,51	0,62	0,40	0,52	0,62	0,45	0,54	—	—	—	0,53
	id. 1932	1,25	0,90	1,08	1,43	1,00	1,18	—	—	—	1,13	0,55	0,43	0,48	0,55	0,50	0,53	—	—	—	0,50	0,55	0,40	0,49	0,55	0,45	0,51	—	—	—	0,50
Sicilia	giugno 1931	0,90	0,71	0,83	1,15	0,80	0,92	1,05	0,90	0,99	0,92	0,65	0,35	0,48	0,75	0,40	0,58	0,65	0,38	0,53	0,51	0,75	0,35	0,55	0,65	0,50	0,58	0,70	0,55	0,61	0,56
	id. 1933	1,00	0,75	0,84	1,00	0,85	0,92	1,00	0,90	0,95	0,87	0,50	0,35	0,44	0,55	0,50	0,52	0,60	0,50	0,55	0,46	0,75	0,38	0,55	0,75	0,50	0,63	0,70	0,50	0,60	0,56
	id. 1932	1,00	0,75	0,88	1,35	0,70	0,94	1.20	0,70	0,91	0,95	0,50	0,35	0,44	0,80	0,38	0,51	0,60	0,33	0,48	0,51	0,60	0,38	0,49	0,80	0,36	0,56	0,60	0,40	0,50	0,55
Sardegna	giugno 1934	1,10	0,90	1,00	1,08	0,90	0,96	1,00	0,90	0,95	0,99	0,55	0,45	0,50	0,63	0,45	0,53	0,55	0,45	0,50	0,54	0,50	0,45	0,48	0,93	0,40	0,61	0,50	0,45	0,48	0,62
	id. 1933	1,10	0,90	1,00	1,10	0,90	1,02	1,10	0,90	1,00	1,02	0,55	0,45	0,50	0,63	0,45	0,54	0,55	0,45	0,50	0,54	0,50	0,45	0,48	0,95	0,45	0,63	0,50	0,45	0,48	0,63
	id. 1932	1,20	0,90	1,05	1,21	0,90	1,10	1,20	0,90	1,05	1,10	0,60	0,45	0,53	0,70	0,45	0,58	0,60	0,45	0,53	0,58	0,50	0,50	0,50	0,70	0,50	0,67	0,50	0,50	0,50	0,57
REGNO	giugno 1934	1,29	0,98	1.14	1,27	0,97	1,11	1,34	1,02	1,19	1,14	0,80	0,52	0,66	0,77	0,53	0,64	0,78	0,58	0,68	0,66	0,79	0,55	0,66	0,77	0,56	0,67	0,78	0,58	0,68	0,66
	id. 1933	1,27	0,98	1,13	1,28	1,00	1,14	1,35	1,04	1,21	1,15	0,76	0,53	0,65	0,75	0,54	0,64	0,80	0,61	0,70	0,66	0,75	0,52	0,63	0,80	0,53	0,65	0,78	0,57	0,67	0,64
	id. 1932	1,31	0,96	1,14	1,34	1,00	1,17	1,40	1,17	1,28	1,18	0,79	0,53	0,66	0,85	0,56	0,70	0,90	0,71	0,79	0,69	0,75	0,53	0,64	0,78	0,51	0,65	0,70	0,61	0,69	0,64

(1) La rilevazione dei salari dei braccianti o giornalieri agricoli viene fatta dalle Cattedre Ambulanti di Agricoltura per ciascuna Provincia, tenendo conto dei salari effettivamente praticati nelle varie Regioni Agrarie. I dati relativi a ciascuna Provincia vengono pubblicati mensilmente nel « *Bollettino Mensile di Statistica Agraria e Forestale* » edito a cura dell'Istituto Centrale di Statistica. I dati contenuti nella presente tavola sono le medie aritmetiche per Compartimenti dei salari massimi e dei salari minimi percepiti dai braccianti nelle singole Regioni Agrarie — (2) M = massimo assoluto delle Provincie del Compartimento. — (3) m = minimo assoluto delle Provincie del Compartimento. — (4) md = media aritmetica semplice dei salari percepiti nelle singole Regioni Agrarie delle Provincie del Compartimento. — (5) Md = media aritmetica semplice dei salari medi percepiti da ciascuna categoria di salariati nelle varie Provincie del Compartimento. — (6) I salari si riferiscono ai ragazzi dai 16 ai 17 anni di età

(Segue) VII. — *Salari e relativi numeri indici.*

Tav. XXXIII. — Salari medi orari per alcune categorie di operai, impiegati nelle opere pubbliche (1).

CITTÀ		Muratore	Carpentiere	Fabbro	Falegname	Scalpellino	Cementista	Manovale di 1ª classe	Manovale di 2ª classe	Terrazziere	Stagnaio idraulico, elettricista, vetraio
Torino	luglio 1934	3.40	3.50	3.40	3.20	3.60	3.40	2.30	2.10	2.40	3.40
	id. 1933	3.40	3.50	3.40	3.20	3.60	3.40	2.30	2.10	2.40	3.40
Genova	luglio 1934	2.55	3.25	2.55	3.15	3.10	3.10	2.30	2.20	2.55	3.20
	id. 1933	2.70	3.45	2.70	3.35	3.30	3.30	2.45	2.35	2.70	3.40
Milano (3)	luglio 1934	3.40	3.70	3.40	3.40	3.80	3.80	2.30	2.00	2.90	4.00
	id. 1933	3.40	3.70	3.40	3.40	3.80	3.80	2.30	2.00	2.90	4.00
Venezia	luglio 1934	2.55	2.75 ÷ 2.55	2.55	2.55	3.15	2.75 ÷ 2.55	2.15	2.00	4) 2.10 ÷ 1.65	3.00 ÷ 3.45
	id. 1933	2.75	2.95 ÷ 2.75	2.75	2.60	3.40	2.75 ÷ 2.95	2.30	2.15	4) 2.30 ÷ 1.75	3.00 ÷ 3.45
Trento	luglio 1934	2.40	2.50	2.50	2.50	2.50	2.40	1.75	1.45	1.60	2.50
	id. 1933	2.60	2.70	2.70	2.70	2.70	2.40	1.80	1.55	1.70	2.90
Trieste	luglio 1934	3.00	3.35	3.40	3.40	3.35	8) 2.80	2.40	2.20	2.40	3.60
	id. 1933	3.65	3.70	3.80	3.80	3.95	9) 2.80	2.80	2.60	2.60	3.70
Bologna (5)	luglio 1934	2.65	2.80	2.80	2.70	2.85	2.70	2.10	1.65	2.10	2.90
	id. 1933	2.85	3.10	2.85	2.85	2.85	2.95	2.40	1.75	2.45	3.20
Firenze	luglio 1934	2.70	2.90	2.25	2.70	2.60	2.75	1.90	1.70	2.40	3.05
	id. 1933	2.90	3.15	2.60	3.15	2.95	2.75	2.05	1.80	2.60	3.05
Ancona	luglio 1934	2.60	2.60	2.65	2.60	2.60	2.65	1.90	1.70	1.70	2.55
	id. 1933	3.20	3.30	3.30	3.10	2.90	3.00	2.10	1.95	2.05	3.10
Perugia	luglio 1934	2.10	2) 2.45	2.15	2.40	2.85	2) 2.50	1.60	1.50	1.70	2.40
	id. 1933	2.20	2) 2.60	2.30	2.55	2.90	2) 2.50	1.70	1.60	1.80	2.90
Roma	luglio 1934	7) 3.95	3.15 ÷ 3.70	3.25 ÷ 2.90	3.25 ÷ 2.90	4.00 ÷ 3.25	3.25 ÷ 2.90	2.75	—	2.75	6) 4.05 ÷ 2.90
	id. 1933	7) 3.25 ÷ 2.90	3.45	3.15	3.15	3.65	3.65	2.75	—	2.75	6) 4.05 ÷ 3.15
Aquila degli Abruzzi	luglio 1934	1.85	2.15	1.90	2.30	2.40	2.45	1.40	1.15	1.40	2.30
	id. 1933	2.15	2.45	2.60	2.40	2.70	2.45	1.55	1.25	1.55	2.60
Napoli	luglio 1934	2.50	2.65	2.40	2.40	3.60	2.65	1.85	1.70	2.10	2.60
	id. 1933	2.50	2.50	2.60	2.60	3.80	2.90	1.85	1.70	2.15	2.60
Bari	luglio 1934	2.45	2.70	2.70	2.70	2.70	3.40	1.80	1.55	1.80	2.70
	id. 1933	2.45	2.70	2.70	2.70	2.70	3.40	1.80	1.55	1.80	2.70
Potenza	luglio 1934	2.20	2.20	2.90	2.20	2.20	2.20	1.50	1.35	1.50	2.30
	id. 1933	2.45	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	1.70	1.50	1.60	2.70
Catanzaro	luglio 1934	2.30	2.90	1.80	2.25	3.15	2.75	1.50	1.40	1.35	3.75
	id. 1933	2.60	3.40	2.90	2.90	3.40	2.90	1.80	1.55	1.40	3.40
Palermo	luglio 1934	2.00	2.05	2.00	2.00	[illegible].00	2.05	1.55	1.35	1.50	2.00
	id. 1933	2.05	2.05	2.05	2.05	[illegible].05	2.30	1.65	1.45	1.50	2.20
Cagliari	luglio 1934	2.30	2.30	2.30	2.30	3.45	2.30	1.70	1.55	1.55	2.40
	id. 1933	2.30	2.30	2.30	2.30	3.45	2.30	1.70	1.55	1.55	2.40

(1) I salari contenuti nella presente tavola sono rilevati mensilmente dal Ministero dei Lavori Pubblici a mezzo degli Uffici del Genio Civile. Essi corrispondono a quelli vigenti nel Capoluogo, tenuto conto, ove esistano e riguardino le categorie indicate, delle tariffe concordate con gli Istituti Corporativi della Provincia. — (2) Media tra la prima e la seconda categoria. — (3) Per lavori entro pozzi neri, canali sotterranei (scarlinghe), su scala aerea, viene applicato un aumento del 25 %; per lavori entro pozzi bianchi viene applicato un aumento del 50 %. — (4) Il salario minimo si riferisce al terraiolo ed il massimo al badilante. — (5) Per lavori entro fognature, cassoni ad aria compressa, in acqua, su scala aerea, ecc. viene corrisposto un aumento dal 10 al 60 %. — (6) Il salario minimo si riferisce all'elettricista. — (7) Il salario si riferisce alle varie zone. — (8) Il salario si riferisce ai cementisti comuni. Il salario dei cementisti specializzati in cemento armato è di L. 3,15. — (9) Cementisti comuni (specializzati per cementi armati L. 3,70).

VIII. — Prezzi dei trasporti.

A) TRASPORTI TERRESTRI.

Tav. XXXIV. — Prezzi dei trasporti di materiale edilizio su via ordinaria (1).

CITTÀ	TRASPORTI SU VIA ORDINARIA — A TRAZIONE ANIMALE (prezzo ad ora) — Carro ad un cavallo (o mulo) con conducente			Carro a due cavalli (o muli) con conducente			Carro a tre cavalli (o muli) con conducenti			A TRAZIONE MECCANICA (prezzo al q. — Km.) — Autocarro			Autocarro con rimorchio		
	Luglio 1932	Luglio 1933	Luglio 1934	Luglio 1932	Luglio 1933	Luglio 1934	Luglio 1932	Luglio 1933	Luglio 1934	Luglio 1932	Luglio 1933	Luglio 1934	Luglio 1932	Luglio 1933	Luglio 1934
Torino	5.50	5.20	5.20	7.00	6.50	6.50	9.00	8.20	8.20	—	—	—	—	—	—
Genova	5.00	4.50	4.20	8.50	7.65	7.10	10.00	9.00	8.40	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.40
Milano	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	—	—	—	a) 2.50	a) 2.50	a) 2.50	a) 3.60	a) 3.60	a) 3.40
Venezia	5.00	5.00	4.00	—	—	—	—	—	—	0.20	0.20	0.20	0.16	0.16	0.16
Trento	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	—	—	—	b) 0.09	b) 0.09	b) 0.09	c) 0.07	c) 0.07	c) 0.07
Trieste	7.50	7.50	6.20	11.25	11.25	9.20	—	—	—	b) 0.09	b) 0.09	b) 0.08	c) 0.07	c) 0.07	c) 0.06
Bologna	5.00	—	4.50	8.00	10.00	8.00	—	—	—	0.09	0.10	—	—	—	—
Firenze	7.50	7.50	—	10.50	10.50	7.50	—	—	10.50	(d)	(d)	e) 2.00	—	—	—
Ancona	4.80	4.80	4.80	—	—	—	—	—	—	0.12	0.12	0.30	0.12	0.12	0.12
Perugia	5.00	5.00	4.65	6.80	6.80	5.60	7.70	7.70	7.20	0.12	0.12	0.13	0.19	0.19	0.19
Aquila degli Abruzzi	3.00	3.00	2.80	4.20	4.20	4.20	—	—	—	0.18	0.18	0.18	—	—	—
Napoli	6.00	6.00	4.00	9.00	8.00	5.20	11.00	10.00	6.40	—	—	0.10	—	—	—
Bari	4.80	4.80	4.80	7.55	7.55	7.55	10.10	10.10	10.10	0.12	0.12	0.12	—	—	—
Potenza	3.70	3.40	3.30	6.00	5.60	5.45	7.50	6.85	6.70	0.18	0.18	0.14	—	—	—
Catanzaro	4.90	4.90	4.75	6.55	6.55	6.40	8.65	8.65	8.50	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20
Palermo	4.60	4.60	3.10	—	—	—	—	—	—	0.10	0.10	0.10	—	—	—
Cagliari	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15

(1) I prezzi contenuti nella presente tavola vengono rilevati mensilmente dal Ministero dei Lavori Pubblici a mezzo degli Uffici del Genio Civile e sono pubblicati nel *Bollettino Statistico* edito a cura del Ministero stesso.

(a) Prezzo a km. per carico completo. — (b) Portata 4 — 5 tonnellate (per pendenze fino al 4 %). — (c) Portata 8 — 10 tonnellate (per pendenze fino al 4 %). — (d) Portata fino a q. 10 L. 1.00 al km.; fino a q. 50 da L. 2.50 a L. 4.00 al km. — (e) Prezzo a km. per carico completo di 40-45 q.

(*Segue*). VIII — *Prezzi dei trasporti.*
B) TRASPORTI MARITTIMI.

TAV. XXXV. — Noli pel trasporto del carbone e del grano (1).

(*Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Genova*).

PERIODI	CARBONE – dal Regno Unito – Canale di Bristol	CARBONE – dal Regno Unito – Costa Orientale Inglese	CARBONE – dal Regno Unito – Porti della Scozia	CARBONE – dal Regno Unito – Canale di Bristol		CARBONE – dal Regno Unito – Media pel Regno Unito	CARBONE – Dagli Stati Uniti di America (2)	CARBONE – Media complessiva (Regno Unito e Stati Uniti di America)	GRANO – Dagli Stati Uniti di America (Atlantico) (3)	GRANO – Dal Canadà (4)	GRANO – Media complessiva S. U. A. (Atlantico e Canadà)
	Ponente Italia (*Savona, Genova, La Spezia, Livorno*)			Napoli	Venezia		Ponente Italia		Ponente Italia		
A) Numeri indici dei noli (base 1922-25 = 100).											
1928	80.28	80.01	81.10	81.36	81.54	80.53	74.30	80.43	89.12	86.27	87.66
1929	86.92	90.82	90.95	90.58	86.93	88.55	72.14	88.29	89.80	85.62	87.66
1930	63.38	64.28	64.96	65.33	62.25	63.75	63.78	63.75	58.50	58.82	58.67
1931	56.34	56.33	58.07	58.71	54.57	56.45	63.47	56.56	59.86	66.01	63.01
1932	43.06	44.49	45.28	44.69	40.85	43.49	80.50	44.06	48.98	49.67	49.33
1933	39.04	39.39	39.96	39.68	37.09	* 39.08	(85.14)	39.75	34.69	33.99	34.33
2° Trimestre 1933	40.04	42.45	42.12	41.48	37.91	40.69	(85.14)	41.38	(*a*)	33.99	33.99
Gennaio 1933	40.25	41.22	41.93	40.68	37.09	40.32	(85.14)	41.02	43.54	(*a*)	43.54
Febbraio »	40.64	40.41	42.52	39.88	38.40	40.49	(85.14)	41.19	(*a*)	(*a*)	(*a*)
Marzo »	39.64	39.79	41.74	43.29	37.42	39.85	(85.14)	40.55	(*a*)	44.44	44.44
Aprile »	40.44	42.05	42.12	42.29	39.06	40.96	(85.14)	41.65	(*a*)	(*a*)	(*a*)
Maggio »	40.44	42.86	42.72	40.28	37.91	40.98	(85.14)	41.67	(*a*)	31.37	31.37
Giugno »	39.64	41.84	40.94	43.29	37.58	40.27	(85.14)	40.97	(*a*)	34.64	34.64
2° Trimestre	37.83	38.17	38.78	39.27	35.46	37.81	(85.14)	38.55	(*a*)	32.03	32.03
Gennaio 1934	38.23	37.96	38.98	38.68	36.44	38.06	(85.14)	38.79	(*a*)	(*a*)	(*a*)
Febbraio »	37.02	35.92	37.99	39.48	35.62	36.83	(85.14)	37.58	(*a*)	(*a*)	(*a*)
Marzo »	35.81	34.70	35.83	36.07	34.96	35.45	(85.14)	36.23	(*a*)	(*a*)	(*a*)
Aprile »	36.22	36.32	36.81	(36.07)	34.80	36.14	(85.14)	36.94	(*a*)	(*a*)	(*a*)
Maggio »	37.02	37.34	36.02	38.07	35.46	36.84	(85.14)	37.59	(*a*)	32.03	32.03
Giugno »	39.84	40.41	39.96	40.48	37.58	39.75	(85.14)	40.45	(*a*)	(*a*)	(*a*)
B) Noli medi in cifre assolute in tonnellate per il carbone ed in cental per il grano.											
	CARBONE – scellini e denari						CARBONE – dollari		GRANO – cents di dollaro		
1928	8/3 3/4	8/2	8/7	8/5 1/2	10/4 3/4	—	2.40	—	16 3/8	16 1/2	—
1929	9/0	9/3 1/4	9/7 1/2	9/5	11/1	—	2.33	—	16 1/8	16 3/8	—
1930	6/6 3/4	6/6 3/4	6/10 1/2	6/9 1/2	7/11 1/4	—	2.06	—	10 3/4	11 1/4	—
1931 (5)	5/10	5/9	6/1 3/4	6/1 1/4	6/11 1/2	—	2.05	—	11.0	12 5/8	—
1932	4/5 1/2	4/6 1/2	4/9 1/2	4/7 3/4	5/2 1/2	—	2.60	—	9.0	9 1/2	—
1933	4/ 1/2	4/ 1/4	4/2 3/4	4/1 1/2	4/8 3/4	—	(2.75)	—	6 5/8	6 1/2	—
2° Trimestre 1933	4/1 3/4	4/4	4/5 1/2	4/3 3/4	4/10	—	(2.75)	—	(*a*)	6 1/2	—
Gennaio 1933	4/2	4/2 1/2	4/5 1/4	4/2 3/4	4/8 3/4	—	(2.75)	—	8.0	(*a*)	—
Febbraio »	4/2 1/2	4/1 1/2	4/6	4/1 3/4	4/10 3/4	—	(2.75)	—	(*a*)	(*a*)	—
Marzo »	4/1 1/4	4/ 3/4	4/5	4/6	4/9 1/4	—	(2.75)	—	(*a*)	8 1/2	—
Aprile »	4/2 1/4	4/3 1/2	4/5 1/2	4/4 3/4	4/11 3/4	—	(2.75)	—	(*a*)	(*a*)	—
Maggio (6) »	4/2 1/4	4/4 1/2	4/6 1/4	4/2 1/4	4/10	—	(2.75)	—	(*a*)	6	—
Giugno »	4/1 1/4	4/3 1/4	4/4	4/6	4/9 1/2	—	(2.75)	—	(*a*)	6 5/8	—
2° Trimestre 1934	3/11	3/10 3/4	4/1 1/4	4/1	4/6 1/4	—	(2.75)	—	(*a*)	6 1/8	—
Gennaio 1934	3/11 1/2	3/10 1/2	4/1 1/2	4/ 1/4	4/7 3/4	—	(2.75)	—	(*a*)	(*a*)	—
Febbraio »	3/10	3/8	4/ 1/4	4/1 1/4	4/6 1/2	—	(2.75)	—	(*a*)	(*a*)	—
Marzo »	3/8 1/2	3/6 1/2	3/9 1/2	3/9	4/5 1/2	—	(2.75)	—	(*a*)	(*a*)	—
Aprile »	3/9	3/8 1/2	3/10 3/4	(3/9)	4/5 1/4	—	(2.75)	—	(*a*)	(*a*)	—
Maggio »	3/10	3 9 3/4	3/9 3/4	3/11 1/2	4/6 1/4	—	(2.75)	—	(*a*)	6 1/8	—
Giugno »	4/1 1/2	4/1 1/2	4/2 3/4	4/2 1/2	4/9 1/2	—	(2.75)	—	(*a*)	(*a*)	—

(1), (2), (3), (4) Vedansi note (1), (2), (3), (4) a pag. 462 del fascicolo del mese di luglio 1933 del « *Bollettino dei Prezzi* ».

(5) In conseguenza dell'abbandono, nel settembre 1931, della parità aurea della sterlina, a partire da tale mese, e per i noli quotati in quella valuta, si sono calcolati i noli-oro, in relazione al corso ufficiale dell'oro in Inghilterra, determinato in base alle quotazioni del dollaro a Londra, come dalla formula *nolo medio carta* × 100 diviso per: $\frac{4.866 \times 100}{\textit{corso del dollaro a Londra}}$.

(6) In conseguenza dell'abolizione col 20 aprile 1933 della parità aurea del dollaro, si sono calcolati, a partire dal maggio successivo, i noli-oro relativi ai trasporti dal Regno Unito, in base alle quotazioni della lira italiana sulla Borsa di Londra e quelli relativi ai trasporti dagli Stati Uniti di America, in base alle quotazioni della lira italiana sulla Borsa di New York. Le formule applicate per la riduzione dei noli-carta in noli-oro sono precisamente le seguenti: *nolo medio carta* × 100 diviso per: $\frac{92,46 \times 100}{\textit{corso della lira italiana a Londra}}$ per il Regno Unito e *nolo medio carta* × 100 diviso per: $\frac{\textit{corso della lira italiana a New York} \times 100}{5,26}$ per gli Stati Uniti d'America.

(*a*) Mancano i dati perchè non si sono effettuati trasporti di grano. (*) Cifra rettificata.

N.B. — Nei mesi corrispondenti alle cifre chiuse fra parentesi non si sono effettuati trasporti di carbone. — Le cifre fra parentesi hanno quindi un valore puramente indicativo e corrispondono al nolo effettivo praticato nel mese precedente.

IX. — Raffronti internazionali.

TAV. XXXVI — Numeri indici internazionali dei prezzi all'ingrosso delle principali materie prime (1).

(base dicembre 1928 = 100)

(Confederazione Generale Fascista dell'Industria)

ANNI E MESI	Generi alimentari	Materie prime non alimentari d'origine animale e vegetale	Materie prime d'origine minerale	Indice medio
Media 1929	94.3	92.8	99.9	96.2
» 1930	75.3	63.6	86.9	76.2
» 1931	57.3	43.3	71.8	59.0
» 1932	46.1	33.4	64.9	49.9
» 1933	38.8	32.6	59.2	45.0
Gennaio 1933	39.3	32.0	63.2	46.6
Febbraio »	39.0	30.9	60.4	45.1
Marzo »	39.3	31.7	61.6	45.8
Aprile »	39.9	33.4	61.7	46.6
Maggio »	39.9	34.9	60.6	46.7
Giugno »	41.1	36.4	62.1	48.2
Luglio 1933	40.0	36.3	58.5	46.4
Agosto »	38.5	34.5	58.6	45.5
Settembre »	35.9	31.2	57.1	43.3
Ottobre »	36.5	30.0	56.5	42.5
Novembre »	38.3	29.7	55.3	42.5
Dicembre »	37.6	29.9	55.4	42.4
Gennaio 1934	37.1	30.4	54.9	42.2
Febbraio »	39.6	30.1	54.1	42.6
Marzo »	38.1	30.0	53.6	41.9
Aprile »	37.7	29.4	53.2	41.4
Maggio »	39.4	29.7	51.7	41.5

(1) Circa i criteri seguiti per il calcolo dei suindicati numeri indici vedansi N.B. a pag. 320 del fascicolo n. 6 del 7 giugno 1934.

TAV. XXXVII. — Numeri indici dei prezzi all'ingrosso in Italia e nei principali Stati.

(« *Bulletin mensuel de Statistique* » *della Società delle Nazioni*).

ANNI — MESI	Italia (a) Bachi	Italia (a) Cons. Prov. Econ. Corp. di Milano	Australia Melbourne — Ufficiale	Austria Ufficiale	Belgio Ufficiale Carta	Belgio Ufficiale Oro	Canadà Ufficiale	Cecoslovacchia Ufficiale Carta	Cecoslovacchia Ufficiale Oro	Danimarca Ufficiale	Egitto Cairo — Ufficiale	Finlandia Ufficiale	Francia Ufficiale Carta	Francia Ufficiale Oro	Germania Ufficiale
	Base 1913	Base 1913	Base 1913	Base I-VI-1914	Base IV-1914		Base 1913	Base VII-1914		Base 1913	Base I-1913 VII-1914	Base 1926	Base 1913		Base 1913
1913 (Media)	100	100	100	—	—	—	100			100	—	—	100	100	100
1926 »	603	654	168	123	744	—	156	944	—	163	132	100	695	141	134
1927 »	495	527	167	133	847	123	153	968	—	153	121	101	642	130	138
1928 »	462	491	165	130	843	122	151	969	—	153	120	102	645	131	140
1929 »	445	481	166	130	851	124	149	913	—	150	116	98	627	127	137
1930 »	383	411	147	117	744	108	135	811	119	130	104	90	554	113	125
1931 »	328	342	131	109	626	90	113	738	108	114	97	84	502	102	111
1932 »	304	310	130	112	532	77	104	682	100	117	84	90	427	87	97
1933 »	280	283	130	108	501	72	105	658	96	125	70	89	398	81	93
			(f)	(c)	(d)	(d)	(f)	(e)	(e)	(f)	(f)	(f)	(b)	(b)	(f)
Gennaio 1933	292	296	124	108	521	75	100	659	96	117	73	90	411	84	91
Febbraio »	286	293	122	106	512	75	99	653	96	124	72	89	404	82	91
Marzo »	281	287	123	107	504	74	101	647	95	123	70	89	390	79	91
Aprile »	279	282	125	107	501	72	102	658	96	122	68	88	387	79	91
Maggio »	279	282	129	108	502	72	105	673	98	123	65	88	383	78	92
Giugno »	281	285	132	109	507	73	106	672	98	123	67	89	403	82	93
Gennaio 1934	276	278	134	109	484	70	110	645	94	130	75	90	405	82	96
Febbraio »	275	276	134	110	483	70	113	666	(i) 81	131	79	90	400	81	96
Marzo »	275	275	134	113	478	69	113	663	81	129	79	90	394	80	96
Aprile »	273	275	135	112	474	68	111	658	80	128	75	89	387	79	96
Maggio »	273	274	134	110	470	68	111	660	81	128	81	89	381	77	96
Giugno »	272	275	?	110	472	68	?	?	?	128	?	?	379	77	97

ANNI — MESI	Giappone Banca del Giappone	Norvegia Ufficiale	Olanda Ufficiale	Polonia Ufficiale	Regno Unito Board of Trade	Spagna Ufficiale	Stati Uniti Ufficiale	Stati Uniti Ufficiale	Svezia Ufficiale	Svizzera Ufficiale	Ungheria Ufficiale
	Base 1913	Base 1913	Base 1913	Base 1928	Base 1913	Base 1913	Base 1913	Base 1926	Base 1913	Base VII 1914	Base 1913
1913 (Media)	100	(h) 100	100	—	100	100	100	70	100	—	(g) 100
1926 »	179	198	145	—	148	175	143	100	149	145	—
1927 »	170	167	148	—	142	168	137	95	146	142	124
1928 »	171	157	149	100	140	163	139	97	148	145	135
1929 »	166	149	142	96	137	168	137	95	140	141	121
1930 »	137	137	117	86	120	167	124	86	122	127	96
1931 »	116	122	97	75	104	169	105	78	111	110	95
1932 »	122	122	79	66	102	167	93	65	109	96	92
1933 »	136	122	74	59	101	159	95	66	107	91	76
	(f)	(c)	(f)	(b)	(f)	(c)	(f)	(f)	(f)	(b)	(b)
Gennaio 1933	140	122	75	59	100	168	87	61	106	91	82
Febbraio »	136	121	74	60	99	162	86	60	106	90	83
Marzo »	134	121	72	60	98	160	86	60	105	90	82
Aprile »	133	121	71	60	97	158	87	60	105	91	80
Maggio »	134	121	72	60	99	157	90	63	106	92	79
Giugno »	136	121	73	* 60	102	*157	93	65	106	91	79
Gennaio 1934	133	120	79	58	105	164	103	72	112	92	71
Febbraio »	134	122	80	58	105	165	105	74	112	91	74
Marzo »	134	122	79	57	104	?	106	74	112	91	74
Aprile »	134	123	79	57	103	?	105	73	113	90	75
Maggio »	133	123	77	56	102	?	106	74	113	89	83
Giugno »	?	123	(?)	?	104	?	?	?	?	?	?

(a) Dati comunicati direttamente dal prof. Bachi e dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano (Vedi la Tav. VI). — (b) Ultima settimana o fine del mese. — (c) 15 o metà del mese. — (d) Seconda metà del mese. — (e) Primo del mese seguente. — (f) Media mensile. — (g) Dopo il 1929 nuovo metodo di calcolo. — (h) Dopo il 1928 nuova serie leggermente inferiore alla vecchia serie. — (i) Dopo il febbraio 1934, calcolato in base alla nuova parità oro (svalutazione del 16.66 %). — (*) Cifre rettificate.

(*Segue*) IX. — *Raffronti internazionali.*

TAV. XXXVIII. — Numeri indici del costo della vita in Italia e nei principali Stati.

(*« Bulletin mensuel de Statistique » della Società delle Nazioni e Istituto Centrale di Statistica*).

ANNI — MESI	ITALIA – Regno – Indice nazionale – Base I semestre 1914	ITALIA – Regno – Indice nazionale – Base VI 1927	ITALIA – Milano (b) – Consumi immutati – Base I semestre 1914	ITALIA – Roma (b) – Consumi modificati – Base I semestre 1914	Australia – 30 Città – Base XI 1914	Austria – Vienna – Base VII 1914	Belgio – 59 Città – Base 1921	Canadà – 60 Città – Base 1913	Cecoslovacchia – Praga – Base VII 1914	Danimarca – 100 Città – Base VII 1914	Egitto – Cairo – Base I-1913 VII-914	Finlandia – 21 Città – Base I-VI 1914
	(1)	(a)										
1926 (Media)	517	—	654	548	146	103	165	153	716	184	160	1.183
1927 »	472	94	588	516	145	106	203	151	747	177	153	1.207
1928 »	438	92	530	485	146	108	208	151	748	175	152	1.233
1929 »	446	94	545	502	149	111	220	153	744	173	151	1.225
1930 »	431	91	530	493	141	111	228	152	746	165	148	1.129
1931 »	389	82	485	450	127	106	205	137	713	155	138	1.039
1932 »	370	78	468	435	121	108	184	125	700	155	132	1.025
1933 »	354	75	450	413	117	105	182	119	693	161	125	1.001
						(d)	(d)	(f)	(d)	(f)		
Gennaio 1933		77	463	421	—	106	186	120	708	—	129	1.011
Febbraio »		76	461	419	—	105	187	119	705	—	130	1.004
Marzo »	359	76	458	416	116	104	183	119	690	157	128	996
Aprile »		75	451	413	—	104	181	118	687		127	994
Maggio »		74	444	414	—	105	177	118	696	—	126	993
Giugno »		75	447	414	117	106	177	118	702	160	124	985
Gennaio 1934		75	457	409	—	106	181	121	685	—	123	974
Febbraio »		74	450	408	—	105	178	123	680	—	124	967
Marzo »	344	74	448	406	118	105	174	122	680		125	981
Aprile »		74	447	408	—	105	171	120	679	164	124	974
Maggio »		70	* 424	381	—	104	168	?	684	—	123	?
Giugno »		69	* 420	380	?	105	?	?	?	?	?	?

ANNI — MESI	Francia – Parigi – Base VII 1914	Germania – 72 Città – Base X-1913 I-IV-VII 1914	Norvegia – 31 Città – Base VII 1914	Olanda – Amsterdam – Base 1911-1913	Polonia – Varsavia – Base 1928	Regno Unito – 68-509 Città – Base VII 1914	Spagna – Madrid – Base 1914	Stati Uniti – 32-51 Città – Base 1913	Svezia – 49 Città – Base VII 1914	Svizzera – 34 Città – Base VI 1914	Ungheria – Budapest – Base 1913
			(e)	(l)				(c)	(h)		
1926 (Media)	505	141	206	168	—	172	187	175	172	162	102
1927 »	514	148	186	168	100	168	189	173	171	160	111
1928 »	519	152	173	169	100	166	176	171	172	161	117
1929 »	556	154	166	168	101	164	181	171	170	161	117
1930 »	581	147	161	161	94	158	186	164	165	158	106
1931 »	569	136	153	151	86	147	194	148	159	150	101
1932 »	526	121	149	141	78	143	187	134	157	138	98
1933 »	520	119	147	139	71	143	?	132	153	131	91
		(i)		(g)	(g)	(f)	(d)		(f)	(g)	(g)
Gennaio 1933		117	147	—	72	141	177	—	—	133	95
Febbraio »	523	117	147	—	73	139	181	—	—	133	94
Marzo »		117	147	138	73	137	184	—		132	93
Aprile »		117	147	—	73	136	180	—	153	131	93
Maggio »	516	118	147	—	72	136	178	—	—	130	92
Giugno »		119	147	137	72	138	179	128	153	131	92
Gennaio 1934		121	145	—	69	141	183	—	—	131	88
Febbraio »		121	145	—	69	140	187	—	—	131	89
Marzo »	526	121	145	142	68	139	?	—		130	88
Aprile »		121	147	—	69	137	?	—	153	130	89
Maggio »		120	147	—	67	138	?	—	—	129	91
Giugno »	—	122	148	?	66	?	?	—	?	?	?

(1) Per i criteri di calcolo dell'indice nazionale con base 1° semestre 1914 vedi fascicolo di ottobre 1931, pag. 791 del presente Bollettino.
(a) Calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica sugli indici complessivi del costo della vita calcolati dagli Uffici comunali delle città Capiluoghi di Provincia con base giugno 1927. (Vedi la Tavola XXI). — (b) A norma di quanto dispone l'art. 6 del R. D. L. 20 febbraio 1927, n. 222, ed in conformità delle apposite disposizioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica, dal luglio 1927 in poi gli indici delle vecchie serie sono stati collegati con quelli aventi per base il mese di giugno 1927. — (c) Serie calcolata dal « Bureau of Labor Statistics ». — (d) 15 o metà del mese. — (e) Dopo il 1928 nuovo metodo di calcolo. — (f) Primo del mese seguente. — (g) Ultima settimana o fine del mese. — (h) Dopo il 1932 nuovo metodo di calcolo. — (i) Media mensile. — (l) Dopo il marzo 1926 nuovo metodo di calcolo. — (*) Cifre provvisorie.

(*Segue*) IX — *Raffronti internazionali.*

TAV. XXXIX. — Saggio ufficiale di sconto nei principali Stati.

A) Saggi medi ufficiali di sconto dal 1924 al 1934.

STATI	1924 (a)	1925 (a)	1926 (a)	1927 (a)	1928 (a)	1929 (a)	1930 (a)	1931 (a)	1932 (a)	1933 (a)	1934		
											maggio (a)	giugno (a)	luglio (b)
Italia	5.50	6.46	7.00	7.00	5.96	6.79	5.93	5.88	5.56	3.85	3.00	3.00	3.00
Austria	11.57	10.86	7.50	6.34	6.27	7.33	5.75	7.04	6.83	5.25	5.00	4.50	4.50
Belgio	5.50	5.70	7.06	5.41	4.25	4.35	2.96	2.50	3.47	3.50	(e) 3.00	3.00	3.00
Cecoslovacchia	5.95	6.72	5.93	5.09	5.00	5.00	4.44	4.80	5.15	3.57	3.50	3.50	3.50
Danimarca	7.00	6.49	5.24	5.00	5.00	5.12	4.19	4.22	4.50	3.17	2.50	2.50	2.50
Finlandia	9.18	8.54	7.50	6.87	6.26	7.00	6.49	6.52	6.77	5.58	4.50	4.50	4.50
Francia	6.02	6.52	6.58	5.23	3.53	3.50	2.71	2.11	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Germania	10.00	9.15	6.74	5.83	7.00	7.10	4.93	6.86	5.21	4.00	4.00	4.00	4.00
Grecia	7.50	8.66	10.48	10.43	9.92	9.00	9.00	9.89	10.63	8.04	7.00	7.00	7.00
Inghilterra	4.00	4.57	5.00	4.65	4.50	5.50	3.42	3.93	3.01	2.00	2.00	2.00	2.00
Norvegia	6.95	5.71	5.38	4.58	5.54	5.57	4.54	4.66	4.68	3.70	3.50	3.50	3.50
Olanda	4.94	3.90	3.50	3.72	4.50	5.12	3.21	2.48	2.65	2.87	2.50	2.50	2.50
Polonia	11.41	10.77	11.01	8.34	8.00	8.64	7.21	7.50	7.21	5.82	5.00	5.00	5.00
Portogallo	9.00	9.00	8.58	8.00	8.00	8.00	7.71	7.30	6.63	6.07	5.50	5.50	5.50
Romania	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.22	9.00	8.25	7.17	6.26	6.00	6.00	6.00
Spagna	5.00	5.00	5.00	5.00	5.02	5.50	5.73	6.24	6.41	6.00	6.00	6.00	6.00
Stati Uniti (c)	3.63	3.42	3.84	3.79	4.50	5.16	3.04	2.12	2.81	2.56	1.50	1.50	1.50
Svezia	5.50	5.17	4.50	4.15	4.01	4.74	3.72	4.09	4.39	3.17	2.50	2.50	2.50
Svizzera	4.00	3.90	3.50	3.50	3.50	3.50	2.89	2.03	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Ungheria	14.06	9.77	6.65	6.00	6.25	7.60	5.92	6.89	5.74	4.50	4.50	4.50	4.50

B) Saggi di sconto attualmente in vigore nei principali Stati (*b*).

STATI	Data dell'ultima variazione	Saggio	STATI	Data dell'ultima variazione	Saggio
Italia (*d*)	11 dicembre 1933	3	Norvegia	24 maggio 1933	3 ½
Austria	27 giugno 1934	4 ½	Olanda	18 settembre 1933	2 ½
Belgio	25 aprile 1934	3	Polonia	25 ottobre 1933	5
Cecoslovacchia	24 gennaio 1933	3 ½	Portogallo	8 dicembre 1932	5 ½
Danimarca	30 novembre 1933	2 ½	Romania	5 aprile 1933	6
Finlandia	19 dicembre 1933	4 ½	Spagna	8 luglio 1931	6
Francia	31 maggio 1934	2 ½	Stati Uniti	1 febbraio 1934	1 ½
Germania	21 settembre 1932	4	Svezia	1 dicembre 1933	2 ½
Grecia	13 ottobre 1933	7	Svizzera	22 gennaio 1931	2
Inghilterra	30 giugno 1932	2	Ungheria	17 ottobre 1932	4 ½

(*a*) Tassi medi ricavati dal « Bulletin Mensuel de Statistique » della Società delle Nazioni.
(*b*) Dati ricavati dalla Rivista « The Statist ».
(*c*) Tasso della « Federal Reserve Bank » di New-York.
(*d*) Vedi la Tav. XXX.
(*e*) Cifra rettificata.

ERRATA-CORRIGE.

							Errata	Corrige
Fascicolo	febbraio	1934	— Pag. 110	— Tav. XXIII	— Reggio di Calabria	col. 6	115.14	102.43
»	marzo	»	— » 176	— » XXV	— »	»	104.63	102.43
»	aprile	»	— » 234	— » XXII	— »	»	104.63	102.43
»	maggio	»	— » 288	— » XXIII	— »	»	104.63	102.43
»	giugno	»	— » 341	— » XXI	— Alessandria	»	*90.21*	88.84
»	»	»	— » »	— » »	— Genova	»	*69.90*	69.88
»	»	»	— » »	— » »	— Trieste	»	102.17	102.54
»	»	»	— » »	— » »	— Pisa	»	92.09	92.19
»	»	»	— » »	— » »	— Pesaro	»	*73.90*	73.70
»	»	»	— » »	— » »	— Terni	»	98.61	98.58
»	»	»	— » »	— » »	— Aquila	»	61.55	62.23
»	»	»	— » 342	— » XXIII	— Parma	»	*86.29*	86.08
»	»	»	— » »	— » »	— Teramo	»	*74.52*	72.78
»	»	»	— » »	— » »	— Reggio di Calabria	»	92.09	90.06
»	»	»	— » »	— » »	— Agrigento	»	87.49	87.46
»	luglio	»	— » 391	— » XX	— Alessandria	»	*90.21*	88.84
»	»	»	— » »	— » »	— Genova	»	*69.90*	69.88
»	»	»	— » »	— » »	— Fiume	10	*84.87*	84.84
»	»	»	— » »	— » »	— Pesaro	2	64.69	65.13
»	»	»	— » »	— » »	— »	6	*72.80*	73.70
»	»	»	— » »	— » »	— Terni	»	98.61	98.58
»	»	»	— » »	— » »	— Catania	4	*53.98*	54.82
»	»	»	— » 392	— » XXI	— Teramo	6	*74.52*	72.78
»	»	»	— » »	— » »	— Reggio di Calabria	»	*92.09*	90.06
»	»	»	— » »	— » »	— Agrigento	»	87.49	87.46
»	»	»	— » 370	— » III	— Bologna - Buoi 1ª q.	2	235-275	235-265
»	»	»	— » »	— » »	— » - Buoi 2ª q.	4	397-429	397-471
»	»	»	— » »	— » »	— Parma - Vacche 1ª q.	3-4	176-307	176-298
»	»	»	— » »	— » »	— Pisa - Vacche 1ª q.	4	272-310	271-310
»	»	»	— » »	— » »	— Ferrara - Vitelli 2ª q.	3	347-425	348-424

Numeri indici del costo della vita non pubblicati nei fascicoli di giugno e luglio 1934 - Anno XII.

CITTÀ	Mese al quale si riferiscono gli indici	Alimentazione	Vestiario	Abitazione	Riscaldamento	Varie
Chieti	Maggio 1934	67.86	47.53	86.37	75.25	88.47
»	Giugno »	66.61	47.53	86.37	67.47	88.47
Parma	» »	62.27	58.32	86.08	90.88	89.45
Tripoli	» »	57.56	51.07	*73.15*	67.04	85.61

Pubblicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica

Le pubblicazioni della ***ex Direzione Generale della Statistica,*** *quelle dell'****ex Ufficio di Statistica Agraria,*** *nonchè quelle dei cessati* ***Uffici dell' Emigrazione presso il Ministero degli Affari Esteri*** *e dell'* ***Unione Statistica delle Città Italiane,*** *sono in vendita presso l'Istituto Centrale di Statistica che invia, a richiesta, gli elenchi delle pubblicazioni stesse.*

Per la vendita a prezzi ridotti alle Biblioteche pubbliche ed universitarie leggere l'avviso in carta colorata " Importante "

Per le Librerie di Torino, Milano, Bologna, Firenze e Napoli, leggere avviso in calce al presente elenco

I. — BOLLETTINI MENSILI.

		Prezzi per l'abbonamento annuale		
		Per le Amministr. Statali Provinciali e Comunali	Per l'Italia e Colonie	Per l'Estero
Bollettino mensile di statistica (Pubblicazione iniziatasi nel novembre 1926)..........	L.	36	48	65
Bollettino mensile di statistica agraria e forestale. (Pubblicazione iniziatasi nel gennaio 1928)	»	24	36	50
Bollettino dei prezzi (Pubblicazione iniziatasi nel luglio 1927)	»	24	36	50
Notiziario demografico (Pubblicazione iniziatasi nel luglio 1928).....................	»	40	40	60

N. B. — In caso di abbonamento cumulativo i prezzi suindicati sono ridotti del 20% – All'importo d'abbonamento, se inf eriore a L. 100, occorre aggiungere L. 0,30, se superiore a L. 100, occorre aggiungere L. 0,70 (art. 3 legge 456 del 7 april 1930-VIII).

Gli abbo namenti hanno decorrenza dal 1° gennaio anche se fatti durante l'anno. In tale caso ai richiedenti saranno spediti i numeri arretrati. I fascicoli eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

II. — ANNUARIO STATISTICO ITALIANO (Pubblicazione iniziatasi nell'anno 1878).

Serie II — Vol. IX - Anni 1922-25. .. Un vol. di pagg. 419.. L. 20 —

Serie III — Vol. I, 1927; II, 1928; ***(esaurito)*** III, 1929; IV, 1930; ***(esaurito)*** V, 1931; *VI, 1932; *VII, 1933; Prezzo per ciascun volume .... » 25 —

*Serie IV — Vol. I - Anno 1934. — Un vol. rilegato in tela, di pagg. XXXII-337 .... » 20 —

Il volume, che è preceduto da una dettagliata elencazione delle *fonti*, contiene i seguenti capitoli: Climatologia e sismicità (*) — Territorio e stato della popolazione (*) — Movimento della popolazione (*) — Agricoltura e foreste (*) — Industria (*) — Comunicazioni e trasporti (*) — Commercio con l'estero (*) — Prezzi — Costo della vita — Consumi — Salari — Corporazioni, Sindacati e Lavoro — Mercato monetario e credito (*) — Finanze dello Stato — Cassa Depositi e Prestiti (*) — Assicurazioni — Opere pubbliche — Sanità — Assistenza e beneficenza — Educazione nazionale (*) — Giustizia (*) — Forze Armate — Camere legislative — Colonie e Possedimenti. — *Appendice*: Confronti internazionali (Territorio — Stato e movimento della popolazione — Migrazioni — Agricoltura — Produzione industriale — Commercio estero — Marina mercantile — Lavoro e salari — Prezzi).

(*) I capitoli contrassegnati con asterisco contengono notizie retrospettive.

III. — COMPENDIO STATISTICO ITALIANO (Pubblicazione iniziatasi nell'anno 1927).

Vol. I, 1927 [1] (*esaurito*); Vol. II, 1928 [1]; **Vol. III,** 1929 [1] ***esaurito;*** IV, 1930; (***esaurito***); Vol. V, 1931 [1] (***esaurito***) *Vol. VI, 1932 [1] (***esaurito***);

(1) In Appendice sono pubblicate monografie di carattere pratico o scientifico.

*Vol. VII, 1933, rilegato in tela, di pagg. 340.

Contiene i seguenti capitoli: Territorio e Amministrazione — Climatologia e Sismicità — Popolazione — Igiene e Sanità — Educazione Nazionale — Giustizia — Assistenza e Beneficenza — Camere legislative — Agricoltura e Foreste — Industrie — Corporazioni, Sindacati e Lavoro — Prezzi, salari e consumi — Commercio con l'estero — Navigazione marittima e Marina mercantile — Trasporti terrestri e navigazione interna ed aerea — Poste, telegrafi e telefoni — Opere pubbliche — Finanze dello Stato — Credito e Previdenza — Mercato monetario e finanziario — Forze armate — Grandi Città — Colonie e Possedimenti — Indici delle condizioni economiche e finanziarie dell'Italia. — *Appendice*: I centri del territorio e della popolazione italiana (1931) e quelli della popolazione industriale e commerciale.

Il prezzo di ogni Compendio è di .... L. 5 —

IV. — MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE SECONDO GLI ATTI DELLO STATO CIVILE. (Pubblicazione iniziatasi nell'anno 1862).

Anno 1924 (L. 15). — Anno 1925 (L. 20). — Anno 1926 (L. 25). — Anno 1927 (L. 25). — Anno 1928 (L. 25). — Anni *1929-30 due volumi (L. 40): volume I Relazione (L. 15), volume II Tavole (L. 25).
Anno *1931 — Un volume di pagg. *93-333 .... L. 25 —

Il volume è diviso in due parti. La prima parte contiene la Relazione di 92 pagine, nella quale sono commentati e corredati da elaborati prospetti i dati contenuti nelle tavole, con *notizie retrospettive e confronti internazionali.* Tutte le questioni più importanti concernenti i matrimoni, le nascite (vitalità, filiazione, sesso, ordine progressivo del parto, età della madre, numero dei figli per matrimonio, rapporto dei sessi, durata del matrimonio, durata della gestazione, assistenza al parto) e le morti, sono trattate in modo completo.
Nella parte seconda, i dati sono esposti in 28 tavole che occupano 333 pagine di testo. Le tavole 1 e 2 comprendono i dati sul movimento naturale della popolazione (per provincie, per capiluoghi di provincia, ex capiluoghi di circondario e con almeno 30 mila abitanti). I dati concernenti i matrimoni sono contenuti in altre 8 tavole: quelli sulle nascite nelle produzioni unitarie, confronti con il Catasto precedente
In *Appendice* sono raccolti i dati sul movimento naturale della popolazione nei singoli Comuni.

Movimento della popolazione nei singoli Comuni del Regno.

Anni *1929-30 e Anno *1931 (in appendice ai rispettivi volumi di cui sopra) Anno *1932 — Un fascicolo separato di pagg. 32 .... L. 3 —

V. — STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE (Pubblicazione iniziatasi nell'anno 1881)

Anno 1924 (L. 25). — Anno 1925 (L. 25). — Anno 1926 (L. 30). — Anno 1927 (L. 30). — Anno *1928 (L. 30). — Anni *1929-30 due volumi (L, 35): volume I Relazione pagg. *8-195 (L. 10) volume II Tavole pagg. 572 (L. 25).

Il I volume degli anni 1929-30 contiene i dati sull'andamento della mortalità per singole cause di morte nel Regno dal 1887 al 1930; note illustrative sulla intensità e frequenza delle più importanti cause di morte, dal punto di vista sociale ed assistenziale (la tubercolosi, i tumori maligni, le malattie dell'infanzia e del puerperio, ecc.), oltre i cenni sulle morti per cause violente ed accidentali.
Il II volume contiene per il 1929, 31 tavole. Le prime 4 danno dati sulle popolazioni presenti calcolate alla metà degli anni 1929 e 1930; le rimanenti il numero dei morti distinti secondo le cause per singole Provincie; secondo l'età; il sesso; la professione; lo stato civile; la dimora avuta in vita nel Comune in cui avvenne la morte. Per il 1930 contiene 27 tavole analoghe alle precedenti.

Nomenclature nosologiche per la statistica delle cause di morte.

I edizione (L. 3) (*esaurito*). — II edizione (L. 3) (*esaurito*). — III edizione (L. 3) (*esaurito*). *IV edizione, pagg. 275 (L. 3).

Contiene i seguenti capitoli: Parte I - Raccolta delle norme principali relative alla denuncia delle cause di morte e degli aborti, e alla denuncia delle malattie infettive. Parte II - Nomenclature nosologiche: *a)* dettagliata; *b)* intermedia; *c)* abbreviata; *d)* per le cause di natimortalità. Parte III - Malattie da comprendere o da escludere da ciascuna voce dell'elenco nosologico. Parte IV - Dizionario delle malattie.

VI. — STATISTICA DELLE MIGRAZIONI DA E PER L'ESTERO. (Serie II).

Anni *1926-27 (L. 10). — Anni *1928-30 (L. 15). — Anni *1931-32 (L. 10).

Anno *1933, pagg. XXX-197 .... L. 10 —

Parte I - Espatriati per la prima volta e riespatriati: 1. Lavoratori e non lavoratori - 2. Lavoratori - 3. Non lavoratori. — Parte II - Rimpatriati per la prima volta e successivamente: 1. Lavoratori e non lavoratori - 2. Lavoratori - 3. Non lavoratori. — Parte III - Passaporti rilasciati. — Parte IV - Stranieri e naturalizzati. — Parte V - Deficit migratorio.

VII. — VARIAZIONI TERRITORIALI DEI COMUNI.

Variazioni di territorio e di nome avvenute nelle Circoscrizioni del Regno dal 1° gennaio 1925 *al* 31 *marzo* 1927 — Un vol. di pagg. 142 .... L. 10 —

Variazioni di territorio e di nome avvenute nelle Circoscrizioni del Regno dal 1° aprile 1927 *al* 15 *ottobre* 1930. — Un vol. di pagg. 366 .... » 25 —

**Variazioni di territorio, di nome e di confine delle Circoscrizioni comunali e provinciali del Regno disposte con Leggi e Regi Decreti emanati dal* 16 *ottobre* 1930-VIII *al* 31 *marzo* 1934-XII. — In appendice: *Trasferimenti di sedi Comunali disposti con Regi Decreti emanati dal* 21 *aprile* 1931-IX *al* 31 *marzo* 1934-XII .... » 2 —

VIII. — DIZIONARI DEI COMUNI.

(Vedi anche Vol. II - parte III - del VII Censimento Generale della Popolazione).

Dizionario dei Comuni del Regno (secondo la Circoscrizione amministrativa al 31 *marzo* 1927). — Un vol. di pagg. 366 L. 15 —

Dizionario dei Comuni del Regno (secondo la Circoscrizione amministrativa al 20 *agosto* 1928). — Un vol. di pagg. 169 » 8 —

Dizionario dei Comuni del Regno (secondo la Circoscrizione amministrativa al 15 *agosto* 1929). — Un vol. di pagg. 666 (*esaurito*) .... » 30 —

Dizionario dei Comuni del Regno (secondo la Circoscrizione amministrativa al 15 *ottobre* 1930). — Nuova edizione completamente riveduta e ampliata. — Un vol. di pagg. *15-1014:

con legatura in brochure .... » 40 —
con legatura bodoniana .... » 48 —

Segue Pubblicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica.

IX. — VI CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO.

Censimento della popolazione del Regno al 1° dicembre 1921:

Vol.		Pagine	Prezzo
Vol. I	–Umbria	XXIV –183 ..	L. 10 —
Vol. II	–Venezia Trident.	XXIV –291 ..	» 15 —
Vol. III	–Venezia G. e Zara	XXII –212 ..	» 13,50
Vol. IV	–Sardegna	XXVIII –196 ..	» 15 —
Vol. V	–Liguria	XXIII –209 ..	» 20 —
Vol. VI	–Lazio	XXIV –137 ..	» 15 —
Vol. VII	–Toscana	XXXII –364 ..	» 25 —
Vol. VIII	–Emilia	XXXV –457 ..	» 25 —
Vol. IX	–Puglie	XXVII –300 ..	» 20 —
Vol. X	–Piemonte	XLIV –544 ..	» 30 —
Vol. XI	–Marche	XXVIII –232 ..	» 20 —
Vol. XII	–Basilicata	XXIV –118 ..	L. 15 —
Vol. XIII	–Sicilia	XXXII –535 ..	» 30 —
Vol. XIV	–Abruzzi Molise	XXXI –294 ..	» 20 —
Vol. XV	–Calabrie	XXVIII –222 ..	» 20 —
Vol. XVI	–Campania	XXXVI –401 ..	» 25 —
Vol. XVII	–Lombardia	LII –658 ..	» 35 —
Vol. XVIII	–Veneto	XL –492 ..	» 25 —
Vol. XIX	–Regno	XII –*282-357	» 35 —
Vol. XX	–Colonie e possedimenti di diretto dominio	VII –179 ..	» 12 —

La popolazione del Comune di Fiume al 1° gennaio 1925 .... » 3 —

X. — VII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO AL 21 APRILE 1931-IX.

*Elenco dei Comuni e loro popolazione residente e presente al 21 aprile 1931-IX (2ª Edizione) .... L. 2,50

(R. D. 16 aprile 1932, n. 324 e R. D. 5 dicembre 1932, n. 2054).

**Risultati sommari per le Provincie e Ripartizioni Geografiche:*

Per ogni Provincia, Ripartizione geografica e Regno sono riportati i dati concernenti: la popolazione presente e residente; la classificazione di Comuni secondo l'importanza demografica; la classificazione per età e stato civile; analfabeti. Famiglie e convivenze. Famiglie naturali. Professioni. Convivenze.

Parte I. — Italia Settentrionale. – Un fascicolo di pagg. 105 .... L. 5 —

Parte II. — Italia Centrale, Meridionale, Insulare, Regno. — Un fascicolo di pagg. 130 .... » 5 —

**Diagrammi della distribuzione della popolazione per età, sesso, stato civile. Per Provincie, Ripartizioni Geografiche e Regno.* — Raccolta di 121 diagrammi in bianco e nero su carta patinata, in fogli sciolti.............. » 20 —

I diagrammi — Piramidi delle età — sono contenuti in apposita ed elegante cartella in fogli sciolti in maniera da poter essere messi a confronto nell'ordine da ognuno, di volta in volta, desiderato.
Risultano così evidenti le diverse forme che esse assumono (triangolari, fusiformi, a bulbo, ecc. simmetriche o asimmetriche, a profilo rientrante o sporgente ecc.) come pure la maggiore o minore ampiezza della base, dipendenti dal vario manifestarsi, nelle singole circoscrizioni, del movimento naturale e sociale della popolazione (natalità, mortalità, immigrazione ed emigrazione).

*Volume I. — *Relazione preliminare sui risultati definitivi.* — Un volume di pagg. VIII-480 .... » 25 —

I capitoli sono i seguenti: Note illustrative generali e metodo di esecuzione - Popolazione presente e residente - Distribuzione topografica della popolazione (agglomerata e sparsa, importanza demografica, popolazione media per Comune, densità) - Famiglie e convivenze - Abitazioni.

In appendice: *Leggi e decreti emanati per l'esecuzione del Censimento.*

*Volume II. — *Popolazione dei Comuni e delle frazioni di Censimento:*

Sono contenuti i dati seguenti: Altimetria - Superficie - Densità - Popolazione presente e residente per sesso e qualità della dimora.

Parte I. — *Italia Settentrionale.* — Un vol. di pagg. VIII-772 .... L. 30 —

Parte II. — *Italia Centrale, Meridionale ed Insulare.* — Un vol. di pagg. 528 .... » 20 —

Parte III. — *Elenco alfabetico dei Comuni e delle frazioni.* — Un vol. di pagg. IV-332 .... » 15 —

*Volume III — *Risultati definitivi del Censimento* (in **92 fascicoli provinciali** di complessive pagine 6.500)...... » 380 —

Ogni fascicolo è preceduto da elaborate *note illustrative* che commentano i più importanti risultati dell'ultimo censimento che sono messi a confronto con i precedenti censimenti. Seguono 17 tavole di dati relativi ai seguenti argomenti: Famiglie e convivenze (7 tavole); Età, anno di nascita, sesso, stato civile, luogo di nascita (4 tavole); Professioni (2 tavole); Religione (1 tavola); Stranieri (1 tavola); Alfabetismo (2 tavole).

I fascicoli si vendono anche separati al prezzo di L. **4** cadauno, ad eccezione dei fascicoli di Roma e Genova che costano L. **10** cadauno.

*Volume IV – *Relazione generale.*

Parte I. — Relazione (in preparazione).

Parte II. — Tavole. – Un volume di pag. 295 .... L. 20 —

Venti tavole riguardanti i seguenti argomenti: Famiglie e convivenze (7 tavole di complessive pagg. 54). Età, anno di nascita, sesso, stato civile (3 tavole di pagg. 49). Professioni (4 tavole di pagg. 172). Religione (2 tavole di pagg. 8). Stranieri (2 tavole di pagg. 5). Alfabetismo (2 tavole di pagg. 7).
I dati sono riprodotti per Compartimenti, Regioni agrarie, Ripartizioni geografiche e Regno.

*Volume V – *Colonie e possedimenti* (in preparazione).

Pubblicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica.

XI. — CENSIMENTI E INDAGINI SULLE ABITAZIONI.

***Risultati riassuntivi dell'indagine speciale sulle abitazioni al 21 aprile 1931-IX** « Un fasc. di pagg. 30 .... L. 2,50

La Tav. I contiene, per tutti i 422 Comuni oggetto dell'indagine, i dati sul numero delle abitazioni, delle stanze e delle persone. Contiene, i noltre, anche i dati sulle abitazioni non occupate, e sulle stanze che le compongono. Nelle altre tavole i dati si riferiscono a tre classi di Comuni (con 100.000 e più abitanti; da 50.000 a 99.999; da 20.000 a 49.999 abitanti) ed a ciascuno dei Comuni con più di 100.000 abitanti. La Tav. II riguarda le abitazioni distinte secondo la ubicazione (grotte, baracche, barche, botteghe, ecc.) e secondo il piano in cui sono state situate. La Tav. III distingue le abitazioni secondo il numero delle stanze che le compongono ed il numero delle persone che le occupano. La Tav. IV contiene i dati riguardanti le abitazioni secondo il numero delle stanze e la condizione sociale del capo di famiglia. Inoltre indica, secondo il numero delle stanze, le abitazioni che risultano *sovraffollate*, cioè occupate, in media, da più di due persone per stanza. La Tav. V, infine, indica il numero delle abitazioni fornite di cucina, di acqua potabile, di latrina, ad acqua o senz'acqua; di luce elettrica; di gas, tanto per uso di illuminazione che di cucina; di termosifone, di bagno e di giardino od orto.

**Indagine sulle abitazioni al 21 aprile 1931-IX:*

Parte I. — Relazione Generale (in preparazione).

Parte II. — Tavole (in corso di stampa).

**Indagine sulle case rurali in Italia* (1933-XII) un fascicolo di pagg. 52 .... L. 5 —

Le direttive di S. E. il Capo del Governo per l'indagine statistica — Disposizioni esecutive dell'Istituto Centrale di Statistica — I risultati dell'Indagine: *a*) note riassuntive; *b*) tavole; *c*) cartogrammi — Le relazioni dei Prefetti sullo stato di abitabilità delle case rurali.

XII. — CENSIMENTI INDUSTRIALI E COMMERCIALI.

Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927. — Volume I. — Esercizi industriali e commerciali distinti nei Comuni del Regno. — Un vol. di pagg. 685 .... L. 30 —

Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927. — Volume II. — Italia Settentrionale. — Un vol. di pagg. 550 .... » 25 —

Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927. — Volume III. — Italia Centrale. — Un. vol. di pagg. 264 » 15 —

Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927. — Volume IV. — Italia Meridionale, Insulare - Regno. — Un vol. di pagg. 466 .... » 20 —

Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927. — Volume V — Esercizi, addetti e motori nei Comuni industrialmente importanti. — Un vol. di pagg. 201 .... » 12 —

Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927. — Volume VI. — Esercizi, addetti e forza motrice nelle singole classi e categorie. — Un vol. di pagg. 671 .... » 25 —

Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927. — Volume VII. — Addetti alle singole classi e categorie ripartiti secondo la forma di attività ed il sesso. Operai nelle classi e categorie industriali e nelle classi commerciali ripartiti per sesso e per gruppi di età. — Un vol. di pagg. 415 .... » 20 —

**Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927.* — Volume VIII. — Relazione generale:

PARTE I - *Industria.* — Un vol. di pagg. 167 .... » 15 —

PARTE II - *Commercio.* — *Appendice - Disposizioni legislative. - Questionari. - Istruzioni e modelli diversi.* — Un vol. di pagg. 235 .... » 25 —

**Censimento degli esercizi industriali e commerciali nel possedimento delle Isole italiane dell'Egeo al 31 dicembre* 1933-XII - un fascicolo di pagg. 4 .... » 1 —

XIII. — 1° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA AL 19 MARZO 1930-VIII.

**Censimento del bestiame.* — Dati sommari per Zone agrarie, Provincie e Compartimenti. - Pagg. 41 (*esaurito*)... L. 3 —

**Osservazioni sulla consistenza del patrimonio zootecnico al 19 marzo* 1930-VIII:

I. — Bestiame in rapporto al territorio e alla popolazione - pagg. 32 .... » 2 —

II. — La composizione qualitativa delle diverse specie animali - pagg. 16 .... » 2 —

III. — Confronti fra i censimenti 1908 e 1930 - pag. 24 .... » 2 —

*Volume I. - *Censimento del bestiame.* — Relazione generale e dati analitici per Comuni, Zone agrarie, Provincie, Compartimenti, Regno:

Parte I. — Relazione - pagg. *8-173 .... » 10 —

La Relazione contiene i seguenti capitoli: Precedenti dell'ultimo Censimento del bestiame - Considerazione critiche sul Censimento al 19 marzo 1930 - Produzione foraggera, prezzi del bestiame da macello e dei prodotti animali, condizioni sanitarie del bestiame - Il patrimonio zootecnico italiano al 19 marzo 1930 (confronti internazionali, composizione qualitativa del patrimonio zootecnico, distribuzione territoriale del bestiame e sua densità, produzione foraggera, rapporti fra popolazione e bestiame, distinzione per sesso, età e destinazione economica) - La consistenza del patrimonio zootecnico italiano nel tempo - Il valore del patrimonio zootecnico - Impiego dei bovini come motori in agricoltura. — In *Appendice* sono contenuti i decreti, le norme, le istruzioni e i modelli vari usati per la esecuzione del censimento, controllo ed elaborazione dei dati.

Parte II. — Tavole pagg. 374 .... » 20 —

Sono indicati, per Comuni, Provincie, Compartimenti, Ripartizioni geografiche, Zone e Regioni agrarie: il numero dei possessori di bestiame e il bestiame censito, distintamente per specie, sesso, età e destinazione economica. Il bestiame delle singole specie è così distinto: Equini: cavalli: [*a*) sotto i tre anni: nati nel 1928, nati nel 1929, nati nel 1930; *b*) di tre anni e più: maschi; stalloni, da servizio; femmine: da riproduzione, da servizio] asini; [*a*) maschi: stalloni; altri; *b*) femmine]; muli (sotto i due anni, di due anni e più); bardotti. Bufali: maschi e femmine. Bovini (maschi: vitelli sotto l'anno, torelli da uno a due anni, tori di oltre due anni, manzi e buoi; femmine: vitelle sotto l'anno; manzette, manze, giovenche; vacche da latte, vacche comuni). Suini (sotto i sei mesi, da sei mesi ad un anno, verri, scrofe, sopra l'anno da ingrasso). Ovini (agnelli e agnelle sotto l'anno, arieti, pecore, castrati). Caprini (fino ad un anno, capre; caproni).

In *appendice*: per Provincie e Compartimenti, Ripartizioni geografiche, Zone e Regioni agrarie. confronti tra la consistenza del bestiame al 1908 e al 1930.

**Censimento delle aziende agricole.* (In preparazione).

Segue **Pubblicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica.**

XIV. — ANNALI DI STATISTICA - (Pubblicazione iniziatasi nell'anno 1871).

(Serie VI)

Volume I. Atti concernenti la costituzione dell'Istituto Centrale di Statistica e le successive modificazioni – Scuole di Statistica – Esami di abilitazione nelle discipline statistiche – Concorsi e iniziative per promuovere e favorire gli studi statistici. — Un vol. di pagg. 294 .... L. 25 —

Volume II. L'attività dell'Istituto Centrale di Statistica nel suo primo biennio di vita. — **Con due discorsi di S. E. il Capo del Governo.** — Un vol. di pagg. VIII–88 .... » 9 —

Volume III. L. Livi – Computo della distribuzione degli emigrati e dei rimpatriati secondo l'età (sessennio 1920-1925). – Sulle false dichiarazioni della data di nascita per i nati alla fine dell'anno e rettifica della distribuzione mensile delle nascite nel triennio 1923-25. – Valutazione del *deficit* demografico derivante dalla emigrazione e computo della popolazione successivamente all'ultimo censimento. — Un vol. di pagg. 127 .... » 12 —

Volume IV. C. Gini e L. Galvani – Di una applicazione del metodo rappresentativo all'ultimo censimento italiano della popolazione (1° dicembre 1921). — Un vol. di pagg. VI–107 .... » 10 —

Volume V. Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno. — Un vol. di pagg. VIII–199 .... » 20 —

Volume VI. Atti del Consiglio Superiore di Statistica. — Riassunti dei verbali delle sedute dal 1921 al 1925 e dal 1926 al 1927. — Un vol. di pagg. XII–251 .... » 15 —

Volume VII. Atti del Consiglio Superiore di Statistica – Sessione ordinaria 7 dicembre 1929-VIII. — Un volume di pagg. 229 .... » 15 —

Volume VIII. C. Gini e L. Galvani – Tavole di mortalità della popolazione italiana. — Un vol. di pagg. XVI–412 » 30 —

Volume IX. Statistica della produzione bibliografica italiana nel 1928. — Un vol. di pagg. VII–82 .... » 6 —

Volume X. C. Gini e B. de Finetti – Calcoli sullo sviluppo futuro della popolazione italiana. — Un volume di pagg. XI-130 .... » 12 —

Volume XI. Statistica dell'Istruzione elementare nell'anno scolastico 1926-27. — Un vol. di pagg. XVI–178 .... » 15 —

Volume XII. Statistica dell'Istruzione media nell'anno scolastico 1926-27. — Un vol. di pagg. VIII–198 .... » 15 —

*Volume XIII. Statistica dell'Istruzione media speciale – Statistica dell'Istruzione artistica (anno scolastico 1926-27) — Un volume di pagine XI–125 .... » 15 —

*Volume XIV. Statistica dell'Istruzione superiore nell'anno accademico 1926-27. — Un vol. di pagg. XI-367 ... » 20 —

*Volume XV. Statistica di alcune manifestazioni culturali italiane nel periodo 1926-30 (biblioteche, musei, ecc.). Un vol. di pagg. XI–165 .... » 15 —

*Volume XVI. Relazioni tra frazionamento della proprietà terriera ed alcuni fenomeni demografici in Italia. — R. d'Addario – L'agglomeramento della popolazione nei Compartimenti italiani. — T. Salvemini – Funzione interpolatrice della distribuzione dei centri secondo il numero degli abitanti. — Un vol. di pagg. 142 ... » 12 —

Volume XVII. L. Galvani – Calcolo delle probabilità di morte in generale e applicazione alla misura della mortalità infantile nella popolazione italiana dal 1873 in poi. – Alcune osservazioni sul VI Censimento generale della popolazione italiana (1° dicembre 1921). — Un vol. di pagg. VIII–154 .... » 12 —

Volume XVIII. C. Gini e R. d'Addario. – Intorno alla portata delle date di nascita differite per i nati alla fine dell'anno. — Un vol. di pagg. VIII–175 .... » 12 —

Volume XIX. G. De Meo. – Distribuzione della ricchezza e composizione demografica in alcune città dell'Italia Meridionale alla metà del sec. XVIII. — Un vol. di pagg. XII–91 .... » 10 —

*Volume XX. E. Cianci – Dinamica dei prezzi delle merci in Italia dal 1870 al 1929. – Un volume di pagine XVI–558 .... » 35 —

Volume XXI. A. di Comite. – I Noli e la Bilancia dei Debiti e dei Crediti in Italia nel periodo 1925-28. — Un vol. di pagg. 120 .... » 15 —

Volume XXII. Revisione delle zone agrarie secondo la Circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX.. — Un vol. di pagg. VI–259 .... » 20 —

*Volume XXIII. G. Barsanti. — Le vicende del patrimonio dell'azionista italiano durante il periodo 1913-1928 Un vol. di pagg. VIII–228 .... » 20 —

*Volume XXIV. D. De Castro – La statistica giudiziaria penale. — Un vol. di pagg. VIII–288 .... » 25 —

Volume XXV. Le denuncie ritardate di nascita per i nati alla fine dell'anno nei Compartimenti ed in alcune Provincie più caratteristiche dell'Italia. — Un vol. di pagg. VI–153 .... » 15 —

Volume XXVI. Atti del Consiglio Superiore di Statistica. – Sessione ordinaria 9-10 gennaio 1931-IX. — Un vol. di pagg. 329 .... » 20 —

*Volume XXVII. Atti del Consiglio Superiore di Statistica – Sessione ordinaria 21–22 dicembre 1931-X. — Un vol. di pagg. 273 .... » 25 —

*Volume XXVIII. Statistica della produzione bibliografica italiana nell'anno 1929. — Un vol. di pagg. VI–106.. » 8 —

*Volume XXIX. Atti del Consiglio Superiore di Statistica - **Con un discorso di S. E. il Capo del Governo** – Sessione ordinaria 14-15 dicembre 1932-XI. — Un volume di pagg. 496 .... » 25 —

*Volume XXX. Indice bibliografico degli Annali di Statistica dal 1871 al 1933. (Indice per autori, indice cronologico, indice sistematico per argomenti, elenco alfabetico dei nomi) (*In corso di stampa*) .... » —

*Volume XXXI. La statistica della produzione libraria italiana nel 1930. — Un vol. di pagg. VII–80 .... » 6 —

*Volume XXXII. L'azione promossa dal Governo Nazionale a favore dell'incremento demografico e contro l'urbanesimo. — Un vol. di pagg. VIII–105 .... » 8 —

*Volume XXXIII. Atti del Consiglio Superiore di Statistica. — Sessione ordinaria 4-5 dicembre 1933-XII. Un vol di pag. 458 .... » 20 —

XV. — ATLANTE STATISTICO ITALIANO.

PARTE I. — *Natalità, mortalità, densità della popolazione.* — Un grande volume (85 tavole policrome, nel formato di cm. 62 × 52) rilegato in mezza tela .... L. 500 —

Volume composto di cinque grandi cartogrammi (ognuno di 17 tavole policrome) alla scala di 1 a 500 mila. I primi quattro danno rispettivamente i quozienti di natalità e di mortalità in ciascun Comune prima e dopo la guerra (secondo le circoscrizioni al 31 dicembre 1914 e al 31 dicembre 1924-III), sulla base dei nati e dei morti nei periodi 1910-14 e 1922-24 e delle popolazioni censite al 10 giugno 1911 e il 1° dicembre 1921; il quinto rappresenta la densità della popolazione, sulla base del censimento al 1° dicembre 1921, nelle singole circoscrizioni comunali esistenti al 31 dicembre 1924-III. — Per l'illustrazione della parte I dell'« Atlante Statistico Italiano » possono vedersi le seguenti pubblicazioni: Prof. L. GALVANI: *L'Atlante Statistico Italiano* - Parte I - Relazione all'XI Congresso Geografico Italiano - Napoli 1930 - (12 pagine e 5 cartine policrome fuori testo). (L. 2,50). — Prof. C. GINI: *L'Atlante Statistico Italiano* - Conferenza tenuta durante il corso di cultura assicurativa dell'anno 1930 presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (20 pagine e 5 cartine policrome fuori testo). (L. 3).

Segue Pubblicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica.

*PARTE II. — *Nuzialità, variazioni della popolazione dal* 1911 *al* 1921, *reddito medio, frazionamento della proprietà terriera.* — Un grande volume (90 tavole policrome nel formato di cm. 62 × 52) rilegato in mezza tela .... L. 500 —

Volume composto di sei cartogrammi, dei quali 5 alla scala di 1 a 500 mila ed 1 alla scala di 1 a 1 milione. I primi cinque sono, come quelli della Parte I, divisi in 17 tavole ciascuno e rappresentano ordinatamente la nuzialità media nel quin- quennio 1910-14 e quella nel triennio 1922-24, nelle singole circoscrizioni comunali esistenti al 31 dicembre 1914 e al 31 di- cembre 1924; l'aumento medio (aritmetico) annuo della popolazione legale dal censimento 10 giugno 1911 al censimento 1° dicembre 1921; il frazionamento della proprietà terriera nel 1913 e quello nel 1924, in base all'estensione media della su- perficie agraria e forestale per articoli di ruolo. L'ultimo cartogramma, diviso in 5 tavole, rappresenta nei territori de- gli antichi Circondari, l'ammontare medio del reddito accertato nel 1924 ai contribuenti dell'imposta di R. M. delle cate- gorie *B* e *C*.

XVI. — CATASTO AGRARIO 1910.

Catasto agrario del Regno d'Italia (*Compartimento dell'Umbria*) (1911), vol. VI, fascicolo II .... L. 6 —
Catasto agrario del Regno d'Italia (*Compartimento del Lazio*) (1911), vol. VI, fascicolo III .... » 6 —
Catasto agrario del Regno d'Italia (*Compartimento delle Marche*) (1912), vol. VI, fascicolo I .... » 6 —
Introduzione Catasto agrario Marche-Umbria-Lazio (1912), vol. VI .... » 6 —
Catasto agrario del Regno d'Italia (*Compartimento della Lombardia*), vol. II, Introduzione .... » 10 —
Catasto agrario del Regno d'Italia (*Compartimento della Lombardia*), vol. II, fascicolo unico (1913) .... » 10 —
Catasto agrario del Regno d'Italia (*Compartimento del Veneto*), volume III, fascicolo unico (1915) con carte topo- grafiche .... » 6 —

XVII. — CATASTO AGRARIO 1929.

Aggiornamento del Catasto agrario – Formazione del Catasto Forestale — Un vol. di pagg. 129 .... L. 15 —
Catasto agrario – Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) di pagg. 27 » 3 —
Catasto agrario – Esempio di aggiornamento. — Un vol. di pagg. 116 .... » 8 —
Catasto agrario – Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo » (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) – di pagg. 24 .... » 3 —
Catasto agrario – Esempio di rilevamento « ex novo » — Un vol. di pagg. 166 .... » 10 —
**Catasto agrario* – Fascicoli provinciali nel formato speciale 45 × 30 in vendita al prezzo di L. 15 ciascuno.

Fascicoli pubblicati: Fascicolo n. **9** La Spezia; n. **14** Cremona; n. **16** Milano; n. **20** Bolzano; n. **23** Padova; n. **24** Rovigo; n. **30** Fiume; n. **36** Ferrara; n. **38** Modena; n. **40** Piacenza; n. **41** Ravenna; n. **43** Arezzo; n. **46** Livorno; n. **47** Lucca; n. **48** Massa e Carrara; n. **50** Pistoia; n. **52** Ancona; n. **53** Ascoli Piceno; n. **71** Bari; n. **72** Brindisi; n. **76** Matera; n. **77** Potenza; n. **84** Enna; n. **87** Ragusa; n. **90** Cagliari.

Ciascun fascicolo, di grande formato, contiene una prima parte sui risultati della catastazione, suddivisa in 5 capitoli e 17 paragrafi intitolata « Cenni illustrativi » nella quale si dà notizia del metodo delle rilevazioni, qualificazioni, classifi- cazioni e produzioni, avvicendamenti, territorio e terreno agrario, popolazione, aziende agricole, bestiame, superfici e produzioni unitarie, confronti con il Catasto precedente.
Segue la parte «Avvertenze alle tavole», per la più facile interpretazione dei dati. Alle avvertenze, seguono due tavole riassun- tive per la Provincia, le Regioni e le zone agrarie, contenenti: la I) la ripartizione percentuale della superficie agraria e forestale, e la distribuzione percentuale della popolazione presente e residente; la 1-*bis*) la distribuzione percentuale del bestiame, distinto per specie e categorie economiche.
Le tavole che seguono (tavole II e III) contengono ciascuna, per Provincia, regioni agrarie, zone agrarie e *per i singoli Comuni*, sette quadri: I) Dati generali (geografici, demografici, dati sulle aziende agricole e sul bestiame); II) superficie delle qualità di coltura; III) superficie dei seminativi; IV) superficie delle colture legnose; V) superficie e produzione delle singole coltivazioni; VI) produzione dei cereali; VII) produzione dei foraggi.
Una nitida carta corografica, fuori testo, completa i fascicoli di ciascuna Provincia.

*Commento ai primi risultati del Nuovo Catasto Agrario (1929) – pagg. 14 .... L. 2 —

XVIII. — CATASTO FORESTALE.

Aggiornamento del Catasto Agrario – Formazione del Catasto Forestale. — Un vol. di pagg. 129 .... L. 15 —
*Fascicoli provinciali nel formato speciale 45 × 30, con tre carte policrome fuori testo alla scala 1:200.000.
Fascicolo 25 – *Provincia di Treviso* (1929) pagg. XII-120 .... » 20 —
Fascicolo 29 – *Provincia di Vicenza* (1929) pagg. XX-162 .... » 20 —

Ciascun fascicolo, di grande formato, contiene: *a*) una prima parte, intitolata « Cenni illustrativi sui risultati del Catasto forestale » divisa in vari capitoli, e corredata da numerosi prospetti, nella quale — premesse opportune notizie di carat- tere generale — sono presi in esame i risultati del Catasto forestale, ponendone in rilievo il significato e gli aspetti caratteristici, anche in confronto al passato, sia come estensione, appartenenza e forme di governo dei boschi, sia come produzione; *b*) una seconda parte, « Avvertenze alle tavole », nella quale vengono forniti tutti i ragguagli necessari alla interpretazione dei termini tecnici che accompagnano i dati e la consultazione delle tavole; *c*) una terza parte, la più voluminosa, rappresentata dalle « Tavole » che sono di tre tipi:
1° tipo (Tav. I) in cui per i singoli Comuni, e loro raggruppamenti (Zone agrarie, Regioni agrarie, Provincie) figurano i dati di superficie ed i corrispondenti dati di produzione (legname da lavoro e combustibile) relativi a ciascuna forma di governo boschivo ed agli altri terreni saldi con piante legnose;
2° tipo (Tavole II, III e IV, ciascuna in 7 quadri) in cui rispettivamente per il complesso della Provincia, per Regione agra- ria e per Zona agraria in essa Provincia esistenti, sono indicate le notizie sulla superficie, per qualità di coltura, per forme di governo e categoria di proprietà; la costituzione dei boschi, puri e misti, per ciascuna qualità di bosco (16 qua- lità) coll'indicazione della specie legnose e della superficie occupata da ciascuna di esse; la produzione legnosa, con- siderata; colle relative ripartizioni per qualità di prodotto, per ciascuna qualità di bosco (22 qualità); i prodotti non legnosi; i boschi a produzione inferiore alla normale; il contributo dato dai boschi e dai detti altri terreni saldi, all'eser- cizio del pascolo;
3° tipo (Tav. V, in 7 quadri) in cui per il territorio di *ciascun Comune*, sono fornite in sintesi le notizie più importanti con- tenute nelle tavole del 2° tipo.
Le tre carte a colori che accompagnano ogni fascicolo, pongono in evidenza il coefficiente di boscosità di ciascun Comune, le forme di governo boschivo ed i boschi a produzione inferiore alla normale, coi dettagli del caso.

Pubblicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica.

XIX. — PUBBLICAZIONI AGRARIE E FORESTALI.

I. - Del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (1909-1925):

Superficie territoriale e superficie agraria e forestale dei Comuni del Regno d'Italia al 1° gennaio 1913 .... L. 12 —
Il vino in Italia - Produzione - Commercio con l'estero - Prezzi (1914) .... » 5 —
La potenzialità attuale della produzione del frumento in Italia in base alla statistica del dodicennio 1909-1920 (1921) .... » 3 —
La produzione dell'uva e del vino in Italia in base alla statistica del dodicennio 1909-1920 (1921) .... » 3,50
La produzione delle olive e dell'olio in Italia in base alla statistica del dodicennio 1909-1920 (1921) .... L. 3,50
La produzione del granturco e del riso in Italia in base alla statistica del dodicennio 1909-1920 (1922) .... » 3,50
Risultati della statistica agraria del dodicennio 1909-1920 (1923) .... » 6 —
Notizie periodiche di statistica agraria (*dal* 1910 *al* 1925) (*per annata*) .... » 12 —
Valore della produzione agraria lorda .... » 6 —

II. - Dell'Istituto Centrale di Statistica:

**Osservazioni sulla consistenza del patrimonio zootecnico al* 19 *marzo* 1930-VIII.

I. — Bestiame in rapporto al territorio e alla popolazione - pagg. 32 .... L. 2 —
II. — La composizione qualitativa delle diverse specie animali - pagg. 16 .... » 2 —
III. — Confronti fra i censimenti 1908 e 1930 - pagg. 24 .... » 2 —

**Commento ai primi risultati del nuovo Catasto Agrario* (1929), pagg. 14 .... » 2 —
**I prodotti non legnosi dei boschi* - pagg. 15 .... » 2 —
**Indagine sulle case rurali in Italia* - (1933-XII) un fascicolo di pagg. 52 .... » 5 —

Le direttive di S. E. il Capo del Governo per l'indagine statistica — Disposizioni esecutive dell'Istituto Centrale di Statistica — I risultati dell'Indagine: *a*) note riassuntive; *b*) tavole; *c*) cartogrammi — Le relazioni dei Prefetti sullo stato di abitabilità delle case rurali.

**I salari agricoli in Italia dal 1905 al 1933-XII* - pagg. 12 .... » 2 —

XX. — PUBBLICAZIONI VARIE.

Riassunti annuali dei prezzi:

Anno 1930; 1931; *1932; *1933 — Per ogni fascicolo .... L. 3 —
Norme per la formazione dei numeri indici del costo della vita. — Un fasc. di pagg. 30 .... » 2 —
Nomenclatura professionale. — Un vol. di pagg. 73 .... » 2 —
Catalogo della Biblioteca (*Pubblicazioni periodiche fino al* 1929). — Un vol. di pagg. 89 .... » 5 —
Statistica Elezioni generali politiche per la XXVIII legislatura (24 marzo 1929-VII). — Un vol. di pagg. 62 .... » 5 —
**Statistica Elezioni Generali Politiche per la XXIX legislatura* (25 marzo 1934-XII) (in corso di stampa).
Regolamento per la formazione e tenuta del Registro di Popolazione in ogni Comune del Regno. — Un vol. di pagg. 31 » 2 —
**Indagine sulla mortalità infantile nel Governatorato di Roma* (eseguita per conto della Società delle Nazioni) *a cura di* C. Gini - L. De Berardinis - G. D'Ormea - M. Flamini - U. Giusti - L. Maroi — Un volume di pagg. VIII-331 .... » 30 —
Le malattie mentali in Italia. — Alienati presenti nei luoghi di cura al 1° gennaio 1926 — Un vol. di pagg. *108-120 » 15 —
* *La morbosità per malattie mentali in Italia nel triennio* 1926-1927-1928. — Un vol. di pagg. *50-68 (*esaurito*) .... » 15 —
* *Statistica degli Ospedali e degli altri Istituti pubblici e privati di assistenza sanitaria ospitaliera nell'anno* 1932. Un volume di pagg. 93 .... » 6 —

N. B. - Le pubblicazioni contrassegnate dall'asterisco sono uscite dopo il 30 aprile 1932-X.

Dirigere le richieste all'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA
Via Balbo - Roma

indirizzo telegrafico: ISTAT

NON SI DA CORSO ALLE RICHIESTE SE NON ACCOMPAGNATE DAL RELATIVO IMPORTO

Le Filiali delle « Messaggerie Italiane » esistenti nelle sedi di Torino, Milano, Bologna, Firenze e Napoli fanno il servizio della vendita delle pubblicazioni di cui al presente elenco generale.

Alle suddette Filiali dovranno rivolgersi le Librerie aventi sede nelle suddette Città, per le loro ordinazioni.

Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 186 del 9 agosto 1934 (XII)

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. **1265.**

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265.
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 947;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo unico delle leggi sanitarie composto di 394 articoli e otto tabelle allegate, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1934 - XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, *foglio* 37. — GIAGHEDDU.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE

TITOLO I.

ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA.

CAPO I.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI.

Art. 1.

La tutela della sanità pubblica spetta al Ministro per l'interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podestà.

I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro, delle colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque sia l'amministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del Ministro per l'interno.

Art. 2.

Gli organi centrali dell'amministrazione sanitaria presso il Ministero dell'interno sono: la Direzione generale della Sanità pubblica ed il Consiglio superiore di sanità.

Il prefetto è l'autorità sanitaria della provincia. Egli presiede il Consiglio provinciale di sanità e ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale.

Il podestà è l'autorità sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l'ufficiale sanitario.

Il medico provinciale dirige l'ufficio sanitario provinciale e sovraintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti, dove esistono. L'ufficiale sanitario dirige l'ufficio sanitario comunale.

Art. 3.

I comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali.

I comuni capoluoghi di provincia e quelli, già capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti, hanno un adatto ufficio sanitario; gli altri si avvalgono del personale sanitario di cui dispongono e al quale deve essere fatto obbligo espresso, nel regolamento comunale, di prestare l'opera propria per gli scopi anzidetti.

Art. 4.

All'assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i poveri nell'ambito del territorio del comune, alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri e alla assistenza veterinaria limitata ai luoghi nei quali ne è riconosciuto il bisogno, quando non siano assicurate altrimenti, provvedono i comuni.

È fatto divieto ai comuni di istituire condotte sanitarie per la generalità degli abitanti.

I sanitari condotti hanno, tuttavia, l'obbligo di prestare la loro opera anche ai non aventi diritto alla assistenza gratuita, in base alle speciali tariffe che sono all'uopo proposte per ciascuna provincia dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, competente per territorio, e approvate dal prefetto.

Art. 5.

Le provincie provvedono ai servizi sanitari loro imposti dalla legge; hanno facoltà, inoltre, d'integrare servizi sanitari che sono a carico dei comuni e possono essere obbligate, nei casi preveduti dagli articoli 92, 93 e 259, a sostituirsi ai comuni medesimi nell'adempimento di tali servizi.

CAPO II.

DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA.

Art. 6.

La Direzione generale della Sanità pubblica è costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dell'Istituto di sanità pubblica, come centro di indagini e di accertamenti inerenti ai servizi della sanità pubblica e per la specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel Regno.

Art. 7.

L'Istituto di sanità pubblica comprende i seguenti reparti:

1. Laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all'igiene e alla sanità pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini;
2. Laboratorio di chimica applicata all'igiene e alla sanità pubblica; controllo della salubrità delle sostanze alimentari;
3. Laboratorio di fisica applicata all'igiene e alla sanità pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria;

4. Laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi della malaria;
5. Laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la sanità pubblica;
6. Indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e dell'abitato;
7. Laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali;
8. Biblioteca e museo.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, potrà procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati.

Il direttore generale della sanità pubblica è direttore dell'Istituto; può essere sostituito in tale compito dall'ispettore generale medico capo.

Art. 8.

Nell'Istituto di sanità pubblica hanno luogo ogni anno corsi di perfezionamento per il personale sanitario alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni. I corsi predetti sono affidati al personale dell'Amministrazione della sanità pubblica; possono essere anche affidati, mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di altre amministrazioni statali o anche a estranei all'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

I programmi dei corsi, indicati nell'articolo precedente, sono stabiliti dal direttore generale della sanità pubblica, sentito il parere di una Commissione consultiva presieduta dal presidente del Consiglio superiore di sanità e della quale fanno parte i capi dei reparti dell'Istituto e due componenti designati dal Consiglio superiore di sanità, che durano in carica tre anni. Il direttore generale della sanità pubblica può intervenire ai lavori di detta Commissione.

Un funzionario facente parte del personale della Direzione generale della sanità pubblica, di grado non inferiore al 7°, esercita le funzioni di segretario.

Art. 10.

Per l'ammissione ai corsi di perfezionamento nell'Istituto di sanità pubblica il personale, non appartenente ai ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, è tenuto al pagamento di una tassa d'iscrizione. Alla fine di ciascun corso è rilasciato un diploma, la cui concessione è subordinata al pagamento di una tassa.

La misura delle tasse predette è determinata con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

L'importo delle tasse è devoluto all'erario.

Art. 11.

Per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per gli altri servizi affidati, con l'autorizzazione del Ministro per l'interno, all'Istituto di sanità pubblica da altre Amministrazioni dello Stato, debbono essere accreditati, a favore del Ministero stesso, i fondi occorrenti per le relative spese. Delle somme accreditate è reso conto nelle forme prescritte dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.

L'Istituto di sanità pubblica, previa autorizzazione del Ministro per l'interno, può eseguire ricerche e studi anche a richiesta di Amministrazioni non statali, di enti e di privati. Con decreto, emanato dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, è determinata la misura delle somme che tali Amministrazioni, enti o privati debbono versare all'Erario a titolo di rimborso di spesa.

CAPO III.

Del Consiglio superiore di sanità.

Art. 12.

Il Consiglio superiore di sanità è composto:

di sedici dottori in medicina e chirurgia dei quali sei particolarmente competenti nella igiene pubblica;
di un biologo;
di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria;
di un dottore in chimica;
di due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria;
di un farmacologo;
di un consigliere di stato;
di una persona esperta nelle scienze agrarie;
di una persona esperta nelle materie amministrative;
di un ufficiale sanitario capo di ufficio d'igiene;
di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, uno dell'Istituto Nazionale fascista per la previdenza sociale, uno della Croce Rossa Italiana e uno dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, rispettivamente designati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista e da ciascuno degli enti predetti.

Essi sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno; durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Fanno inoltre parte del Consiglio stesso:

il Direttore generale della Sanità pubblica;
il Direttore generale dell'Amministrazione civile;
il Commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;
il Direttore generale dell'Istruzione superiore;
il Direttore generale degli italiani all'estero;
un Direttore generale del Ministero delle colonie, designato dal Ministro per le colonie;
un Direttore generale del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministro per le corporazioni;
il Tenente generale medico, capo del Corpo sanitario militare;
il Tenente Generale medico direttore centrale della Sanità militare marittima;
il Capo dell'ufficio centrale di sanità della Regia Aeronautica;
il Presidente del Comitato medico del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
il Primo Presidente della Corte d'appello della capitale;
il Direttore generale della Marina mercantile;
il Direttore generale dell'agricoltura;
il Presidente dell'Istituto centrale di statistica;
il Capo dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato;
il Direttore generale delle acque e degli impianti elettrici;
il Direttore generale della bonifica integrale;
il Colonnello veterinario capo del Corpo e del servizio veterinario militare;
un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli in-

gegneri, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le condizioni stabilite con decreto Reale, su proposta dei Ministri per l'interno e per le corporazioni.

Il Ministro per l'interno nomina per ciascuna sessione ordinaria del Consiglio superiore di sanità il presidente e il vice presidente che rimangono in carica fino all'apertura della sessione ordinaria successiva. Il presidente e il vice presidente esplicano le loro mansioni anche in seno alle sezioni del Consiglio superiore di sanità.

È in facoltà del Ministro per l'interno di intervenire alle adunanze del Consiglio superiore di sanità riunito in adunanza generale o di sezione, assumendone la presidenza.

Il Ministro per l'interno designa a segretario del Consiglio superiore di sanità un funzionario medico in servizio presso la direzione generale della sanità pubblica il quale non ha voto.

Art. 13.

Il Consiglio superiore di Sanità:

1° prende in esame i fatti riguardanti l'igiene e la sanità pubblica del Regno sui quali riferisce il Direttore generale della sanità pubblica;

2° propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche che giudicherà convenienti ai fini dei servizi di sanità pubblica;

3° compila l'elenco delle lavorazioni insalubri.

Art. 14.

Il voto del Consiglio superiore di sanità è obbligatorio:

a) su tutti i regolamenti generali, predisposti da qualunque amministrazione centrale, che comunque interessino l'igiene e la sanità pubblica;

b) sull'elenco dei colori nocivi;

c) sulla determinazione dei sali di chinino che possono essere acquistati e lavorati dal Ministero delle finanze, sulla forma dei relativi preparati e sui modi di distribuzione di essi; sui preparati sussidiari per la cura della malaria, a norma dell'art. 315;

d) sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, a termine delle disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli; sulle norme igieniche del lavoro con particolare riguardo all'igiene dei locali di lavoro e di riposo delle donne e dei fanciulli;

e) sui grandi lavori di utilità pubblica per ciò che riguarda l'igiene; sulle opere di pubblica utilità che interessino comunque la sanità pubblica e la esecuzione delle quali debba essere autorizzata con legge, o sulle opere igieniche che interessino più provincie e, in genere, per quanto riguarda tali opere, in tutti i casi nei quali ne è richiesto per legge;

f) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi natura;

g) sulle modificazioni da introdursi nell'elenco degli stupefacenti;

h) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento, emanato da una amministrazione centrale.

È in facoltà del Ministro per l'interno di richiedere il parere del Consiglio superiore di sanità in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.

Art. 15.

Il Consiglio superiore di sanità si divide in quattro sezioni.

Alla composizione del Consiglio si provvede con decreto reale all'inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si determina la competenza, per materia, delle singole sezioni e la distribuzione dei membri nelle medesime.

Art. 16.

Il Consiglio superiore di sanità delibera in adunanza generale sulle materie indicate sotto le lettere *a*) e *d*) del precedente art. 14, sui grandi lavori e sulle opere di pubblica utilità preveduti nella lettera *e*) dello stesso articolo e quando tale adunanza è espressamente richiesta per disposizione di legge o di regolamento; negli altri casi, i pareri o le deliberazioni, richiesti al Consiglio dal presente testo unico o da qualsiasi altra legge o regolamento, sono resi dalla sezione competente.

Quando siano in discussione questioni che interessino la competenza di due o più sezioni, il parere è emesso collegialmente dalle sezioni interessate riunite in unica assemblea.

Nel caso di pareri o di deliberazioni domandati con urgenza, le sezioni possono deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nella capitale.

CAPO IV.

Del Consiglio provinciale di sanità.

Art. 17.

Il Consiglio provinciale di sanità è presieduto dal prefetto ed è composto di:

a) tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;

b) una persona esperta nelle materie amministrative;

c) una persona esperta nelle scienze agrarie;

d) il segretario federale del Partito nazionale fascista;

e) il medico provinciale;

f) il veterinario provinciale;

g) l'ufficiale medico in attività di servizio di più alto grado residente nel capoluogo della provincia;

h) il Presidente del Tribunale civile e penale del capoluogo;

i) l'ufficiale sanitario del capoluogo;

l) un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri esercenti nella provincia, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le condizioni stabilite con decreto Reale, su proposta dei Ministri per l'interno e per le corporazioni.

I componenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Il prefetto designa a segretario del Consiglio un funzionario amministrativo di gruppo *A* il quale non ha voto.

Art. 18.

Il Consiglio provinciale di Sanità:

1° prende in esame tutti i fatti riguardanti l'igiene e la salute pubblica nei comuni della provincia;

2° propone al prefetto i provvedimenti e le investigazioni che giudica opportuni;

3° designa un componente della commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;

4° propone il regolamento dei premi ai proprietari e agli industriali per le opere di difesa dalla malaria nelle

abitazioni e nei ricoveri, anche temporanei, degli operai e dei contadini;

5° provvede alla compilazione dell'elenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle commissioni compartimentali arbitrali per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Art. 19.

Il voto del Consiglio provinciale di sanità è obbligatorio, per la parte igienico-sanitaria:

a) sui regolamenti locali di igiene e sanità;

b) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili e in ogni altro regolamento speciale a scopo igienico;

c) sul regolamento provinciale di polizia veterinaria;

d) sul regolamento per gli ufficiali sanitari della provincia;

e) sui regolamenti per i servizi dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi;

f) sulla costituzione coattiva di consorzi per la provvista d'acqua potabile e sulla esecuzione d'ufficio di opere di tale natura;

g) sulla variazione al limite del lavoro notturno di donne e di fanciulli e sulle concessioni di ammissione di donne al lavoro notturno di materie suscettibili di alterazione;

h) sulle piante organiche delle farmacie;

i) sulla costituzione e sullo scioglimento di consorzi sanitari e sulla riforma delle convenzioni regolatrici dei consorzi stessi;

l) sulla conferma e la dimissione degli ufficiali sanitari in prova e sui provvedimenti disciplinari contro di essi, eccedenti la sospensione per il termine di un mese;

m) sulle relazioni annuali del medico provinciale e del veterinario provinciale;

n) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale.

È in facoltà del prefetto di richiedere il parere del Consiglio provinciale di sanità in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.

Art. 20.

Nel caso di pareri o di deliberazioni, domandati con urgenza, il Consiglio provinciale di sanità può deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nel capoluogo della provincia.

CAPO V.

Disposizioni comuni al Consiglio superiore di sanità e ai Consigli provinciali di sanità.

Art. 21.

Il Consiglio superiore di sanità, in adunanza generale, ed il Consiglio provinciale di sanità, si riuniscono in sessione ordinaria una volta l'anno, nel mese di aprile; le sezioni del Consiglio superiore di sanità due volte l'anno, nei mesi di giugno e di novembre. Straordinariamente i predetti consessi possono essere riuniti tutte le volte che ritengano necessario di convocarli, rispettivamente il Ministro per l'interno ed il prefetto.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà almeno dei rispettivi componenti, tranne i casi preveduti negli articoli 16 e 20.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

I membri non di diritto che non intervengano ad almeno tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Ministro per l'interno o dal prefetto, sentiti gli interessati, a seconda che si tratti di componenti del Consiglio superiore o del Consiglio provinciale di sanità.

Art. 22.

È in facoltà del Ministro per l'interno o del prefetto, di fare intervenire nelle adunanze rispettivamente del Consiglio superiore e del Consiglio provinciale di sanità, senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee ai predetti consessi.

Art. 23.

Ai componenti del Consiglio superiore di sanità e dei Consigli provinciali di sanità, estranei all'amministrazione dello Stato, può essere assegnata una indennità giornaliera nella misura stabilita con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

Ai componenti dei predetti Consigli che facciano parte dell'amministrazione dello Stato, quando non siano chiamati nei Consigli medesimi in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, può essere assegnata una diaria che è stabilita con decreto ministeriale, entro i limiti preveduti nell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Ai componenti dei Consigli anzidetti che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono inoltre dovute le indennità di viaggio e di soggiorno che, per i funzionari dello Stato, sono stabilite dalle disposizioni in vigore, e per gli altri componenti sono determinate con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

CAPO VI.

Dell'Ufficio sanitario provinciale.

Sezione I.

Del medico provinciale

Art. 24.

Il medico provinciale esercita le attribuzioni a lui demandate dal presente testo unico e da altre leggi e regolamenti, ed inoltre:

a) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la sanità pubblica nella provincia e propone i provvedimenti necessari;

b) propone la convocazione del Consiglio provinciale di sanità per gli affari sui quali, per legge, deve essere sentito;

c) propone i provvedimenti di competenza del prefetto relativi al personale sanitario, agli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria ed agli esercenti non autorizzati;

d) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi per il servizio medico-chirurgico e per quello ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra medici e amministrazioni comunali, enti morali e privati per ragioni di servizio;

e) dà parere sui progetti di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e l'acquisto, l'adattamento e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili;

f) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari, ai sensi dell'art. 40, su tutto ciò che riguarda l'igiene e la sanità pubblica;

g) vigila sui servizi sanitari e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari della provincia e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari;

h) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, riferendone al prefetto;

i) vigila sugli istituti ed i laboratori ove si compiono esperimenti sopra animali;

l) redige la relazione annuale sull'andamento dei servizi sanitari e sullo stato sanitario della provincia;

m) riceve dagli esercenti la professione di medico chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze che possano interessare la sanità pubblica e sugli aborti, fermo restando l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del Codice penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale.

Quando nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato, per il quale si debba procedere di ufficio, deve farne denunzia mediante rapporto.

Art. 25.

Nelle provincie, dove manchi temporaneamente il medico provinciale, l'ufficiale sanitario del capoluogo o altro componente medico del Consiglio provinciale di sanità può essere incaricato dal Ministero di esercitarne provvisoriamente le funzioni.

SEZIONE II.

Del veterinario provinciale.

Art. 26.

Il veterinario provinciale fa parte dell'ufficio sanitario provinciale e sovraintende al servizio veterinario; pertanto:

a) riceve le denunzie delle malattie infettive ai sensi delle disposizioni di polizia veterinaria;

b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle malattie infettive degli animali;

c) informa il prefetto sull'andamento del servizio e il medico provinciale su tutto quanto riguarda la salute e l'igiene degli animali nella provincia in rapporto alla sanità pubblica;

d) esercita la vigilanza veterinaria nella provincia per la applicazione dei provvedimenti di profilassi e di polizia veterinaria e compie le necessarie ispezioni;

e) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi relative al servizio veterinario, sulle contestazioni fra i veterinari e i municipi, i corpi morali e i privati per ragioni di servizio;

f) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari a carico dei veterinari comunali;

g) redige la relazione annuale sull'andamento del servizio veterinario della provincia.

Art. 27.

Il prefetto può incaricare uno o più veterinari di coadiuvare il veterinario provinciale in altri comuni della provincia, quando l'estensione della provincia stessa e la quantità del bestiame in essa esistente lo richiedano.

Nelle provincie dove manchi il veterinario provinciale, le sue funzioni possono essere provvisoriamente affidate dal Ministero dell'interno al veterinario di una provincia vicina, o ad un componente veterinario del Consiglio provinciale di sanità.

SEZIONE III.

Dei servizi sanitari per scali marittimi, per le frontiere di terra e per gli aeroporti.

Art. 28.

Nei porti e negli aeroporti del Regno, sono stabiliti uffici di sanità.

Nei porti abilitati a tutti i servizi di sanità marittima e nelle stazioni di sanità marittima, il servizio è affidato ad apposito personale tecnico appartenente ai ruoli dell'amministrazione della sanità pubblica.

Negli altri porti e scali provvede il prefetto mediante incarichi.

Al servizio sanitario di frontiera ed agli aeroporti, nonchè alla eventuale istituzione di uffici temporanei per bisogni straordinari, provvede il prefetto secondo le ordinanze e le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno.

Art. 29.

Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto a sottostare alle formalità sanitarie prescritte nel regolamento di sanità marittima.

Sono estese alle infrazioni delle disposizioni contenute nel predetto regolamento la competenza del capitano del porto di arrivo, stabilita nel Codice per la marina mercantile e la procedura stabilita nel Codice stesso.

Le pene pecuniarie, inflitte in base alle disposizioni del presente articolo, debbono essere versate prima della partenza della nave. Qualora questa avvenga prima che il giudizio sia stato definito, il capitano della nave deve versare presso l'ufficio di porto un deposito di garanzia nella somma determinata dall'autorità marittima locale entro il limite massimo indicato nell'art. 358.

Art. 30.

Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto al pagamento di un diritto di pratica sanitaria nella misura stabilita nella tabella n. 1, annessa al presente testo unico.

Il diritto di pratica sanitaria è applicato con le stesse norme e modalità della tassa e sopratasse di ancoraggio, di cui al capo IV della legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive modificazioni.

Art. 31.

Il comandante di aeromobile che approda in un aeroporto dello Stato è tenuto a sottostare alle misure sanitarie stabilite nell'apposito regolamento, che è emanato dal Ministro per l'interno di concerto con quello per l'aeronautica.

Art. 32.

Alla visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, si provvede mediante veterinari di confine e di porto.

Detti veterinari debbono proibire l'ingresso nello Stato degli animali affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo, nonchè delle carni e dei prodotti od avanzi animali riconosciuti non sani.

Debbono proibire del pari l'uscita dal Regno degli animali riconosciuti affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo.

La visita alla frontiera è soggetta alla percezione di un diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori, nella misura stabilita nella tabella n. 2 annessa al presente testo unico.

È fatta eccezione per i soli animali importati per l'alpeggio e per la svernatura, per i quali la visita è gratuita.

Gli animali vivi, anche se in transito, sono soggetti alla visita all'entrata nel Regno ed al pagamento del relativo diritto.

I prodotti ed avanzi animali in transito con diretta destinazione ad altri paesi sono esenti dalla visita e dal pagamento del diritto fisso.

CAPO VII.

Dell'Ufficio sanitario comunale e dei servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria nei comuni.

Sezione I.

Dell'ufficiale sanitario comunale e delle sue attribuzioni.

Art. 33.

I comuni provvedono isolatamente o uniti in consorzio al servizio di vigilanza igienica e di profilassi.

Il prefetto può promuovere di ufficio la costituzione di tali consorzi.

Ai consorzi, preveduti in questo articolo, si applicano le disposizioni stabilite, in materia di consorzi, dal testo unico della legge comunale e provinciale, in quanto non sia provveduto nella Sezione IV del presente capo.

Quando, per lo scarso numero della popolazione, per le condizioni economiche del comune e per le difficoltà di comunicazioni con i comuni contermini, non sia possibile provvedere al servizio di vigilanza igienica e di profilassi nei sensi indicati nel primo comma, il prefetto può affidare temporaneamente le funzioni di ufficiale sanitario al medico condotto.

Uno speciale regolamento, emanato dal prefetto ed approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina le norme generali per il servizio di vigilanza igienica nella provincia e per gli ufficiali sanitari.

Art. 34.

L'ufficiale sanitario, sia comunale che consorziale, è nominato dal prefetto in seguito a pubblico concorso.

Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia.

Il concorso può essere indetto per singoli comuni quando si tratta di comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie o anche di comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Possono partecipare al concorso pubblico per il posto di ufficiale sanitario coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio della professione, purchè non abbiano oltrepassato trentadue anni di età, e indipendentemente dal limite predetto:

a) i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti che prestino da almeno tre anni servizio effettivo nell'amministrazione della sanità pubblica;

b) i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando prestino servizio sia come ufficiale sanitario, sia come medici presso uffici sanitari comunali o presso reparti medico-micrografici di laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Art. 35.

Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità previa autorizzazione del Ministro per l'interno, può far precedere al concorso pubblico, per le sedi indicate nel terzo comma dell'articolo precedente, un concorso per titoli fra ufficiali sanitari in servizio con nomina definitiva conseguita a seguito di concorso.

Sono anche ammessi al concorso i medici provinciali e i medici provinciali aggiunti che prestino, da almeno sei anni, servizio effettivo nell'Amministrazione della Sanità pubblica.

Art. 36.

Il Ministero dell'interno nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi e ha facoltà di affidare il giudizio di più concorsi ad una stessa Commissione.

La Commissione giudicatrice forma la graduatoria dei candidati risultati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita e osservate le preferenze stabilite per legge.

È in facoltà della Commissione predetta di dichiarare inefficace l'esito del concorso stesso per uno o più posti messi a concorso.

Il prefetto approva la graduatoria e provvede alla nomina dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa e in rapporto ai comuni per i quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere.

In caso di mancata accettazione da parte del prescelto o di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sono nominati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria stessa, gli altri concorrenti dichiarati idonei.

Le spese del concorso sono a carico dei comuni interessati. Il riparto delle spese è fatto con decreto del prefetto; se il giudizio della Commissione riflette concorsi di più provincie, il riparto per provincia è fatto con provvedimento del Ministro per l'interno.

Art. 37.

La nomina al posto di ufficiale sanitario in seguito a concorso è fatta, in via di esperimento, per un biennio, trascorso il quale, il prefetto, sentito il podestà od il presidente del consorzio interessato ed il Consiglio provinciale di sanità, provvede, entro il termine massimo di sei mesi, alla nomina definitiva o alla dimissione.

Il decreto del prefetto col quale si provvede alla dimissione deve essere motivato genericamente.

Il periodo di prova è ridotto ad un anno per coloro che, alla data del bando di concorso, prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualità di ufficiali sanitari con nomina definitiva.

I provvedimenti del prefetto, adottati ai sensi del presente articolo, dei precedenti art. 34 e 35 e del quarto e quinto comma dell'art. 36, sono definitivi.

Art. 38.

L'ufficiale sanitario, assunto in servizio in via di esperimento, presta dinanzi al prefetto, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri.

La formula della promessa è la seguente:

« Prometto che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di

ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

« Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio.

« Prometto che adempirò a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Dopo ottenuta la nomina definitiva presta, sotto pena di decadenza, il seguente giuramento:

« Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con deligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

« Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio.

« Giuro che adempirò a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Art. 39.

Gli ufficiali sanitari dipendono dal podestà o dal presidente del Consorzio e, come ufficiali governativi, dipendono direttamente dall'autorità sanitaria provinciale, della quale eseguiscono gli ordini.

Art. 40.

L'ufficiale sanitario:

a) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune o dei comuni consorziati e ne tiene informato il medico provinciale;

b) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al podestà e al medico provinciale ;

c) denunzia al podestà e al medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale;

d) riferisce sollecitamente al podestà e al medico provinciale tutto ciò che, nell'interesse della sanità pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;

e) assiste il podestà nell'esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorità comunale, sia dalle autorità superiori;

f) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni del medico provinciale.

Art. 41.

Gli stipendi minimi degli ufficiali sanitari, nominati in seguito a concorso, sono determinati, tenuto conto dell'importanza del servizio, dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Tali stipendi minimi non possono comunque essere superiori a quelli, già attribuiti per i posti di ufficiale sanitario, risultanti dopo l'applicazione delle riduzioni sancite nel R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 42.

Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano all'ufficiale sanitario, è dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato.

La misura del compenso e i casi per i quali esso è dovuto sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno.

La riscossione è fatta a mezzo di marche segnatasse.

Art. 43.

Le somme riscosse dal comune, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate al miglioramento dei servizi igienici comunali, detratto il cinquanta per cento che è devoluto all'ufficiale sanitario ed il venticinque per cento al personale tecnico che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma è devoluta all'ufficiale sanitario.

La quota spettante all'ufficiale sanitario ed al personale tecnico predetto non può eccedere per ciascuno di essi, durante l'anno, la metà dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo degli stessi qualsiasi indennità accessoria.

Art. 44.

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli ufficiali sanitari sono:

a) la censura;

b) la riduzione dello stipendio nella misura non superiore ad un quinto e per la durata massima di mesi sei;

c) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio per la durata da uno a sei mesi;

d) la revoca;

e) la destituzione.

Le sanzioni disciplinari sono applicate dal prefetto; la censura può essere anche applicata dal podestà o dal presidente del consorzio.

Art. 45.

Le sanzioni disciplinari sono inflitte con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, e concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.

Quando il prefetto ritiene di applicare una sanzione disciplinare, superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentito il Consiglio provinciale di sanità, dinanzi al quale l'ufficiale sanitario incolpato può esporre verbalmente le proprie discolpe.

Art. 46.

In caso di urgenza o quando la gravità dei fatti lo esiga, l'ufficiale sanitario può essere sospeso dall'ufficio; deve essere immediatamente sospeso dalla data del mandato di cattura, quando sia sottoposto a giudizio per qualsiasi delitto.

La sospensione è applicata dal prefetto. Essa ha carattere cautelativo ed importa la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie od ai figli minorenni del sospeso può essere però concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo, escluda che l'incolpato vi abbia preso

parte, la sospensione è revocata ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

Nel caso di procedimento disciplinare, se gli sia inflitta una sanzione minore ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, debbono essere restituiti in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

La revoca della sospensione fa riacquistare l'anzianità perduta.

All'infuori dei casi elencati nel terzo comma, l'ordinanza o la sentenza non osta all'eventuale procedimento disciplinare e, qualora questo porti alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.

L'ufficiale sanitario condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.

Art. 47.

L'ufficiale sanitario è collocato a riposo, con decreto del prefetto, quando ha compiuto i sessantacinque anni di età.

Può, inoltre, essere dispensato o collocato a riposo, con decreto motivato del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, per inabilità fisica, incapacità professionale, soppressione di posto o quando ciò sia necessario nell'interesse del servizio. In tali casi all'ufficiale sanitario, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, è assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni.

Sui ricorsi contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente il Ministro per l'interno decide sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 48.

L'ufficiale sanitario è dichiarato di ufficio dimissionario:

a) quando perda la cittadinanza italiana;

b) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.

È, inoltre, dichiarato dimissionario, senza pregiudizio dell'azione penale, quando volontariamente abbandoni l'ufficio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso altri impiegati del comune.

Tuttavia il prefetto, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, nel caso preveduto nel precedente comma, può applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o la revoca dall'impiego.

In ogni caso, indipendentemente da quanto è disposto nei comma precedenti, l'ufficiale sanitario, che si trovi nelle condizioni predette, è sospeso dallo stipendio per la durata delle infrazioni ai suoi doveri di ufficio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del podestà o del medico provinciale.

Art. 49.

Le dimissioni volontarie dell'ufficiale sanitario devono essere presentate per iscritto al podestà o al presidente del consorzio, che le rimette subito, col proprio parere motivato, al prefetto.

Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal prefetto.

L'ufficiale sanitario dimissionario non può abbandonare l'ufficio e non è svincolato dai doveri ad esso inerenti finchè non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per gravi motivi di servizio o quando l'ufficiale sanitario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 50.

L'ufficiale sanitario che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio non dia piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo, può essere dispensato dall'impiego.

All'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe.

La dispensa è pronunziata dal prefetto con provvedimento definitivo.

Art. 51.

Il posto dell'ufficiale sanitario, dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, non può essere coperto, fuorchè in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione dei detti ricorsi.

Art. 52.

Contro i provvedimenti, relativi al rapporto di impiego degli ufficiali sanitari, è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re.

Art. 53.

Si applicano agli ufficiali sanitari le disposizioni stabilite per i sanitari condotti negli articoli 79, 80 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi ed alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Art. 54.

Al personale medico addetto agli uffici sanitari comunali, preveduti nel secondo comma dell'art. 3 del presente testo unico, si applicano le disposizioni stabilite nella presente sezione per gli ufficiali sanitari.

Il potere di nominare, dimettere per fine del periodo di esperimento, disporre la cessazione dal servizio e infliggere le punizioni disciplinari compete al podestà, salva l'applicazione dell'art. 50 che spetta al prefetto.

Per tale personale funziona la Commissione di disciplina stabilita, per i sanitari condotti, nell'art. 74 e, nei suoi confronti, non è applicabile la dispensa o il collocamento a riposo nell'interesse del servizio preveduti nel secondo comma dell'art. 47.

Nei riguardi del predetto personale resta ferma la competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Sezione II.

Dell'assistenza medico-chirurgica e ostetrica.

Art. 55.

L'assistenza medico chirurgica nel territorio del comune, dove non risiedono medici e levatrici liberi esercenti, è fatta da almeno un medico chirurgo condotto e da una levatrice

condotta, residenti nel comune e da esso stipendiati, con l'obbligo della cura gratuita dei poveri.

Dove risiedono più medici e più levatrici, il comune stipendia uno o più medici chirurghi, una o più levatrici, secondo l'importanza della popolazione, per la assistenza dei poveri.

I comuni hanno l'obbligo di procedere alla compilazione di uno speciale elenco degli aventi diritto alla assistenza medico chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco predetto i Comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti.

Dove esistono opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, i comuni sono soltanto obbligati a completarla.

Art. 56.

I medici condotti hanno l'obbligo di cooperare alla esecuzione dei provvedimenti di igiene e di profilassi che siano ordinati dalla autorità sanitaria comunale e dalle autorità superiori; nell'ambito della rispettiva condotta debbono disimpegnare il servizio antimalarico e quello di vaccinazione, anche se i regolamenti comunali non ne facciano espresso obbligo.

Art. 57.

Il prefetto ha facoltà di provvedere al servizio di assistenza medico-chirurgica nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o più medici-chirurghi condotti o liberi esercenti inscritti nell'albo dei sanitari della provincia.

Il decreto del prefetto contiene l'indicazione del compenso che il comune interessato deve corrispondere al medico-chirurgo prescelto; se questi fissa la residenza nel comune, il compenso non può essere inferiore allo stipendio assegnato al medico condotto che egli sostituisce.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

L'assunzione dell'incarico è obbligatoria.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Ai detti sanitari e alle loro famiglie si applicano, inoltre, nei casi indicati nell'art. 256, le disposizioni prevedute nell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 58.

Nei comuni nei quali il servizio di condotta medico-chirurgica per i poveri è disimpegnato a spese di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con personale nominato e stipendiato da queste, i medici, che sono addetti al servizio stesso, hanno diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio, nei termini preveduti negli articoli 67 e 70.

Essi sono nominati nei modi e con le norme prescritte negli articoli 68 e seguenti per i medici condotti comunali; per quanto riguarda la conferma in servizio o la dimissione per fine del periodo di prova si applicano le disposizioni dell'art. 71 e, nel caso di punizione disciplinare, hanno diritto di ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa.

Il diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio è mantenuto anche nel caso che il servizio disimpegnato dall'istituzione di pubblica beneficenza sia avocato al comune.

Al personale, di cui al presente articolo, possono essere applicate dal prefetto sanzioni disciplinari nei casi e col procedimento stabilito nell'art. 74.

Sezione III.

Dell'assistenza e vigilanza veterinaria.

Art. 59.

I comuni, nei quali esistono notevoli quantità di bestiame e dove l'industria zootecnica ha speciale importanza, e quelli dove si tengono frequenti mercati e fiere di bestiame, possono essere obbligati con decreto del prefetto ad istituire una condotta veterinaria.

I comuni hanno l'obbligo di procedere secondo le norme fissate dal regolamento, alla compilazione di uno speciale elenco dei possessori di bestiame che hanno diritto alle prestazioni gratuite da parte dei veterinari condotti.

Art. 60.

Il prefetto ha facoltà di provvedere al servizio di assistenza e vigilanza veterinaria nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, con le norme di cui all'articolo 57 incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o più veterinari, liberi esercenti, inscritti nell'albo dei sanitari della provincia.

Art. 61.

Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano al veterinario condotto è dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato.

La misura del compenso e i casi per i quali esso è dovuto sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno.

La riscossione è fatta a mezzo di marche segnatasse.

Art. 62.

Le somme riscosse dal comune, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate al miglioramento dei servizi igienici comunali, detratto il cinquanta per cento che è devoluto al veterinario condotto ed il venticinque per cento al personale tecnico che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma è devoluta al veterinario condotto.

La quota spettante al veterinario condotto ed al personale tecnico predetto non può eccedere, durante l'anno, per ciascuno di essi, la metà dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo qualsiasi indennità accessoria.

Sezione IV.

Dei consorzi sanitari.

Art. 63.

I comuni, che per le loro condizioni economiche e per il numero esiguo di abitanti non sono in grado di provvedersi di un proprio medico chirurgo o di una levatrice, quando concorrano anche speciali condizioni topografiche favorevoli, possono essere autorizzati dal prefetto, in deroga a quanto è prescritto nell'art. 55, ad unirsi in consorzio con altri comuni contermini per assicurare in tal modo il servizio di assistenza medico chirurgica ed ostetrica.

Per quanto riguarda il servizio veterinario, i comuni, che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 59 e non sono in grado di provvedere isolatamente, sono obbligati ad unirsi in consorzio per assicurare il servizio stesso.

Art. 64.

Nel caso di modificazione nella costituzione di una condotta consorziale, il titolare che abbia acquistato la stabilità ha diritto a conservare il posto; nel caso di scioglimento, ha diritto a scegliere una delle condotte che verranno costituite per i comuni già consorziati.

Quando si verifichi l'unione in consorzio di più condotte, il posto di sanitario è attribuito mediante concorso per titoli fra i sanitari delle condotte medesime che avevano già conseguito la stabilità. Resta salvo, per i sanitari che non siano riusciti vincitori, il diritto alla nomina nel caso di cessazione dal servizio da parte del prescelto entro il termine di un anno dalla pubblicazione della graduatoria del concorso; ovvero, se non abbiano, entro lo stesso termine, ottenuta la nomina presso altra condotta, il diritto alla liquidazione di una indennità una volta tanto, pari a tante mensilità di stipendio quanti sono gli anni del servizio prestato nella condotta, della quale furono titolari, con un minimo di sei mensilità.

I sanitari che, per effetto delle disposizioni del comma precedente, vengono a rimanere privati del posto, hanno diritto, durante il periodo di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, di adire ai concorsi per condotte sanitarie con dispensa dai limiti di età.

Nei casi preveduti nei primi due comma del presente articolo il sanitario conserva, a tutti gli effetti, la sua anzianità di servizio.

Le disposizioni contenute nei precedenti comma si applicano anche ai consorzi per posti di ufficiale sanitario.

Art. 65.

La costituzione, l'organizzazione e la cessazione dei consorzi sanitari, volontari od obbligatori, il funzionamento di essi, la tutela e la vigilanza governativa sono regolati dalle norme, sancite nella legge comunale e provinciale, per i consorzi pubblici in genere.

SEZIONE V.

Disposizioni comuni ai sanitari condotti.

Art. 66.

Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale di sanità, stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie e ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario in analogia con quanto è disposto per i dipendenti del comune nella legge comunale e provinciale, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzione.

Il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa è definitivo.

Art. 67.

La Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità, fissa gli stipendi minimi dei sanitari condotti, distribuendo i comuni in speciali categorie, in relazione all'importanza del servizio sanitario, al numero degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, alle condizioni topografiche delle condotte e alle presumibili fonti di reddito professionale di esse.

Tali stipendi minimi non possono comunque essere superiori a quelli, già attribuiti per i posti di sanitario condotto risultanti dopo l'applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 68.

La nomina dei sanitari condotti, stipendiati dal comune o da un consorzio di comuni, è fatta dal podestà o dalla rappresentanza consorziale in seguito a pubblico concorso.

Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di studio prescritto e sono abilitati all'esercizio della relativa professione, purchè non abbiano oltrepassato i trentadue anni di età.

Indipendentemente dai limiti predetti sono ammessi al concorso i sanitari condotti che alla data del bando prestano servizio con nomina divenuta definitiva.

Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia.

Art. 69.

Il Ministero dell'interno nomina le commissioni giudicatrici dei concorsi ed ha facoltà di affidare il giudizio di più concorsi ad una stessa Commissione.

La Commissione giudicatrice forma la graduatoria dei candidati risultati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita ed osservate le preferenze stabilite per legge.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei è approvata e pubblicata dal prefetto, il quale, in relazione all'ordine della graduatoria stessa ed alle sedi per le quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere, comunica i nomi dei vincitori al podestà od alla rappresentanza consorziale, per la nomina.

Ai concorsi preveduti nel presente articolo si applicano le disposizioni del terzo, quinto e sesto comma dell'art. 36 del presente testo unico.

I provvedimenti del prefetto adottati ai sensi del presente e del precedente articolo sono definitivi, salvo per quanto riguarda il reparto delle spese del concorso.

Art. 70.

Il sanitario condotto, all'atto della assunzione in servizio, presta la promessa solenne di fedeltà e, dopo conseguita la stabilità, il giuramento, preveduti nell'art. 38.

Egli acquista diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova in un medesimo comune o consorzio di comuni.

Il servizio interinale, seguito, senza interruzione, dalla nomina regolare in base a concorso, è computato agli effetti del biennio di prova.

Il periodo di prova è ridotto a un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualità di sanitari condotti con nomina definitiva.

Art. 71.

La dimissione del sanitario condotto per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione, adottata dal podestà o dal presidente del consorzio, non più di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del periodo suddetto. La deliberazione deve essere motivata genericamente.

Contro la deliberazione è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato, o ricorso straordinario al Re.

Art. 72.

Il sanitario condotto, dimesso durante il periodo di esperimento e poi riassunto in servizio nello stesso comune o consorzio di comuni, con o senza interruzione, congiunge al

nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.

Art. 73.

Nel caso di unificazione di due o più condotte dello stesso comune, il posto di sanitario nella nuova condotta è attribuito, mediante concorso per titoli, fra i sanitari delle condotte medesime che abbiano conseguito la stabilità.

Quando una condotta venga suddivisa, il sanitario che abbia acquistato la stabilità ha diritto di scegliere una delle nuove condotte.

Nei casi preveduti nei precedenti comma si applicano, inoltre, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 64.

Art. 74.

Ai sanitari condotti possono essere inflitte le sanzioni disciplinari stabilite nell'art. 44.

Esse sono inflitte dal podestà o dal presidente del consorzio con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato e concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.

Quando si ritenga di applicare una sanzione disciplinare, superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentita la Commissione di disciplina per i sanitari condotti, composta del vice prefetto, presidente, del medico provinciale o del veterinario provinciale nel caso che l'incolpato sia un veterinario, di un componente del Consiglio provinciale di sanità designato dal prefetto, di un rappresentante nominato dal podestà o dalla rappresentanza consorziale e di un rappresentante designato dalla rispettiva associazione sindacale, giuridicamente riconosciuta, competente per territorio.

Le disposizioni, prevedute nella legge comunale e provinciale, relative alla sospensione cautelare degli impiegati dei comuni, si applicano anche ai sanitari condotti.

Art. 75.

Qualora gli organi competenti dell'amministrazione comunale, provinciale o consorziale non applichino le sanzioni disciplinari a carico dei sanitari condotti, il prefetto invita gli organi stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, provvede d'ufficio con le modalità prescritte per i procedimenti disciplinari.

Ove il prefetto ritenga di dover applicare una sanzione più grave di quella della riduzione dello stipendio, promuove il parere della Commissione di disciplina.

Quando ricorrano gravi motivi, il prefetto ha sempre facoltà di sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio il sanitario condotto, salvo l'ulteriore corso della procedura disciplinare.

Contro il provvedimento di sospensione superiore a tre mesi o di revoca o di destituzione è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e contro ogni altro provvedimento del prefetto è ammesso ricorso, soltanto per legittimità, al Consiglio stesso.

Art. 76.

Il sanitario condotto è collocato a riposo quando ha compiuto sessantacinque anni di età.

Può inoltre essere dispensato o collocato a riposo per inabilità fisica, incapacità professionale o soppressione di posto. In tali casi al sanitario condotto, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, è assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni.

Il provvedimento adottato ai sensi del precedente comma deve essere motivato e preceduto dal parere del Consiglio provinciale di sanità.

Le disposizioni contenute negli articoli 48, 49, 50 e 51 si applicano anche ai sanitari condotti ed i provvedimenti relativi, salvo quello preveduto nell'art. 50, sono di competenza del podestà o della rappresentanza consorziale.

Art. 77.

Il Consiglio di Stato, nelle controversie riguardanti i sanitari condotti, può, quando lo ritenga necessario, chiedere che sia sentito prima della decisione il parere del Consiglio superiore di sanità.

Art. 78.

L'ufficio di sanitario condotto è incompatibile con la professione di commerciante, nonchè con ogni altra occupazione che, a giudizio dell'amministrazione comunale o consorziale, non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri dell'ufficio o col decoro di esso.

Art. 79.

Gli stipendi dei sanitari condotti sono pagati a rate mensili posticipate.

Quando il pagamento non segua alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al prefetto il quale promuove, quando ne sia il caso, i provvedimenti d'ufficio della Giunta provinciale amministrativa.

Verificandosi nel corso dell'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito il comune, può deliberare che anche le ulteriori rate da scadere nell'anno siano soddisfatte direttamente dall'esattore.

Art. 80.

L'esattore delle imposte dirette, sia o non sia anche tesoriere comunale, ha obbligo di soddisfare, non ostante la mancanza di fondi di cassa, gli ordini di pagamento emessi dai comuni e dai prefetti in favore dei sanitari condotti, col diritto di percepire a carico del comune l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

L'obbligo predetto è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino complessivamente l'importo totale dei proventi comunali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli e alle liste di carico già consegnati all'esattore.

Nel caso in cui l'esattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, l'obbligo dell'anticipazione degli stipendi deve ritenersi subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione, firmata dal podestà e dal tesoriere, comprovante la mancanza di denaro nelle casse di quest'ultimo e contenente l'invito all'esattore di eseguire l'anticipazione.

L'esattore, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento emesso a favore dei sanitari condotti, è soggetto alle sanzioni prevedute nelle leggi, regolamenti e capitoli normali sulla riscossione delle imposte dirette.

L'ammontare delle indennità di mora è però devoluto a beneficio della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Art. 81.

Si applicano ai medici e ai veterinari condotti le disposizioni relative alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Alle levatrici condotte si applicano le disposizioni stabilite per la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali.

CAPO VIII.

DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E PROFILASSI DEMANDATI ALLA PROVINCIA.

Art. 82.

L'amministrazione provinciale provvede all'impianto e all'esercizio del laboratorio di igiene e di profilassi nel capoluogo della provincia.

Il laboratorio può avere una o più sezioni distaccate nei comuni della provincia, quando il prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, ne riconosca la necessità, tenuto conto delle particolari caratteristiche della popolazione, dell'importanza industriale e commerciale dei comuni stessi e delle esigenze del servizio di vigilanza igienica.

Le spese di impianto e di esercizio del laboratorio provinciale e delle eventuali sezioni distaccate sono, per un terzo, a carico della provincia e, per due terzi, ripartite fra i comuni in ragione della popolazione.

Art. 83.

Il laboratorio provinciale è costituito di due reparti: l'uno medico micrografico con annesso servizio di accertamento diagnostico per le malattie infettive e sociali; l'altro chimico.

Al laboratorio sono addetti vigili sanitari per le disinfezioni e per la vigilanza igienica in rapporto ai bisogni dei comuni della provincia.

Al laboratorio sovraintende il medico provinciale, il quale ne vigila e controlla il regolare funzionamento, determina l'impiego del personale e le particolari indagini che debbono eseguirsi, coordina e indirizza le attività dei due reparti.

Gli ufficiali sanitari si avvalgono del laboratorio provinciale per l'esercizio della vigilanza igienica e della profilassi, secondo le istruzioni che sono impartite dal medico provinciale.

Art. 84.

Il rettorato provinciale delibera il regolamento e la pianta organica del personale addetto ai reparti che costituiscono il laboratorio provinciale.

Ciascun reparto deve avere un direttore, uno o più coadiutori, uno o più assistenti.

Gli assistenti sono nominati dal preside in seguito a pubblico concorso.

Il direttore ed i coadiutori sono nominati dal rettorato provinciale per promozione in seguito a concorso interno; il primo, fra i coadiutori, gli altri fra gli assistenti del reparto. Se non può farsi luogo alla promozione o per mancanza di personale aspirante o per giudizio sfavorevole della Commissione giudicatrice del concorso interno, anche le nomine per detti posti hanno luogo per pubblico concorso.

Art. 85.

Ai concorsi pubblici per il personale dei laboratori provinciali si applicano le norme stabilite nell'art. 36.

Possono partecipare ad essi, secondo le rispettive specialità, coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia o della laurea in chimica o in chimica e farmacia e sono abilitati all'esercizio della professione, purchè non abbiano oltrepassato i trentadue anni di età.

Indipendentemente dai limiti predetti, possono essere ammessi ai concorsi:

1° gli aiuti e gli assistenti delle facoltà di medicina e chirurgia, ovvero di chimica o di chimica e farmacia presso le università e gli istituti di istruzione superiore;

2° coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio presso laboratori di igiene e profilassi, dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, a seguito di regolare nomina conseguita per effetto di pubblico concorso.

Art. 86.

Il personale tecnico dei laboratori presta, all'atto dell'assunzione in servizio, la promessa solenne di fedeltà e, dopo aver conseguito la stabilità, il giuramento, preveduti dall'art. 38.

Detto personale acquista diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova.

Il periodo di prova è ridotto ad un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio con mansioni pari a quelle del nuovo impiego e grado e con nomina definitiva presso altro laboratorio comunale, provinciale o di Stato.

Art. 87.

Le funzioni di direttore, di coadiutore e di assistente dei laboratori sono incompatibili con quelle di ufficiale sanitario e di sanitario condotto.

Al detto personale è, inoltre, vietato:

a) di applicarsi, direttamente od indirettamente, per proprio od altrui conto, a qualsiasi commercio o industria soggetti a vigilanza igienica;

b) di attendere, direttamente o indirettamente, per proprio od altrui conto, al funzionamento ed alla gestione di laboratori di analisi chimiche e batteriologiche e di eseguire, nel laboratorio al quale è addetto, per proprio conto, analisi e ricerche di interesse privato;

c) di comunicare i risultati o le conclusioni delle analisi e perizie a persone estranee.

Art. 88.

Per le indagini di interesse privato, eseguite nel laboratorio provinciale, è dovuto alla provincia un compenso a carico dei richiedenti.

La misura del compenso e i casi per i quali è dovuto sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno.

La riscossione è fatta a mezzo di marche segnatasse.

Art. 89.

Le somme riscosse dalla provincia, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate a vantaggio della gestione del laboratorio, detratto il cinquanta per cento che è devoluto a favore del personale addetto al laboratorio.

La quota spettante a ciascun funzionario del laboratorio non può eccedere, durante l'anno, la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.

Art. 90.

Si applicano al personale tecnico dei laboratori provinciali le disposizioni degli articoli 74, 75 e 76.

Salvo il provvedimento del prefetto, ai termini dell'articolo 50 del presente testo unico, tutti gli altri provvedimenti spettano ai competenti organi dell'Amministrazione provinciale.

La Commissione di disciplina per detto personale è composta del vice prefetto, presidente, di due membri del Consiglio provinciale di sanità designati dal prefetto, di un altro membro nominato dal preside della provincia e di un rappresentante designato dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, competente per territorio.

Si applicano pure al personale dei laboratori provinciali le disposizioni prevedute, per i sanitari condotti, negli articoli 79 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi e alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il personale addetto al reparto medico micrografico, e alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, per il personale addetto al reparto di chimica.

Art. 91.

I vigili sanitari provinciali sono assunti in seguito a pubblico concorso, indetto dal preside della provincia.

La nomina è fatta dal preside stesso ed è approvata con decreto del prefetto.

Essi:

a) vigilano sulle condizioni igieniche del suolo, degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni, sulla salubrità delle bevande e delle sostanze alimentari, sui mercati e sui pubblici esercizi;

b) compiono, alla dipendenza dell'ufficiale sanitario, le ispezioni che vengono disposte dal medico provinciale o dal direttore di reparto del laboratorio provinciale e riferiscono agli stessi sui risultati degli accertamenti, sulle contestazioni fatte e sui provvedimenti attuati;

c) vigilano sull'esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive;

d) esercitano tutte le altre attribuzioni di vigilanza igienica sanitaria che sono prescritte dalle leggi.

Per l'esercizio di tali funzioni di vigilanza sono attribuiti ai vigili sanitari le facoltà spettanti per legge ai vigili comunali.

Essi non possono entrare in funzione se non dopo aver prestato giuramento dinanzi al pretore.

Art. 92.

Le provincie hanno facoltà di integrare i servizi sanitari comunali d'igiene e profilassi, istituendo o sussidiando condotte sanitarie, dispensari specializzati e altre forme di provvidenze per la prevenzione e la cura delle malattie sociali.

Se particolari condizioni sanitarie della provincia lo esigano, in caso di malattie infettive e diffusive endemiche, il prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, può, con suo decreto, stabilire l'obbligo della provincia di provvedere ai servizi integrativi indicati nel comma precedente, se e in quanto i comuni o altre istituzioni pubbliche non provvedano.

Nei casi preveduti nel precedente comma, le spese occorrenti, quando non venga diversamente disposto con leggi speciali, vanno per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni interessati in ragione della popolazione di ciascuno di essi. Tuttavia il prefetto può esonerare dal contributo i comuni che, per le loro condizioni finanziarie, non sono in grado di sostenere le relative spese. La quota di contributo dovuta dai comuni esonerati è posta a carico della provincia.

Il decreto indica la qualità dei servizi sanitari integrativi, i comuni a vantaggio dei quali debbono essere adottati e i comuni eventualmente esonerati dal contributo.

Sui ricorsi prodotti contro il provvedimento del prefetto il Ministro per l'interno decide sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.

Art. 93.

Le provincie hanno facoltà di provvedere all'impianto e all'esercizio di istituti per isolamento e per disinfezione.

Se i comuni, sia per le loro condizioni finanziarie, sia per altre circostanze, non possano, da soli o uniti in consorzio, provvedere adeguatamente agli istituti predetti secondo le disposizioni dell'art. 259, il prefetto, intesi il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, può, con suo decreto, stabilire l'obbligo della provincia di integrare o sostituire l'opera dei comuni stessi determinandone l'estensione, sia in rapporto al numero di essi, sia in rapporto alla qualità dei servizi e degli istituti di assistenza e profilassi.

Sui ricorsi prodotti contro il provvedimento del prefetto il Ministro per l'interno decide sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato.

Quando non sia diversamente provveduto con leggi speciali, le spese occorrenti nei casi preveduti nel secondo comma del presente articolo sono, per un terzo, a carico della provincia; gli altri due terzi vanno ripartiti, in ragione della popolazione, fra i comuni interessati.

Art. 94.

L'Amministrazione provinciale concorre, nei limiti delle somme che essa può stanziare nel proprio bilancio, alle spese di spedalità sostenute dal consorzio provinciale antitubercolare per il ricovero degli ammalati di tubercolosi che si trovino in condizioni di povertà, salvo che si tratti di ricovero di urgenza o di ricovero di assicurati contro la tubercolosi, a termini dell'articolo 281 del presente testo unico.

Provvede inoltre al trattamento gratuito negli istituti e negli ambulatori antirabici, per le persone ammesse alla assistenza gratuita, a norma dell'art. 55.

Art. 95.

Ai servizi indicati negli articoli 92, 93 e 94, le provincie possono provvedere in consorzio con altre contermini, osservate le norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 96.

Al personale sanitario addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, istituiti stabilmente dalla provincia a termini delle disposizioni contenute negli articoli 92 e 93, si applicano le norme stabilite nell'art. 54 relativamente al personale medico degli uffici sanitari comunali.

Art. 97.

Salva la competenza amministrativa del preside o del presidente del consorzio, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi igienico-sanitari della provincia, indicati nel presente capo, sovraintende il medico provinciale.

Art. 98.

Il medico provinciale, in relazione alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, propone al preside il pro-

gramma di azione per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi sanitari integrativi della provincia.

Il programma è deliberato dal preside della provincia ed è approvato dal prefetto, sentito, nei riguardi tecnici, il Consiglio provinciale di sanità.

TITOLO II

ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI SANITARIE E DI ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA.

CAPO I.

DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

Art. 99.

È soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata.

È anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono designate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il Ministro dell'educazione nazionale ed il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo.

La vigilanza si estende:

a) all'accertamento del titolo di abilitazione;

b) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette.

Art. 100.

Nessuno può esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice, o infermiera professionale, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni.

Chiunque intende esercitare in un comune una di tali professioni, alla quale è abilitato a norma di legge, deve far registrare il diploma nell'ufficio comunale.

Non sono soggetti a tale obbligo i medici e i chirurghi stranieri, espressamente chiamati per casi particolari.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

Art. 101.

Il prefetto, contemporaneamente alla denuncia all'autorità giudiziaria per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, può disporre la chiusura del locale in cui la professione sanitaria sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all'esercizio di essa.

Art. 102.

Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.

I sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Art. 103.

Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

a) a denunziare al podestà le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;

b) a denunziare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto, per il quale essi abbiano prestato la loro opera, o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.

La denunzia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme indicate dal regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del Codice penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale:

c) a denunciare al podestà e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;

d) a denunciare alle autorità predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;

e) ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanità pubblica.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a mille.

L'autorità giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato.

CAPO II.

DEL SERVIZIO FARMACEUTICO.

SEZIONE I. — *Dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia.*

Art. 104.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è data, con decreto, dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che non vi sia più di una farmacia per ogni cinquemila abitanti.

Quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, anche in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, lo richiedano, può stabilirsi, in aggiunta o in sostituzione del criterio della popolazione, un limite di distanza, per il quale ogni nuova farmacia sia lontana almeno cinquecento metri da quelle esistenti.

Il numero delle autorizzazioni per le farmacie rurali è determinato in base ai criteri indicati nel precedente comma, escluso quello della popolazione.

Sono farmacie rurali quelle istituite in comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

Chiunque apra od eserciti una farmacia senza la autorizzazione anzidetta, è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquecento a duemilacinquecento.

Il prefetto, contemporaneamente alla denunzia all'autorità giudiziaria per il procedimento penale, dispone la chiusura dell'esercizio.

Art. 105.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 114, non può essere concessa che al vincitore di pubblico concorso per titoli, bandito dal prefetto e giudicato da apposita Commissione, presieduta dal vice prefetto e composta del medico provinciale, di un esperto in materia giuridica, di un farmacista e di un chimico-farmacista nominati dal prefetto al principio di ogni anno, su terne proposte dalle rispettive associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, competenti per territorio.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 106.

L'ammissione al concorso, indicato nel precedente articolo, non può essere consentita se non a chi:

sia cittadino italiano, maggiore di età e nel possesso dei diritti civili;

sia inscritto nell'albo professionale dei farmacisti;

dimostri di possedere mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia; e ciò anche mediante fideiussione o versamento di corrispondenti somme da parte di terzi.

Art. 107.

Nella graduatoria del concorso hanno titolo di preferenza assoluta il figlio o, in difetto di figli, il coniuge del farmacista, la cui farmacia sia stata messa a concorso, purchè siano abilitati all'esercizio della professione.

Art. 108.

L'apertura e l'esercizio di una farmacia sono vincolati al pagamento della tassa speciale di concessione indicata nella tabella n. 3 annessa al presente testo unico.

Il pagamento avviene in tre rate annuali, la prima delle quali deve essere corrisposta prima dell'apertura della farmacia. Il mancato pagamento delle altre rate importa la decadenza dall'autorizzazione.

Sono esenti dal pagamento della tassa le farmacie esercitate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

In caso di morte del farmacista le rate non scadute non sono più dovute.

La tassa predetta è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale, istituita ai sensi dell'articolo 116.

Art. 109.

Nel decreto di autorizzazione, indicato nell'art. 104, è stabilita la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nel l'articolo stesso. L'autorizzazione è valevole solo per la detta sede.

Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede stessa, è subordinato all'approvazione del prefetto.

È tuttavia data facoltà al prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, di autorizzare il trasferimento, nello stesso comune, di una farmacia da una sede a un'altra, quando in quest'ultima sede le farmacie esistenti siano inferiori di numero a quelle assegnate nella pianta organica e non possa farsi luogo all'autorizzazione per l'apertura di nuove farmacie nel comune, in dipendenza di quanto è disposto negli articoli 104 e 375.

In mancanza di domanda e nella ipotesi preveduta nel precedente comma, il prefetto, sentiti il podestà del comune, il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, può autorizzare l'impianto e l'esercizio di una farmacia in soprannumero alla pianta organica, anche in deroga alle disposizioni contenute nei su richiamati articoli del presente testo unico.

I provvedimenti del prefetto, adottati a sensi degli ultimi due comma del presente articolo, sono definitivi.

Art. 110.

L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonchè di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio.

La commissione indicata nell'art. 105 accerta la somma che deve essere corrisposta a titolo di indennità di avviamento e, in mancanza di accordo tra le parti interessate, determina, in base a perizia, con decisione inappellabile, l'importo del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni.

Art. 111.

L'apertura e l'esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.

Art. 112.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona.

Chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.

Nel caso di rinuncia l'autorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e, in mancanza, è bandito un nuovo concorso.

Art. 113.

La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica, oltre che nei casi preveduti negli articoli 108 e 111:

a) per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del Codice di commercio;

b) per mancato adempimento, da parte dell'autorizzato, all'obbligo di cui nell'art. 110;

c) per volontaria rinunzia dell'autorizzato;

d) per chiusura dell'esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;

e) per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica;

f) per cancellazione definitiva dall'albo dei farmacisti;
g) per perdita della cittadinanza italiana;
h) per morte dell'autorizzato.

La decadenza stessa, escluso il caso indicato nella lettera *h)*, è pronunziata, con decreto, dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 114.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, possono essere autorizzate dal prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, a gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico.

La decadenza dalla relativa autorizzazione è pronunciata nel modo e nelle forme stabilite nell'articolo precedente:
a) per la fine dell'ente o della istituzione;
b) per volontaria rinunzia;
c) per abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal prefetto alla legale rappresentanza dell'ente.

Art. 115.

Per i comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e l'esercizio della medesima, è stabilita una speciale indennità di residenza a favore del farmacista nominato in seguito a concorso.

L'indennità di residenza, in misura non superiore alle lire quattromila annue, è determinata dalla Commissione indicata nell'art. 105, sentito il podestà del comune interessato, al quale fa carico l'onere relativo, salvo rimborso di una quota, sino al massimo di due terzi, da parte del Ministero dell'interno.

L'importo complessivo dei rimborsi non può eccedere, in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sarà corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel quinto comma dell'art. 104.

Le disposizioni relative alla misura e alle modalità di applicazione e riscossione del contributo ed ai rimborsi di quote delle indennità ai comuni, anche con pagamenti in conto, sono emanate con Regio decreto su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

Art. 116.

Per provvedere ai bisogni dell'assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura, il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, può autorizzare l'apertura, nelle stazioni stesse, di farmacie succursali, limitatamente a un periodo dell'anno che viene determinato nel decreto di autorizzazione, sentita l'azienda per l'amministrazione delle stazioni, ovvero l'amministrazione municipale, quando il comune, luogo di cura, sia stato dispensato dal costituire l'azienda separata.

Alle farmacie predette si applicano, in quanto possibile o non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente capo.

Art. 117.

L'autorizzazione preveduta nel precedente articolo, è conferita in seguito a concorso espletato con le norme stabilite negli articoli 105 e seguenti del presente testo unico.

Al concorso possono partecipare soltanto i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o luogo di cura.

Qualora, però, nel comune esista un'unica farmacia, è in facoltà del prefetto di concedere l'autorizzazione, senza concorso, al titolare di detta farmacia, oppure di bandire un concorso tra i titolari delle farmacie della provincia.

Nei concorsi preveduti nel presente articolo, a parità di ogni altra condizione, costituisce titolo di preferenza la maggiore vicinanza della farmacia, della quale il concorrente è titolare, alla stazione o luogo di cura.

Art. 118.

Il titolare autorizzato all'esercizio della succursale può essere dichiarato decaduto dall'autorizzazione per la constatata inadempienza agli obblighi stabiliti nell'art. 120.

La decadenza pronunciata in confronto dell'esercizio principale produce, di pieno diritto, la decadenza dall'esercizio della succursale.

SEZIONE II.

Dell'esercizio della farmacia.

Art. 119.

Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme e gli orari che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica nelle varie località e tenuto conto del riposo settimanale.

Egli può farsi sostituire temporaneamente nell'esercizio da un farmacista laureato o diplomato, dandone avviso al prefetto.

Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare l'esercizio, è tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila.

Art. 120.

Il farmacista, autorizzato all'esercizio della succursale ai termini dell'art. 116, deve preporre alla effettiva sua direzione un farmacista diplomato o laureato, il quale è tenuto alla presenza ininterrotta nella succursale per tutto il periodo in cui questa è aperta, a norma del decreto di autorizzazione.

La designazione del farmacista direttore deve essere notificata al prefetto dal titolare autorizzato, almeno otto giorni prima dell'apertura della succursale.

L'obbligo della notifica sussiste ugualmente per ogni successiva sostituzione del farmacista direttore.

Art. 121.

Le farmacie delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, prevedute nell'art. 114, debbono avere per direttore responsabile un farmacista inscritto nell'albo professionale.

Il direttore ha l'obbligo di risiedere in permanenza nella farmacia.

Le deliberazioni e gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all'approvazione del prefetto. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Anche alle farmacie, adibite ad esclusivo servizio interno degli istituti militari, deve essere preposto, come direttore responsabile, un farmacista diplomato.

Art. 122.

La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.

Sono considerati medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicamenti composti e le specialità medicinali, messi in commercio già preparati e condizionati secondo la formula stabilita dal produttore.

Tali medicamenti composti e specialità medicinali debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi; la denominazione deve essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Art. 123.

Il titolare della farmacia deve curare:

a) che la farmacia sia provvista delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella farmacopea ufficiale;

b) che in essa si conservino e siano ostensibili al pubblico un esemplare di detta farmacopea e uno della tariffa ufficiale dei medicinali;

c) che sia conservata copia di tutte le ricette e, qualora si tratti di veleni somministrati dietro ordinazione di medico chirurgo o veterinario, siano conservate le ricette originali, prendendo nota del nome delle persone alle quali furono consegnate e dandone copia all'acquirente che la domandi.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a duemila.

Il titolare deve inoltre curare che i medicinali, dei quali la farmacia è provvista, non siano nè guasti nè imperfetti. In caso di trasgressione a tale obbligo si applicano le pene stabilite dall'art. 443 del Codice penale.

Nei casi preveduti nel presente articolo, il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la sospensione dall'esercizio della farmacia da cinque giorni ad un mese e, in caso di recidiva, può pronunciare la decadenza dell'autorizzazione ai termini dell'art. 113, lettera *e*).

Art. 124.

Il Ministero dell'interno ogni cinque anni rivede e pubblica la farmacopea ufficiale. A questa sono allegati:

a) l'elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali;

b) l'elenco dei prodotti la vendita dei quali è libera a tutti senza restrizione;

c) l'elenco dei prodotti che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico, sotto l'osservanza delle speciali condizioni e restrizioni che sono determinate nel regolamento, con l'indicazione delle quantità minime di vendita.

Art. 125.

Ogni due anni, a cura del Ministero dell'interno, è pubblicata la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico.

I prezzi indicati nella tariffa non possono essere superati.

Su tali prezzi è stabilito lo sconto minimo che i farmacisti debbono, in ogni caso, concedere alle Amministrazioni pubbliche e private tenute per legge, regolamenti, statuti o tavole di fondazione alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri, e che abbiano, comunque, carattere di opere di assistenza e beneficenza.

Il prezzo, cui possono essere venduti al pubblico le specialità medicinali, i prodotti opoterapici e biologici, i fermenti solubili e organizzati e, in genere, tutti i prodotti affini, nonchè i sieri, vaccini, virus, tossine, arseno-benzoli semplici e derivati deve essere segnato sull'etichetta.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino a un mese.

Indipendentemente dall'azione penale, il prefetto può ordinare la chiusura fino a un mese della farmacia; in caso di recidiva può dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio ai termini dell'art. 113.

Art. 126.

Il prefetto, quando la somministrazione di medicinali può riuscire pericolosa per la salute pubblica, indipendentemente dal procedimento penale, ha facoltà di vietare la vendita al pubblico del prodotto e ordinarne il sequestro.

Art. 127.

Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie debbono essere ispezionate dal medico provinciale che può anche compiere ispezioni straordinarie.

Nelle dette ispezioni il medico provinciale è assistito di regola da un farmacologo o da un dottore in chimica e farmacia o da un dottore in farmacia designato dal prefetto.

Se il risultato dell'ispezione non sia stato soddisfacente, il titolare autorizzato è diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto pronunzia la decadenza dall'autorizzazione.

Art. 128.

I titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione nella misura risultante nella tabella n. 3 annessa al presente testo unico.

La tassa predetta è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratta di farmacia succursale, istituita ai sensi dell'articolo 116.

La riscossione della tassa ha luogo con le forme e i mezzi stabiliti nelle vigenti norme per la riscossione delle imposte dirette, in base agli elenchi compilati annualmente entro il mese di novembre, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e resi esecutori dal prefetto.

Art. 129.

In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza.

Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante i quindici mesi preveduti nell'art. 113, lettera *a*), per la eventuale decadenza, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, ed all'esercizio medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la nomina di un sostituto, che ha la responsabilità del servizio, è soggetta all'approvazione del prefetto.

I provvedimenti del prefetto sono definitivi.

CAPO III.

Delle professioni sanitarie ausiliarie.

Sezione I.

Delle infermiere diplomate.

Art. 130.

Le Università con facoltà di medicina e chirurgia, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza e altri enti morali, possono essere autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale e sentito il Consiglio superiore di sanità, a istituire scuole convitto professionali per infermiere.

Gli enti indicati nel comma precedente, quando dispongano di servizi adeguati alle necessità del tirocinio tecnico, possono essere autorizzati, nelle forme predette, a istituire scuole per assistenti sanitarie visitatrici.

Tali scuole sono sottoposte alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale.

Art. 131.

Speciali comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati, con le modalità indicate nell'articolo precedente, ad istituire scuole convitto professionali per infermiere.

Dette scuole possono essere erette in ente morale, con decreto del Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato.

Art. 132.

Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, di concerto con quello per l'educazione nazionale, approva i progetti tecnico-sanitari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e determina i programmi di insegnamento e di esame da adottarsi nelle medesime.

Art. 133.

Le scuole convitto professionali per infermiere debbono funzionare presso un pubblico ospedale dotato di reparti di medicina e chirurgia che abbiano sufficiente disponibilità di servizi in proporzione al numero delle allieve e provvedere con le proprie infermiere (capo sala, infermiere diplomate, allieve) alla assistenza immediata di una parte, almeno, delle corsie dell'ospedale.

Qualora, in una determinata località, non sia possibile istituire scuole convitto professionali per infermiere presso ospedali pubblici, il Ministero dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, può autorizzare la istituzione di dette scuole anche presso istituti privati, purchè rispondano ai requisiti indicati nel comma precedente.

Art. 134.

Nelle scuole convitto professionali per infermiere l'insegnamento teorico pratico deve essere impartito da medici competenti, dalla direttrice e dalle capo sala.

La direzione delle scuole-convitto deve essere affidata ad una infermiera che abbia conseguito in una scuola-convitto italiana il diploma e il certificato di abilitazione a funzioni direttive, preveduti negli articoli seguenti, e che abbia tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell'assistenza infermiera in un reparto ospitaliero del Regno.

Art. 135.

Nelle scuole convitto le allieve compiono un corso biennale teorico pratico, con relativo tirocinio.

Quelle che alla fine del biennio abbiano superato apposito esame conseguono un diploma di stato per l'esercizio della professione di infermiera.

Presso le scuole convitto può essere istituito un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione a funzioni direttive.

Le allieve, che, dopo aver conseguito il diploma di stato per l'esercizio della professione di infermiera, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del terzo corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.

Art. 136.

Nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici sono ammesse soltanto le infermiere che siano provviste del diploma per l'esercizio della professione di infermiera.

Esse compiono un corso annuale che comprende:

a) nozioni teorico-pratiche impartite da insegnanti competenti;

b) un tirocinio pratico, sotto la direzione di un'assistente sanitaria o di persona di riconosciuta competenza e comprovata pratica.

Le allieve, che alla fine del corso abbiano superato apposito esame, conseguono un diploma di stato per l'esercizio della professione di assistente sanitaria visitatrice.

Art. 137.

Il diploma per l'esercizio della professione di infermiera, conseguito ai sensi dell'articolo 135, è necessario per ottenere la nomina a capo sala; costituisce inoltre titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio di assistenza infermiera negli ospedali dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali.

Il certificato di abilitazione a funzioni direttive, indicato nell'articolo suddetto, costituisce titolo di preferenza per la direzione di scuole convitto per infermiere e per la direzione dell'assistenza infermiera negli ospedali indicati nel comma precedente.

Il possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice costituisce titolo di preferenza per l'assunzione a posti di servizio nelle istituzioni di assistenza sanitaria sociale e nelle opere di igiene e profilassi urbana e rurale, sotto la direzione e responsabilità del personale medico.

Art. 138.

Per la costruzione delle scuole prevedute negli articoli 130 e 131 possono essere concesse le agevolazioni stabilite nelle vigenti disposizioni per la costruzione di opere igieniche.

Il Ministero dell'interno può concedere contributi per il funzionamento di dette scuole.

Sezione II.

Delle levatrici.

Art. 139.

La levatrice deve richiedere l'intervento del medico chirurgo non appena nell'andamento della gestazione o del parto o del puerperio di persona alla quale presti la sua assistenza riscontri qualsiasi fatto irregolare.

A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestante o partoriente o puerpera.

In caso di inosservanza di tale obbligo è punita con l'ammenda fino a lire cinquecento e nei casi gravi, anche con

l'arresto fino a tre mesi, salva l'applicazione delle disposizioni del Codice penale quando il fatto costituisca reato.

La levatrice ha inoltre l'obbligo di denunziare al podestà e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbia prestato assistenza, la nascita d'ogni infante deforme.

La trasgressione a tale obbligo è punita con l'ammenda da lire cento a mille.

CAPO IV.

Delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Art. 140.

Chiunque intenda esercitare un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di licenza, rilasciata dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento delle arti medesime.

I limiti e le modalità di esercizio delle singole arti sono determinati nel regolamento, emanato su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale.

La istituzione delle scuole indicate nel primo comma è autorizzata con decreto Reale promosso dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale.

Art. 141.

Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta nell'articolo precedente o dell'attestato di abilitazione rilasciato a norma delle disposizioni transitorie del presente testo unico, esercita un'arte ausiliaria è punito con la multa da lire cinquecento a mille.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, può ordinare la chiusura temporanea del locale, nel quale l'arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all'esercizio di essa. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 142.

Le licenze di abilitazione rilasciate ai sensi dell'art. 140 sono soggette alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita nella tabella n. 4, annessa al presente testo unico.

CAPO V.

Dell'esercizio di attività soggette a vigilanza sanitaria.

Sezione I.

Disposizioni generali.

Art. 143.

Sono soggetti a vigilanza, agli effetti della sanità pubblica, i fabbricanti e commercianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di colori, di droghe, di profumi e di acque e fanghi minerali.

Sono soggetti altresì a vigilanza, ai fini della tutela della sanità pubblica, la preparazione, il deposito e l'impiego di gas tossici.

Le autorità sanitarie possono, nell'interesse della sanità pubblica, fare eseguire visite nei locali di produzione e smercio delle sostanze indicate nei comma precedenti.

Sezione II.

Delle officine di prodotti chimici e di preparati galenici.

Art. 144.

L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici è sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il quale la concede sentito il Consiglio superiore di sanità, tenuta presente la opportunità dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio e previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneità dei locali, dà affidamento per l'ottima qualità delle produzioni e delle preparazioni.

L'autorizzazione è in ogni caso negata o revocata quando risulti che l'officina non è diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica o in chimica e farmacia o in farmacia o di diploma in farmacia e iscritta nell'albo professionale.

È vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. È pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, tranne che questa sia di proprietà del farmacista e in diretta comunicazione con la farmacia.

Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti è punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura dell'officina quando questa sia stata aperta senza autorizzazione o sia diretta da persona non munita del titolo prescritto. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 145.

Nel corso di ciascun biennio le officine indicate nel precedente articolo debbono essere ispezionate dal medico provinciale, che può anche compiere ispezioni straordinarie.

Nelle dette ispezioni il medico provinciale è assistito, di regola, da un farmacologo o da un dottore in chimica o da un dottore in chimica e farmacia, designato dal prefetto.

Se il risultato dell'ispezione non è soddisfacente, il proprietario o conduttore dell'officina è diffidato dal prefetto a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto ordina la chiusura.

I proprietari o conduttori delle officine predette sono tenuti al pagamento di una tassa annua di ispezione nella stessa misura stabilita nell'art. 128 del presente testo unico per i proprietari autorizzati di farmacie.

Sezione III.

Del commercio di sostanze velenose.

Art. 146.

Chiunque, non essendo farmacista o commerciante di prodotti chimici, di droghe e di colori, fabbrica, detiene per vendere, vende o in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere sostanze velenose e coloro che per l'esercizio della loro arte o professione ne fanno uso, se non tengono tali sostanze custodite in armadi chiusi a chiave e in recipienti con l'indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose, sono puniti con l'arresto

fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire duemila.

Art. 147.

I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici e chiunque in qualsiasi modo faccia commercio di colori o di prodotti chimici per uso industriale e agricolo non possono vendere sostanze velenose che a persone conosciute o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di un attestato dell'autorità di pubblica sicurezza indicante il nome e cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dimostrino di aver bisogno delle sostanze stesse per l'esercizio dell'arte o della professione.

In ogni caso debbono notare in un registro speciale da presentarsi all'autorità sanitaria a ogni richiesta, la quantità e la qualità delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome e cognome e domicilio, arte o professione dell'acquirente.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. A detta pena può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte fino a tre mesi.

SEZIONE IV.

Del commercio di sostanze stupefacenti e dei provvedimenti per reprimerne gli abusi.

Art. 148.

L'elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente è approvato con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, tenuto conto di quanto sia stabilito nelle convenzioni internazionali.

Art. 149.

La coltivazione del papavero (papaver somniferum L.) e la raccolta delle capsule di papavero possono aver luogo soltanto in seguito a speciale autorizzazione del Ministro per l'interno, che, nel concederla, determina, caso per caso, sentito quello per l'agricoltura e per le foreste, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata.

Chiunque, senza l'autorizzazione predetta, coltivi il papavero o raccolga capsule di papavero o non osservi le condizioni e garanzie, alle quali l'autorizzazione è subordinata, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

In caso di recidiva la pena è sempre dell'arresto.

Art. 150.

La produzione dell'oppio grezzo e di altre sostanze o preparati ad azione stupefacente non può aver luogo senza autorizzazione del Ministro per l'interno.

Chiunque produce l'oppio grezzo o altre sostanze o preparati stupefacenti senza l'autorizzazione predetta è punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da lire duemila a diecimila.

In caso di recidiva la pena è sempre dell'arresto.

Art. 151.

Chiunque intende importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere oppio grezzo o altre sostanze o preparati ad azione stupefacente, deve munirsi dell'autorizzazione del prefetto della provincia nella quale risiede.

In caso di violazione si applicano le pene stabilite nell'art. 446, comma primo, del Codice penale.

Sono escluse dall'obbligo dell'autorizzazione le farmacie per quanto riguarda la vendita o la somministrazione delle sostanze anzidette a dose o forma di medicamento.

Art. 152.

Chiunque, essendo autorizzato a vendere sostanze o preparati ad azione stupefacente, a dose o forma di medicamento, le vende e somministra senza prescrizione, o in quantità superiore a quella prescritta o a persona che non sia munita di carta di identità o altro documento equivalente, ovvero vende o somministra morfina, diacetilmorfina, cocaina e loro sali, altrimenti che in pomata o in soluzione o comunque in modo diverso dalle speciali preparazioni, determinate con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 153.

Le pene stabilite nell'art. 446 del Codice penale si applicano anche a carico del medico o del veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso delle sostanze stupefacenti, rilascia prescrizioni contenenti sostanze o preparati ad azione stupefacente senza che vi sia una necessità curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura.

Art. 154.

I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono comunque sostanze o preparati ad azione stupefacente, debbono indicare chiaramente nelle ricette, che dovranno essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose della sostanza prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

I direttori di ospedali, ambulatori, istituti di cura in genere e case per gestanti ed i titolari dei gabinetti privati per l'esercizio delle professioni sanitarie possono rilasciare prescrizioni per acquistare sostanze o preparati ad azione stupefacente nella quantità occorrente per i normali bisogni degli ospedali, ambulatori, istituti, case e gabinetti predetti, senza le indicazioni prescritte nel primo comma. Essi debbono tenere un registro di carico e scarico delle sostanze e preparati acquistati, nel quale deve essere giustificato l'impiego delle sostanze medesime.

Art. 155.

Chiunque, essendo autorizzato a vendere sostanze stupefacenti a dose o forma di medicamento, le vende su presentazione di ricetta che non sia redatta secondo le norme dell'articolo precedente o a persona che non sia munita di carta di identità o di documento equivalente, ovvero omette di annotare sulla ricetta la data di spedizione, di registrare la prescrizione nel registro copia ricette e di conservarla in originale è punito con l'arresto fino ad un anno o con la ammenda da lire duemila a lire cinquemila.

In caso di recidiva la pena è sempre dell'arresto oltre alla sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

Art. 156.

Il sanitario che assiste o visita persona affetta da intossicazione cronica, prodotta da sostanze o preparati ad azione stupefacente, deve farne denunzia, entro due giorni, all'autorità di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

Nel caso di recidiva alla pena dell'ammenda è sostituito l'arresto fino a un anno oltre alla sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

Art. 157.

Chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di sostanze o preparazioni stupefacenti, si rende comunque pericoloso a sè e agli altri o riesce di pubblico scandalo, può essere coattivamente ricoverato in una casa di salute per essere sottoposto alla cura disintossicante.

L'ammissione nella casa di salute deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori dell'infermo o dall'autorità di pubblica sicurezza ed è autorizzata dal pretore, previo accertamento medico.

In caso di urgenza il ricovero è disposto provvisoriamente dall'autorità di pubblica sicurezza, salvo i provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria.

A tali ricoveri si applicano, in quanto possibile, le disposizioni contenute nella legge sui manicomi e sugli alienati.

Art. 158.

Il prefetto, indipendentemente dalla denunzia all'autorità giudiziaria per il procedimento penale, nel caso di trasgressione alle disposizioni contenute nella presente sezione od a quelle sancite dagli articoli 445, 446, 447, 729 e 730 del Codice penale, può ordinare la chiusura temporanea o permanente del locale, ove sono state consumate le trasgressioni stesse, e la sospensione o la revoca della autorizzazione concessa.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 159.

Con decreto del Ministro per l'interno possono essere aggregate al Consiglio superiore di sanità, per la trattazione degli affari indicati nella presente sezione, persone particolarmente competenti nella materia.

Art. 160.

Ferma l'iniziativa del pubblico ministero per i fatti che costituiscono reato, la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle norme contenute nella presente sezione e di quelle emanate col regolamento, spettano al Ministro per l'interno, che li esercita a mezzo dei prefetti, coadiuvati dagli organi dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto riguarda la vigilanza e il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle Capitanerie di porto e dai Comandi di aeroporto.

SEZIONE V.

Della produzione e del commercio di specialità medicinali.

Art. 161.

Nessuna officina di prodotti chimici usati in medicina o di preparati galenici può produrre, a scopo di vendita, una specialità medicinale, senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno.

Il proprietario o conduttore delle officine predette che contravvenga alle disposizioni del precedente comma è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può, in caso di recidiva, ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 162.

Nessuna specialità medicinale può essere messa in commercio senza registrazione da parte del Ministero dell'interno.

La registrazione può essere concessa anche per determinate serie e categorie di specialità.

Prima di concedere la registrazione, il Ministero ha facoltà di sottoporre la specialità a un esame diretto ad accertare:

a) se abbia una composizione qualitativa e quantitativa corrispondente a quella denunziata;

b) se i prodotti che la compongono abbiano i necessari requisiti di purezza;

c) se le eventuali indicazioni terapeutiche corrispondano alla reale composizione del prodotto.

Lo Stato non assume, per il fatto della registrazione, alcuna responsabilità.

Art. 163.

Non possono in nessun caso essere registrate specialità che vantino:

a) proprietà ed effetti contrari, in qualsiasi modo, alla morale e al buon costume;

b) virtù terapeutiche speciali per quelle infermità che sono determinate dal regolamento.

Art. 164.

L'autorizzazione a produrre specialità medicinali e la concessione della registrazione, secondo i precedenti articoli, sono soggette a revoca.

Art. 165.

Le specialità medicinali registrate, che venissero successivamente variate nella loro composizione, debbono ottenere una nuova registrazione da parte del Ministero dell'interno.

Art. 166.

Le specialità medicinali provenienti dall'estero, pronte e confezionate per l'uso, non possono essere poste in commercio senza la preventiva registrazione del Ministero dell'interno, a meno che non sia diversamente stabilito nelle convenzioni internazionali.

A tali specialità sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni della presente sezione.

Art. 167.

È data facoltà al Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, di stabilire a quali delle specialità medicinali debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al pubblico, la disposizione contenuta nella lettera c) dell'art. 123, relativa all'obbligo da parte del farmacista della conservazione della ricetta originale nel caso di somministrazione di veleni.

Art. 168.

I produttori e commercianti di specialità medicinali che mettono in commercio specialità non registrate o specialità,

delle quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la composizione, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

A tali pene è aggiunta la chiusura fino a tre mesi, o fino a un anno in caso di recidiva, dell'officina in cui sia stata prodotta la specialità.

Il Ministro per l'interno, indipendentemente dal procedimento penale, provvede al sequestro della specialità ovunque si trovi e può ordinare l'immediata chiusura dell'officina nella quale sia stata prodotta la specialità non registrata o della quale sia stata revocata la registrazione.

Art. 169.

Il farmacista che abbia messo in vendita o che detenga per vendere specialità medicinali non registrate o specialità, delle quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la composizione, è punito con l'ammenda da lire mille a tremila, e con la sospensione dall'esercizio professionale fino a un mese. In caso di recidiva, la pena è dell'arresto da uno a tre mesi, della ammenda da lire duemila a seimila e della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo da uno a tre mesi.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo dai quindici ai trenta giorni.

In caso di recidiva, può pronunziare la decadenza dall'esercizio della farmacia a termini dell'art. 113.

Art. 170.

Il medico o il veterinario che ricevano, per sè o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire duemila a cinquemila.

La pena è sempre dell'arresto nel caso di recidiva.

Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.

La condanna all'arresto importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta.

Art. 171.

Il farmacista che riceva per sè o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali o dei prodotti indicati nell'articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialità dei quali abbia pure accettata la vendita, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire duemila a cinquemila.

La pena è sempre dell'arresto nel caso di recidiva.

Se il fatto violi altre disposizioni di legge, si applicano anche le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.

La condanna all'arresto importa la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta.

Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale il prefetto può, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza dall'esercizio della farmacia.

Art. 172.

Le pene stabilite negli articoli 170 e 171, primo e secondo comma, si applicano anche a carico di chiunque dà o promette al sanitario o al farmacista denaro o altra utilità.

Se il fatto sia commesso dai produttori o dai commercianti delle specialità e dei prodotti indicati nei detti articoli, il Ministro per l'interno, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, può ordinare, con decreto, la chiusura dell'officina di produzione e del locale ove viene esercitato il commercio per un periodo da uno a tre mesi e, in caso di recidiva, ne può disporre la chiusura definitiva.

Il Ministro può, inoltre revocare la registrazione delle specialità medicinali o l'autorizzazione a preparare o importare per la vendita ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

Art. 173.

È vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila.

Art. 174.

Le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e le modalità con le quali possono essere registrate e messe in commercio, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, le specialità medicinali nazionali ed estere, sono determinate nel regolamento.

Nel regolamento sono determinati anche i prodotti che, a termini dell'art. 122, debbono essere considerati come specialità medicinali e le limitazioni che possono essere imposte alla pubblicità, sotto qualsiasi forma, relativa al commercio di esse.

Art. 175.

Il parere del Consiglio superiore di sanità deve essere sentito tutte le volte che si intende negare o revocare la registrazione di una specialità medicinale.

Art. 176.

A cura del Ministero dell'interno è pubblicato, ogni semestre, con le modalità indicate nel regolamento, un elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate, di quelle per le quali è stata autorizzata la variazione e di quelle per le quali è intervenuta la revoca della registrazione.

Art. 177.

È fatto obbligo ai farmacisti di tenere in farmacia in modo ostensibile al pubblico l'elenco ufficiale delle specialità medicinali registrate dal Ministero, indicato nell'articolo precedente.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquanta a duecento.

Art. 178.

I produttori di specialità medicinali sono tenuti al pagamento delle tasse di concessione, indicate nella tabella n. 5 annessa al presente testo unico.

Le forme e i mezzi per la riscossione di tali tasse sono stabiliti nel regolamento.

Art. 179.

Con decreto del Ministro per l'interno possono essere aggregate al Consiglio superiore di sanità, per la trattazione

degli affari indicati nella presente sezione, persone particolarmente competenti nella materia.

SEZIONE VI.

Della fabbricazione e vendita e dell'impiego dei sieri, vaccini e prodotti assimilati e della preparazione degli autovaccini.

Art. 180.

Nessuno può fabbricare senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno, a scopo di vendita, vaccini, virus sieri, tossine e ogni altro prodotto simile determinato con decreto del Ministro stesso.

La fabbricazione e la vendita dei suddetti prodotti sono inoltre soggette a vigilanza da parte dello Stato, al fine di assicurarne la purezza, senza pregiudizio della vigilanza spettante alla autorità sanitaria comunale.

Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina con proprio decreto quali fra i prodotti suddetti, prima di essere messi in commercio, debbono essere sottoposti a controllo nell'Istituto di sanità pubblica, per verificarne l'innocuità, la purezza ed eventualmente l'efficacia.

La spesa del controllo è a carico del produttore.

Art. 181.

Lo smercio nel Regno dei prodotti indicati nell'articolo precedente, preparati all'estero, può essere autorizzato dal Ministro per l'interno, su parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, quando i prodotti esteri siano stati fabbricati nei rispettivi Stati con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i prodotti nazionali.

È salvo in ogni caso il diritto di sottoporre a controllo i prodotti esteri, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche se il controllo medesimo sia fatto all'estero.

Art. 182.

I prodotti opoterapici, quelli chiamati chemioterapici, con azione specifica contro determinate infezioni, i fermenti solubili od organizzati ed in genere tutti i prodotti biologici adoperati per uso terapeutico sono soggetti alle norme della presente sezione.

Il parere del Consiglio superiore di sanità deve essere sentito tutte le volte che si intende negare o revocare permessi di fabbricazione e vendita dei prodotti indicati nel comma precedente e nel comma primo dell'art. 180.

Art. 183.

Quando l'uso di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati sia reso obbligatorio, per intervento profilattico o curativo anche a scopo veterinario, la somministrazione degli stessi può essere fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici sanitari provinciali, i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.

Art. 184.

L'impiego a scopo profilattico o terapeutico di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati, nonchè di prodotti opoterapici, fermenti solubili od organizzati, prodotti biologici ed altri che possono essere determinati con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, anche se non preparati a scopo di vendita, e non soggetti ad autorizzazione a norma delle disposizioni contenute nella presente sezione, è consentito solo in istituti pubblici di carattere ospedaliero, siano o non universitari, e in pubblici ambulatori, autorizzati dal prefetto, sotto la responsabilità del dirigente l'istituto, il reparto o l'ambulatorio nel quale avviene l'impiego stesso.

Dell'applicazione il dirigente deve conservare esatta registrazione e dare notizia scritta al capo dell'amministrazione o dell'ente, dal quale l'istituto, il reparto o l'ambulatorio dipendono.

Nel caso di applicazione dei prodotti sopraindicati nei pubblici ambulatori autorizzati, deve esserne data notizia scritta, con la indicazione delle persone trattate, anche all'ufficiale sanitario comunale e da questo al medico provinciale.

Art. 185.

Il prefetto, sentito il medico provinciale, può, in qualunque momento, vietare l'impiego dei prodotti indicati nell'articolo precedente.

Il prefetto dà comunicazione del divieto al Ministero dell'interno e, a mezzo del podestà, al capo dell'amministrazione interessata.

Art. 186.

La preparazione degli autovaccini deve essere effettuata esclusivamente presso istituti, ospedali, laboratori di vigilanza igienica, che abbiano ottenuta l'autorizzazione del Ministero dell'interno a seguito di domanda del dirigente l'istituto, l'ospedale o il laboratorio e previa ispezione tecnica a spese dell'interessato.

Art. 187.

Il Ministero dell'Interno pubblica annualmente l'elenco dei prodotti dei quali è autorizzata la vendita a norma degli articoli 180, 181 e 182.

Di ogni nuova autorizzazione è dato annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 188.

Il contravventore alle disposizioni della presente sezione è punito con l'ammenda da lire mille a tremila e, in caso di recidiva, con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire duemila a seimila.

Se la trasgressione è commessa da persona autorizzata a vendere al pubblico prodotti medicinali, alle suddette pene è aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione da tre mesi ad un anno.

Il prefetto, indipendentemente dall'azione penale, può ordinare il sequestro dei prodotti non autorizzati o dei quali sia stata revocata l'autorizzazione, ovunque essi si trovino, e la chiusura dell'officina o del locale nei quali tali prodotti siano stati fabbricati o smerciati.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

SEZIONE VII.

Del commercio di presidi medici e chirurgici.

Art. 189.

I presidi medici e chirurgici non possono essere posti in commercio senza autorizzazione del Ministro per l'interno.

Il regolamento determina i presidi ai quali debba essere applicata tale disposizione e le modalità che debbono essere osservate nel commercio di essi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi a un anno delle fabbriche, depositi o rivendite: può inoltre procedere al sequestro dei presidi medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

SEZIONE VIII.

Della fabbricazione e vendita di oggetti di gomma destinati ai lattanti: poppatoi, capezzoli artificiali e simili.

Art. 190.

È vietato importare, fabbricare, vendere o ritenere per vendere:

a) poppatoi a tubo, nonchè parti staccate di essi destinate a comporli;

b) succhiatoi o succini per bambini non formati di gomma elastica piena.

Il contravventore a tale divieto è punito con l'ammenda da lire cento a mille.

Art. 191.

La gomma elastica vulcanizzata, con la quale sono formati i capezzoli per bottiglie-poppatoio senza tubo, le tetterelle, gli anelli di dentizione, i copri-capezzoli, i tiralatte, i succhiatoi e simili, fabbricati nel Regno o importati, non deve contenere piombo, zinco, antimonio, arsenico o altra sostanza nociva.

Gli oggetti di gomma predetti debbono portare la indicazione indelebile della rispettiva fabbrica.

Il contravventore a tali prescrizioni è punito con l'ammenda da lire cento a mille

SEZIONE IX.

Dell'assistenza sanitaria negli ospedali, negli ambulatori negli istituti di cura in genere e nelle case per gestanti.

Art. 192.

Spetta all'utorità sanitaria centrale e all'autorità sanitaria provinciale di vigilare sull'organizzazione e sul funzionamento sanitario degli ospedali dipendenti da provincie, comuni e altri enti.

L'ordinamento dei servizi sanitari e quello del personale sanitario negli ospedali predetti sono disciplinati dalle rispettive amministrazioni, secondo le norme generali emanate con decreto Reale. su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.

Art. 193.

Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità.

L'autorizzazione predetta è concessa dopo che sia stata assicurata l'osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza per l'apertura dei locali ove si dà alloggio per mercede.

Il contravventore alla presente disposizione ed alle prescrizioni, che il prefetto ritenga di imporre nell'atto di autorizzazione, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquemila a diecimila.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperte o esercitate senza l'autorizzazione indicata nel presente articolo. Il prefetto può, altresì, ordinare la chiusura di quelli fra i detti istituti nei quali fossero constatate violazioni delle prescrizioni contenute nel l'atto di autorizzazione od altre irregolarità. In tale caso. la durata della chiusura non può essere superiore a tre mesi Il provvedimento del prefetto è definitivo.

SEZIONE X.

Degli stabilimenti balneari, termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini. Delle acque minerali naturali e artificiali

Art. 194.

Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia senza autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Chiunque pone in esercizio stabilimenti o gabinetti o ambulatori indicati nel primo comma senza l'autorizzazione del prefetto o contravviene alle prescrizioni imposte dal prefetto nell'atto di autorizzazione, è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti, gabinetti o ambulatori suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 195.

Chiunque possiede apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, deve farne denunzia al prefetto.

Chiunque detiene sostanze radioattive comunque confezionate per cederle, a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o privati, deve ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto. Tale autorizzazione non è concessa se non sia stato ottemperato all'obbligo della taratura delle sostanze suddette, stabilito nella legge sulla ricerca e utilizzazione delle sostanze radioattive.

Il contravventore alle disposizioni predette è punito con l'ammenda da lire duecento a mille.

Art. 196.

L'autorizzazione prefettizia preveduta nell'art. 194 e quella preveduta nel secondo comma dell'articolo precedente sono subordinate al pagamento della tassa di concessione indicata nella tabella n. 6, annessa al presente testo unico.

I titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici preveduti nell'art. 194 sono altresì tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione stabilita nella tabella stessa.

La tassa annua di ispezione è anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici indicati nel primo comma dell'articolo precedente.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse predette, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli enti che abbiano scopi di beneficenza, di assistenza sociale, e gli istituti scientifici.

Art. 197.

È vietato l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico ai sanitari, che non siano provvisti di diploma di specializzazione in materia o dell'autorizzazione ministeriale preveduta nelle disposizioni transitorie del presente testo unico ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

La disposizione del primo comma non si applica per l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico nelle Cliniche universitarie e negli Istituti per la cura del cancro dipendenti dallo Stato o che siano stati giuridicamente riconosciuti.

Art. 198.

I fabbricanti e i rivenditori di apparecchi radiologici debbono tener nota degli apparecchi venduti e notificare il nome e il domicilio dell'acquirente al prefetto della provincia dove l'acquirente risiede.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire trecento.

Art. 199.

Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali o artificiali, senza autorizzazione del Ministro per l'interno.

L'autorizzazione è pure richiesta per l'importazione nel Regno di acque minerali estere, naturali o artificiali.

Il contravventore alle disposizioni dei precedenti comma è punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 200.

La concessione per la ricerca e l'utilizzazione di sorgenti di acque minerali e la dichiarazione di pubblica utilità non esimono dall'obbligo delle autorizzazioni prevedute nei precedenti articoli.

Sezione XI.

Della pubblicità in materia sanitaria.

Art. 201.

È necessaria la licenza del prefetto per la pubblicità, a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidi medici e chirurgici, ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici, di cure fisiche e affini, acque minerali, naturali o artificiali.

Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto può sentire l'associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta, competente per territorio.

Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo comma è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

TITOLO III.

DELL'IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO.

CAPO I.

Delle condizioni igieniche concernenti il deflusso delle acque.

Art. 202.

Ferme le disposizioni riguardanti le acque pubbliche e il loro deflusso, contenute nel presente testo unico e in altre leggi, sono anche proibite quelle opere le quali modifichino il livello delle acque sotterranee, o il naturale deflusso di quelle superficiali, in quei luoghi nei quali tali modificazioni siano riconosciute nocive dalle disposizioni contenute nei regolamenti locali d'igiene.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila e sono a suo carico le spese per la demolizione delle opere.

CAPO II.

Delle condizioni igieniche per la coltivazione delle piante tessili e del riso.

Art. 203.

La macerazione del lino, della canapa e in genere delle piante tessili non può, nell'interesse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dall'abitato e con le cautele determinate nei regolamenti locali di igiene e sanità o in speciali regolamenti approvati dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa e il Consiglio provinciale di sanità.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire duecento.

Art. 204.

La coltivazione del riso è soggetta per ciascuna provincia a un regolamento speciale, deliberato dal rettorato provinciale, intesi i podestà dei comuni ove si pratica o viene ammessa tale coltivazione, il Consiglio provinciale di sanità ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, ed approvato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno, sentito quello per le corporazioni.

Art. 205.

Il regolamento deve determinare:

a) le distanze minime di ciascuna risaia dagli aggregati di abitazioni e dalle case sparse;

b) le norme relative al deflusso e scarico delle acque nelle risaie;

c) le tolleranze, quanto alla distanza, per i terreni di natura e posizione paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso;

d) le condizioni alle quali deve essere subordinato il permesso di attivare risaie in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione, oltre quelle contenute nel presente testo unico;

e) la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro di raccolta e trebbiatura del riso, tenendo conto delle condizioni e degli usi locali;

f) le norme per l'assistenza medica e farmaceutica preveduta nell'art. 212 e le condizioni igieniche relative alle abitazioni dei lavoratori fissi e avventizi addetti alla risaia;

g) le altre norme occorrenti a garantire la salute dei lavoratori e quella degli abitanti nelle zone contermini.

Art. 206.

Chiunque intenda attivare nuove risaie deve entro il mese di novembre presentare al podestà apposita dichiarazione nella quale siano indicati i terreni destinati alla coltivazione del riso.

La dichiarazione pubblicata nell'albo pretorio deve, entro dieci giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dal podestà e, con le relative osservazioni, trasmessa al prefetto.

Agli effetti di questa disposizione la risaia è considerata di nuova attivazione nella parte che estende la coltivazione del riso oltre i limiti entro i quali essa era anteriormente praticata, tenuto conto della rotazione agraria.

Art. 207.

Ogni controversia relativa all'attivazione di nuove risaie o alla estensione preveduta nel precedente articolo è di competenza del prefetto, al quale debbono essere indirizzate le opposizioni entro il termine di giorni quindici dalla prescritta pubblicazione nell'albo pretorio.

Decorso detto termine il prefetto provvede, entro un mese, con decreto motivato inteso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 208.

Il prefetto, intesi i podestà dei comuni interessati e il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, può vietare la coltivazione di risaie quando queste risultino nocive alla salute pubblica.

Art. 209.

Quando le risaie siano attivate od estese in luoghi non consentiti o contro il divieto dell'autorità, il prefetto ingiunge al contravventore di distruggerle entro un termine prefisso, trascorso il quale ordina con suo decreto la distruzione delle risaie a spese del contravventore stesso.

Le spese per la distruzione sono ricuperate coi privilegi fiscali nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.

Art. 210.

Il divieto della coltivazione a riso e la distruzione delle risaie ai sensi degli articoli precedenti non danno diritto ad indennizzo.

È invece ammessa la revisione dell'estimo catastale, agli effetti della imposta fondiaria, quando il divieto della coltivazione o la distruzione si riferiscano a risaie attivate in conformità delle leggi e regolamenti e consti che il reddito imponibile venne determinato in base alla coltura a riso.

Art. 211.

La somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo della malaria a tutti gli addetti stabilmente o temporaneamente alla coltivazione della risaia, è obbligatoria a carico del proprietario della medesima, anche se questa non sia compresa nel perimetro di zone dichiarate malariche.

La relativa spesa è ripetuta dalla provincia nei modi e con le forme stabilite nell'art. 316.

Il contravventore all'obbligo predetto è punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.

Art. 212.

I comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura o la raccolta del riso, sono obbligati a provvedere a un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi.

La spesa relativa è anticipata dal comune ed è ripartita fra i proprietari delle terre coltivate a riso mediante contributo applicato in base all'aliquota risultante dal rapporto fra la spesa stessa e il reddito totale imponibile delle terre predette.

Il contributo è inscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta comunale sui terreni e sui fabbricati ed è riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori comunali.

Lo sgravio dell'imposta non dà luogo al rimborso del contributo.

Quando il servizio anzidetto manchi o sia insufficiente, il prefetto provvede di ufficio e la relativa spesa è a carico del comune, salvo rivalsa ai sensi dei precedenti comma.

Art. 213.

Le abitazioni dei lavoratori, impiegati nella coltivazione a riso e aventi residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione stessa, e i dormitori o le abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilità e arredamento, prescritte nel regolamento indicato nell'art. 205, ed essere muniti alle aperture di reticelle atte ad impedire la penetrazione delle zanzare.

I dormitorii dei lavoratori avventizi debbono inoltre essere costruiti in modo da rendere possibile la separazione degli uomini dalle donne.

In tutte le aziende, nelle quali sono impiegate squadre o compagnie di lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, deve essere destinato un apposito locale protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione malarica o da altra malattia infettiva e diffusiva.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.

Art. 214.

Il datore di lavoro, o se esso non vi adempia, il proprietario dei fondi coltivati a risaia ha l'obbligo di fornire acqua potabile di buona qualità e in quantità sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati.

Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso del lavoro, il datore di lavoro è obbligato a fornire sostanze alimentari di buona qualità.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.

Art. 215.

Ferma la competenza generica degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ufficiali sanitari e gli incaricati dell'assistenza sanitaria esercitano, nei limiti delle rispettive competenze, la vigilanza necessaria ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo. A tale scopo hanno libero accesso nelle risaie, nelle abitazioni e dormitorii, nei luoghi di isolamento e nei ricoveri dei lavoratori.

CAPO III.

Delle lavorazioni insalubri.

Art. 216.

Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.

Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

Art. 217.

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

CAPO IV.

Dell'igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni.

Art. 218.

I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro per l'interno.

I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni:

a) non vi sia difetto di aria e di luce;

b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo;

c) le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;

d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento.

I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per la razionale raccolta delle immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento.

Art. 219.

Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità e quello dell'economia corporativa, determina le modalità secondo le quali debbono essere applicate le istruzioni indicate nel precedente articolo nei riguardi della salubrità degli abitati rurali, avute presenti le speciali condizioni topografiche, climatiche e agricole dei singoli comuni della provincia.

In ogni caso, debbono essere determinate le condizioni minime di abitabilità delle case rurali e dei dormitori per i lavoratori avventizi, quelle per l'approvigionamento idrico, per le latrine e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali di rifiuto.

Art. 220.

I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti, debbono essere sottoposti al visto del podestà, che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia.

Art. 221.

Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità.

Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo, è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

Art. 222.

Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.

Art. 223.

Il proprietario di casa rurale, adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprietà, è obbligato a mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità, sancite nei regolamenti locali di igiene e sanità o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni o completamenti.

In caso che il proprietario non provveda, il podestà, fatti eseguire dall'ufficiale sanitario gli accertamenti, ne riferisce al prefetto, il quale richiede all'ufficio del Genio civile la perizia dei lavori occorrenti e la trasmette al podestà. Questi comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine per l'esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari.

Se il proprietario omette o ritarda l'esecuzione dei lavori predetti, il podestà provvede di ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 224.

I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel

comune o nei comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura della località.

Nel caso di inadempimento si provvede di ufficio con le modalità stabilite nell'articolo precedente.

Art. 225.

Quando i contratti per l'esecuzione di lavori a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici includono l'obbligo di assicurare l'abitazione al personale impiegato nei lavori stessi, l'assuntore del lavoro è tenuto a provvedere che nell'abitazione medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti, vengano osservate le norme di igiene, dettate dalla autorità sanitaria, per quanto riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione, fornitura di acqua potabile, smaltimento dei rifiuti e ogni altra sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone alloggiate.

Il prefetto, quando lo ritenga necessario per il numero del personale impiegato nei lavori o per la durata degli stessi o perchè vi è pericolo di malattie diffusive, determina, con apposito disciplinare, sentiti il Consiglio provinciale di sanità ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, le norme necessarie per l'igiene e per la tutela della salute degli operai.

L'assuntore è tenuto all'osservanza delle norme contenute nel disciplinare e deve eseguire, entro il termine stabilito nel provvedimento del prefetto, i lavori necessari per l'attuazione delle norme stesse.

Quando l'assuntore, nei casi preveduti nei precedenti comma, omette o ritarda l'attuazione delle provvidenze prescritte, il prefetto ne ordina l'esecuzione di ufficio con le norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale. Le spese per l'esecuzione dei lavori sono a carico dell'assuntore e vengono anticipate dalla amministrazione appaltante, che se ne avvale sui crediti dell'assuntore o, in mancanza, sulla cauzione dal medesimo prestata.

Contro i provvedimenti del prefetto è ammesso il ricorso al ministro per l'interno.

Art. 226.

Non può essere in alcun caso permessa l'apertura di edifici destinati ad abitazione o di opifici industriali o di ospedali, sanatori, case di cura e simili aventi fogne per le acque immonde o comunque insalubri, o canali di scarico di acque industriali inquinate, che immettono in laghi, corsi o canali di acqua i quali debbono in qualsiasi modo servire all'uso alimentare o domestico, se non dopo aver accertato che le dette acque siano prima sottoposte a una completa ed efficace depurazione e che siano state inoltre applicate le speciali cautele prescritte nel regolamento locale di igiene e sanità.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire mille a duemila.

Art. 227.

È vietato immettere nei corsi di acqua, che attraversano l'abitato, fogne o canali che raccolgono i liquidi di rifiuto indicati nell'articolo precedente, senza che tale liquidi siano stati previamente sottoposti a processi depurativi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria.

Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, stabilisce, volta per volta, tenuto conto della portata e della velocità del corso d'acqua, del suo potere di autodepurazione e del grado di impurità delle acque convogliate, nonchè degli interessi della pesca e della piscicultura, la distanza a valle della città o dell'aggregato, alla quale le dette fogne o canali luridi potranno essere immessi nel corso d'acqua senza danno per la salute pubblica, e le eventuali opere di depurazione necessarie prima della immissione.

Nel caso di inadempimento, il prefetto può disporre l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari, nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 228.

I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, preparati da comuni, provincie e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o col concorso dello Stato, sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanità; e del Consiglio superiore di sanità quando importano una spesa superiore alle lire cinquecentomila.

L'approvazione dei progetti medesimi e l'approvazione dei mutui relativi hanno luogo, in ogni caso, secondo le disposizioni della legge comunale e provinciale e della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Sono ugualmente sottoposti a preventivo esame del Consiglio superiore di sanità i progetti per la costruzione delle opere sopraindicate da parte di altri enti pubblici, anche se queste debbano essere costruite a spese o col concorso dello Stato.

Art. 229.

I progetti di opere per la provvista di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case e borgate rurali, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale, sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanità; e del Consiglio superiore di sanità se si tratta di acquedotti rurali o di altre opere che interessano più provincie.

Art. 230.

Sono sottoposti al parere del Consiglio superiore di sanità i piani regolatori generali dei comuni, i piani regolatori particolareggiati dei comuni tenuti per legge alla compilazione del piano regolatore generale ed i regolamenti edilizi dei comuni predetti.

Sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanità i piani regolatori particolareggiati ed i regolamenti edilizi degli altri comuni.

CAPO V.

Degli alberghi.

Art. 231.

Per l'apertura degli alberghi, oltre l'autorizzazione prescritta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, occorre, ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del podestà, che la concede su parere favorevole dell'ufficiale sanitario.

Contro il provvedimento del podestà, è ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale.

La decisione del prefetto è definitiva.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a mille.

Art. 232.

La vigilanza sulle prescrizioni igieniche sugli alberghi, oltre che al podestà, spetta anche all'Ente nazionale per le industrie turistiche.

Il podestà, anche su proposta dell'Ente nazionale delle industrie turistiche, sentito l'ufficiale sanitario, quando un albergo è giudicato insalubre per la sua ubicazione, oppure per le condizioni dei locali o delle dipendenze e relativi impianti ed arredamenti, può prescrivere all'esercente i lavori necessari per rimuovere le cause di insalubrità. Se l'esercente non voglia o non possa eseguire tali lavori, può ordinare la chiusura dell'albergo.

Contro l'ordinanza, che prescrive la chiusura oppure i lavori di risanamento ritenuti indispensabili, è ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Quando un albergo si trovi posto in zona malarica e non sia opportuno, per ragioni di pubblico interesse, ordinarne la chiusura debbono essere adottate, secondo le prescrizioni dell'ufficiale sanitario, misure efficaci di difesa antianofelica.

CAPO VI.

Delle stalle e concimaie.

Art. 233.

Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a mille.

Art. 234.

Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo dei capi ricoverati nella stalla e tutte le altre caratteristiche delle concimaie, sono prescritte, tenendo conto della natura dei terreni, della durata di dimora del bestiame nella stalla e di ogni altra contingenza locale, con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 235.

Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per bestiame brado o semibrado.

Art. 236.

Chiunque tiene in esercizio una stalla è tenuto a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito di letame e a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento.

Nel caso di esonero, preveduto nell'articolo precedente, è vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate delle abitazioni.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire cinquanta per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.

Art. 237.

I comuni hanno l'obbligo di curare la costruzione e la manutenzione di adatti depositi per una razionale collocazione e conservazione del letame, prodotto entro i limiti degli agglomerati urbani.

Le dimensioni e le altre caratteristiche di tali depositi, nonchè le norme per l'uso dei medesimi e per la utilizzazione del concime conservato, sono stabilite nell'apposito regolamento adottato dal comune in conformità delle norme date dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 238.

Quando gli animali siano ricoverati in agglomerati urbani è fatto obbligo al proprietario di bestiame, che non disponga di concimaia propria, costruita a norma dell'art. 233, di depositare i concimi, prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi, nei depositi comunali costituiti ai sensi dell'articolo precedente.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a mille.

Art. 239.

Le stalle delle quali sono forniti gli alberghi debbono rispondere ai requisiti stabiliti nell'apposito regolamento.

Art. 240.

La violazione delle norme indicate negli articoli 233, 236 e 238, salva la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, può essere accertata dal personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura, dal veterinario provinciale o comunale, dai vigili sanitari e dagli agenti comunali.

Art. 241.

Gli istituti che esercitano il credito a favore dell'agricoltura sono autorizzati a concedere prestiti con l'ammortamento rateale in dieci anni, per l'attuazione delle norme stabilite nel presente capo.

TITOLO IV

DELLA TUTELA IGIENICA DELL'ALIMENTAZIONE, DELL'ACQUA POTABILE E DEGLI OGGETTI DI USO PERSONALE.

SEZIONE I.

Della vigilanza igienica sulla genuinità e salubrità degli alimenti e delle bevande.

Art. 242.

Sono soggetti a vigilanza, per la tutela della sanità pubblica, i fabbricanti e i commercianti di sostanze alimentari e di bevande di ogni specie.

A tale scopo le autorità sanitarie possono fare eseguire ispezioni e visite ai locali di produzione e di smercio delle sostanze e bevande anzidette.

Art. 243.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre la chiusura dell'esercizio da un mese a un anno contro chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate per l'alimentazione, che siano riconosciute non genuine o corrotte o adulterate o comunque pericolose per la salute pubblica.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità, il prefetto può ordinare la chiusura definitiva dell'esercizio.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

SEZIONE II.

Del consumo del granturco per l'alimentazione dell'uomo.

Art. 244.

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo, sotto qualsiasi forma,

granturco immaturo non bene essiccato, ammuffito o in qualsiasi altro modo guasto, sia in grani che in farina, ovvero prodotti ottenuti dalla farina suddetta o che, sebbene preparati con farina normale sana, siano in seguito ammuffiti o comunque deteriorati è punito con la multa da lire trecento a duemila.

Art. 245.

È vietata l'introduzione nel Regno, per uso alimentare, del granturco e dei suoi derivati, guasti od imperfetti, anche se l'avaria siasi verificata durante il viaggio di trasporto o nei magazzini di deposito.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire trecento a duemila.

Art. 246.

Sono soggette ad autorizzazione del prefetto o del podestà, secondo la rispettiva competenza, la circolazione, la macinazione e l'utilizzazione, per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo, del granturco e dei suoi derivati, guasti o imperfetti.

La mancanza della predetta autorizzazione dà luogo al sequestro immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire trecento a duemila.

SEZIONE III.

Dell'igiene dei recipienti destinati alla preparazione o alla conservazione di alimenti o bevande.

Art. 247.

Chiunque con la cattiva stagnatura, o in altro modo, rende nocivi alla salute utensili o recipienti destinati alla preparazione o alla conservazione di alimenti o bevande, ovvero detiene per il commercio o pone in commercio tali oggetti è punito con l'ammenda da lire trecento a duemila.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura dell'esercizio da un mese ad un anno.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

SEZIONE IV.

Dell'acqua potabile.

Art. 248.

Ogni comune deve essere fornito, per uso potabile, di acqua pura e di buona qualità.

Quando l'acqua potabile manchi, sia insufficiente ai bisogni della popolazione o sia insalubre, il comune può essere, con decreto del prefetto, obbligato a provvedersene.

Art. 249.

Chiunque contamini l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acqua potabile è punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila, salvo l'applicazione delle pene stabilite nel codice penale, quando il fatto renda l'acqua pericolosa per la salute pubblica.

SEZIONE V.

Dei colori nocivi alla salute.

Art. 250.

Il Ministro per l'interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, approva l'elenco dei colori nocivi, che non possono essere impiegati nella preparazione delle sostanze alimentari e delle bevande e di quelli che non possono essere usati per la colorazione delle stoffe, tappezzerie, giocattoli, carte destinate a involgere sostanze alimentari o altri oggetti di uso personale o domestico.

Chiunque impiega in qualsiasi modo i colori compresi nel suddetto elenco per la colorazione delle sostanze od oggetti sopra specificati, ovvero vende tali sostanze od oggetti è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

In caso di recidiva il prefetto può ordinare la chiusura dell'opificio o del negozio per un periodo non superiore a tre mesi.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

SEZIONE VI.

Dell'uso di alcool diversi dall'etilico.

Art. 251.

È vietato importare, fabbricare, detenere per vendere o comunque mettere in commercio sostanze alimentari, liquori o altre bevande alcooliche, prodotti farmaceutici, specialità medicinali, disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la cura o per la colorazione della pelle, dei capelli, delle unghie, dei denti e in generale destinati a uso personale, che contengono etere amilico, alcool metilico o altri alcool diversi dall'etilico.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire mille a tremila.

Art. 252.

Sono escluse dal divieto di cui nell'articolo precedente:

a) le piccolissime quantità di alcool metilico e di altri alcool diversi dall'etilico, naturalmente contenute in alcune bevande alcooliche e dovute ai processi di fabbricazione delle bevande stesse come le acquaviti e prodotti similari.

La quantità di alcool metilico o di altri alcool diversi dall'etilico che può essere tollerata in questi prodotti, è stabilita dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze;

b) le soluzioni di formaldeide e le preparazioni che contengono formaldeide, limitatamente alla quantità di alcool metilico proveniente dalla soluzione di formaldeide impiegata.

TITOLO V.

PROVVEDIMENTI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI

CAPO I

DELLE MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO.

Art. 253.

Il Ministro per l'interno determina con suo provvedimento, sentito il Consiglio superiore di sanità, quali siano le malattie infettive e diffusive che dànno luogo alla adozione delle misure sanitarie comprese nel presente titolo e quali le misure applicabili a ciascuna di esse.

Art. 254.

Il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pub-

blica, deve immediatamente farne denunzia al podestà e all'ufficiale sanitario comunale e coadiuvarli, se occorra, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila, alla quale si aggiunge, nei casi gravi, la pena dell'arresto fino a sei mesi. Il prefetto adotta o promuove dagli organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso.

Art. 255.

Le denunzie di malattie infettive e diffusive o sospette di esserlo, pericolose per la salute pubblica, debbono essere immediatamente comunicate dal podestà al prefetto, dall'ufficiale sanitario al medico provinciale, dal prefetto al Ministero dell'interno. Quando la gravità del caso lo esiga, il prefetto, sentito il medico provinciale, può costituire commissioni locali, delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, inviare medici, spedire medicinali e disporre gli altri provvedimenti necessari per assicurare la cura dei malati ed evitare la diffusione della malattia, informandone sollecitamente il Ministro per l'interno.

Art. 256.

I medici condotti e gli altri medici esercenti nei comuni, nei quali si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, hanno l'obbligo di mettersi a disposizione dell'autorità sanitaria per i servizi di assistenza e di profilassi.

Lo stesso obbligo hanno i medici appositamente chiamati in un comune per il servizio durante una epidemia.

Il contravventore all'obbligo anzidetto è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Ai detti sanitari e alle loro famiglie, che siano iscritti alla Cassa di previdenza, compete il trattamento preveduto nel testo unico 1° maggio 1930, n. 680; a quelli non iscritti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 112 e 113 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Art. 257.

Qualsiasi medico chirurgo legalmente abilitato all'esercizio della professione è tenuto a prestare l'opera sua per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive nel comune, al quale sia stato destinato rispettivamente dal prefetto o dal Ministro per l'interno, a seconda che il comune appartenga o non alla provincia nella quale il sanitario risiede.

Sono applicabili ai medici preveduti nel presente articolo e alle loro famiglie le disposizioni sulle pensioni citate nel l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il contravventore alle disposizioni date dal prefetto o dal Ministro per l'interno è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Art. 258.

Qualsiasi cittadino, dimorante in un comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, è tenuto, nell'interesse dei servizi di difesa contro la malattia stessa, alle prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal podestà.

Il provvedimento del podestà è preso su parere dell'ufficiale sanitario e contiene le condizioni di assunzione.

Il contravventore è punito coll'arresto fino a tre mesi e coll'ammenda da lire duecento a duemila.

Art. 259.

I comuni provvedono ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose.

Tali servizi possono essere assicurati mediante consorzi fra comuni secondo le norme contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Il prefetto può dichiarare obbligatori tali consorzi o stabilire l'obbligo della provincia con le norme indicate nel secondo comma dell'art. 93.

Art. 260.

Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a quattromila.

Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata.

Art. 261.

Il Ministro per l'interno, quando si sviluppi nel Regno una malattia infettiva a carattere epidemico, può emettere ordinanze speciali per la visita e disinfezione delle case, per l'organizzazione di servizi e soccorsi medici e per le misure cautelari da adottare contro la diffusione della malattia stessa.

Le ordinanze sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e possono aver vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Art. 262.

Non possono essere addette alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande, persone che non abbiano precedentemente subìto la visita dell'ufficiale sanitario, il quale accerta che le persone medesime non siano affette da malattia infettiva diffusiva o da postumi di essa che le mettano in condizione di contagiare altri.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

Chiunque assume o trattiene in servizio, per la preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande, persona, anche se appartenente alla propria famiglia, che dalla visita sanitaria sia risultata nelle condizioni indicate nel primo comma, è punito con la reclusione da un mese ad un anno. La stessa pena si applica a carico di chi, malgrado la visita sanitaria abbia constatato sulla sua persona la sussistenza delle condizioni predette, continui ad attendere direttamente alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande.

Il podestà, quando ritenga che possano sussistere i pericoli di contagio indicati nel primo comma, ha facoltà di disporre gli opportuni accertamenti sanitari e adottare i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica.

CAPO II.

DELLE MISURE D'IGIENE CONTRO LE MOSCHE.

Art. 263.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a emanare, con proprie ordinanze, norme obbligatorie per impedire la moltiplicazione e la disseminazione delle mosche. Speciali misure dovranno essere ordinate:

a) negli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, e in altre collettività;

b) negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie

Le ordinanze sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e possono avere vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

CAPO III.

DELLE MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI.

Art. 264.

I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonchè gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, debbono denunziare immediatamente al podestà del luogo, dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a mille.

L'autorità sanitaria, mediante apposite ordinanze, può rendere obbligatorie, nei casi di malattie infettive del bestiame, le disposizioni contenute nel presente titolo dirette a impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffusive dell'uomo.

Il contravventore a tali disposizioni è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

Art. 265.

Nei casi di peste bovina, di pleuro-pneumonite contagiosa e di morva, il prefetto, previa visita e parere del veterinario provinciale, può, con suo decreto, ordinare l'abbattimento e la distruzione degli animali riconosciuti infetti. quando ciò sia necessario a impedire la diffussione della malattia.

In tali casi ai proprietari è concessa un'indennità fino alla metà del valore dell'animale e in ogni caso non superiore a lire seicento per ogni capo di bestiame.

L'importo della indennità è a carico dello Stato e della provincia in parti uguali.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

CAPO IV.

DELLE MISURE SPECIALI DI PROFILASSI E ASSISTENZA PER ALCUNE MALATTIE DELL'UOMO

SEZIONE I.

Della vaccinazione antivaiuolosa e della conservazione del vaccino.

Art. 266.

La vaccinazione antivaiuolosa è obbligatoria entro il primo semestre dalla nascita e deve essere ripetuta nel semestre successivo, quando abbia avuto esito negativo. Sono esclusi da tale obbligo i bambini che da certificato medico risultino in condizioni di salute da non poter subire la vaccinazione, la quale dovrà, però, essere eseguita nel semestre successivo od appena cessino le ragioni della contro indicazione.

È inoltre obbligatoria la rivaccinazione all'ottavo anno di età e ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'autorità sanitaria per pericolo di diffusione del vaiuolo.

Art. 267.

Il vaccino antivaiuoloso è conservato in luogo idoneo a cura e sotto la responsabilità del medico provinciale ed è inviato gratuitamente ai podestà e ai medici liberi esercenti, quando ne facciano richiesta alla prefettura.

Sono a carico della provincia le spese occorrenti per la provvista del vaccino nella misura stabilita dal medico provinciale e quelle per la conservazione e per la spedizione del vaccino.

Sono a carico dei comuni le spese per il servizio di vaccinazione e per la regolare tenuta dei relativi registri.

E' in facoltà della provincia di integrare il servizio di vaccinazione e rivaccinazione.

Tale integrazione può essere dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto nei casi e nei modi indicati nel 2° comma dell'art. 92.

SEZIONE II.

Disposizioni per combattere la tubercolosi.

Art. 268.

Spetta al Ministero dell'interno la direttiva tecnica e il coordinamento di tutti i servizi di profilassi e assistenza contro la tubercolosi.

È sottoposto a vigilanza del Ministero dell'interno e del prefetto, anche al fine di impedire abusi della pubblica fiducia, qualsiasi ente pubblico o privato che raccolga denaro dal pubblico per la profilassi e l'assistenza contro la tubercolosi o svolga opera di propaganda a riguardo della medesima malattia.

Il Ministero dell'interno vigila sull'esecuzione delle direttive date e sullo svolgimento di tutti i servizi contro la tubercolosi a mezzo dei suoi organi centrali e periferici.

Art. 269.

Ad assicurare i servizi di profilassi e di assistenza contro la tubercolosi concorrono, secondo la rispettiva competenza:

1° i consorzi provinciali antitubercolari, le provincie, i comuni e le istituzioni che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;

2° l'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale e gli altri enti di assicurazioni sociali, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi speciali o dai rispettivi statuti.

Art. 270.

Il consorzio provinciale antitubercolare, istituito in ogni capoluogo di provincia, ha lo scopo:

a) di promuovere e agevolare la istituzione delle opere necessarie per la difesa contro la tubercolosi, anche in unione con altri consorzi provinciali antitubercolari;

b) di coordinare e disciplinare il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia per combattere la tubercolosi, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarità o manchevolezze per i provvedimenti di competenza;

c) di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolotici, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari affinchè siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;

d) di integrare con i propri mezzi l'azione delle istituzioni antitubercolari e, se del caso, di sostituirsi alle medesime nell'esecuzione dei provvedimenti urgenti;

e) di promuovere e disciplinare, nell'ambito provinciale, in conformità delle direttive del Ministero dell'interno, la propaganda per la profilassi e l'assistenza dei tubercolotici.

Art. 271.

Il consorzio provinciale antitubercolare è ente morale ed è retto da apposito statuto, approvato dal prefetto.

Quando l'istituzione di opere antitubercolari è promossa, ai sensi della lettera *a*) dell'articolo precedente, da due o più consorzi, la convenzione, che regola l'impianto ed il funzionamento di dette opere e gli oneri dei singoli consorzi, è approvata con decreto del Ministro per l'interno, sentiti i Consigli provinciali di sanità e le Giunte provinciali amministrative delle provincie interessate.

Art. 272.

La provincia e i comuni che la compongono, nonchè gli enti pubblici che, in tutto o in parte, svolgono nella provincia azione antitubercolare, fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale antitubercolare.

Possono farne parte, su loro domanda, anche le congregazioni di carità, le istituzioni pubbliche e le associazioni sindacali legalmente riconosciute, nonchè le associazioni private, gli istituti di previdenza e di assicurazione e le organizzazioni finanziarie e commerciali che svolgono la loro attività nella provincia.

Lo statuto del consorzio determina la misura del contributo consorziale.

Al consorzio provinciale sono applicabili le disposizioni relative ai consorzi, contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale, in quanto non sia preveduto nel presente testo unico.

Art. 273.

Il consorzio provinciale antitubercolare è amministrato da un Comitato composto del preside della provincia, che lo presiede, del medico provinciale e di cinque altri membri, nominati dal prefetto, dei quali uno scelto fra i componenti del Consiglio provinciale di sanità, uno in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta, competente per territorio e tre in rappresentanza degli enti consorziati.

I componenti elettivi durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Il direttore del Consorzio interviene alle sedute del comitato con voto consultivo.

Art. 274.

Il Ministro per l'interno, per gravi ragioni di carattere tecnico o amministrativo o di ordine pubblico, può sciogliere il Comitato, affidando la provvisoria amministrazione del l'ente a un commissario, il quale esercita tutte le attribuzioni del Comitato stesso.

Art. 275.

Il consorzio provinciale antitubercolare sottopone, non più tardi del 15 ottobre di ogni anno, il proprio bilancio al prefetto per l'approvazione.

Copia del bilancio, appena approvato, viene dalla prefettura comunicato al Ministero dell'interno.

Art. 276.

L'amministrazione provinciale ha l'obbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del consorzio provinciale antitubercolare e il personale necessario pel funzionamento degli uffici stessi.

Il servizio di cassa e di tesoreria del consorzio è disimpegnato, normalmente, dal cassiere e dal tesoriere dell'amministrazione provinciale alle stesse condizioni stabilite per detta amministrazione.

Qualora l'importanza dei servizi lo richiedano, il consorzio può, con deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il rettorato provinciale, provvedere in tutto o in parte con personale proprio al funzionamento dell'ufficio e al servizio di cassa e di tesoreria, fermi restando, per quanto riguarda la spesa, gli obblighi indicati nel primo e secondo comma del presente articolo.

In tal caso uno speciale regolamento, deliberato dall'amministrazione del consorzio e approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale.

Art. 277.

Il personale addetto ai servizi tecnici del consorzio provinciale antitubercolare è costituito:

a) del direttore del consorzio, cui può essere affidata anche la direzione del dispensario provinciale;

b) del personale medico del dispensario provinciale e delle sezioni dispensariali;

c) delle assistenti sanitarie visitatrici.

Al direttore del consorzio ed a quello del dispensario provinciale, ove esiste, è inibito l'esercizio della professione di medico chirurgo.

Art. 278.

Il personale addetto ai servizi tecnici del consorzio è nominato in seguito a pubblico concorso, indetto dall'amministrazione del consorzio.

Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di studio prescritto e sono abilitati all'esercizio della professione, purchè non abbiano oltrepassato i quaranta anni di età.

La nomina è fatta nella persona del vincitore del concorso per la durata di un quinquennio e può essere confermata per successivi quinquenni.

Si applicano a detto personale le disposizioni stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale per gli impiegati della provincia, anche per quanto riguarda la loro iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

Art. 279.

La prefettura prima di procedere all'esame dei bilanci delle istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e tutela a termini di legge e che fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale antitubercolare, li comunica al consorzio stesso, per le sue eventuali osservazioni.

Art. 280.

Il ricovero d'urgenza degli ammalati di tubercolosi è disposto dal podestà o dal prefetto secondo le norme della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Ogni altro ricovero è ordinato dal presidente del consorzio provinciale antitubercolare o dall'Istituto Nazionale Fascista per la previdenza sociale, secondo la rispettiva competenza.

Le istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute, le quali abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare ai tubercolotici un isolamento ritenuto conveniente dall'autorità sanitaria, hanno l'obbligo di ricevere detti infermi, anche se questi non abbiano domicilio di soccorso nel territorio al quale, per effetto delle rispettive norme statutarie, estendono la loro azione.

Art. 281.

La competenza passiva delle spese di spedalità per il ricovero di ammalati di tubercolosi è regolata:

a) per i ricoveri di urgenza, dalle disposizioni sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;

b) per il ricovero degli assicurati contro la tubercolosi, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

In tutti gli altri casi le spese di spedalità sono sostenute dal consorzio che abbia ordinato il ricovero, salvo concorso da parte della provincia, nei limiti dei fondi che essa può stanziare a tale scopo nel bilancio.

Sono estese ai consorzi provinciali antitubercolari le disposizioni della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, agli effetti della rivalsa nei riguardi dei ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà. È, però, in facoltà dei consorzi di affidare tale compito all'Amministrazione della provincia, la quale è tenuta ad assolverlo senza onere di spesa a carico degli stessi.

Art. 282.

In appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'interno, per ciascun esercizio finanziario, sono stanziate somme da erogare in:

a) contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti dai consorzi;

b) contributi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi ed altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, per evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio;

c) sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi o di assistenza agli infermi non considerati nelle lettere precedenti;

d) sussidi per corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale tecnico specializzato, medico e ausiliario.

Le somme, disponibili alla fine dell'esercizio finanziario, sugli stanziamenti preveduti nel presente articolo, sono portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi.

Art. 283.

I contratti, aventi per oggetto la donazione, l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di pubblici istituti di cura per tubercolotici, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Sono pure esenti dalle stesse tasse e da quelle ipotecarie gli atti dei consorzi provinciali antitubercolari.

SEZIONE III.

Disposizioni per combattere il tracoma.

Art. 284.

I medici sono tenuti a denunciare qualunque caso di tracoma da loro riscontrato nelle scuole, negli istituti di educazione e di cura, civili e militari, negli opifici industriali e in ogni altra collettività.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Art. 285.

Per ciascun esercizio finanziario sono stanziate in appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'interno:

a) le somme da erogare in sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma;

b) le somme da erogare in sussidi per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria ed ospedaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche intorno alla diagnosi, cura e profilassi della malattia.

Le somme, disponibili alla fine dell'esercizio finanziario, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Sugli stanziamenti e sulle disponibilità a fine di esercizio sono inoltre concessi sussidi ai comuni che abbiano istituito o istituiscano scuole per fanciulli tracomatosi.

SEZIONE IV.

Disposizioni per combattere la lebbra.

Art. 286.

Le persone affette da manifestazioni contagiose di lebbra sono accolte e curate negli appositi reparti delle cliniche dermosifilopatiche o degli ospedali comuni.

Le spese di spedalità per gli ammalati poveri, limitatamente al periodo in cui la malattia è contagiosa, sono a carico dello Stato e gravano sul bilancio del Ministero dell'interno.

È fatta eccezione per gli istituti ospedalieri, aventi tra i loro fini la cura della lebbra, riguardo ai quali si osservano, per quanto concerne la competenza passiva delle spese, le norme speciali dei rispettivi statuti e regolamenti.

Art. 287.

Il Ministro per l'interno, per l'istituzione, nelle cliniche e negli ospedali, dei reparti indicati nell'articolo precedente, stipula con gli enti interessati apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti i requisiti di essi, le modalità per il loro funzionamento, le condizioni per l'ammissione alla cura e la retta di spedalità.

Questa non può superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale.

Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria, si deve, in quanto è possibile, assicurare nelle convenzioni che la direzione dei reparti per la cura della lebbra sia affidata al direttore della clinica.

Art. 288.

I medici condotti e gli altri medici esercenti non possono rifiutarsi di rilasciare gratuitamente certificati di spedalizzazione ai poveri che siano affetti da lebbra.

La vidimazione è fatta senza spese.

Art. 289.

Il Ministro per l'interno ha facoltà di concedere sussidi per l'esecuzione dei provvedimenti relativi alla profilassi e cura della lebbra e per la costruzione, sistemazione, arredamento dei reparti indicati nell'art. 286, nonchè degli speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di lebbra.

Possono pure essere concessi sussidi ai comuni per indennizzarli delle spese di isolamento e di cura a domicilio degli infermi, dei quali non sia possibile il ricovero negli istituti di cura.

Art. 290.

Per ciascun esercizio finanziario è stanziato in speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno il fondo necessario per i provvedimenti di profilassi contro la lebbra.

SEZIONE V.

Disposizioni per la profilassi delle malattie veneree.

Art. 291.

Agli effetti del presente testo unico si intendono per malattie veneree: la blenorragia, l'ulcera venerea e l'infezione sifilitica, considerate nel periodo di loro contagiosità.

Art. 292.

I medici sono tenuti a denunziare qualsiasi caso di malattia venerea accertato:

negli istituti di ricovero e di cura, negli opifici industriali e in tutte le collettività civili e militari;

nei locali di meretricio e in persona delle meretrici soggette a vigilanza.

Debbono inoltre denunziare qualsiasi caso di sifilide trasmessa per baliatico e di oftalmoblenorrea.

Chi trascuri di eseguire le denunzie è punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Art. 293.

Il medico, che visiti o abbia in cura un malato affetto da malattia venerea, è tenuto a renderlo edotto della natura e della contagiosità della malattia, come pure della necessità che si sottoponga a cura radicale e delle responsabilità alle quali va incontro nel caso che trasmetta il contagio.

Art. 294.

L'autorità sanitaria, quando abbia fondato motivo di ritenere affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose, una persona, la quale può diffonderla ad altri per mezzo della professione o del mestiere che esercita, ha facoltà di ordinare che la persona medesima, nel termine di tre giorni, si sottoponga a visita gratuita presso un istituto o un medico designato dall'Ufficio sanitario provinciale. L'ufficio sanitario predetto potrà, per altro, attenersi alle risultanze di un certificato rilasciato da medico di fiducia.

Se entro il termine sopraindicato la persona non si presenti alla visita o non produca il certificato o se il risultato della visita accerti o il certificato del medico di fiducia non escluda la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose, l'autorità sanitaria dispone l'allontanamento della persona dall'opificio o dall'esercizio pubblico nei quali lavora e adotta le precauzioni necessarie a evitare la diffusione della malattia.

Tali misure cessano di avere effetto appena una visita medica o un certificato medico, come sopra, escludano la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose.

Art. 295.

Alla profilassi delle malattie veneree si provvede:

a) con dispensari pubblici gratuiti;

b) con la cura gratuita delle persone affette da manifestazioni contagiose in atto in appositi reparti di cura, nelle cliniche dermosifilopatiche e negli ospedali comuni;

c) con l'assistenza medico-chirurgica gratuita a domicilio e con la distribuzione gratuita di medicinali per gli iscritti nell'elenco dei poveri.

Art. 296.

Gli ospedali, quando hanno servizio di consultazioni esterne, non possono escludere da esse gli infermi affetti da malattie veneree, anche se il loro statuto non ne consenta il ricovero.

Art. 297.

I comuni capoluoghi di provincia e quelli aventi popolazione superiore ai trentamila abitanti debbono avere appositi dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree.

Quando le condizioni locali lo consentano possono due o più comuni riunirsi in consorzio per l'esercizio di un unico dispensario.

I dispensari debbono essere preferibilmente costituiti come sezioni speciali di poliambulatori o di altri istituti sanitari.

Il Ministero dell'interno contribuisce alla spesa occorrente per ciascun dispensario con un sussidio annuo, che è prelevato dall'apposito fondo, stanziato nel proprio bilancio e che non può superare la metà della spesa.

La misura del sussidio, le modalità del funzionamento dei dispensari e il numero di essi sono stabiliti per convenzione fra il comune e il Ministero dell'interno. Se manca il consenso del comune sulla misura del sussidio, questo viene determinato di ufficio con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 298.

I comuni, aventi popolazione inferiore ai trentamila abitanti, possono istituire dispensari per la cura gratuita delle malattie veneree col concorso governativo.

La misura del concorso viene stabilita con speciali accordi fra il Ministero dell'interno e il comune.

Nei detti comuni la istituzione dei dispensari è resa obbligatoria quando, per speciali circostanze locali o per notevole diffusione delle malattie suddette, se ne ravvisi la necessità.

La dichiarazione dell'obbligatorietà è fatta per delega del Ministero dell'interno con decreto del prefetto, sentito il medico provinciale. La misura del concorso governativo viene stabilita nei modi e nelle forme indicate nell'articolo precedente.

Art. 299.

Oltre ai dipensari indicati nei precedenti articoli, nelle città dove esistono cliniche dermosifilopatiche universitarie può essere affidato a tali istituti, sia dai comuni sia dal Ministero dell'interno direttamente, l'esercizio di dispensari col corrispettivo di un concorso annuo, determinato in apposita convenzione.

Art. 300.

Nei principali porti del Regno il Ministero dell'interno provvede all'istituzione e al funzionamento di dispensari governativi per la cura gratuita e la profilassi delle malattie veneree del personale della marina mercantile, appartenente a qualsiasi nazionalità.

Art. 301.

Nei comuni, nei quali mancano dispensari pubblici per la profilassi e la cura delle malattie veneree, il prefetto può ordinarne la istituzione presso stabilimenti industriali che impiegano, come media annuale, più di duemila operai, ovvero nelle località ove esistono diversi stabilimenti che in complesso impiegano, pure come media annuale, più di duemila operai.

In via temporanea, l'istituzione di tali dispensari può essere disposta dal prefetto anche nelle località ove esistono uno o più stabilimenti, nei quali siano impiegati operai in minor numero, quando, per la frequenza di malattie veneree, se ne riconosca la necessità.

Le spese di impianto e funzionamento per questi dispensari sono sostenute dai proprietari degli stabilimenti.

Art. 302.

I medici dei dispensari comunali per malattie veneree sono nominati in seguito a pubblico concorso. La nomina è fatta per un quinquennio e può essere confermata per successivi periodi quinquennali, previo parere del medico provinciale.

Le norme per il concorso e per il capitolato di servizio vengono determinate dal ministro per l'interno.

Art. 303.

La cura ospedaliera per le manifestazioni contagiose di malattie veneree è di regola limitata alle donne; per gli uomini si provvede preferibilmente con la cura ambulatoria e solo eccezionalmente con quella ospedaliera.

Le spese di cura, limitatamente al periodo in cui la malattia è contagiosa, sono a carico dello Stato e le rette di spedalità gravano sul bilancio del Ministero dell'interno, tranne che il ricovero avvenga in istituti ospedalieri che abbiano tra i propri fini la cura gratuita di dette malattie o l'obbligo di erogare tutte o parte delle loro rendite per la cura gratuita di determinate categorie di persone, senza esclusione degli infermi delle malattie veneree, nei quali casi si osservano le norme dei rispettivi statuti e regolamenti.

In mancanza di cliniche o reparti ospedalieri specializzati il ricovero avviene nelle infermerie comuni.

Gli istituti ospedalieri non possono sottrarsi all'obbligo di ricoverare e curare detti infermi anche quando non abbiano sezioni o reparti speciali, tranne che si tratti di istituti fondati al fine di curare solamente determinate malattie.

Art. 304.

Il Ministero dell'interno, per la istituzione dei reparti ospedalieri indicati nell'articolo precedente, stipula apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti i requisiti dei reparti stessi, le modalità per il loro funzionamento, la direzione tecnica, le condizioni di ammissione alla cura e la retta di spedalità.

Questa non può superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale.

Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria si deve, in quanto è possibile, assicurare nelle convenzioni che il direttore della clinica abbia la direzione dei reparti di cura per le malattie veneree.

La direzione dei reparti può essere affidata temporaneamente al direttore del locale dispensario per le malattie veneree quando l'ospedale non possa provvedervi con altro medico specializzato.

Art. 305.

I medici condotti e gli altri medici esercenti sono obbligati a rilasciare gratuitamente certificati di spedalizzazione ai poveri affetti da malattie veneree.

La vidimazione è fatta senza spese.

Art. 306.

Per la vigilanza sui dispensari e sui reparti di cura delle malattie veneree come sulle misure d'ordine sanitario riguardanti la profilassi di dette malattie, il Ministro per l'interno ha facoltà di nominare ispettori dermosifilografi per una o più provincie alla dipendenza dell'autorità sanitaria provinciale.

La nomina viene fatta a seguito di concorso pubblico bandito dal Ministro per l'interno e con le norme stabilite dallo stesso. La nomina è conferita per un quinquennio, può essere revocata in ogni tempo per ragioni di servizio e può essere rinnovata per quinquenni successivi, escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego a qualunque titolo.

Art. 307.

Il Ministero dell'interno stabilisce con regolamento le norme speciali per la disciplina sanitaria del meretricio e delle case di meretricio.

La vigilanza viene esercitata dall'autorità sanitaria a mezzo di medici visitatori sotto il controllo del medico provinciale e dell'ispettore dermosifilografo.

La nomina del medico visitatore viene fatta dal prefetto secondo le istruzioni date dal Ministero dell'interno; essa ha la durata di un biennio, può essere rinnovata per bienni successivi, revocata per motivi di servizio ed è escluso a tutti gli effetti ogni rapporto di impiego a qualsiasi titolo.

Il compenso per il servizio prestato dal medico visitatore è a carico di un fondo speciale costituito presso la prefettura.

Art. 308.

Il fondo speciale, indicato nell'articolo precedente, è formato mediante contributi versati dagli esercenti i locali di meretricio e da sussidii o versamenti eventuali da parte di enti o privati.

Le eccedenze di esso, dopo detratti i compensi per i medici visitatori, possono essere destinate dal prefetto, sentito il medico provinciale, a servizi di profilassi e assistenza per le malattie veneree.

Le modalità per la costituzione di detto fondo e per la sua erogazione sono stabilite dal Ministero dell'interno.

SEZIONE VI.

Disposizioni per la tutela igienica del baliatico.

Art. 309.

L'esercizio del baliatico è subordinato ad autorizzazione del podestà, che viene rilasciata dopo visita medica, la quale abbia accertato che la balia non è affetta da sifilide, blenorragia, tubercolosi o altra malattia infettiva o diffusiva.

L'autorità sanitaria locale esercita, inoltre, la vigilanza sulle balie autorizzate ai fini della profilassi delle malattie indicate nel primo comma.

Il podestà revoca l'autorizzazione concessa, quando è accertato che la balia autorizzata è affetta da una delle malattie suddette.

Il contravventore alle disposizioni del primo comma è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

Art. 310.

Quando sia denunciato un caso di sifilide trasmesso per baliatico, l'autorità sanitaria provvede alla cura ospedaliera gratuita della nutrice infetta.

La cura può anche, con l'assenso dell'autorità anzidetta, essere eseguita a domicilio, quando la nutrice ne abbia i mezzi e il medico ne assuma, con dichiarazione scritta, la responsabilità.

Debbono inoltre essere adottate tutte le altre misure occorrenti per l'allattamento del bambino e per impedire la diffusione della malattia.

Quando non si possa, senza pericolo, provvedere altrimenti, l'autorità sanitaria può ordinare il ricovero di urgenza della nutrice o del bambino anche in un ospedale il cui statuto non consente il ricovero stesso.

Art. 311.

Nei limiti della disponibilità del fondo stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno per la profilassi delle malattie infettive, possono essere concessi, a titolo di incoraggiamento, speciali sussidi o premi agli istituti di puericoltura ai dispensari per lattanti e alle istituzioni aventi scopi analoghi, quando ne risultino meritevoli per favorevoli risultati conseguiti nelle condizioni sanitarie dei bambini a essi affidati, segnatamente nei riguardi della profilassi della sifilide.

Art. 312.

Nel regolamento che stabilisce le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione sono anche determinate le modalità e le cautele alle quali deve essere subordinata l'autorizzazione alle balie sifilitiche di esercitare il baliatico esclusivamente per bambini riconosciuti affetti da sifilide.

SEZIONE VII

Disposizioni per diminuire le cause della malaria.

Art. 313.

Le zone di malaria endemica per ciascuna provincia e le eventuali loro variazioni sono determinate con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno.

Una zona di territorio è dichiarata malarica, quando si accerti la manifestazione simultanea o a brevi intervalli di casi di febbre malarica contratta nel luogo.

Art. 314.

In ogni provincia, che abbia territori dichiarati zona malarica, è istituito, con decreto del prefetto, un Comitato provinciale per la lotta antimalarica.

Il Comitato ha per fine di combattere l'infezione malarica sia coordinando e favorendo le iniziative locali, sia collaborando con gli organi dello Stato e degli enti locali, secondo le direttive del Ministero dell'interno.

Il Comitato è presieduto dal preside della provincia o da un rettore da lui delegato. Ne fanno parte di diritto: il medico provinciale, l'ingegnere capo del Genio civile, il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura e il segretario federale del Partito Nazionale Fascista.

Il prefetto può chiamarvi, in qualità di esperti, i rappresentanti delle associazioni e degli enti più direttamente interessati alla lotta antimalarica.

Il Comitato ha sede in locali forniti gratuitamente dalla provincia e si avvale per la sua funzione tecnico-amministrativa del personale dell'amministrazione provinciale.

Art. 315.

Nelle provincie, che hanno territori dichiarati zone malariche, l'amministrazione provinciale fornisce gratuitamente agli operai e ai coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, a qualsiasi lavoro, se e in quanto non siano tenute a provvedere istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il chinino dello Stato ed i medicinali sussidiari, designati dal Consiglio superiore di sanità, per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo della infezione malarica, secondo le proposte del medico provinciale.

L'obbligo della somministrazione gratuita del chinino e dei medicinali sussidiari si estende a tutti i componenti la famiglia degli operai e dei coloni, aventi diritto all'assistenza antimalarica.

Alla distribuzione del chinino, fornito dalla provincia, provvedono, nell'ambito del rispettivo territorio, i comuni per mezzo degli ambulatori e dei sanitari, nonchè del personale ausiliario alla loro dipendenza, sotto la direzione degli ufficiali sanitari.

Le disposizioni, contenute nei precedenti comma, si applicano a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti di stipendio preveduti dalla legge sull'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia.

Art. 316.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno la provincia deve dar prova al prefetto di aver provveduto all'acquisto del chinino e dei medicinali sussidiari, dichiarati necessari. In caso di inadempienza, il prefetto provvede all'ordinazione per conto e a carico della provincia medesima.

La spesa, anticipata da ciascuna provincia e accertata dal prefetto nei modi prescritti nel regolamento, detratta la parte indicata nell'ultimo comma del presente articolo, viene ripartita, alla fine di ogni anno, tra i proprietari di terreni e di fabbricati della provincia mediante l'applicazione di un contributo, determinato in base all'aliquota risultante dal rapporto tra la spesa stessa e il reddito totale imponibile sui terreni e sui fabbricati.

Il contributo è inscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta provinciale sui terreni e sui fabbricati ed è riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori e dei ricevitori provinciali.

Lo sgravio dell'imposta non dà luogo al rimborso del contributo.

Nelle zone malariche, ove esistano cave miniere, opifici, o altre imprese industriali, che occupino operai non esclusivamente addetti a lavori agricoli, limitatamente al periodo di effettiva occupazione, la somma anticipata dalla provincia per il chinino e i medicinali sussidiari somministrati agli operai e alle rispettive famiglie non è compresa nella somma da ripartirsi, indicata nel comma secondo del presente articolo, ma deve essere rimborsata integralmente dal titolare di ciascuna impresa.

Art. 317.

Agli operai e ai coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, a lavori in comprensori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario o a pubblici lavori nelle zone dichiarate malariche, e alle rispettive famiglie, oltre alla gratuita somministrazione del chinino dello Stato, di cui nell'art. 315, è gratuitamente prestata, a spese dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza medica a domicilio o in ambulatorio o, se necessario, mediante ricovero in ospedale o in appositi istituti di cura, nonchè la gratuita somministrazione dei medicinali sussidiari occorrenti per la cura della malaria, secondo le prescrizioni del medico incaricato del servizio sanitario e in conformità delle norme impartite dal Ministero dell'interno.

Le disposizioni, contenute nel precedente comma, si applicano anche a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei

limiti preveduti dalla legge sull'assicurazione invalidità e vecchiaia.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire mille a diecimila.

Quando la bonifica sia dichiarata ultimata, ai sensi delle disposizioni di legge sulla bonifica integrale e vi persistano le condizioni di malaricità locale, la provincia ha facoltà di integrare i servizi locali di assistenza e di profilassi sanitaria o può esservi obbligata con decreto del prefetto ai termini dell'art. 92.

Per l'esecuzione di questi servizi il Ministero dell'interno può concedere sussidi nei limiti dello speciale stanziamento nel suo bilancio.

Art. 318.

In tutti i progetti di opere pubbliche dello Stato o degli enti locali, che debbono essere eseguite in zone dichiarate malariche, deve essere inclusa la previsione della spesa necessaria per le prestazioni stabilite nell'articolo precedente. L'autorità che approva il progetto è tenuta a sentire l'autorità sanitaria competente sulla sufficienza della detta previsione.

Art. 319.

Il Ministero dell'interno, di intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello delle finanze, può disporre, quando ne riconosca la necessità, che nelle zone di territorio nelle quali si eseguono lavori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario, indicati nel precedente articolo, i servizi per la distribuzione del chinino, per la somministrazione dei medicinali sussidiari, per l'assistenza medica e quelli di profilassi, siano disimpegnati dalla provincia o da altri enti specialmente attrezzati allo scopo.

In tal caso, i concessionari e gli appaltatori non sono più tenuti a provvedere ai servizi anzidetti, restando però obbligati a corrispondere alla provincia, ovvero all'ente come sopra incaricato, i contributi per i servizi stessi, stabiliti nell'art. 322.

Art. 320.

Gli assuntori di opere, indicati nell'art. 317, debbono tenere al corrente l'elenco del personale dipendente con l'indicazione del comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro e di quello di allontanamento.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a mille.

Art. 321.

Gli operai e i coloni, indicati nell'art. 317, che lascino i luoghi di lavoro e vadano a prendere dimora in altri comuni, debbono essere forniti, a cura dei sanitari incaricati del servizio, di apposito documento comprovante il loro stato di salute.

Qualora abbiano contratta infezione malarica, deve essere loro prestata gratuitamente l'assistenza medica e continuata la somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari per la durata di almeno sei mesi dal giorno in cui hanno abbandonato i luoghi di lavoro, a cura del comune di residenza, anche se questo non sia compreso fra i territori dichiarati malarici.

In caso di riconosciuta necessità, il Ministero dell'interno può concedere un sussidio al comune per i suddetti servizi, nei limiti dello speciale stanziamento di bilancio.

Art. 322.

Nel caso preveduto nell'art. 319, alla provincia o all'ente designato per il disimpegno dei servizi di profilassi e di assistenza sanitaria possono essere, in relazione alla entità dei servizi stessi, assegnati contributi:

1° da parte del Ministero dell'interno, da prelevarsi dallo speciale stanziamento di bilancio;

2° da parte del Commissariato per le migrazioni e per la colonizzazione interna, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1931, n. 358;

3° da parte degli assuntori delle opere di bonifica, sulla base dell'importo, che risulterà dai progetti approvati dal Sottosegretariato per la bonifica integrale;

4° da parte degli assuntori delle altre opere pubbliche, sulla base dell'importo che risulterà dai progetti approvati dalle autorità competenti;

5° da parte della provincia, a norma dell'art. 92;

6° da parte di altri enti e di privati.

Art. 323.

La provincia e gli altri enti, designati a norma dell'articolo 319 per il disimpegno dei servizi di assistenza sanitaria, debbono anche attendere all'esecuzione delle speciali disposizioni, che sono impartite dal Ministero dell'interno per la lotta contro la malaria, nei limiti della disponibilità dei fondi costituiti con i contributi indicati nel precedente articolo.

Nei casi di urgenza e su richiesta del Ministero dell'interno, gli enti anzidetti provvedono all'anticipazione delle somme necessarie, salvo a rivalersene con le prime successive disponibilità.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello dei lavori pubblici hanno facoltà di concedere anticipazioni sulle somme prevedute per i servizi antimalarici nei progetti di bonifica integrale e di lavori pubblici di rispettiva competenza.

Il Ministro per l'interno approva preventivamente l'organizzazione che gli enti stessi debbono dare nelle singole località ai servizi antimalarici e ne controlla la regolare applicazione.

I Ministri per l'interno e per le finanze hanno pure la facoltà di disporre ispezioni presso gli enti anzidetti, per accertare la regolare destinazione dei contributi agli scopi preveduti nella presente legge.

Art. 324.

Nelle zone malariche, i locali situati in aperta campagna e destinati ad abitazione o ricovero delle guardie di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai lavori di bonifica e ai pubblici lavori in genere, debbono essere difesi, a cura delle rispettive amministrazioni o dei concessionari o appaltatori di lavori, contro la penetrazione degli insetti aerei, in conformità delle istruzioni del Ministro per l'interno.

Il riconoscimento delle circostanze, che determinano l'obbligo di impiantare mezzi di difesa contro la penetrazione degli insetti aerei, è fatto con provvedimento del prefetto, sentito il medico provinciale e il Comitato provinciale per la lotta antimalarica.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

È in facoltà del prefetto, sentito il Comitato predetto, di estendere l'obbligo della protezione ai privati, per le abitazioni e per i locali di ricovero temporaneo degli operai e contadini.

Il concessionario o appaltatore di lavori, che contravviene alle disposizioni contenute nel presente articolo, è punito con l'ammenda da lire mille a diecimila.

Art. 325.

I regolamenti locali d'igiene e sanità dei comuni aventi zone malariche debbono contenere le norme per la piccola bonifica e per la profilassi antianofelica, con particolare riguardo ai focolai urbani e a quelli intorno ai centri abitati.

Il podestà, quando accerti l'esecuzione di lavori e opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, può farli sospendere e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o comunque disporre i lavori necessari per assicurare in modo permanente il deflusso delle acque.

In caso di ritardo o di inadempimento il podestà provvede di ufficio, a spese dell'inadempiente.

Quando trattasi di esecuzione di opere pubbliche statali il podestà ne informa il prefetto il quale promuove i provvedimenti dell'amministrazione competente.

Art. 326.

Il podestà, quando lo ritenga necessario per la difesa del centro abitato o di importanti aggregati di abitazione nelle campagne, può rendere obbligatoria, sulla proposta del l'ufficiale sanitario, l'esecuzione di lavori per eliminare e impedire la formazione di piccole raccolte di acque e la sistematica applicazione di interventi antianofelici, sempre quando trattasi di terreni non ricadenti in comprensori di bonifica o per i quali provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo le disposizioni sulla bonifica integrale.

L'applicazione di tali interventi è a carico dei proprietari dei terreni e viene fatta sotto la diretta vigilanza e in conformità delle disposizioni dell'ufficiale sanitario.

Nel caso di irregolare esecuzione, ovvero di inadempienza da parte dei proprietari, il podestà dispone l'applicazione d'ufficio di detti interventi.

Art. 327.

Ferme restando le disposizioni delle leggi sulla bonifica integrale, è richiesta la licenza del prefetto per l'apertura di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di canali e d'altre opere e per il prelevamento di materiali di qualunque uso. Nella licenza sono indicate le norme, alle quali gli imprenditori debbono ottemperare, per evitare ristagni d'acqua o avvallamenti di terreno non dotati di facile scolo.

Gli imprenditori, che contravvengono al suddetto obbligo od alle prescrizioni contenute nella licenza rilasciata dal prefetto, sono puniti con l'ammenda da lire cento a duemila, salvo al podestà di provvedere di ufficio nei modi indicati nell'art. 325.

Art. 328.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è stanziato annualmente un fondo per diminuire le cause della malaria, commisurato al settanta per cento degli avanzi di gestione dell'Azienda del chinino, accertati nel l'ultimo rendiconto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Le somme non impiegate alla fine dell'esercizio finanziario sono conservate ai residui e possono essere erogate negli esercizi finanziari successivi

Art. 329.

L'infezione malarica non è compresa fra i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, che sono preveduti dalle vigenti disposizioni sugli infortuni degli operai sul lavoro e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi che verranno stabiliti nel regolamento, l'istituto assicuratore presso cui gli operai deceduti erano assicurati a norma delle vigenti leggi per gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, è tenuto al pagamento di una sovvenzione, nella misura preveduta nella tabella n. 7 annessa al presente testo unico.

La sovvenzione è assegnata ai discendenti, ascendenti, coniuge, fratelli o sorelle dell'operaio deceduto che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge sugli infortuni degli operai, approvata con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed è ripartita fra gli aventi diritto in conformità delle disposizioni contenute nel R. decreto medesimo.

Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa, di operai o di impiegati, che si trovino nelle condizioni stabilite nell'art. 317, e sia mancata, sul posto, per colpa dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza sanitaria, preveduta nello stesso articolo, questi sarà tenuto a corrispondere agli aventi diritto, indicati nel comma precedente, un indennizzo pari a cinque annualità del salario preveduto nei contratti collettivi di lavoro, dedotto, per gli operai assicurati, l'ammontare della somma pagata dall'istituto assicuratore ai sensi dei precedenti comma, quando la somma stessa sia inferiore alle cinque annualità predette.

SEZIONE VIII.

Disposizioni per la prevenzione e la cura della pellagra.

Art. 330.

Ogni caso di pellagra, anche sospetto, deve essere denunziato nei modi stabiliti negli articoli 254 e 255.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Art. 331.

I comuni, nei quali sia accertata endemia pellagrosa, sono assoggettati, con ordinanza motivata del prefetto, alle norme stabilite negli articoli 332, 333 e 334.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 332.

Nei comuni, dichiarati colpiti dalla pellagra, sono assoggettate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorità governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati.

I regolamenti speciali per l'esecuzione del presente articolo e dei seguenti sono approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, inteso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa e il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 333.

Nei comuni, dichiarati colpiti da pellagra, il prefetto ha facoltà di ordinare al comune la costruzione o l'acquisto di uno o più essiccatoi per granturco, di capacità corrispondente ai bisogni locali.

L'esercizio viene regolato dalle norme prescritte nel regolamento.

Il prefetto ha parimenti facoltà di invitare il comune a destinare un locale, riconosciuto dall'ufficiale sanitario igienicamente adatto, al deposito e alla buona conservazione del granturco o della farina di proprietà privata degli abitanti, che manchino di locali sani e per la quantità corrispondente al bisogno dell'alimentazione familiare.

All'impianto dell'essiccatoio e alla costruzione o adattamento dei locali di deposito sono applicabili le norme e i benefizi, stabiliti per i prestiti di favore per opere pubbliche di igiene.

Art. 334.

Quando siano affette da pellagra persone iscritte nell'elenco dei poveri il medico condotto, tenuto conto della razione alimentare abituale dell'ammalato, prescrive gli alimenti integrativi di tale razione, che debbono essere somministrati gratuitamente dal comune a scopo di cura.

Il podestà forma e tiene al corrente l'elenco dei pellagrosi poveri, ai quali le famiglie non sono in grado di provvedere l'alimentazione curativa.

I malati poveri, rispetto ai quali sia accertata la insufficienza o l'inefficienza dell'alimentazione stessa, debbono essere ricoverati in ospedali o in altri luoghi opportunamente ordinati.

La spesa per l'alimentazione curativa e l'eventuale ricovero degli ammalati poveri è anticipata dal comune e suddivisa in parti uguali a carico del comune e della provincia.

Art. 335.

È stanziata annualmente, in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, una somma per sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra.

SEZIONE IX.

Disposizioni per combattere il cancro e i tumori maligni.

Art. 336.

Per ciascun esercizio finanziario, in speciali capitoli del bilancio del Ministero dell'interno, è stanziata:

a) una somma da erogare in sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai consorzi o altri enti per favorire l'impianto e il funzionamento di centri di accertamento diagnostico e di terapia per il cancro e i tumori maligni in genere, nonchè per l'acquisto di radio da destinare in dotazione al laboratorio di fisica - ufficio del radio, presso l'Istituto di sanità pubblica;

b) una somma da erogare per la attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocinii pratici per l'addestramento di personale medico specializzato.

TITOLO VI.

DELLA POLIZIA MORTUARIA.

Art. 337.

Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria, che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario.

I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.

Art. 338.

I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati. È vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire mille e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

Il prefetto, quando abbia accertato che a causa di speciali condizioni locali non è possibile provvedere altrimenti, può permettere la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati.

Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il podestà, per gravi e giustificati motivi e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, può autorizzare, di volta in volta, l'ampliamento degli edifici preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri.

I provvedimenti del prefetto sono pubblicati nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi e possono essere impugnati dagli interessati nel termine di trenta giorni.

Il Ministro per l'interno decide sui ricorsi, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 339.

Il trasporto di cadaveri da comune a comune del Regno è autorizzato dal Prefetto. L'introduzione di cadaveri dall'estero è autorizzata dal Ministro per l'interno, oppure, per delegazione di esso, dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a cinquecento.

Il prefetto, che autorizza il trasporto di un cadavere in un comune appartenente ad un'altra provincia del Regno, deve dare avviso dell'autorizzazione concessa al prefetto della provincia cui appartiene il comune nel quale il cadavere deve essere trasportato.

Art. 340.

È vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero.

È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a cinquecento e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero.

Art. 341.

Il Ministro per l'interno ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

Art. 342.

L'autorizzazione relativa al trasporto, alla tumulazione e all'esumazione di cadaveri, concessa a richiesta di privati, è vincolata al pagamento della tassa stabilita nella tabella n. 8 annessa al presente testo unico.

L'autorizzazione ministeriale per la tumulazione di cadaveri in località differenti dal cimitero è pure vincolata al pagamento di una tassa nella misura stabilita nella tabella predetta.

Il pagamento di una di dette tasse non esime dal pagamento dell'altra.

L'autorizzazione ministeriale, indicata nel secondo comma del presente articolo, è esente da tassa quando si tratti di salma di personaggio al quale siano state decretate onoranze nazionali.

Art. 343.

La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o tempii appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.

TITOLO VII.

DEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITÀ E DI POLIZIA VETERINARIA.

Art. 344.

I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza dell'acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità.

I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con l'ammenda fino a lire mille.

Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa.

Art. 345.

I regolamenti locali di igiene e sanità e gli altri regolamenti su materie sanitarie demandati ai comuni sono deliberati dal podestà, approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale di sanità.

Il prefetto può assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanità o degli altri regolamenti preveduti nel primo comma, quando siano obbligatori. Trascorso inutilmente questo termine, il regolamento viene compilato di ufficio.

Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro per l'interno, che può annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato.

Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali predetti debbono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Art. 346.

Ogni provincia deve avere il regolamento di polizia sanitaria veterinaria. Ad esso è allegato il decreto del Ministro per l'interno, indicato nell'art. 61, concernente i compensi dovuti ai comuni per le visite e gli accertamenti eseguiti nell'interesse privato.

Il regolamento è approvato dal prefetto, sulla proposta del rettorato provinciale, inteso il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Si applicano a tale regolamento le disposizioni contenute nel quarto comma dell'articolo precedente e nell'ultimo comma dell'art. 344.

I contravventori alle prescrizioni del regolamento locale di polizia sanitaria veterinaria, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con l'ammenda fino a lire cinquecento.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL GOVERNATORATO DI ROMA.

Art. 347.

Nel territorio del governatorato di Roma sono devolute al governatore le attribuzioni in materia sanitaria attribuite al prefetto e al podestà, ai termini del presente testo unico e di ogni altra legge e regolamento, fatta eccezione per quelle concernenti i servizi di sanità marittima e quelle sugli arrivi per le vie dell'aria, i trasporti di salme da comune a comune, la vigilanza sul meretricio, il commercio degli stupefacenti, i rapporti con gli organi sindacali competenti degli esercenti le professioni e le arti sanitarie e i provvedimenti relativi alla transumanza del bestiame.

Art. 348.

Le funzioni del Consiglio provinciale di sanità sono esercitate, per quanto riguarda il territorio del governatorato di Roma, da una commissione composta degli stessi membri del Consiglio provinciale di sanità.

Il governatore fa parte della commissione, in sostituzione del prefetto e la presiede.

Art. 349.

Le attribuzioni dell'ufficio sanitario provinciale, nel territorio del governatorato di Roma, sono devolute all'ufficio d'igiene e sanità del governatorato.

Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il governatore, sono stabilite le norme del concorso per la nomina a medico direttore dell'ufficio d'igiene e sanità del governatorato.

Art. 350.

Lo statuto del Consorzio provinciale antitubercolare per la provincia di Roma è approvato dal prefetto, di concerto col governatore.

Art. 351.

Le attribuzioni conferite al prefetto dalle disposizioni del presente testo unico per l'apertura ed esercizio delle farmacie, nel territorio del governatorato di Roma, sono devolute al governatore.

Per il governatorato la commissione indicata nell'art. 105 è nominata dal governatore ed è presieduta dal vice governatore. Di essa fa parte il medico direttore dell'ufficio d'igiene del governatorato.

I provvedimenti del governatore, adottati ai sensi dei precedenti comma, sono definitivi.

Art. 352.

Il governatore di Roma provvede alla fornitura del chinino nelle zone malariche comprese nel territorio del governatorato, ripartisce le spese anticipate per la fornitura stessa e cura i necessari accertamenti e rimborsi a termini delle disposizioni del presente testo unico.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 353.

Quando, a causa di malattie epidemiche o per la sistemazione di importanti servizi sanitari, ricorre la necessità assoluta e urgente di occupare proprietà particolari per creare ospedali, cimiteri o provvedere ad altri servizi sanitari, compresa la protezione per le opere di presa e di conduttura delle acque potabili, si procede ai termini delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo II della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*.

Art. 354.

Sono a carico dello Stato le indennità per ispezioni sanitarie disposte dall'autorità governativa nell'interesse pubblico e tutte le altre spese che l'autorità governativa crederà di ordinare a tutela della sanità pubblica o per soccorrere provincie e comuni colpiti da epidemie o da epizoozie.

Art. 355.

Sono obbligatorie per i comuni e per le provincie le spese poste a loro carico dalle disposizioni contenute nel presente testo unico, nel testo unico della legge comunale e provinciale e in qualsiasi altra disposizione legislativa.

Art. 356.

In caso di contestazione sulla competenza passiva delle spese, ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o per il comune, il prefetto decide definitivamente, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 357.

Salvo che la legge non disponga altrimenti contro i provvedimenti emanati in materia sanitaria dal Podestà è ammesso ricorso in via gerarchica al Prefetto, che decide definivamente, udito il parere del medico provinciale, e contro i provvedimenti delle autorità governative inferiori è ammesso ricorso alle autorità superiori.

Per quanto concerne i ricorsi gerarchici e gli annullamenti di ufficio in materia sanitaria si osservano le norme generali stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 358.

Un regolamento, approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme generali per la applicazione del presente testo unico.

I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali, da approvarsi con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime, con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 359.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente testo unico o con esso incompatibile.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

CAPO I.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI VIGILANZA IGIENICA E DI ASSISTENZA SANITARIA DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE.

Art. 360.

Ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, preveduti nell'art. 34, indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di età, coloro che alla data del bando di concorso abbiano prestato tre anni di ininterrotto servizio in uno stesso comune o consorzio, nella qualità di ufficiale sanitario, a seguito di nomina prefettizia anche provvisoria, purchè siano stati assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Art. 361.

Ai concorsi per posti di sanitario condotto, preveduti nell'art. 68, indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di età, i sanitari che dimostrino di avere già prestato servizio di condotta, con nomina divenuta definitiva, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Art. 362.

I laboratori, che alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono gestiti dai comuni, passeranno alle amministrazioni provinciali, con il loro impianto ed il personale addetto, entro il termine di due anni dalla data predetta, secondo le modalità stabilite nel R. decreto 16 gennaio 1927, n. 155.

Al personale dei detti laboratori si applicano le norme sancite nel presente testo unico per il personale dei laboratori provinciali.

Art. 363.

Ai concorsi, preveduti nell'art. 85, indetti entro il 31 dicembre 1937, per posti presso i laboratori provinciali, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di età, coloro che alla data del bando di concorso prestino ininterotto servizio, anche per effetto di incarico provvisorio, da almeno tre anni, presso laboratori di igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, purchè assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Art. 364.

L'applicazione delle disposizioni relative al collocamento a riposo, al compimento dei sessantacinque anni di età, del personale sanitario preveduto negli articoli 47, 54, 76, 90, 96 e 362 del presente testo unico, avrà inizio col 1° luglio 1936, salvo il disposto del comma seguente.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente testo unico i prefetti e le amministrazioni interessate, secondo la rispettiva competenza, provvederanno al collocamento a riposo dei sanitari che oltre ai sessantacinque anni di età abbiano anche compiuto quaranta anni di servizio e di quelli che abbiano compiuto settanta anni di età e trentacinque di servizio.

CAPO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE E DI ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA.

SEZIONE. I.

Disposizioni relative all'esercizio delle professioni sanitarie.

Art. 365.

Sono autorizzati all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice, quantunque sforniti del titolo di abilitazione prescritto a norma degli ordinamenti in vigore:

a) i cittadini italiani delle nuove Provincie del Regno che abbiano conseguito i diplomi per l'esercizio delle professioni suddette in istituti autorizzati del cessato Impero austro-ungarico, o che siano in possesso di diplomi di altri Stati, confermati (nostrificati) con provvedimento della competente autorità del detto cessato Impero, nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1396, che determina i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata monarchia austro-ungarica, e dal R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1914, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel Regno;

b) coloro che, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, abbiano ottenuto con decreto del Ministro per l'interno l'autorizzazione ad esercitare nel Regno la loro professione ai sensi del R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795, che disciplina l'esercizio nel Regno delle professioni sanitarie da parte di laureati o diplomati all'estero rimpatriati per la guerra.

Art. 366.

Sono autorizzati all'esercizio della professione nel Regno, ma soltanto presso gli stranieri, i medici-chirurghi diplomati all'estero, che al tempo della promulgazione della legge 10 luglio 1910, n. 455, relativa all'istituzione degli Ordini dei sanitari, si trovavano da oltre tre anni, iscritti nei ruoli dei contribuenti, per redditi di ricchezza mobile, derivanti dall'esercizio professionale.

Art. 367.

Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo:

a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, concernente l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria:

b) i cittadini italiani delle nuove provincie del Regno che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica rilasciate dalla competente autorità del cessato Impero austro-ungarico, nei limiti stabiliti dalla legge 23 giugno 1927, n. 1187, concernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionati delle nuove provincie del Regno e dal R. decreto 14 giugno 1928, n. 1630, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel Regno.

Alle persone che si trovano nelle condizioni sopra indicate si applicano le disposizioni del presente testo unico, relative all'esercizio delle professioni sanitarie.

SEZIONE II.

Disposizioni relative al servizio farmaceutico.

Art. 368.

Ai titolari di farmacie legittime, ai sensi dell'art. 25 della legge 22 maggio 1913, n. 468, esistenti alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463, è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio di una farmacia.

Il titolare di due o più farmacie deve, entro il termine del 30 settembre 1934, notificare al prefetto della provincia, se tutte le farmacie hanno sede nella stessa provincia, o, altrimenti, al Ministero dell'interno. per quale di esse intenda optare. Trascorso inutilmente detto termine, il prefetto od il Ministro per l'interno, secondo la rispettiva competenza, determinano, anche in relazione alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, per quale delle farmacie medesime è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio.

Le farmacie per le quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente comma, non è riconosciuto il diritto alla continuazione del relativo esercizio, possono essere vendute a condizione:

a) che la vendita abbia luogo non oltre il 31 dicembre 1936;

b) che la vendita sia fatta a farmacista iscritto nell'albo professionale.

Le farmacie che, allo scadere del termine indicato nella lettera *a*), non siano state vendute, sono messe a concorso ai sensi dell'art. 105.

L'autorizzazione data dal prefetto ai nuovi titolari delle farmacie è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

Art. 369.

Le farmacie, per le quali sia stato riconosciuto il diritto di continuare l'esercizio a norma del primo comma del precedente articolo, possono essere trasferite, per una volta tanto, per atto tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso della farmacia sia fatto a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale.

Nel caso di successione, il trapasso della farmacia può avvenire anche a favore del figlio o di uno dei figli del titolare premorto, sebbene non farmacista, purchè sia avviato agli studi farmaceutici o almeno inscritto all'ultimo anno di scuola media di secondo grado.

Il trapasso della farmacia, a qualunque titolo avvenga, deve essere comunicato al prefetto, il quale, accertata l'osservanza delle prescrizioni sopradette, riconosce l'avvenuto trasferimento dell'esercizio della farmacia al nome del nuovo titolare.

L'autorizzazione, data dal prefetto al nuovo titolare della farmacia, è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

Quando si tratti di successione a favore di figli, che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto concede la gestione provvisoria della farmacia fino al completamento degli studi farmaceutici.

Durante la gestione provvisoria della farmacia si applicano alla medesima le disposizioni di cui all'articolo 379.

Art. 370.

Alle farmacie legittime, ai sensi dell'art. 26 della legge 22 maggio 1913, n. 468, si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 368.

Le farmacie stesse possono essere trasferite, esclusivamente per successione e secondo le disposizioni prevedute nell'articolo precedente, a favore del figlio o di uno dei figli, anche se non farmacista e, in mancanza di figli, a favore del coniuge che sia farmacista.

Art. 371.

Ai comuni, alle istituzioni di assistenza e beneficenza ed agli altri enti pubblici, nonchè alle società cooperative di previdenza e di consumo che, alla data del 31 marzo 1934 siano titolari di farmacie, è riconosciuto il diritto di continuarne l'esercizio.

Art. 372.

Ai farmacisti addetti alle farmacie comunali indicate nell'articolo precedente si applicano le norme stabilite nel presente testo unico per i sanitari condotti e, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, le norme stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali.

I concorsi per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie comunali sono indetti dal prefetto e giudicati dalla Commissione indicata nell'art. 105 del presente testo unico.

Art. 373.

Alle società ed agli enti non preveduti nell'art. 371, i quali siano titolari di farmacie legittime ai sensi dell'art. 25 della legge 22 maggio 1913, n. 468, si applicano le disposizioni dell'art. 368, salvo per quanto riflette il diritto di continuare l'esercizio della farmacia, che resta limitato a un trentennio a decorrere dal 31 marzo 1934.

Art. 374.

Ai proprietari delle farmacie di antico diritto, considerate come privilegiate giusta le disposizioni dell'art. 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, è riconosciuto, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 112 e 113 del presente testo unico, per sè e i loro eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive per la durata di anni trenta dalla pubblicazione della predetta legge; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari s'intende definitivamente estinto. Rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti, il diritto di continuare nell'esercizio della farmacia fino al termine della loro vita.

Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie, nei comuni nei quali si trovano quelle privilegiate come sopra, è sempre disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di popolazione indicati nell'art. 104, salvo il caso preveduto nell'art. 109.

Art. 375.

Nei territori annessi in base agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, si applicano, in sostituzione dei precedenti articoli 368, 369, 370 e 374, le seguenti disposizioni:

1° Ai proprietari delle farmacie di diritto reale ora esistenti ed in esercizio nei territori annessi, secondo la legge austriaca 18 dicembre 1906, n. 5 B. L. I., è riconosciuto per sè e i loro eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive nella sede attuale, per la durata di anni trenta dalla pubblicazione del Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1238; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari si intende definitivamente estinto.

Rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti, il diritto di continuare nell'esercizio della farmacia fino al termine della loro vita.

Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie nei comuni, nei quali si trovano le farmacie in parola, è disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di popolazione indicati nell'art. 104 del presente testo unico, salvo il caso preveduto nell'art. 109.

2° Ai proprietari delle farmacie di diritto personale ora esistenti e in esercizio nei territori annessi, secondo la legge austriaca del 18 dicembre 1906, n. 5 B. L. I., è riconosciuto, per sè e per i loro eredi e aventi causa e per la durata di venti anni dalla pubblicazione del Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1238, il diritto all'esercizio della farmacia rispettiva, nella sede attuale.

Rimane però fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia fino al termine della loro vita.

3° A misura che le farmacie indicate nei due precedenti numeri vengano a chiudersi, anche per alcuna delle cause prevedute negli articoli 113 e 114 del presente testo unico, le farmacie stesse non possono essere riaperte che entro i limiti della pianta organica stabilita dal prefetto e sotto la osservanza di tutte le altre condizioni e norme contenute nel presente testo unico.

Art. 376.

Nella città di Fiume e nel relativo territorio, annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, si applicano, in sostituzione dei precedenti articoli 368, 369, 370 e 374 le seguenti disposizioni:

1° Ai proprietari delle farmacie di diritto reale ora esistenti ed in esercizio nel circondario di Fiume, secondo il paragrafo 131 della legge ungherese XIV dell'anno 1879, è riconosciuto, per sè e i loro eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive nella sede attuale, per la durata di anni trenta dalla data di pubblicazione del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1914; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari si intende definitivamente estinto.

Rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti, il diritto di continuare nell'esercizio delle farmacie fino al termine della loro vita.

Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie nel territorio nel quale si trovano le farmacie in parola, è disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di popolazione indicati nell'articolo 104 del presente testo unico, salvo il caso preveduto nell'art. 109.

2° Ai proprietari delle farmacie di diritto personale ora esistenti e in esercizio nel circondario di Fiume, secondo il paragrafo 131 della legge ungherese XIV dell'anno 1879, è riconosciuto, per sè e per i loro eredi e aventi causa, per la durata di venti anni dalla data di pubblicazione del citato decreto, il diritto all'esercizio della farmacia rispettiva, nella sede attuale.

Rimane però fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia fino al termine della loro vita.

3° A misura che le farmacie, indicate nei due precedenti numeri, vengano a chiudersi, anche per alcuna delle cause prevedute negli articoli 113 e 114 del presente testo unico, le farmacie stesse non possono essere riaperte che entro i limiti della pianta organica stabilita dal prefetto e sotto la osservanza di tutte le altre condizioni e norme contenute nel presente testo unico.

Art. 377.

Alle farmacie indicate negli articoli 375 e 376, nn. 1 e 2, si applicano le disposizioni degli articoli 57, 58 e 60 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829.

Art. 378.

Le farmacie il cui titolare non sia farmacista debbono avere, per direttore responsabile, in conformità al disposto dell'art. 121, un farmacista iscritto nell'albo professionale.

Art. 379.

Alle farmacie privilegiate prevedute nell'art. 374, che siano in esercizio alla scadenza del trentennio stabilito dall'articolo stesso, e alle farmacie di diritto transitorio della Venezia Giulia e Tridentina e del territorio di Fiume, che siano in esercizio alla scadenza dei termini stabiliti negli articoli 375 e 376, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 368, 369, 371 e 373.

Art. 380.

Entro il 31 marzo 1935 il prefetto, sentiti i podestà dei comuni interessati, la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanità, stabilirà, con suo decreto, la pianta organica delle farmacie della provincia, agli effetti dell'art. 104. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l'accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute.

Art. 381.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a introdurre nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del Ministero dell'interno le variazioni occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 115.

SEZIONE III.

Disposizioni relative all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie.

Art. 382.

In via transitoria e fino al 5 novembre 1935, la direzione delle scuole convitto professionali per infermiere può essere affidata anche ad infermiere che abbiano seguito i corsi delle scuole convitto professionali per infermiere, esistenti al 5 novembre 1925, che abbiano tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell'assistenza infermiera in un reparto ospedaliero del Regno, nonchè ad infermiere diplomate in scuole convitto straniere.

SEZIONE IV.

Disposizioni relative all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Art. 383.

Sono autorizzati all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie coloro che hanno conseguito l'attestato di abilitazione a termini dell'art. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, concernente la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Art. 384.

Gl'infermieri che alla pubblicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, citata nell'articolo precedente, erano in servizio presso amministrazioni ospitaliere e che a norma dell'art. 7 della legge medesima furono mantenuti provvisoriamente in tale servizio, sebbene sprovvisti della speciale licenza o dell'attestato di abilitazione prescritto per l'esercizio della relativa attività, debbono, entro il 31 luglio 1936, munirsi dell'uno o dell'altro dei titoli anzidetti.

Art. 385.

Fino a quando non siano state istituite le scuole autorizzate a rilasciare le licenze di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è in facoltà del Ministro per l'interno, sentito quello per l'Educazione nazionale, di indire nuove sessioni di esami di idoneità per gli infermieri indicati nel precedente articolo e per coloro i quali, al momento in cui gli esami vengono indetti, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte che intendono di esercitare.

SEZIONE V.

Disposizioni relative all'esercizio di attività soggette a vigilanza sanitaria.

Art. 386.

Possono essere autorizzati all'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico i sanitari che, alla data preveduta nell'articolo consecutivo, abbiano esercitato ininterrottamente, per un periodo non inferiore ad anni cinque, la radioterapia e la radiumterapia.

L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 387.

Le disposizioni contenute negli articoli 195, 196, 197, 198 e 386 del presente testo unico, relative alla disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia ed all'uso delle sostanze radioattive, entreranno in vigore entro il termine che sarà stabilito nel regolamento.

CAPO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO.

Art. 388.

Le stalle rurali esistenti alla data di pubblicazione del decreto prefettizio indicato dall'art. 234, dovranno, entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione stessa, essere dotate, qualora non lo siano, della concimaia prescritta.

Il proprietario che non abbia ottemperato alle dette prescrizioni è punito con l'ammenda da lire trecento a cinquecento. Egli, inoltre, decade da ogni agevolazione di credito, o fiscale, eventualmente ottenuta dallo Stato per le stalle o per il bestiame in relazione all'unità colturale in cui la stalla si trovi e non potrà di nuovo ottenere le agevolazioni anzidette o altre, fin quando non si sia messo in regola con le disposizioni dell'articolo citato.

Art. 389.

È fatta salva l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 2 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385, relativa alla competenza dei comitati tecnici amministrativi

funzionanti presso i provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole e presso l'Alto commissariato di Napoli.

CAPO IV.

Disposizioni relative ai provvedimenti contro le malattie infettive e sociali.

Sezione I.

Disposizioni per combattere la tubercolosi.

Art. 390.

Al fine di provvedere alle opere per la costruzione e lo adattamento di speciali luoghi di cura a tipo sanatoriale od ospedaliero sanatoriale per gli ammalati di tubercolosi, con particolare riguardo a coloro per i quali la malattia fu contratta o aggravata in servizio militare di guerra, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, fino al 30 giugno 1937, ai comuni e alle provincie, anche riuniti in consorzio, mutui estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i trentacinque anni e, in caso di assoluta necessità giustificata dalle condizioni economiche dell'ente mutuatario, in cinquanta anni, con le garanzie stabilite negli articoli 75 e seguenti del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro II, parte I).

I mutui, che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai sensi del presente articolo, sono collocati sui fondi degli istituti di previdenza.

I mutui possono anche essere concessi a istituti di assistenza e beneficenza o ad altri enti morali; in tal caso, quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'amministrazione comunale o provinciale, sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo, non superiore a un trentennio.

Art. 391.

La somma complessiva per i mutui concessi o da concedere, ai sensi dell'articolo precedente, non può superare i 45 milioni.

Ogni singolo mutuo non può eccedere la somma di 800.000 lire.

Lo Stato assume a suo carico gli interessi, che corrisponde alla Cassa depositi e prestiti in tante quote uguali quanti sono gli anni di ammortamento.

Tale contributo non può superare in alcun caso quello che lo Stato avrebbe assunto se i mutui fossero stati concessi al saggio di interesse vigente quando le disposizioni relative al contributo entrarono in vigore I fondi occorrenti sono stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Le somme disponibili alla fine dell'esercizio, sono portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi.

Il concorso dello Stato può essere concesso anche quando i mutui siano contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ma la concessione non può importare al bilancio dello Stato un onere superiore a quello che deriverebbe se il prestito fosse contratto con la Cassa depositi e prestiti.

Ai mutui e ai lavori preveduti dall'articolo precedente sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni legislative vigenti per le opere igieniche che debbano essere eseguite con mutui di favore e col concorso dello Stato.

Art. 392.

I benefici, indicati negli articoli 390 e 391, sono estensibili anche alle opere di costruzione e di adattamento di locali per colonie permanenti di bambini disposti alla tubercolosi.

La spesa per il concorso dello Stato ai relativi mutui di favore grava sullo stesso fondo stanziato per l'esecuzione di detti articoli.

Sezione II.

Disposizioni per diminuire le cause della malaria.

Art. 393.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste, potrà procedersi alla soppressione o alla eventuale trasformazione dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie.

Lo stesso Regio decreto determinerà la destinazione del patrimonio dell'Ente nel caso di soppressione.

CAPO V.

Disposizioni relative alla polizia mortuaria.

Art. 394.

I comuni che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, non sono provvisti del cimitero a sistema di inumazione secondo l'art. 337, sono tenuti a provvedersene entro il termine di tre anni dalla data predetta.

A tale scopo il prefetto assegna un termine entro il quale il comune deve presentare, per l'approvazione, il progetto relativo.

In caso di inadempimento, il prefetto provvede di ufficio, salvi i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa, ai termini delle disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'Interno:

Mussolini.

TABELLA N. 1.

Dei diritti di pratica sanitaria, preveduti dall'art. 30.

	INDICAZIONE DELLE NAVI	Ammontare della tassa
1	Per navi provenienti dall'estero che approdano in un porto dello Stato, percentuale sulla tassa di ancoraggio (1) .	1 %
	Idem, entro i 30 giorni dal precedente approdo, solo se soggette a misure sanitarie (1)	0.50 %
2	Per navi provenienti dalle Colonie italiane o dalle coste del Regno, che approdano in un porto dello Stato, solo se soggette a misure sanitarie, percentuale sulla tassa di ancoraggio (1) (2)	1 %
	Idem, entro i 30 giorni dal precedente approdo (1) (2) . .	0.50 %
3	Per navi da diporto, provenienti dall'estero, per ogni approdo.	L. 10,00
4	Per navi da diporto, provenienti dalle Colonie italiane o dalle coste del Regno, solo se soggette a misure sanitarie, per ogni approdo	» 5,00
5	Per galleggianti muniti di licenza a tenore degli articoli 31 e 35 della legge 23 luglio 1896, n. 318, solo se soggette a misure sanitarie, per ogni approdo:	
	a) se di stazza da 50 tonnellate in su	» 2,00
	b) se di stazza inferiore a 50 tonnellate	» 1,00

(1) Ragguagliata all'importo della tassa di ancoraggio dovuta per ogni approdo, esclusi eventuali benefici di abbonamento.
(2) Importo minimo da pagare L. 2.

TABELLA N. 2.

Tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell'art. 32.

INDICAZIONE degli animali e prodotti animali	Diritti per la visita sanitaria di importazione	Diritti per la visita sanitaria di esportazione
Cavalli (per capo)	16 —	8 —
Muli (per capo)	8 —	4 —
Asini (per capo)	4 —	2 —
Bovini (per capo)	8 —	2 —
Pecore e capre (per capo)	0,80	0,40
Suini fino a chilogrammi 20	1 —	0,40
Suini oltre chilogrammi 20	2 —	0,40
Pollame vivo e morto, al quintale	8 —	4 —
Carni fresche, conservate, salate o comunque preparate; budella fresche e salate, al quintale	8 —	—
Pelli crude, non buone da pellicceria e da pellicceria:		
fresche, al quintale	6 —	—
secche, al quintale	8 —	—
Grassi e strutto, al quintale	2 —	—
Lane naturali o sudicie, e lavate, al quintale.	1 —	—
Cascami di lana, al quintale	1 —	—
Peli, setole e crini, al quintale	1 —	—
Pesce secco, salato e affumicato, al quintale .	1 —	—
Pesce marinato, sott'olio o altrimenti preparato, al quintale	1 —	—

TABELLA N. 3.

Tassa di concessione per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio di una farmacia e tassa d'ispezione delle farmacie (art. 108, 128 e 145).

FARMACIE	Tassa di concessione	Tassa di ispezione
I. — Nei comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti	144 —	25 —
II. — Nei comuni con popolazione superiore a 5000 e non a 10.000 abitanti	720 —	25 —
III. — Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti	1.440 —	40 —
IV. — Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non a 40.000 abitanti	2.160 —	40 —
V. — Nei comuni con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti	6.000 —	80 —
VI. — Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti	12.000 —	200 —

N.B. — La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

TABELLA N. 4.

Tassa di concessione per le licenze di abilitazione all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (art. 142).

a) per le arti dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista, L. 50;

b) per gli odontotecnici e per gli infermieri, compresi i massaggiatori e i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, L. 30.

TABELLA N. 5.

Tassa di concessione per l'autorizzazione a produrre e a mettere in commercio specialità medicinali (art. 178).

1° Tassa annua per ogni officina di specialità medicinali:

a) per officine che non impieghino complessivamente più di cinque persone (escluso il personale di amministrazione), L. 200;

b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 500;

c) per officine che non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 2000;

d) per officine che impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 5000.

2° Tassa di autorizzazione alla produzione di specialità medicinali:

a) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 200;

b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 500;

c) per officine che non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 2000;

d) per officine che impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 5000.

3° Tassa per registrazione sanitaria di specialita medicinali estere e nazionali, per ogni specialità, serie o categoria di specialità, L. 1000.

4° Tassa di nuova registrazione sanitaria per specialita estere o nazionali, variate nella loro composizione, per ogni specialità, serie o categoria di specialità, L. 100.

5° Tassa annua per ogni specialità estera o nazionale, serie o categoria di specialità registrate, L. 250.

6° Tassa per registrazione sanitaria di specialità estere o nazionali, già esistenti e denunciate fino al 31 dicembre 1929, per ogni specialità, serie o categoria di specialità, L. 500.

TABELLA N. 6.

Tassa di concessione governativa per l'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 196 (1° comma) . . . . L. 200

Tassa annua di ispezione (art. 196).

a) per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 mila volta, L. 200;

b) per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volta, L. 100.

I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie *a*) e *b*) sono tenuti al pagamento dell'intera tassa annua di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri.

TABELLA N. 7.

Sovvenzione spettante ai discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle, coniuge superstite di operai deceduti per febbre perniciosa (art. 329):

Età dell'operaio deceduto	Sesso	
	uomini	donne
dai 12 ai 15 anni compiuti	3.000	2.250
dai 15 ai 23 anni compiuti	6.000	3.000
dai 23 ai 55 anni compiuti	7.500	3.750
dai 55 ai 65 anni compiuti	4.500	2.250

TABELLA N. 8.

Tassa di autorizzazione per il trasporto, tumulazione ed esumazione di cadaveri, concessa a richiesta di privati (art. 342):

a) se rilasciata dal Ministro per l'interno o dal prefetto per delegazione del Ministro, L. 540;

b) se rilasciata dal prefetto nella propria competenza, L. 180.

Tassa di autorizzazione per la tumulazione di cadaveri in località differenti dal cimitero (art. 342) . . . . L. 360

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'Interno:
MUSSOLINI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7101351) Roma – Istituto Poligrafico dello Stato G. C